



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 617

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 9 maggio 2012

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni riunite

3<sup>a</sup> (Affari esteri) e 4<sup>a</sup> (Difesa):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 8

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . *Pag.* 9

*Plenaria (notturna) (\*)*

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . » 142

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 142

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 146

4<sup>a</sup> - Difesa:

*Plenaria* . . . . . » 151

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 152

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 154

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . 158

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 74)* . . . . . » 161

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.*

(\*) *Il riassunto dei lavori della Commissione (Notturna) 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 617<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9 maggio 2012.*

7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	162
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 262)</i> . . . . .	»	172
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 145)</i> . . . . .	»	173
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	173
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .		182
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 151) (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	183
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 152) (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	183
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 63)</i> . . . . .	»	184
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	184
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	187
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 183)</i> . . . . .	»	194
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	194
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	198
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i> . . . . .	»	204
<i>Plenaria</i> . . . . .		204

### Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	211
---------------------------	-------------	-----

### Commissioni bicamerali

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	214
---------------------------	-------------	-----

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	215
---------------------------	---	-----

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	217
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	219

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 433

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19)* . . . . . » 438

---

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 9 maggio 2012

**Plenaria**

**117<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FOLLINI

*La seduta inizia alle ore 20.*

### *SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

Il PRESIDENTE propone di inserire all'ordine del giorno la deliberazione concernente la sostituzione del senatore Gianpiero Carlo Cantoni.

La Giunta unanime conviene.

### *VERIFICA DEI POTERI*

#### **Regione Lombardia**

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Lombardia a seguito del decesso del senatore Gianpiero Carlo Cantoni, la Giunta – su conforme relazione della senatrice LEDDI (*PD*) – riscontra all'unanimità che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista cui apparteneva il senatore deceduto è il signor Giacinto Boldrini.

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**(Doc. IV, n. 17) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Sergio De Gregorio**

(Seguito e conclusione dell'esame)

**(Doc. IV, n. 18) Domanda di autorizzazione ad eseguire una perquisizione locale nei confronti del senatore Sergio De Gregorio**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame sospeso del 2 maggio 2012.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Il relatore, senatore SANNA (*PD*), propone di riferire all'Assemblea in senso favorevole sia con riferimento alla domanda di autorizzazione di cui al Doc. IV, n. 17 che con riferimento alla domanda di autorizzazione di cui al Doc. IV, n. 18.

Il senatore BALBONI (*PdL*), a nome del suo Gruppo, dichiara il voto contrario relativamente alla proposta concernente il Doc. IV, n. 17 e il voto favorevole su quella di cui al Doc. IV, n. 18.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo su entrambe le proposte formulate dal relatore.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) dichiara il proprio voto favorevole sulle proposte del relatore sia sul Doc. IV, n. 17 che sul Doc. IV, n. 18.

Il senatore CASSON (*PD*), dopo aver dichiarato di condividere le proposte formulate dal relatore, rileva che sarebbe opportuno precisare nella motivazione di quella concernente il Doc. IV, n. 18 che in questo caso vi sarebbero le condizioni per il non luogo a provvedere, tenuto conto del fatto che non si è in presenza di una perquisizione domiciliare.

Il senatore SANNA (*PD*) concorda con l'osservazione formulata dal senatore Casson ed assicura che preciserà nella relazione per l'Assemblea che nel caso di specie la Giunta ha valutato che la perquisizione non riguarda il domicilio del parlamentare né una pertinenza del suo ufficio politico.

Si passa quindi alle votazioni.

Il presidente FOLLINI, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Sanna di concessione dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Sergio De Gregorio.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Sanna di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il presidente FOLLINI, accertata nuovamente la presenza del numero legale, pone successivamente in votazione la proposta del relatore Sanna

di concessione dell'autorizzazione ad eseguire una perquisizione locale nei confronti del senatore Sergio De Gregorio.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Sanna di redigere la relazione per l'Assemblea.

***(Doc. IV, n. 19) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nei confronti del senatore Luigi Lusi***

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SARO (*PdL*), informa che il 3 maggio 2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Luigi Lusi nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 2027/12 R.G.N.R. – n. 4763/12 R.G. GIP), per i reati di cui agli articoli 416, primo comma, del codice penale (associazione per delinquere) e 110, 81, secondo comma, 646, 61, nn. 7 e 11, del codice penale (concorso in appropriazione indebita) (*Doc. IV, n. 19*). Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta in pari data.

Il relatore, dopo aver ampiamente illustrato il contenuto dell'ordinanza, precisa che, sulla base delle considerazioni che vi sono contenute, il GIP ha accolto la richiesta di adozione di misura cautelare formulata dal pubblico ministero relativamente al capo di imputazione dell'associazione a delinquere e ha avviato le procedure per l'acquisizione dell'autorizzazione parlamentare. Precisa anche che all'ordinanza del GIP sono allegati 33 fascicoli di documenti concernenti le principali acquisizioni istruttorie, ivi compresi i verbali degli interrogatori dello stesso senatore Lusi e di alcuni dei coimputati.

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che nel corso della prossima seduta si potrebbe procedere all'audizione del senatore Lusi ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 21,26.*

## COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

4<sup>a</sup> (Difesa)

Mercoledì 9 maggio 2012

**Plenaria**

**43<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione*  
CARRARA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE CANTONI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIFESA*

Il presidente CARRARA informa le Commissioni riunite dell'improvvisa scomparsa del senatore Gianpiero Carlo Cantoni, presidente della Commissione difesa.

Ne ricorda quindi con profonda commozione l'attività parlamentare e l'impegno politico, formulando altresì le più sentite condoglianze ai familiari.

Le Commissioni riunite si associano.

*SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente CARRARA, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 8,45.*



**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 maggio 2012

**Plenaria**

**383<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**VIZZINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo**

**(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Revisione della Costituzione**

**(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo**

**(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

**(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo**

**(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali**

**(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN. – Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri**

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **BENEDETTI VALENTINI**. – *Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale*

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **Anna FINOCCHIARO ed altri**. – *Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CABRAS ed altri**. – *Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo*

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **MUSSO ed altri**. – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **BIANCO ed altri**. – *Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica*

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **Adriana POLI BORTONE ed altri**. – *Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale*

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **OLIVA**. – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati*

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo*

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **FISTAROL**. – *Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province*

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CALDEROLI ed altri**. – *Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo*

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **RAMPONI ed altri**. – *Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento*

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CECCANTI ed altri**. – *Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni*

– e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri 8 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato, riferiti al testo unificato, proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo.

Ricorda che, a norma del Regolamento, ciascun senatore potrà intervenire per dieci minuti per l'illustrazione delle proposte di modifica riferite a ciascun articolo.

Inoltre, si riserva di pronunciarsi sulla proponibilità degli emendamenti e pertanto invita i proponenti degli emendamenti 01.1 e 01.2, che incidono sulla Prima Parte della Costituzione, e dell'emendamento 01.5 a rinviarne l'illustrazione, in attesa della valutazione circa la loro effettiva proponibilità.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la Presidenza a tenere conto, in sede di valutazione della proponibilità degli emendamenti, nel rispetto del Regolamento del Senato, del fatto che il testo unificato a cui essi si riferiscono sintetizza le proposte contenute in numerosi disegni di legge costituzionale, alcuni dei quali intervengono anche su materie diverse da quelle che il relatore ha ritenuto di trattare nel testo unificato stesso.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) prende atto della precisazione del Presidente a proposito dei tempi a disposizione dei senatori per l'illustrazione degli emendamenti. Tuttavia sottolinea l'opportunità di consentire un dialogo più ampio e libero, trattandosi di materie importanti e complesse.

Il PRESIDENTE replica che nella discussione generale tutti i temi trattati dai disegni di legge costituzionale in titolo sono stati affrontati. Inoltre, vi sarà spazio per ulteriori interventi in sede di dichiarazione di voto sulle singole proposte di modifica. Rispondendo a una specifica richiesta del senatore Calderoli, precisa, inoltre, che nella seduta in corso non si svolgeranno votazioni.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) illustra l'emendamento 01.3, espressivo della previsione del diritto di voto per i cittadini residenti all'estero, alla luce dell'esperienza negativa maturata nell'attuazione di quella norma. Inoltre, dà conto dell'emendamento 0.1.7, che sottolinea il carattere federale del Senato della Repubblica.

Il senatore PERDUCA (*PD*) illustra gli emendamenti da lui presentati insieme alla senatrice Poretti, soppressivi delle disposizioni del testo unificato, ad eccezione dell'articolo 3, in materia di elettorato passivo dei senatori. A suo avviso, sarebbe necessaria una riformulazione dell'articolo 2, nel senso di prevedere che le regioni eleggono indistintamente cinque se-

natori, per un totale di cento componenti del Senato, e di sopprimere la circoscrizione Estero.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BIANCO (*PD*) invita la Presidenza a definire un'organizzazione dei lavori che consenta di conseguire l'obiettivo condiviso di completare l'esame in tempo utile. Il suo Gruppo ha concordato alcune proposte di modifica con altri Gruppi parlamentari e auspica il consenso dei Gruppi della Lega Nord e dell'Italia dei Valori, ma esprime preoccupazione per un possibile ritardo nell'esame, che pregiudicherebbe il successo dell'iniziativa riformatrice. Pertanto, propone che sia fissato un termine finale della discussione in Commissione.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) condivide l'esigenza di definire l'organizzazione dei lavori, fissando anzitutto l'inizio delle votazioni degli emendamenti.

Il PRESIDENTE assicura che l'organizzazione dei lavori sarà concordata fra i Gruppi parlamentari al termine dell'illustrazione degli emendamenti.

Prosegue quindi l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore CABRAS (*PD*) conferma l'intenzione di fornire alla Commissione un contributo costruttivo, senza che ciò implichi un prolungamento indebito dei tempi dell'esame. Sottolinea, anzitutto, l'esigenza di orientare la composizione del Senato in senso federale, anche se tale carattere non può essere indicato nella sede attuale. A tal fine, propone di prevedere che l'elezione si svolga contestualmente a quella dei Consigli regionali. Inoltre, propone di prevedere il ricorso alla Corte costituzionale sulle decisioni in materia di titoli di ammissibilità dei membri delle Camere, con particolare riguardo alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Per quanto riguarda la funzione legislativa, è opportuno distinguere chiaramente le competenze delle due Camere, attraverso disposizioni costituzionali. Infine, ritiene che non sia necessario mantenere il voto di fiducia delle Camere al Presidente del Consiglio, se si stabilisce che il Presidente della Repubblica nomina il candidato indicato dalla lista o dalla coalizione che vince le elezioni. In ogni caso, il potere di indirizzare politicamente il Governo e di controllarlo spetterebbe solo alla Camera dei deputati.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra congiuntamente gli emendamenti 01.4, 1.18 e 2.26, diretti a sopprimere la previsione di parlamentari eletti all'estero. Si tratta di un nucleo di deputati e senatori che, come si è visto nella scorsa legislatura, possono influenzare in modo determinante la composizione della maggioranza di Governo, senza tuttavia godere di un potere di rappresentanza apprezzabile. L'indagine svolta dalla Commissione affari costituzionali nella XIV legislatura ha messo in luce episodi clamo-

rosi, in particolare la mancata legittimazione territoriale, l'incoerenza rispetto agli altri enti di rappresentanza degli italiani residenti all'estero e persino evidenti irregolarità. In ogni caso, l'emendamento 01.4 precisa che l'esercizio di voto dei cittadini residenti all'estero può svolgersi anche per corrispondenza, a condizione che ne sia assicurata l'effettività e la personalità.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver sottolineato la necessità di una disciplina giuridica dei partiti politici, illustra l'emendamento 1.10 che precisa la funzione della Camera dei deputati, quella di rappresentanza del libero pluralismo sociale e territoriale.

Il senatore PARDI (*IdV*) ribadisce le critiche della sua parte politica a un Parlamento che appare insensibile alla volontà del corpo elettorale manifestata nel *referendum*, che rigettò il progetto di riforma costituzionale approvato nella XIV legislatura, compresa la riduzione del numero dei parlamentari, introdotta solo per conquistare la benevolenza dell'opinione pubblica, e il cosiddetto «premierato forte». Un Parlamento come quello in carica, composto da deputati e senatori eletti non attraverso una libera scelta dei cittadini, ma per nomina da parte dei vertici dei partiti, a suo avviso non può procedere alla modifica della Costituzione, mentre dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulla revisione della legge elettorale. In proposito, contrariamente a quanto sostenuto, ritiene che la riforma costituzionale non sia un presupposto necessario per correggere le regole elettorali. Inoltre, non si dovrebbe pensare di risolvere, con operazioni di ingegneria costituzionale, questioni squisitamente politiche connesse alla capacità di costruire coalizioni e di esprimere forti *leadership*.

In particolare, le riserve sul testo unificato riguardano la riduzione del numero dei parlamentari, che appare eccessivamente timida. In proposito, tuttavia, conferma l'opinione personale – già illustrata in sede di discussione generale – che una diminuzione dei parlamentari, soprattutto se accompagnata da una legge elettorale accentuatamente maggioritaria, precluderebbe definitivamente la partecipazione delle formazioni minori alla vita politica del Paese.

Infine, rileva che la riforma in esame è connotata in senso conservatore e si meraviglia che il Partito Democratico, oltre a non aver colto la necessità di introdurre uno statuto delle opposizioni, ha maturato un consenso sull'istituto della sfiducia costruttiva che, anziché fungere da garanzia per il Parlamento, come si vorrebbe far intendere, sarà un ulteriore strumento nelle mani del *Premier*.

Il senatore DIVINA (*LNP*) ritiene che l'esito del voto amministrativo avrebbe dovuto suggerire un intervento più incisivo, per dare risposta alle autentiche istanze che provengono dai cittadini. Il testo in esame prospetta una riduzione modesta del numero dei parlamentari; inoltre, si dovrebbero rimettere in discussione le disposizioni che prevedono l'esercizio di voto degli italiani residenti all'estero.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) illustra complessivamente gli emendamenti da lui sottoscritti, che ri-propongono i contenuti del disegno di legge costituzionale n. 24. In particolare, commenta l'emendamento 2.5, diretto a prevedere un Senato federale in rappresentanza delle regioni e delle province autonome, eletto direttamente dai cittadini, contestualmente all'elezione per il rinnovo dei consigli regionali e delle province autonome. I senatori eletti parteciperebbero senza diritto di voto all'attività di quei consigli.

Il senatore MALAN (*PdL*) illustra l'emendamento 1.31, diretto a ridurre il numero dei deputati eletti all'estero, in considerazione, fra l'altro, dell'esperienza negativa, da cui è emersa la violazione del principio del voto segreto e, conseguentemente, dei requisiti di eguaglianza e libertà nell'esercizio del diritto elettorale. Inoltre, l'emendamento 1.32 precisa che la popolazione delle circoscrizioni è costituita da cittadini italiani.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) ribadisce la proposta del suo Gruppo di ridurre in misura più coraggiosa il numero dei parlamentari e si sofferma sull'emendamento 2.2, che definisce in senso federale il Senato della Repubblica, prevedendone l'elezione contestualmente a quella dei consigli regionali e delle Province autonome.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) illustra l'emendamento 2.22, diretto a precisare che il Senato della Repubblica rappresenta il libero pluralismo politico ed è eletto a base regionale. Inoltre, condivide l'emendamento 2.19, coincidente con il suo emendamento 3.6, secondo il quale i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) illustra l'emendamento 2.19.

Il senatore MALAN (*PdL*) dà conto dell'emendamento 2.38, volto a ridurre il numero dei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Si sofferma anche sugli emendamenti 2.39, analogo al precedente 1.32. Infine, l'emendamento 2.41 propone di correggere la formulazione dell'articolo 57, relativamente al nome della regione Valle d'Aosta.

Il senatore PARDI (*IdV*) illustra l'emendamento 2.4, che prospetta una differenziazione incisiva delle funzioni delle Camere. Altri emendamenti all'articolo 2 propongono una riduzione più drastica del numero dei senatori e degli eletti nella circoscrizione Estero.

Inoltre, dà conto delle proposte volte a limitare la candidabilità e l'eleggibilità di coloro che siano stati condannati. In particolare, l'emendamento 2.36 stabilisce l'ineleggibilità per coloro che possiedono partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere

pubbliche, delle comunicazioni di rilevanza nazionale e di imprese operanti nel settore pubblicitario.

Il senatore SANNA (*PD*) illustra gli emendamenti 2.29 e 2.30, che propongono di ridurre il numero minimo di senatori per regione.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore PARDI (*IdV*) illustra l'emendamento 3.7, che riduce a diciotto anni il requisito anagrafico per l'elettorato passivo del Senato.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) dà conto dell'emendamento 3.6 e dissente dal senatore Sanna sulla questione del numero minimo di senatori per regione. La proposta del testo unificato, che indica in sei eletti tale soglia, è coerente con la riduzione del numero di senatori e assicura che le forze politiche minori non siano penalizzate nell'accesso alla rappresentanza.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) illustra la proposta di fissare in ventuno anni l'età minima per l'elettorato passivo al Senato, così come per la Camera dei deputati. Inoltre, dà conto dell'emendamento 3.0.8, che introduce garanzie per le opposizioni e prevede che la presidenza delle Commissioni e delle Giunte di controllo sia affidata a esponenti dell'opposizione. Infine, sottolinea l'opportunità di precisare nella Costituzione che l'indennità parlamentare è connessa all'effettivo svolgimento del lavoro parlamentare e di sopprimere le disposizioni in base alle quali i Presidenti della Repubblica nominano i senatori a vita.

Il senatore MALAN (*PdL*) illustra l'emendamento 3.17, in materia di elettorato passivo per l'elezione al Senato, e l'emendamento 3.18, che prescrive per i candidati la residenza per almeno dieci anni o, in via alternativa, aver ricoperto una carica pubblica nella regione.

Si sofferma quindi sugli emendamenti 3.0.2 e 3.0.17, che riducono il numero dei senatori a vita e precisano che essi non hanno diritto al voto, avendo piuttosto una funzione di alta consulenza. L'emendamento 3.0.18 sopprime la previsione dell'articolo 62, terzo comma, che appare superflua, mentre l'emendamento 3.19 fissa il numero legale per le deliberazioni parlamentari a un terzo, quando l'oggetto sia stato calendarizzato da almeno una settimana e a condizione che siano adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti, in modo da limitare le pratiche ostruzionistiche del lavoro parlamentare. Dà conto poi degli emendamenti 3.0.20, collegato alla proposta di sancire l'incompatibilità tra la carica parlamentare e quelle di Governo, e 3.0.21, in base al quale i Regolamenti stabiliscono tempi e modalità per la risposta del Governo a interrogazioni e interpellanze.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta notturna, che sarà anticipata alle ore 18 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, convocata alle ore 20, sarà anticipata alle ore 18 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*



**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE  
COSTITUZIONALE NN. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218,  
1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3252**

**Art. 01.**

**01.1**

CALDEROLI, DIVINA

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

«Art. 01. - (*Modificazione in senso federale dell'articolo 1 della Costituzione*) – 1. L'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – L'Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene ai popoli, che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione."».

---

**01.2**

CALDEROLI, DIVINA

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

«Art. 01. - (*Modificazione in senso federale dell'articolo 5 della Costituzione*) – 1. L'articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – La Repubblica federale riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i contenuti ed i metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo, dell'autonomia e del decentramento. Nell'assegnazione e nell'adempimento delle funzioni pubbliche è osservato il principio di sussidiarietà."».

---

**01.3**

CALDEROLI, DIVINA

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

«Art. 01. - (*Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione*) – 1. All'articolo 48 della Costituzione il terzo comma è abrogato».

---

**01.4**

PASTORE, ADAMO, SARO, VITALI

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

«Art. 01. - (*Modifiche all'articolo 48 della Costituzione*) – 1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: "La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, anche attraverso il voto per corrispondenza, e ne assicura l'effettività e la personalità"».

---

**01.5**

BENEDETTI VALENTINI

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

«Art. 01. - (*Modifiche all'articolo 49 della Costituzione*) – 1. All'articolo 49 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"I partiti sono associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge"».

---

**01.6**

FISTAROL

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

«Art. 01. - (*Modifiche all'articolo 55 della Costituzione*) – 1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica"».

---

**01.7**

CALDEROLI, DIVINA

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

«Art. 01. - (*Senato federale*) – 1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato federale della Repubblica"».

---

**Art. 1.****1.1**

PERDUCA, PORETTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.2**

MUSSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Articolo 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati si compone di un minimo di quattrocentododici e di un massimo di seicentodiciotto deputati, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seicentodiciotto seggi tra le circoscrizioni nazionali si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna circoscrizione è pari ai due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.

L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di deputati, oltre i dodici deputati spettanti alla circoscrizione Estero.

Il numero dei deputati eletti in ciascuna circoscrizione è pari al numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione medesima, eventualmente decurtato di un numero di deputati proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei deputati effettivamente eletto

si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei deputati eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione"».

---

### 1.3

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta" e le parole: "dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero" sono soppresse;

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecento cinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".».

---

### 1.4

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, Alberto FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di cinquecentotto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto".

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

---

**1.5**

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Numero dei deputati*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito da seguente:

"Il numero dei deputati è di duecento".

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

---

**1.6**

PETERLINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla parola: "duecentonovantaquattro"».

---

**1.7**

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantadue"».

---

**1.8**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento";

e) è aggiunto, infine, il seguente comma:

"La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto"».

---

**1.9**

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifica all'articolo 56 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

---

**1.10**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 1, alle lettere a), b), c), premettere la seguente:*

«0a) il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati rappresenta il libero pluralismo sociale e territoriale ed è eletta a suffragio universale e diretto"».

---

**1.11**

FISTAROL

*All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) alla lettera a) sostituire la parola: "cinquecentotto" con la seguente: "trecentocinquanta" e sopprimere le seguenti parole: "e la parola 'dodici' è sostituita con la parola: "otto";

b) alla lettera c), la parola: "cinquecento" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto"».

---

**1.12**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinquecentotto» con la seguente: «trecentoquattro» e la parola: «otto» con la parola: «quattro».*

*Conseguentemente, alla lettera c) sostituire la parola: «cinquecento», con la seguente: «trecento».*

---

**1.13**

DEL PENNINO

*Alla lettera a) sostituire le parole: «508» con: «500» e sopprimere le parole: «e la parola: "dodici è sostituita con la parola: otto"».*

*Aggiungere la seguente lettera*

d) al quarto comma sono soppresse le parole da: «fatto salvo» sino a «Estero».

---

**1.14**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, Alberto FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «cinquecentotto» con la seguente: »trecentoquindici».*

---

**1.31**

MALAN

*Alla lettera a) sostituire la parola: "cinquecentotto" con la seguente: "cinquecentosei", e la parola: "otto" con la seguente: "sei".*

---

**1.15**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sostituire le parole: «e la parola: "dodici" è sostituita con la parola: "otto"» con le seguenti: «e le parole: "otto dei quali eletti nella circoscrizione estero" sono abrogate»;*

*b) sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,"».*

---

**1.16**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e la parola: "dodici" è sostituita con la parola: "otto"».*

---

**1.17**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «cinque».*

---



**1.18**

PASTORE, ADAMO, SARO, VITALI

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinquecentootto» con la parola: «cinquecento» e sopprimere le parole: «e la parola: "dodici" è sostituita con la parola: "otto"».*

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) al secondo comma, le parole: "dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse».*

---

**1.19**

DONAGGIO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I deputati sono eletti per metà tra le donne e per la metà restante tra gli uomini"».*

---

**1.20**

MOLINARI

*Sopprimere la lettera b).*

---

**1.21**

PARDI

*Sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:*

*Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di quanti sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.*

*La sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.*

*L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma è nulla"».*

---

**1.22**

BELISARIO

*Sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di quanti sono stati condannati con sentenza definitiva.

La sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma è nulla"».

---

**1.24**

MOLINARI

*Sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il terzo comma è abrogato».

---

**1.23**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ventuno» con la seguente: «diciotto».*

---

**1.25**

PARDI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi"».*

---

**1.26**

BELISARIO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non abbiano riportato condanne definitive"».*

---

**1.27**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, Alberto FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «trecentodiciotto».*

---

**1.28**

PARDI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«c-bis) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:*

*"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.*

*Le sentenze e i provvedimenti definitivi previsti dal comma precedente, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia automatica della decadenza, entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente è nulla"».*

---

**1.29**

BELISARIO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«c-bis) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:*

*"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva.*

Le sentenze e i provvedimenti definitivi previsti dal comma precedente, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia automatica della decadenza, entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente è nulla"».

---

### 1.30

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*c-bis*) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

"Non sono eleggibili coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti« ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi.

Sono altresì ineleggibili coloro che possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario"».

---

### 1.32

MALAN

*Dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) al quarto comma, dopo le parole: "in proporzione alla popolazione" sono inserite le seguenti: "di cittadini italiani".»*

---

**Art. 2.****2.1**

PERDUCA, PORETTI

*Sopprimere l'articolo.***2.2**

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Senato federale della Repubblica*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tale fine, all'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante."

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni."

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni."

5. In sede di prima applicazione, la prima riunione del Senato federale della Repubblica ha luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica –fissa, ai sensi degli articoli 61 e 87 della Costituzione, la riunione della Camera dei deputati successiva alle prime elezioni indette dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tale fine, fra il ventesimo e il decimo giorno precedente alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio regionale e ciascuna Assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna Regione, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'articolo 58 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. I consiglieri regionali votano per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico, salvo quelli appartenenti ai Consigli regionali della Valle d'Aosta e del Molise, che possono esprimere un solo voto. I Consigli regionali e le Assemblee regionali e i Consigli delle autonomie locali eleggono altresì i rappresentanti di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.

6. I senatori e i rappresentanti eletti ai sensi del comma 5 restano in carica fino al primo rinnovo successivo del Consiglio regionale che li ha eletti. Le nuove elezioni dei membri del Senato federale della Repubblica hanno luogo secondo le disposizioni della legge elettorale di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale. In mancanza della predetta legge e fino alla sua approvazione si continua ad applicare la disciplina di cui al comma 5.».

---

## 2.3

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, Alberto FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 2.

*(Modifiche agli articoli 55, 57,59, 60, 83 e 96 della Costituzione)*

1. All'articolo 55 della Costituzione, le parole "e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "e del Senato delle autonomie".

2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato delle autonomie è eletto dai consiglieri comunali di ciascuna regione secondo le modalità previste dalla legge.

Lo status dei senatori è regolato dalla legge tenendo conto delle funzioni ad essi assegnate dalla Costituzione.

Sono membri di diritto del Senato delle autonomie i componenti delle Giunte regionali designati dai rispettivi Presidenti in relazione alle materie oggetto di discussione.

Il numero dei senatori è di centocinquantaquattro ai quali si aggiungono venti senatori designanti dalle Regioni.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno."

3. L'articolo 59 della costituzione è abrogato.

4. All'articolo 60 della Costituzione, al primo comma, le parole "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato delle autonomie".

5. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

6. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica o» sono soppresse.».

## 2.4

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli regionali eletti, in ciascuna regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle città metropolitane.

Il Consiglio regionale elegge al suo interno con voto limitato, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere:

tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni;

cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni;

dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

tredici senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

I Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e quello del Molise eleggono un senatore ciascuno; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, contestualmente, tre senatori.

In ciascuna Regione, inoltre, il Consiglio delle autonomie locali elegge:

un senatore nelle Regioni sino a due milioni di abitanti;

due senatori nelle Regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; tre senatori nelle regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

quattro senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

otto senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, contestualmente, un senatore. Il Consiglio delle Autonomie locali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e quello del Molise non eleggono senatori.

L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Il Senato della Repubblica elegge il suo Presidente per un anno."».

*Conseguentemente l'articolo 58 è abrogato.*

*Conseguentemente l'articolo 60 è sostituito dal seguente:*

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

*Conseguentemente l'articolo 61 è sostituito dal seguente:*

«Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».



2. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza».

*Conseguentemente l'articolo 61 è sostituito dal seguente.*

*Conseguentemente l'articolo 70, è sostituito dal seguente:*

«Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

- a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;
- b) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;
- c) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120; secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
- d) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
- e) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».

*Conseguentemente, l'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:*

«Art. 77. – Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70».

*Conseguentemente, il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.*

*Conseguentemente, l'articolo 85, della Costituzione è sostituito dal seguente:*

«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

*Conseguentemente l'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:*

«Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

*Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge"».

*Conseguentemente, il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:*

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

*Conseguentemente, l'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:*

«Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».

*Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».*

*Conseguentemente, al settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».*

---

**2.5**

PETERLINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art 57. - Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni e le Province autonome al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.

I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.

L'elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con legge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge dello Stato. Ciascuna regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; in Trentino-Alto Adige/Südtirol le Province autonome di Trento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

*Conseguentemente anteporre all'articolo 1, il seguente articolo:*

«Art. 01. - (*Modifiche all'articolo 55 della Costituzione*). – Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Senato federale della Repubblica».

*Conseguentemente dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 2-bis.**

In relazione alle sole funzioni previste dall'articolo 57 della Costituzione non si applicano le eventuali norme sull'incompatibilità previste per l'appartenenza ai Consigli regionali ai Consigli provinciali nonché all'Assemblea regionale».

**Art. 2-ter.**

*(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige)*

Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 48-*bis*. Contestualmente all'elezione per il rinnovo dei Consigli provinciali, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dei Consigli provinciali e del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dai regolamenti provinciali e dal regolamento regionale".

**Art. 2-quater.**

*(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)*

Dopo l'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 3-*bis*. Contestualmente all'elezione per il rinnovo dell'Assemblea regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dell'Assemblea regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

**Art. 2-quinquies.**

*(Modifiche allo statuto speciale per la Sardegna)*

Dopo l'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-*bis*. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

**Art. 2-sexies.**

*(Modifiche allo statuto speciale per la Valle d'Aosta)*

Dopo l'articolo 18 lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-*bis*. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

**Art. 2-septies.**

*(Modifiche allo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia)*

Dopo l'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto il seguente:

"Art. 14-*bis*. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

**Art. 2-octies.**

Le Regioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, provvedono a disciplinare l'elezione dei senatori con propria legge, secondo le procedure previste dall'articolo 123 della Costituzione e nel rispetto dei principi previsti dalla legge dello Stato».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente articolo:*

«Art. 3. – L'articolo 58 della Costituzione è soppresso».

---

**2.6**

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Composizione del Senato federale*) 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tal fine, all'inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante".».

---

**2.7**

MUSSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato si compone di un minimo di duecentosei e di un massimo di trecento nove senatori, oltre i sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

La ripartizione dei seggi nazionali tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'anagrafe della po-

polazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. A nessuna Regione può essere attribuito un numero massimo di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna Regione è pari a due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.

L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di senatori, oltre ai sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione è pari al numero massimo dei seggi ad essa attribuiti eventualmente decurtato di un numero di senatori proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei senatori effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla Regione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei senatori eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione».

---

## 2.8

FISTAROL

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione – Senato federale della Repubblica*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali



elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città metropolitana della Regione».

---

## 2.9

PETERLINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.";

b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "sei"».

---

## 2.10

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno"».

---

## 2.11

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta" e le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse;

- b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "sei";
- c) al quarto comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse».
- 

## 2.12

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta" e le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse;
- b) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse.
- 

## 2.13

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
- "Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero";
- b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
- "Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno"».
- 

## 2.14

CABRAS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è

di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due la Valle d'Aosta uno.

Il numero dei seggi fino alla concorrenza di duecentocinquanta è ripartito tra le Regioni in proporzione alla popolazione, quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede le elezioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

È senatore di diritto il presidente della Regione.

È senatore di diritto, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

La legge stabilisce modalità di attribuzione dei seggi elettivi. Le elezioni per i senatori si svolgono in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

I senatori elettivi sono eletti a suffragio universale e diretto; sono eleggibili a senatore tutti gli elettori"».

---

## 2.15

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono abrogate le seguenti parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero";

b) il secondo comma è sostituito con il seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta";

c) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la seguente: "tre";

d) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

e) è aggiunto, infine, il seguente comma:

"La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto"».

---

**2.17**

PERDUCA, PORETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Ciascuna Regione ha un numero di senatori pari a cinque».

---

**2.18**

DEL PENNINO

*Alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al primo comma sono soppresse le parole da: "salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estera"».

*Alla lettera a) sostituire le parole: «254» con: «250» e le parole da: «sei» sino alla fine con le seguenti: «sono soppresse le parole da sei sino a Estero».*

*Al quarto comma sono soppresse le parole da: «fatto salvo» "sino a: «Estero».*

---

**2.19**

BIANCO, BOSCHETTO, D'ALIA

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al primo comma, dopo le parole: "Repubblica è eletto a", sono inserite le seguenti: "suffragio universale e diretto su";».

---

**2.20**

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente*

«0a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio

regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane"».

---

## 2.21

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al primo comma, sopprimere le parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero"».

---

## 2.22

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 1, alle lettere a) e b), premettere la seguente:*

«0a) il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della repubblica rappresenta il libero pluralismo politico ed è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero"».

---

## 2.23

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) al secondo comma le parole: "è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero" sono sostituite dalle seguenti: "è di centocinquanta"».

---

**2.24**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «duecentocinquantaquattro» con la seguente: «centocinquanta» e la parola: «quattro» con la parola: «due».*

---

**2.38**

MALAN

*Alla lettera a) sostituire la parola: "duecentocinquantaquattro" con la seguente: "duecentocinquatatre", e la parola: "quattro" con la seguente: "tre".*

---

**2.25**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».*

---

**2.26**

PASTORE, ADAMO, SARO, VITALI

*Al comma 1, lettera a), le parole: «e la parola: "sei" è sostituita con la parola: "quattro"» sono soppresse.*

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) al secondo comma, le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse».*

---

**2.27**

DONAGGIO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I senatori sono eletti per metà tra le donne e per la metà restante tra gli uomini"».

---

**2.28**

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane"».

---

**2.29**

SANNA, Mauro Maria MARINO, ADAMO

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «sei» con le seguenti: «cinque; la Provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano ne hanno tre ciascuna.».*

---

**2.30**

SANNA, Mauro Maria MARINO, ADAMO

*Al comma 1, lettera b), la parola: «sei» è sostituita dalle seguenti: «quattro; la Provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano ne hanno tre ciascuna.».*

---

**2.31**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».*

---

**2.32**

BUGNANO, CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «e è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere"».*

---

**2.33**

BUGNANO, CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*«b-bis) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:*

*"Ferma restando la necessità di garantire la rappresentanza delle minoranze e la parità di genere, il Senato della Repubblica è composto da consiglieri regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale e componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, eletti dal Consiglio delle autonomie locali tra i rispettivi consigli"».*

---

**2.34**

PARDI

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*«b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:*

*"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva*



per un delitto non colposo. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronunzia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla"».

---

### 2.35

BELISARIO

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronunzia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla"».

---

### 2.36

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

"Non sono eleggibili coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi.

Sono altresì ineleggibili coloro che possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario".».

---

### 2.39

MALAN

*Dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al quarto comma, dopo le parole: "in proporzione alla popolazione" sono inserite le seguenti: "di cittadini italiani"».*

---

### 2.41

MALAN

*Dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al terzo comma, le parole: "Valle d'Aosta" sono sostituite dalle seguenti: "Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste"».*

---

### 2.0.1

CABRAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Sulle decisioni delle Camere è ammesso ricorso alla Corte costituzionale che decide in via definitiva"».

---

**2.0.2**

DEL PENNINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 48 della Costituzione sono soppresse le parole da: "A tal fine" sino a: "determinati dalla legge"».

*Conseguentemente, è abrogata la legge Costituzionale 23 gennaio 2001 n. 1.*

---

**2.0.3**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Inserimento dell'articolo 57-bis della Costituzione)*

1. Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

"Art. 57-bis. - Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

*a)* delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

*b)* estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale; usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

*c)* riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

*d)* trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

*e)* omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del de-

creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore i soggetti per i quali alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi primo e secondo, emessi nei confronti di deputati o senatori in carica, sono comunicati alla Camera di appartenenza per la pronunzia automatica della decadenza. La sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma è nulla».

---

### Art. 3.

#### 3.1

MOLINARI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Requisiti di eleggibilità alla carica di membro del Senato federale*) – 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni"».

---

**3.3**

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, Alberto FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Modifiche all'articolo 58 della Costituzione*) – 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno"».

---

**3.4**

MOLINARI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età" sono soppresse;

b) il secondo comma è abrogato».

---

**3.5**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Modifica all'articolo 58 della Costituzione*) – 1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sostituire la parola: "venticinquesimo", con la seguente: "diciottesimo";

b) al secondo comma, sostituire la parola: "quarantesimo", con la seguente: "ventunesimo"».

---

**3.6**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto"».

---

**3.7**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è eletto a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età"».

---

**3.8**

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al primo comma le parole da: «a suffragio» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «su base proporzionale, dai Consigli

regionali al proprio interno e dai Consigli delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane».

---

### 3.9

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) il primo comma è sostituito dal seguente:*

«Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane».

---

### 3.17

MALAN

*Sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al primo comma la parola: "venticinque", è sostituita dalla seguente: "ventuno".»*

---

### 3.10

BUGNANO, CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:*

"Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere"».

---

**3.11**

PARDI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età e non hanno riportato condanne definitive per reati non colposi"».

---

**3.12**

BELISARIO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età e non hanno riportato condanne definitive"».

---

**3.13**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «trentacinquesimo», con la seguente: «ventunesimo».*

---

**3.18**

MALAN

*Dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al secondo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e risiedono da almeno un anno, o sono nati, o hanno risieduto per almeno dieci anni o sono stati eletti a una carica pubblica nella regione in cui si candidano"».*

---



**3.14**

CARLINO, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"La legge garantisce la rappresentanza delle minoranze e la parità di genere"».

---

**3.15**

PARDI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronuncia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla"».

---

**3.16**

BELISARIO

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:*

«Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronuncia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o

nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla».

---

### 3.0.1

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Senatori di diritto e a vita)*

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

---

### 3.0.2

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Senatori a vita)*

1. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola "cinque" è sostituita dalla parola "tre";

b) è aggiunto, In fine, il seguente comma: "I senatori a vita non votano"».

---

### 3.0.3

MOLINARI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Sono fatte salve le prerogative dei senatori a vita e dei senatori di diritto e a vita in carica alla data della entrata in vigore della presente legge di modifica della Costituzione».

---

### 3.0.4

PETERLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: "cinque cittadini" sono sostituite dalle seguenti: "tre cittadini"».

---

### 3.0.17

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche all'articolo 59 della Costituzione)*

1. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "I senatori di cui al presente articolo non votano."»

---

### 3.0.5

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Durata della legislatura)*

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica"».

---

### 3.0.6

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Elezioni della nuova Camera)*

1. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della Camera precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni"».

---

### 3.0.18

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche all'articolo 62 della Costituzione)*

1. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è soppresso».

---

**3.0.7**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Elezioni dei Presidenti delle Camere e Ufficio di Presidenza del Senato federale)*

1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto in – fine il seguente periodo: "Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza".

2. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I Presidenti delle Camere sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di esse"».

---

**3.0.10**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)*

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; di-

sponde l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale.

Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge costituzionale, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali"».

---

### 3.0.19

MALAN

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)*

1. All'articolo 64 della Costituzione, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le deliberazioni calendarizzate da almeno una settimana è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti, a condizione che siano adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti."»

---

### 3.0.8

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**Art. 3-bis.**

*(Regolamenti parlamentari, poteri del Governo e garanzie per le opposizioni)*

1. All'articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

"I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni e

delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individua le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione"».

---

### 3.0.20

MALAN

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)*

1. All'articolo 64 della Costituzione, quarto comma, le parole ", anche se non fanno parte delle Camere," sono soppresse».

---

### 3.0.9

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modificazione dell'articolo 64 della Costituzione)*

1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma: "Il regolamento della Camera dei deputati e il regolamento del Senato della Repubblica garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individuano altresì le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione"».

---

**3.0.21**

MALAN

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)*

1. All'articolo 64 della Costituzione, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: "I regolamenti stabiliscono i tempi e le modalità attraverso i quali il governo deve rispondere a interrogazioni e interpellanze parlamentari"».

---

**3.0.11**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)*

1. All'articolo 65 della Costituzione, primo comma, dopo le parole "i casi di", inserire le seguenti: "di incandidabilità,"».

---

**3.0.12**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)*

1. All'articolo 65 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nessuno può appartenere alle due Camere per più di tre legislature"».

---



**3.0.13**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 66 della Costituzione)*

1. All'articolo 66 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Contro le deliberazioni di ciascuna Camera è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge della Repubblica"».

**3.0.14**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Indennità parlamentare)*

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori, secondo le norme dei rispettivi regolamenti"».

**3.0.15**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)*

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, commisurata per una parte alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti"».

**3.0.16**SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, Alberto  
FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 3-bis.**

1. Nella legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale il Senato della Repubblica assume le funzioni di Assemblea per la revisione della Parte Seconda della Costituzione (Ordinamento della Repubblica).

**Art. 3-ter.**

1. La revisione dell'ordinamento della Repubblica è finalizzata a rafforzare ed ampliare la tutela dei diritti costituzionali e rendere più efficienti le istituzioni. Il Senato della Repubblica può sottoporre a revisione le disposizioni della Parte Prima della Costituzione nei soli limiti di cui al comma 2.

2. La legge di revisione costituzionale di cui al comma 1 può recare modifiche alle seguenti disposizioni della Parte Prima della Costituzione, nei limiti indicati:

a) articolo 9, in tema di tutela dell'ambiente;

b) articolo II, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

- c) articolo 13, in tema di tutela dei dati personali;
- d) articolo 41, in tema di tutela delle libertà di concorrenza e di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.

**Art. 3-*quater*.**

1. I disegni di legge costituzionale di cui all'articolo 3-ter sono presentati al Senato della Repubblica, anche se proposti da deputati.

**Art. 3-*quinquies*.**

1. In deroga all'articolo 138 della Costituzione la legge costituzionale di revisione di cui all'articolo 3-ter è approvata con unica deliberazione del Senato della Repubblica, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro i dodici mesi successivi all'inizio della legislatura.

**Art. 3-*sexies*.**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3-*quinquies*, la legge di revisione costituzionale è comunque sottoposta a referendum popolare entro i sei mesi successivi alla deliberazione del Senato. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 138 della Costituzione concernenti le richieste di referendum.

2. La legge sottoposta a referendum è promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi.

**Art. 3-*septies*.**

1. Fino alla deliberazione di cui all'articolo 3-*quinquies*, il Senato della Repubblica non esercita diversamente la funzione legislativa né le altre funzioni previste dalla Costituzione, salvo che per l'approvazione delle leggi per l'elezione delle Camere.

2. Il Senato della Repubblica è sciolto di diritto dalla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale di cui all'articolo 3-ter, che dispone sulla composizione e le funzioni di una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali in luogo del medesimo Senato della Repubblica e provvede alla relativa disciplina transitoria».

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10*

---

**Art. 4.****4.2**

BENEDETTI VALENTINI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sopprimere, all'articolo 5, comma 1, lett. c), i capoversi: 1-2-3.*

---

**4.1**

VITALI, PASTORE, SARO

*Sopprimere l'articolo.***4.3**

PERDUCA, PORETTI

*Sopprimere l'articolo.***4.4**

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Procedimento legislativo*). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge concernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.

Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad

eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere *e*), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, *m*), *p*), *t*) e *u*), comma quinto e comma nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per l'espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede."».

---

#### 4.5

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. - (*Modifiche all'articolo 70 della Costituzione*). - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

- a*) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;
- b*) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;
- c*) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;
- d*) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117,

commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77"».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «secondo le procedure di cui all'articolo 72» con le seguenti: «secondo le procedure di cui all'articolo 70».*

---

#### 4.6

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (Modifiche all'articolo 70 della Costituzione). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;

b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77"».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «secondo le procedure di cui all'articolo 72» con le seguenti: «secondo le procedure di cui all'articolo 70».*

---

#### 4.7

FISTAROL

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (Modifica all'articolo 70 della Costituzione – Funzione legislativa). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche ai disegni di legge sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, può proporre modifiche ai disegni di legge, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma"».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

---



**4.8**

CABRAS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

Sono approvate dalle due Camere le leggi in materia di:

- a) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- b) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- c) perequazione delle risorse finanziarie pubbliche;
- d) cittadinanza; stato civile e anagrafe; immigrazione; giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, ordine pubblico e sicurezza;
- e) norme generali sull'istruzione;
- f) leggi di attuazione dell'articolo 119.

Sono esaminati dal Senato della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

- a) statuti speciali delle Regioni;
- b) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- c) principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni;
- d) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

La Camera dei deputati, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato della Repubblica decide in via definitiva.

Ogni disegno di legge non compreso nelle materie di cui al presente articolo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica. Il Senato, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva."».

**4.9**

BENEDETTI VALENTINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.

Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

- costituzionale ed elettorale;
- di delegazione legislativa;
- di concessione di amnistia e indulto;
- di conversione di decreti legge;
- di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;
- di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;
- di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge."»

**4.0.1**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis***(Discussione dei disegni di legge e poteri del Governo)*

1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell'esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l'urgenza, non può in ogni caso essere superiore a trenta giorni. Il regolamento della Camera dei deputati prevede

le garanzie, le modalità e i limiti per l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale."».

---

#### 4.0.2

DEL PENNINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, primo comma, e dall'articolo 11.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza interna e internazionale, ad esclusione della polizia locale con compiti amministrativi;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province o Città metropolitane;

- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; brevetti e opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- t) ricerca e innovazione scientifica e tecnologica;
- u) reti di trasporto, di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere;
- v) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;
- z) protezione civile;
- aa) commercio con l'estero;
- bb) ordinamento delle professioni;
- cc) ordinamento sportivo.

In ogni altra materia la potestà legislativa spetta alle Regioni, che la esercitano in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto dell'interesse nazionale. La legge statale stabilisce i principi generali che garantiscano coordinamento e armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie in cui ha legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie di loro competenza. I Comuni, le Province o le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato"».

**Art. 5.****5.1**

CABRAS

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**5.2**

PERDUCA, PORETTI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**5.3**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**5.4**

BENEDETTI VALENTINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. – I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.

Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla rielezione approvate dall'altra Camera"».

---

## 5.5

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 5. - (*Modifiche all'articolo 72 della Costituzione*) – 1. All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dall'Aula, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale".

b) dopo il quarto comma sono aggiunti, infine, i seguenti:

"Il Senato delle autonomie approva le leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla sua approvazione.

Qualora il Senato delle autonomie non approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati, quest'ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei componenti"».

---

## 5.6

DEL PENNINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – 1 . L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. – I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere. I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

I disegni si legge riguardanti le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, sono assegnati alla Camera dei deputati, ad esclusione di quelli indicati dalle lettere p), s), z).

Al Senato della Repubblica sono assegnati i disegni di legge di cui alle lettere p), s), z, aa) dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, nonché quelli che stabiliscono i principi generali delle materie di competenza regionale e quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro i termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge che stabiliscono i principi generali per le materie di competenza regionale e quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, al fine di garantire coordinamento ed armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale.

I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro Presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere e non si applicano i commi 12, 13 e 14 del presente articolo.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporre il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva"».

---



**5.7**

PASTORE, VITALI, SARO, MALAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) alla fine del primo comma aggiungere le parole: "Gli uffici di Presidenza delle Camere possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato congiuntamente dalle commissiotti di ciascuna Camera"».

*Al comma 1, alla lettera b), il punto 3) è soppresso.*

*Al comma 1, alla lettera g), le parole:* «Il disegno di legge» fino alla fine sono sostituite dalle parole: «Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, il disegno di legge approvato da una Camera è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non deliberi che il disegno di legge sia sottoposto anche alla sua approvazione.

Il riesame ha altresì luogo su richiesta del Governo.

La Camera che riesamina il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Il procedimento legislativo è concluso quando il disegno di legge risulti approvato da entrambe le Camere nell'identico testo, o quando manchi una richiesta di esame alle condizioni prescritte nei commi precedenti».

**5.8**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al primo capoverso, sostituire le parole: «al Presidente di una delle due Camere» con le seguenti: «alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle Camere nel caso di pari competenza bicamerale»;

*b)* al terzo e quarto capoverso, sopprimere in ogni caso la parola: «prevalentemente»;

*c)* sopprimere il quinto capoverso;

*d)* sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei deputati il primo esame degli altri disegni di legge».

**5.9**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), sostituire il primo capoverso con il seguente: «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale».*

*Conseguentemente sopprimere il sesto capoverso.*

---

**5.13**

BIANCO, BOSCHETTO, D'ALIA

*Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il secondo capoverso.*

---

**5.10**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

*«I disegni di legge devono essere formulati in modo chiaro, assicurare l'intelligibilità del dettato normativo ed avere un contenuto omogeneo».*

---

**5.11**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, dopo la parola; «legge», sono inserite le seguenti: «, al fine di assicurare la conoscibilità e l'osservanza delle leggi, non possono essere formulati in modo oscuro e».*

---

**5.12**

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, dopo la parola: «contenuto», sono inserite le seguenti: «specifico ed».*

---

**5.14**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, dopo la parola: «omogeneo», sono inserite le seguenti: «e corrispondente al titolo».*

---

**5.15**

PASTORE, SARO

*Apportate le seguenti modificazioni:*

alla lettera *a)*, il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

«I disegni di legge che riguardano in prevalenza materie di cui agli articoli 117, commi terzo e quarto, 116, 119 e 120 sono discussi e deliberati in via prioritaria dal Senato della Repubblica; gli altri disegni di legge sono discussi e deliberati in via prioritaria dalla Camera dei deputati».

nel quinto capoverso le parole: «terzo comma dell'articolo 117» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del presente articolo.

alla lettera *b)*, sopprimere il punto 2.

Sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Per tali disegni di legge, per quelli di conversione dei decreti-legge e per quelli per la cui approvazione è richiesta una maggioranza speciale, occorre l'approvazione di entrambe le Camere".

Alla lettera *c)* il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«Il procedimento legislativo è concluso quando il disegno di legge risulti approvato da entrambe le Camere nell'identico testo, o quando manchi una richiesta di esame alle condizioni prescritte nei commi precedenti».

---

**5.16**

BIANCO, BOSCKETTO, D'ALIA

*Al comma 1, alla lettera a), terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Quando la funzione legislativa è esercitata paritariamente dalle due Camere l'esame dei disegni di legge ha inizio nella Camera presso la quale sono stati presentati».*

---

**5.17**

MALAN

*Alla lettera a), terzo e quarto capoverso, sopprimere la parola: «prevalentemente».*

*Conseguentemente, al quinto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sulla base dei quali stabiliscono, altresì, i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».*

---

**5.18**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), sostituire il quarto capoverso con il seguente:*

*«Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna regione e provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere sulle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117, qualora il Senato esamini il disegno di legge».*

---

**5.19**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, sopprimere la seguente parola: «paritetica».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la parola: «paritetica».*

---

**5.20**

MALAN

*Al comma 1, lettera a), al quarto capoverso, sostituire le parole: «eletto dai rispettivi consigli» con le seguenti: «eletto dal rispettivo consiglio su proposta del Presidente della giunta».*

---

**5.21**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, sostituire le parole: «che rispecchi la proporzione tra», con le seguenti: «in modo da rispecchiare la proporzione dei».*

---

**5.22**

BIANCO, BOSCHETTO, D'ALIA

*Al comma 1, alla lettera a), quarto capoverso, dopo parole: «dai rispettivi Consigli», inserire le seguenti: «tra i propri componenti», sostituire le parole: «, la quale» con le seguenti: «La Regione Trentino Alto Adige – Sud Tirolo è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato».*

---

**5.23**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, sostituire le parole: «parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117» con le seguenti: «un parere sui disegni di legge».*

---

**5.24**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, sopprimere la seguente parola: «obbligatorio».*

---

**5.25**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, dopo le parole: «al terzo comma dell'articolo 117», sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, nonché di cui all'articolo 119, commi terzo, quinto e sesto».*

---

**5.26**

BIANCO, BOSCHETTO, D'ALIA

*Al comma 1, alla lettera a), quarto capoverso, dopo le parole: «comma dell'articolo 117.», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il Presidente della Commissione è nominato tra i Senatori dal Presidente del Senato».*

---

**5.27**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), sostituire il quinto capoverso con il seguente: «I disegni di legge sono assegnati ad una delle due Camere d'intesa tra i loro presidenti».*

---

**5.28**

BIANCO, BOSCATTO, D'ALIA

*Al comma 1, alla lettera a), quinto capoverso, sostituire la parola: «insindacabile» con le seguenti: «non sindacabile in alcuna sede».*

---

**5.29**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), quinto capoverso, sopprimere le seguenti parole: «, con decisione insindacabile».*

---

**5.30**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a), quinto capoverso, sopprimere le seguenti parole: «secondo le norme dei rispettivi regolamenti».*

---

**5.31**

MALAN

*Alla lettera a), quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

*«In caso di mancata intesa, la decisione è deferita agli uffici di presidenza delle Camere convocati congiuntamente in numero, escludendo per estrazione a sorte, i componenti eccedenti».*

---

**5.32**

BIANCO, BOSCHETTO, D'ALIA

*Al comma 1, alla lettera a), sesto capoverso, sostituire la parola: «II» con la seguente: «Ogni».*

---

**5.62**

MALAN

*Alla lettera a), sesto capoverso, dopo le parole: "da commissione", aggiungere le seguenti: "o più commissioni riunite".*

---

**5.33**

BIANCO, BOSCHETTO, D'ALIA

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti lettere:*

*a-bis) al secondo comma sostituire le parole «Il regolamento stabilisce» con le seguenti: «I regolamenti delle Camere stabiliscono»;*

*a-ter) al terzo comma sostituire la parola «Può» con la seguente: «Possono».*

---

**5.34**

BIANCO, BOSCHETTO, D'ALIA

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) nel quarto comma:*

*1) dopo le parole: «di bilanci e consuntivi», sono aggiunte le seguenti: «e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»*

*2) dopo il comma, è inserito il seguente: «La funzione legislativa è esercitata in forma paritaria dalle due Camere quando la Costituzione prescrive che sia sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione dei disegni di legge, quando prescrive una maggioranza speciale di approvazione, negli altri casi di leggi previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali e quando, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, sono adottati con legge i provvedimenti necessari*



ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica.».

---

### 5.61

CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) dopo il quarto comma inserire il seguente: "La funzione legislativa è esercitata in forma paritaria dalle due Camere quando la Costituzione prescrive che sia sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione dei disegni di legge, quando prescrive una maggioranza speciale di approvazione e negli altri casi di leggi previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali."».*

---

### 5.35

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 1).*

---

### 5.36

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera b), al punto 2), sopprimere le seguenti parole: «di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, ».*

---

### 5.63

MALAN

*Alla lettera b), numero 2), prima delle parole: "di attuazione dell'articolo 81" sono inserite le seguenti: "in materie di cui all'articolo 80".*

---

**5.37**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) nel testo del quarto comma le parole: «approvazione diretta da parte della Camera» sono sostituite dalle parole: «approvazione diretta da parte di ciascuna Camera»;

b) nel testo del quarto comma, n. 3, dopo le parole: «per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere» sono aggiunte le parole: «e non si applica il procedimento previsto dai commi 6, 7, 8 del presente articolo».

---

**5.38**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al numero 1), prima delle parole «di concessione di amnistia e indulto», aggiungere le seguenti: «di conversione di decreti legge; in materia di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa»;

b) al numero 3), dopo la parola «occorre» aggiungere la seguente: «comunque».

---

**5.64**

MALAN

*Alla lettera b), numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma».*

---

**5.39**

MALAN

*Alla lettera b), numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possano essere assegnati indifferentemente all'una o all'altra».*

---

**5.40**

MUSO

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:*

«b-bis). È aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le leggi in materia elettorale, di cui al quarto comma, si applicano a decorrere dalla seconda elezione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore delle leggi medesime"».

---

**5.41**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo capoverso, sostituire, al primo periodo, le parole «che deve esaminarlo e che sia votato» con le seguenti: «assegnataria e che sia esaminato», e sopprimere il secondo periodo;

b) sostituire il secondo capoverso con il seguente: «Il disegno di legge se non è di pari competenza bicamerale approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione»;

c) al terzo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame»;

d) al quarto capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «, a maggioranza assoluta se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera».

---

**5.42**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «della Camera che deve esaminarlo», con le seguenti: «di ciascuna Camera».*

---

**5.43**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera c), primo capoverso, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, senza emendamenti».*

---

**5.44**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «con i», con le seguenti: «nei».*

---

**5.45**

BIANCO, BOSCHETTO, D'ALIA

*Al comma 1, alla lettera c), primo capoverso, sostituire le parole da: «che deve esaminarlo» fino alle parole: «e con votazione finale.» con le seguenti: «che lo esamina e che sia votato entro un termine determinato, secondo le forme previste dai regolamenti. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale».*

---

**5.46**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera c), primo capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

---

**5.47**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera c), primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge.».*

---

**5.48**

CALDEROLI, DIVINA

*Al comma 1, lettera c), al primo capoverso aggiungere infine il seguente periodo: «I regolamenti delle Camere prevedono garanzie, modalità e limiti per l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.».*

---

**5.49**

MALAN

*Alla lettera c), secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero se essa, in un tempo più breve, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti di rinunciare a tale facoltà.».*

---

**5.50**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera c), primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge.».*

---

**5.65**

MALAN

*Alla lettera c), primo capoverso, aggiungere, in fine le seguenti parole: "; in sede di tale richiesta non possono essere introdotte novità nel testo."*

---

**5.51**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera c), dopo il primo capoverso, aggiungere, il seguente: «La Camera può apportare modifiche alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 solo a maggioranza assoluta dei propri componenti».*

---

**5.52**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera c), dopo il primo capoverso, aggiungere, il seguente: «Il Senato può apportare modifiche alle materie non rientranti nel terzo comma dell'articolo 117 solo a maggioranza assoluta dei propri componenti».*

---

**5.53**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo capoverso, con il seguente: «Il disegno di legge, dopo l'approvazione da parte di una Camera, è trasmesso all'altra che, entro quindici giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, delibera di disporre l'esame».*

---

**5.54**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera c), sostituire il terzo capoverso, con il seguente:*  
«La Camera che ha disposto l'esame di un disegno di legge già approvato da parte di una Camera deve concluderne l'esame entro trenta giorni. Dopo l'approvazione da parte della Camera che ne ha disposto l'esame, tali disegni di legge sono trasmessi all'altra Camera che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 1, lettera c), quarto capoverso.*

---

**5.55**

BIANCO, BOSCHETTO, D'ALIA

*Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo, il terzo e il quarto capoverso con i seguenti:* "Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e, salvo il caso di esercizio paritario della funzione legislativa, si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il disegno di legge può essere approvato con modifiche o respinto entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di riesame. Altrimenti si intende definitivamente approvato.

Se il disegno di legge riesaminato è approvato con modifiche o respinto, è trasmesso all'altra Camera per la deliberazione definitiva."

---

**5.56**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera c), terzo capoverso, sostituire le parole: «approvarlo o respingerlo», con la seguente: «deliberare».*

---

**5.57**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera c), terzo capoverso, sopprimere le parole: «o respingerlo».*

---

**5.58**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera c), terzo capoverso, sostituire le parole: «o respingerlo» con le seguenti: «o modificarlo».*

---

**5.59**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera c), ultimo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulle parti modificate».*

---

**5.60**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera c), quarto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a maggioranza assoluta dei suoi componenti».*

---

**5.66**

MALAN

*Alla lettera c), quarto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Qualora non accolga le modifiche proposte formulate durante il riesame o questo si sia concluso con il respingimento, la delibera in via definitiva deve avvenire con la maggioranza dei componenti".*

---



**Art. 6.****6.1**

PERDUCA, PORETTI

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**6.2**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**6.3**

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (*Promulgazione delle leggi*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Se la Camera competente o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito"».

---

**6.4**

BIANCO, BOSCHETTO, D'ALIA

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a) sostituire la parola: «propri» con la seguente: «suoi»;*

*alla lettera b) sostituire la parola: «propri» con la seguente: «suoi».*

---

**6.5**

VITALI, PASTORE, SARO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**6.6**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale"».

---

**Art. 7.****7.1**

PERDUCA, PORETTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.2**

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (*Rinvio presidenziale delle leggi*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Se le Camere approvano nuovamente la legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 70, questa deve essere promulgata."».

---

**7.3**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (*Modifiche all'articolo 74 della Costituzione*). - 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione sulla legge o su parti di essa. In caso di rinvio parziale sono promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova deliberazione, secondo le procedure di cui all'articolo 72.

Se le Camere approvano nuovamente la legge o la parte di essa oggetto del rinvio, questa deve essere promulgata».

---

**7.4**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al primo comma, le parole: "prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione" sono sostituite con le seguenti: "prima della promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione sulla legge o su parti di essa. In caso di rinvio parziale sono promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova deliberazione, secondo le procedure di cui all'articolo 72"».

---

**7.6**

MALAN

*Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:* «b-bis) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Il Presidente della Repubblica può altresì chiedere una nuova deliberazione solo su una parte degli articoli o dei commi della legge e promulgarne la parte restante."»

---

**7.0.20**

BIANCO, BOSCKETTO, D'ALIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Modifiche all'articolo 75 della Costituzione)*

1. All'articolo 75, terzo comma, della Costituzione, le parole: "chiamati ad eleggere la Camera dei deputati" sono sostituite dalla seguente: "elettori."».

---

**7.0.1**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Modifiche all'articolo 75 della Costituzione)*

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali" sono sostituite dalle seguenti: "settecentocinquantamila elettori o cinque Consigli regionali";

b) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: "se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e"».

---

**7.0.2**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-«bis.**

*(Modifiche all'articolo 75 della Costituzione)*

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. – È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecentocinquantamila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

---

**7.0.3**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)*

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti."».

---

**7.0.4**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi)*

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma:

"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti"».

---

**7.0.5**

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)*

1. Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

"I decreti legislativi delegati entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione. Se entro tale termine una delle Camere abbia, su richiesta di un decimo dei suoi componenti, riesaminato il testo pubblicato e deliberato la difformità rispetto ai principi e criteri direttivi della delega di una o più disposizioni, queste sono espunte dal testo. Entro quindici giorni dalla deliberazione, il Governo può rinunciare all'esercizio della delega ovvero riformulare con le necessarie modifiche di coordinamento il testo, il quale entra in vigore il giorno successivo alla sua nuova pubblicazione"».

---

**7.0.6**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)*

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 72"».

---

**7.0.7**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifica all'articolo 77 della Costituzione)*

1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Al procedimento di conversione si applica la disciplina di assegnazione e trattazione di cui all'articolo 72"».

---

**7.0.8**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Decretazione d'urgenza)*

1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizione dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge."».

---

**7.0.9**

ADAMO, PASTORE, VITALI, SARO, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)*

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il Governo non può, mediante decreti:

- a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76;
- b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma;
- c) rinnovare le disposizioni di decreti dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
- d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
- e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti, anche nel testo emendato, devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo"».

---



**7.0.10**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Amnistia e bilancio)*

1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati".

2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: "Le Camere autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "È autorizzata".

3. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo"».

---

**7.0.11**

PARDI, PEDICA, CAFORIO, CARLINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifica all'articolo 81 della Costituzione)*

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".

2. L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è abrogato».

---

**7.0.21**

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche all'articolo 82 della Costituzione)*

1. All'articolo 82 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'inchiesta viene comunque disposta quando lo richieda un quarto dei componenti".

---

**7.0.22**

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione)*

1. All'articolo 83 della Costituzione, secondo comma la parola "tre" è sostituita con la parola "due".»

---

**7.0.12**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Età minima del Presidente della Repubblica)*

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: "cinquant'anni" sono sostituite dalle seguenti: "quarant'anni".

2. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente periodo: "Può essere eletto chi ha ottenuto la sottoscrizione della propria candidatura da parte di cinquecento sindaci".»

---

**7.0.13**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifica all'articolo 84 della Costituzione)*

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: "cinquant'anni" sono sostituite dalle seguenti: "quarant'anni"».

---

**7.0.14**

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Età minima del Presidente della Repubblica)*

1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

---

**7.0.15**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Indizione delle elezioni del Presidente della Repubblica)*

1. Il comma terzo dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Se la Camera dei deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla cessazione della Camera dei deputati, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica"».

---

**7.0.16**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Supplenza del Presidente della Repubblica)*

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86 – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione.».

---

**7.0.17**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Attribuzioni del Presidente della Repubblica)*

1. All'articolo 87, terzo comma, della Costituzione, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati".».

---

**7.0.18**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Scioglimento delle Camere)*

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88 – Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati sentiti il suo Presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro.».

---

**7.0.19**

MALAN, PASTORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche all'articolo 88 della Costituzione)*

1. All'articolo 88 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Il Presidente della Repubblica" sono inserite le seguenti: "anche su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri".»

---

**Art. 8.****8.1**

PERDUCA, PORETTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.2**

PARDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.3**

CABRAS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina Presidente del Consiglio dei ministri il candidato proposto agli elettori dalla coalizione o dalla formazione politica che alle elezioni per la Camera dei deputati ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge per la elezione della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i criteri per la presentazione dei candidati alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i Ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prestano giuramento prima di assumere le funzioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera, quando viene meno la possibilità di proseguire l'azione di governo secondo l'indirizzo politico risultato maggioritario nel voto per l'elezione della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica, sentito il suo Presidente, scioglie la Camera dei deputati qualora entro il termine di trenta giorni dalla proposta di scioglimento del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al sesto comma, non sia stata proposta un'altra candidatura con una mozione motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità di elezione del Capo dell'opposizione e ne stabilisce funzioni e prerogative. L'approvazione di una mozione di sfiducia da parte della Camera dei deputati nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri comporta la decadenza del Presidente del Consiglio e del Governo e l'indizione di nuove elezioni».

2. Gli articoli 93 e 94 della Costituzione sono abrogati.

---

**8.4**

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (Governo) – 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. È composto altresì dai sottosegretari di Stato e dai Viceministri.

Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro. Il Primo Ministro è nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza".

2. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 93 – Il Primo Ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica".».

---

### 8.5

VITALI, PASTORE, ADAMO, SARO, MALAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8 – 1. All'articolo 92 della costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti: "All'inizio della legislatura il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri che deve avere la fiducia del Parlamento in seduta comune.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro dieci giorni dalla nomina, espone al Parlamento in seduta comune il programma del Governo e richiede la fiducia. Se il Parlamento in seduta comune accorda la fiducia, approvata per appello nominale sia dai deputati che dai senatori, entro dieci giorni il Presidente della Repubblica nomina i Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Se a due mesi dalla nomina del primo Presidente del Consiglio dei Ministri nessun Presidente del Consiglio ottiene la fiducia, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

Nel corso della legislatura, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, si procede con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Il Presidente della Repubblica revoca i Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri".»

---

### 8.6

FISTAROL

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (Modifica all'articolo 92 della Costituzione) – 1. Il primo comma dell'articolo 92 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e da dieci ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri."».

---

**8.7**

MALAN

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

«1. All'articolo 92 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: "Il Presidente della Repubblica" sono inserite le seguenti: "sulla base dei risultati delle elezioni".»

---

**8.8**

PASTORE, SARO, MALAN

*Al comma 1, dopo le parole «secondo comma» sono aggiunte: «dopo la parola "nomina" sono inserite le parole "sulla base dei risultati delle elezioni".».*

---

**8.9**

MALAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

"Un terzo dei membri della Camera dei deputati può presentare una mozione di censura nei confronti di singoli ministri. L'approvazione della mozione non comporta obbligatoriamente la revoca del ministro."».

---

**8.10**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «e sono aggiunti infine i seguenti commi:*

"Non possono ricoprire cariche di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per reati non colposi.

L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli ed inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano nel caso le



cause ostative di cui al comma precedente intervengano successivamente all'assunzione di una delle cariche di cui al presente articolo"».

---

### 8.11

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: "e sono aggiunti infine i seguenti commi:*

"Non possono ricoprire cariche di governo le persone che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico.

Le cariche di governo sono, altresì, incompatibili con il possesso, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario".».

---

### 8.12

MALAN

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è aggiunto il seguente: "L'ufficio di Ministro è incompatibile con l'appartenenza ad una delle due Camere. Il deputato o il senatore che accetta la nomina a ministro è sostituito nella sua carica parlamentare, anche temporaneamente, secondo le modalità stabilite nella legge elettorale."»*

---

**Art. 9.****9.1**

CABRAS

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**9.2**

PERDUCA, PORETTI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**9.3**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**9.4**

CALDEROLI, DIVINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - (*Fiducia*) – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94 – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dal giuramento dei Ministri, il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alla Camera dei Deputati la responsabilità del Governo su un determinato programma.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei Deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei Deputati. In tal caso, il Primo Ministro deve presentare le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica.

Il voto contrario della Camera dei Deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Il Primo Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati sull'approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo alloro esame.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina un nuovo Primo Ministro ovvero scioglie la Camera dei deputati.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo Ministro, da parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei propri componenti che sia conforme ai risultati delle elezioni, il Primo Ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale".».

## 9.5

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - (Modifiche all'articolo 94 della Costituzione). – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

Ciascuna Camera accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per appello nominale.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o una sola di esse.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei depu-

tati, contenente l'indicazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione."».

---

### 9.6

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - (*Modifiche all'articolo 94 della Costituzione*). - 1. L'articolo 94 della costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati, la quale l'accorda o la revoca mediante mozione motivata e per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione."».

---

### 9.7

ADAMO, PASTORE, VITALI, SARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - (*Modifiche all'articolo 94 della Costituzione*). - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Le Camere revocano la fiducia al Presidente del Consiglio dei Ministri mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato. La mozione deve contenere l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa deve essere approvata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere. Il Presidente della Repubblica nomina la persona indicata nella mozione Presidente del Consiglio dei Ministri entro dieci giorni dalla sua approvazione.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere ad una o entrambe le Camere il voto di fiducia su un provvedimento. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri che può, contestualmente alle dimissioni, richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche solo di una di esse. Il Presidente della Repubblica scioglie una o entrambe le Camere se entro venti giorni dalla richiesta non sia stata approvata una mozione ai sensi del primo comma del presente articolo"».

---

**9.8**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**9.9**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera c).*

---

**9.10**

BIANCO, BOSCATTO, D'ALIA

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) al secondo comma, le parole: "accorda o revoca la" sono sostituite dalle seguenti: "accorda la";».

---

**9.11**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**9.12**

MALAN

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"Entro tre giorni dalla nomina, il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Entro sette giorni dalla nomina dei ministri il Presidente del Consiglio presenta alla Camere il governo"».

---

**9.13**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**9.16**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire la parola: «sottoscritta» con la seguente: «firmata».*

---

**9.17**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato,» con le seguenti: «da almeno un decimo dei componenti della Camera».*

*Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere il secondo capoverso.*

*Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere il terzo capoverso.*

---

**9.18**

BIANCO, BOSCKETTO, D'ALIA

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «della Camera e dei componenti del Senato» con le seguenti: «di ciascuna delle due Camere» e sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 92, secondo comma.».*

---

**9.19**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «, deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma,» con la seguente: «e».*

---

**9.20**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere la seguente parola: «nuovo».*

---

**9.21**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera d), secondo capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «e votata per appello nominale».*

*Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) è sostituito il secondo comma con il seguente:*

*"Il Parlamento in seduta comune delibera sulla richiesta di fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale"».*

---

**9.14**

BIANCO, BOSCKETTO, D'ALIA

*Al comma 1, lettera d), sostituire il terzo capoverso con i seguenti:*

«Il Presidente del Consiglio può porre davanti a una delle Camere la questione di fiducia.

Qualora la richiesta sia respinta, il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette e può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse. Le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri da nominare"».

---

**9.22**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera d), terzo capoverso, sostituire le parole: «; le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma», con le seguenti: «. Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera, contenente l'indicazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».*

---

**9.23**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 1, lettera d), terzo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere le seguenti parole: «il Parlamento in seduta comune»;*

*b) sostituire le parole: «indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera» con le seguenti: «ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei componenti indica».*

---



**9.26**

MALAN

*Alla lettera d), terzo capoverso, sostituire la parola: "venti" con la seguente: "quindici".*

---

**9.15**

MALAN, PASTORE

*Al comma 1, lettera d), terzo capoverso, secondo periodo, è sostituito dal seguente:*

«Lo scioglimento è disposto salvo che il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta approvi a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri da nominare».

---

**9.24**

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 1 lettera d), al terzo capoverso dopo le parole: «di ciascuna camera» aggiungere le seguenti: «e con voto favorevole della maggioranza sia dei senatori sia dei deputati che abbiano votato la fiducia al Governo insediato a seguito delle elezioni».*

---

**9.25**

BIANCO, BOSCATTO, D'ALIA

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, infine, il seguente capoverso:*

«Quando è approvata una mozione di sfiducia o il Parlamento indica un nuovo Presidente del Consiglio nei ventuno giorni successivi alla richiesta di scioglimento, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio indicato e su proposta di questi i ministri. In questi casi si intende che il Presidente del Consiglio indicato abbia già ottenuto la fiducia delle due Camere».

---

**9.0.1**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Primo Ministro e Ministri)*

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 95. – Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Nomina e revoca i ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di Stato ed i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento dell'ufficio del Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri."».

---

**9.0.2**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Reati ministeriali)*

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 96. – Il Primo Ministro ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale."».

---

**9.0.3**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Soppressione del CNEL)*

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato».

---

**9.0.20**

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Soppressione dell'articolo 99 della Costituzione)*

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato».

---

**9.0.4**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Funzioni del Consiglio superiore della magistratura)*

1. All'articolo 105 della Costituzione sopprimere le parole: "e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati."».

---

**9.0.5**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Modificazione dell'articolo 107 della Costituzione)*

1. All'articolo 107 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

"I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a provvedimenti disciplinari adottati dall'Alta Corte di giustizia della magistratura per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso."».

---

**9.0.6**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Alta Corte di giustizia della magistratura)*

1. Dopo l'articolo 113 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 113-bis. – Spettano all'Alta Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari e onorari. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dal Consiglio superiore della Magistratura.

La Corte è formata da nove membri, di cui quattro eletti dal Parlamento in seduta comune, quattro dal Consiglio superiore della magistratura ed uno nominato dal Presidente della Repubblica.

Hanno diritto all'elezione e alla nomina i magistrati ordinari, i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

La Corte elegge il proprio presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

I componenti dell'Alta Corte durano in carica sette anni e non sono rieleggibili.

Essi, per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna attività professionale di qualsiasi natura né possono ricoprire alcuna carica elettiva pubblica. I magistrati ordinari non possono rientrare in ruolo dopo la cessazione del mandato.

La legge disciplina l'attività della Corte, stabilisce i compensi e regola gli effetti previdenziali per i componenti."».

### 9.0.7

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione in materia di soppressione delle Province)*

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: "Le Regioni e i Comuni".

2. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione".

3. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), la parola: ", Province" è soppressa;

b) al sesto comma, terzo periodo, le parole: ", le Province" sono soppresse.

4. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "Province," è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: ", le Province" sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: ", Province" è soppressa.

5. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi primo, secondo e sesto, le parole: "le Province," sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: "alle Province," sono soppresse;

c) al quinto comma, la parola: "Province," è soppressa.

6. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse.

7. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è abrogato.

8. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.».

### **9.0.8**

FISTAROL

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Modifica alla rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione)*

1. La rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: "Le regioni e i comuni".

#### **Art. 9-ter.**

*(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione)*

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "dalle Province" sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: "le Province" sono soppresse.

#### **Art. 9-quater.**

*(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)*

1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), la parola: "Province" è soppressa;

b) al quinto comma, le parole: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

c) al sesto comma, le parole: ", le Province" sono soppresse.

**Art. 9-quinquies.**

*(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)*

1. All'articolo 118 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, la parola: "Province," è soppressa;
- b) al secondo comma, le parole: ", le province" sono soppresse;
- c) al quarto comma, la parola: "Province" è soppressa.

**Art. 9-sexies.**

*(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione)*

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: "le Province," sono soppresse;
- b) al secondo comma, le parole: "le Province," sono soppresse;
- c) al quarto comma, le parole: "alle Province" sono soppresse;
- d) al quinto comma, la parola: "Province," è soppressa;
- e) al sesto comma, le parole: "2le Province," sono soppresse.

**Art. 9-septies.**

*(Modifica all'articolo 120 della Costituzione)*

1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse.».

---

**9.0.9**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Modificazione dell'articolo 116 della Costituzione)*

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117 possono essere attri-

buite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata."».

### 9.0.10

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Competenze legislative)*

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "legislazione esclusiva" è inserita la seguente: "solamente".

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine le seguenti lettere:

"t) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

u) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario";

3. All'articolo 117 della Costituzione, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Spetta alla Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento alle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, compresa l'istruzione e la formazione professionale, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Spetta altresì alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.".

4. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"La legge regionale ratifica le intese della Regione con le altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individua-



zione di organi comuni e funzioni da esercitare congiuntamente sull'intero territorio di riferimento."».

---

### 9.0.11

SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Modifiche all'articolo 117 e 127 della Costituzione)*

1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma aggiungere il seguente:

"1-bis. Le leggi regionali non possono essere in contrasto con l'interesse nazionale e con quelle di altre Regioni."

2. Conseguentemente all'articolo 127 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni la Regione non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro i successivi quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro quindici giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o parti di essa. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento"».

---

**9.0.12**

SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Modifiche all'articolo 117)*

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma due sono aggiunte le lettere:

"t) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;  
u) previdenza complementare e integrativa;  
v) porti e aeroporti civili;  
z) grandi reti di trasporto e navigazione;  
aa) ordinamento della comunicazione e le reti di telecomunicazione di interesse nazionale.";

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Sono materie di legislazione concorrente quelle relative:

a) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;  
b) commercio con l'estero;  
c) tutela e sicurezza del lavoro;  
d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;  
e) professioni;  
f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;  
g) tutela della salute;  
h) ordinamento sportivo;  
i) alimentazione;  
l) protezione civile;  
m) governo del territorio;  
n) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;  
o) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;  
p) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;  
q) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato."».

---

**9.0.13**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Modificazione dell'articolo 119 della Costituzione)*

1. All'articolo 119 della Costituzione sono abrogati il comma terzo e il comma quinto».

---

**9.0.14**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Limiti al numero e all'indennità dei Consiglieri regionali)*

1. Al primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, sono aggiunte infine le seguenti parole: "la medesima legge determina il limite massimo delle indennità dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione."».

---

**9.0.15**

FISTAROL

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Modifica all'articolo 122 della Costituzione)*

1. All'articolo 122 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"In ogni caso il numero di consiglieri regionali non può essere superiore a cinquanta nelle regioni con più di cinque milioni di abitanti; a quaranta nelle regioni con popolazione compresa tra i due e i cinque milioni di abitanti; a trenta nelle altre regioni. Il Presidente della Giunta regionale

è membro di diritto del Consiglio regionale e si aggiunge ai componenti eletti ai sensi della normativa vigente."»

---

### 9.0.21

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Modifica all'articolo 123 della Costituzione)*

1. All'articolo 123 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nessuna Regione può avere un numero dei consiglieri superiore al quintuplo di quello dei senatori della rispettiva Regione; per il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste il limite è venticinque."»

---

### 9.0.16

SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

1. Dopo l'articolo 127 aggiungere al testo il seguente articolo:

«Art. 128. – I Comuni, quando ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione ledano i loro Statuti, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.".

2. Al secondo comma dell'articolo 134 dopo le parole: "e tra le Regioni" aggiungere le seguenti: "tra Regioni e Comuni e tra Comuni e Stato."».

---

**9.0.17**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Composizione della Corte Costituzionale)*

1. All'articolo 135 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte Costituzionale è composta da nove giudici eletti dal Parlamento in seduta comune."».

---

**9.0.18**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Modificazione dell'articolo 136 della Costituzione)*

1. L'articolo 136 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 136. – La Corte Costituzionale assicura l'invulnerabilità della Costituzione e giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, eliminando o conservando la norma di legge o di atto avente forza di legge di cui si contesta la conformità alla Costituzione.

L'ambito del giudizio della Corte è limitato alla norma di legge o di atto avente forza di legge sottoposta al suo esame e nell'ambito dei motivi sollevati nella ordinanza di remissione. Non sono ammesse sentenze interpretative, additive o sostitutive.

L'illegittimità costituzionale è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Corte.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali."».

---

**9.0.19**

CALDEROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Revisione costituzionale)*

1. All'articolo 138 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"È indetto referendum popolare deliberativo di revisione di uno o più articoli della Costituzione qualora lo richiedano un milione di elettori, entro dodici mesi dalla pubblicazione della relativa proposta presentata.

La proposta di revisione, redatta in articoli, è sottoposta a referendum popolare deliberativo entro tre mesi dall'accertamento della regolarità della presentazione e della compatibilità con le norme cogenti del diritto internazionale e con i vincoli discendenti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Hanno diritto di partecipare al referendum popolare deliberativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta di revisione costituzionale è approvata se i voti favorevoli rappresentano la maggioranza dei voti validi. La legge dello Stato determina le modalità di attuazione del referendum popolare deliberativo di revisione costituzionale."

2. La Corte costituzionale giudica se le proposte di revisione costituzionale da sottoporre a referendum popolare deliberativo siano ammissibili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 138, comma quinto, della Costituzione, come introdotto dalla presente legge costituzionale.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge con la quale sono disciplinate le modalità di attuazione del referendum popolare deliberativo di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, quinto comma, della Costituzione, come introdotto dalla presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge in materia di referendum previsti dalla Costituzione».

---

**Art. 10.****10.1**

PERDUCA, PORETTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.2**

VITALI, SARO, PASTORE, MALAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*). - 1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la lettera o) è sostituita con la seguente:

"o) ordinamento delle professioni, sicurezza sul lavoro e previdenza sociale";

b) al secondo comma, dopo la lettera s), sono aggiunte le seguenti:

"s-bis) grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-ter) porti e aeroporti civili di interesse nazionale;

s-quater) produzione e trasporto di energia di interesse nazionale;

s-quinques) ordinamento della comunicazione e reti di comunicazione di interesse nazionale";

c) al terzo comma le parole "e sicurezza", "professioni", "porti e aeroporti civili", "grandi reti di trasporto e di navigazione", "ordinamento della comunicazione" e "trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" sono soppresse;

d) dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

"Il legislatore statale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica"».

**10.3**

BIANCO, BOSCATTO, D'ALIA

*Al comma 1, dopo le parole: «Senato della Repubblica», aggiungere le seguenti: «, nei modi stabiliti con legge della Repubblica».*

**10.0.1**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES,  
Alberto FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 10-bis.**

*(Soppressione dei comuni sotto i 5.000 abitanti,  
delle province e delle città metropolitane)*

1. Al titolo V della parte seconda della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";

3) dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"I Comuni devono avere un numero minimo di 5000 abitanti";

b) l'articolo 116 è abrogato;

c) all'articolo 117:

1) al secondo comma, lettera p), le parole: ", Province e Città metropolitane" sono soppresse;

2) al sesto comma, terzo periodo, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono soppresse;

3) il terzo comma è abrogato;

4) al quarto comma, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: ", salvo che non vi sia contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni";

d) all'articolo 118:

1) al primo comma, le parole: "Province, Città metropolitane," sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono soppresse;

3) al quarto comma, le parole: ", Città metropolitane, Province" sono soppresse;



e) all'articolo 119:

1) ai commi primo e sesto, le parole: ", le Province, le Città metropolitane" sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: ", le Province, le Città metropolitane" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine la legge prevede adeguate misure per assicurare che i soggetti di imposta operanti in territori diversi da quelli in cui hanno fissato la propria residenza fiscale contribuiscano alla commisurazione della quota di gettito tributario relativa al territorio in cui effettivamente operano";

3) al quarto comma, le parole: ", alle Province, alle Città metropolitane" sono soppresse;

4) al quinto comma, le parole: ", Province, Città metropolitane" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, la legge fissa le quote di compartecipazione ai tributi erariali versati nei rispettivi territori di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo conto dei dislivelli territoriali, infrastrutturali ed occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle aree situate al Sud del Paese.";

f) all'articolo 120, al secondo comma, le parole: ", delle Città metropolitane, delle Province" sono soppresse;

g) all'articolo 122, al secondo comma:

1) dopo le parole: "o a una Giunta regionale" sono inserite le seguenti: ", a un Consiglio o a una Giunta comunale";

2) dopo le parole: "o ad altra Giunta regionale," sono inserite le seguenti: "ad un altro Consiglio o ad altra Giunta comunale,";

h) all'articolo 131, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Unione dei comuni (al di sotto dei 5000 abitanti); Comunità montane";

i) all'articolo 132, al secondo comma, le parole: "della Provincia o delle Province interessate e" sono soppresse e le parole: "Province e" sono sostituite dalla seguente: "i";

l) all'articolo 133, il primo comma è abrogato;

m) nella rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione, le parole: "le Province," sono soppresse.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono modificate le circoscrizioni e le denominazioni dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, incorporando tali comuni a quelli con essi confinanti, promuovendo fusioni di comuni, ovvero creando apposite Unioni di comuni. Tale disposizione può essere derogata unicamente nel caso di comuni ubicati in aree montane.

**Art. 10-ter.**

*(Trasferimento delle funzioni esercitate dalle province soppresse)*

1. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire ai comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle regioni ai sensi del comma 2, disciplina:

*a)* il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo principi di economicità ed efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti;

*b)* il trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

*c)* la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle partecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.

4. Qualora le disposizioni previste dai commi 2 e 3 non siano state adottate alla scadenza del termine ivi previsto e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere all'effettivo esercizio, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province soppresse nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.».

---

**10.0.2**

PASTORE, SARO, MALAN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)*

1. Il terzo comma dell'articolo 117 è sostituito dal seguente:

"Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti delle Regioni con l'Unione europea; commercio con l'estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo regionale; protezione civile; governo del territorio; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato"».

**10.0.3**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, Alberto FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Istituzione di nuove regioni)*

1. il primo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti. La proposta di legge costituzionale è sottoposta a referendum dalle popolazioni della istituenda Regione, le quali deliberano a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La legge costituzionale dovrà prevedere la possibilità, nei cinque anni successivi alla sua pubblicazione, che i Comuni ubicati in prossimità dei confini della nuova

Regione possano chiedere di aggregarsi alla nuova Regione, ovvero di rimanere nel territorio della Regione oggetto di distacco"».

---

#### **10.0.4**

FISTAROL

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)*

1. All'articolo 133 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Regione, in specifiche parti del territorio, e per determinate materie, può istituire un livello amministrativo sovracomunale i cui organi sono composti da consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio interessato";

b) dopo il secondo comma, sono aggiunti, infine i seguenti:

"Ciascun Comune non può avere una popolazione inferiore a ventimila abitanti, salvo motivate deroghe limitatamente alle aree montane e insulari.

Per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi locali, le Regioni possono istituire unità municipali aventi una popolazione inferiore a ventimila abitanti, dotate di rappresentanti eletti a suffragio universale, la cui carica è onoraria e gratuita. Le unità municipali svolgono esclusivamente funzioni consultive e sono prive di funzioni amministrative o gestionali"».

---

**10.0.5**

SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Modifiche all'articolo 138 della Costituzione)*

1. All'articolo 138 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione";

*b)* il terzo comma è abrogato.».

---

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 maggio 2012

### **Sottocommissione per i pareri**

**71<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CHIURAZZI**

*Orario: dalle ore 8,15 alle ore 8,25*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite:*

*(3255) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo.*

### **Plenaria**

**314<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, dottor Luigi Birritteri.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, dottor Luigi Birritteri, in ordine allo schema in materia di geografia dei giudici di pace (A.G. 455) e sull'emanando schema di decreto legislativo in materia di ridefinizione dei circondari dei tribunali ordinari**

Il presidente BERSELLI introduce l'audizione chiedendo al dottor Birritteri di fornire in primo luogo chiarimenti in ordine ai criteri seguiti per la riorganizzazione sul territorio degli uffici giudiziari del giudice di pace alla luce della delega contenuta nella legge n. 148 del 2011. Al riguardo ricorda alla Commissione che è in corso d'esame in sede consulta l'atto del Governo n. 455, sul quale sono stati acquisiti dalla Presidenza per le vie brevi, gli orientamenti dei Presidenti delle Corti d'appello nazionali.

Chiede poi all'audito di anticipare i criteri e i parametri che saranno seguiti in sede di emanazione del successivo decreto attuativo volto alla revisione degli uffici dei tribunali di primo grado.

Il dottor BIRRITTERI si sofferma in primo luogo sull'intervento svolto dalla senatrice Della Monica nel corso della 309<sup>a</sup> seduta della Commissione, nel quale si deplora il comportamento seguito dal Capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria. In primo luogo sul punto precisa che le riunioni sindacali in questione sono state convocate proprio su impulso del dipartimento. In particolare si sono svolte quattro riunioni con le associazioni sindacali dei dipendenti del Ministero della giustizia i quali sono fra i soggetti coinvolti nella revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Un'ulteriore riunione avrà luogo successivamente alla definitiva approvazione dello schema di decreto legislativo e quindi in seguito alla nuova allocazione del personale. In secondo luogo si rammarica per il fatto che le critiche della senatrice non gli siano state formulate personalmente tenuto conto della propria ampia disponibilità ad ascoltare in particolar modo i parlamentari. In linea generale gli incontri svolti sul tema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie sono stati effettuati al fine di acquisire dati ed informazioni necessarie proprio da coloro che meglio conoscono il territorio.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) fa presente di aver più volte tentato di mettersi in contatto con il Capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria per poter porre la questione relativa ai tribunali di Sanremo e di Imperia. Ogni tentativo si è rivelato però infruttuoso.

Il senatore MARITATI (*PD*) intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che si debba consentire al dottor Birritteri di svolgere il proprio intervento, limitando quesiti ed eventuali rimostranze al successivo dibattito.

Il dottor BIRRITTERI si scusa preliminarmente con il senatore Boschetto per tale inconveniente.

Illustra quindi, ricordando anche il contenuto del parere reso dal Consiglio superiore della magistratura, i criteri seguiti per l'individuazione degli uffici del giudice di pace da mantenere. I parametri scelti sono stati in primo luogo riferiti, nel tentativo di assicurare un giudice di prossimità, ad un bacino di utenza individuato in centomila abitanti. Oltre al bacino di utenza si è poi tenuto conto della possibilità di rendimento di ciascun ufficio in relazione ai carichi di lavoro e alle sopravvenienze. Dà poi conto delle ragioni per le quali non sono stati tenuti in ampia considerazione i parametri della insularità e della difficoltà di collegamento per assenza di adeguate infrastrutture stradali e ferroviarie nell'ambito della procedura di revisione.

Si sofferma poi sull'emanando schema di decreto legislativo relativo ai tribunali. Al riguardo ricorda alla Commissione di avere inoltrato ufficialmente il testo della relazione predisposta dal gruppo di studio ministeriale in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Al riguardo segnala come la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge delega faccia riferimento genericamente ad una riduzione degli uffici giudiziari di primo grado, senza dettare alcun criterio valutativo inerente a possibili ulteriori limitazioni ad eccezione della specificazione per la quale occorre mantenere gli uffici di primo grado nei comuni capoluogo.

Al criterio di cui alla lettera a) si aggiunge quello di cui alla lettera f) per il quale per ogni distretto di Corte d'appello o relativa sezione distaccata devono rimanere almeno tre tribunali.

Per quanto concerne i parametri concretamente seguiti per l'individuazione degli uffici da mantenere o accorpate si è tenuto conto del carico di lavoro e dell'esigenza e del numero di personale togato necessario. Nel sottolineare come si sia tenuto conto in tale operazione delle istanze provenienti dal territorio, si sofferma sullo studio pregevole svolto dal Presidente del tribunale di Torino. Al riguardo fa presente come fra le opzioni consentite dalla legge delega vi sia anche quella di migliorare l'efficienza attraverso una nuova articolazione degli uffici giudiziari sul territorio, anche ridimensionando il carico di lavoro dei grandi tribunali.



Si sofferma poi sulla questione delle sezioni distaccate. In merito dichiara di condividere, a titolo personale, le valutazioni tecniche della relazione citata in apertura nella parte in cui riconoscono l'inefficienza di tale modello.

In sintesi oltre alla considerazione del bacino di utenza, alle questioni sopravvenute e alla domanda di giustizia, si intende tenere conto anche dei fattori logistici nonché delle difficoltà derivanti da fattori orografici o connessi all'insularità ovvero dall'impatto della criminalità organizzata.

Il presidente BERSELLI tenuto conto dell'elevato numero di iscritti e dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare a martedì 15 maggio alle ore 13, il seguito dell'audizione. Coglie nel frattempo l'occasione per porre un puntuale quesito all'audito circa il criterio che si intende eseguire nei casi di cocapoluoghi, si pensi a Pesaro e Urbino, Massa Carrara, nei quali vi sono due tribunali.

Il dottor BIRRITTERI precisa che in tal caso si seguirà un'interpretazione letterale della legge delega per la quale anche in questi casi sarà preservata in linea generale la sopravvivenza di un solo tribunale.

Osserva peraltro come eventuali soppressioni di province non avranno effetto sulla riforma in esame nella parte in cui con la legge delega si fotografa la situazione vigente al 30 giugno 2012.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) segnala la situazione dei tribunali di Imperia e di Sanremo, evidenziando la drammaticità di un eventuale accorpamento del tribunale di Sanremo – il quale oltre ad essere un tribunale di frontiera è competente per tutte le controversie connesse all'attività del casinò e si trova in un'area dove si sta rilevando una diffusione dell'infiltrazione della criminalità organizzata – in quello più piccolo di Imperia.

Il presidente BERSELLI ritiene che i quesiti da porre in sede di audizione debbano concentrarsi sui criteri e i parametri della delega e non su singole esigenze localistiche.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) interviene brevemente per concordare con il Presidente e per porre quesiti in ordine in particolare alle deroghe che il Ministero sta seguendo per l'individuazione degli uffici da preservare.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**Plenaria****315<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***BERSELLI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Piergiorgio Giacobazzo, la dottoressa, Maria Nicoletta Gaida, la signora Sara Sabucci, la signora Gabriella Monaco, la signora Maria Pia Gardini, il dottor Stefano Pitrelli e il dottor Gianni Del Vecchio.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente BERSELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

Per quanto riguarda la signora Gardini, il Presidente avverte che la sua audizione si svolgerà attraverso una connessione in video conferenza.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli, con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette «sette»: audizione di esperti in materia e di soggetti coinvolti in esperienze di manipolazione mentale**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'8 novembre scorso.

Il presidente BERSELLI introduce le audizioni odierne ricordando le tematiche oggetto della indagine conoscitiva. Dà quindi in primo luogo la parola alla signora Gardini, la quale è collegata con la Commissione in video conferenza.

La signora GARDINI riferisce della sua lunga esperienza all'interno di Scientology. Al riguardo, fa presente di essersi avvicinata a tale setta su impulso della figlia, la quale a sua volta si era accostata a Scientology in seguito alla permanenza nella comunità terapeutica di recupero dalle tossicodipendenze Narconon. Tale comunità di recupero, così come altre società ed associazioni, impegnate in altri settori sociali, costituisce un'articolazione del movimento scientologico. Si sofferma indi sulla propria esperienza all'interno della setta, per la quale ha prestato la propria attività fino a raggiungere contatti con gli organi di vertice. Per l'espletamento di corsi e per donazioni la setta in questione ha nel corso degli anni preteso il versamento di circa 1.840.000 dollari, attualmente Scientology ha avviato un giudizio nei suoi confronti con una richiesta di risarcimento danni per diffamazione di circa 2.000.000 di euro. Si sofferma poi sulla articolazione della setta, all'interno della quale si distingue lo staff di coloro che prestano la propria attività per Scientology dal pubblico, cioè coloro che acquistano servizi o partecipano a corsi. Dopo la scomparsa della propria figlia, fa presente di aver tentato di uscire dalla setta, chiedendo la restituzione di quanto versato. Di tale esperienza e delle analoghe situazioni nelle quali si sono trovati altri fuoriusciti precisa di aver dato conto in due libri. Conclude, auspicando che si giunga alla approvazione del disegno di legge n. 569 che introduce il reato di manipolazione mentale. Non si comprende infatti come sia stato possibile distinguere dal semplice disturbo assillante condotte che costituiscono il reato di *stalking* e non si possa invece fare altrettanto con riguardo a fenomeni come quello di cui è stata vittima.

Pongono quindi quesiti alla signora Gardini il presidente BERSELLI, i senatori BRUNO (*Per il Terzo Polo:Apl-FLI*), MUGNAI (*PdL*), LI GOTTI (*IdV*), PERDUCA (*PD*), Maria Alessandra GALLONE (*PdL*), CHIURAZZI (*PD*).

La signora GARDINI fornisce in primo luogo chiarimenti in ordine alla attività da lei prestata all'interno della setta di Scientology e dei compensi miserrimi, ad essa riconosciuti. Ribadisce che il proprio ingresso nella setta è stato veicolato dalla precedente adesione della figlia, la quale peraltro era sposata con un membro della setta stessa. L'adesione alla setta, infatti, era stata per lei l'unica possibilità per poter continuare ad intrattenere rapporti con la figlia. Vani si sono rivelati i suoi tentativi di spingere la figlia ad uscire dalla setta nella quale questa riponeva piena fiducia. Nel corso della sua permanenza all'interno di Scientology precisa di aver per ben tre volte tentato di fuoriuscire, finendo ogni volta di farvi ritorno, sempre in ragione del ricatto emotivo.

Ella precisa inoltre di aver provato sempre scarso ascolto da parte delle autorità: in Italia infatti le è sempre stata opposta l'esistenza di una sorta di vuoto legislativo, mentre negli Stati Uniti nonostante vi siano state da anni indagini del FBI sul conto di Scientology sfociate anche in azioni giudiziarie, non vi è dubbio che questa organizzazione – che ha ot-

tenuto a fini fiscali il riconoscimento dello *status* di religione e che ha adepti estremamente in vista, in particolare nello *star system* – goda di una posizione quanto mai privilegiata.

Peraltro ella precisa che anche adepti di elevato profilo sociale non hanno di fatto un ruolo di protagonisti, riservato al ristrettissimo vertice di questa organizzazione a carattere assolutamente piramidale.

Prende quindi la parola la signora MONACO che racconta la sua esperienza con la comunità Arkeon. Si tratta di quella che lei definisce come una «psicosetta» con la quale entrarono in contatto dapprima suo marito, e poi lei stessa alla fine del 2003.

Ella racconta come suo marito, sottoposto a tecniche dapprima di fidelizzazione e poi di vera e propria manipolazione mentale, sia diventato in breve del tutto dipendente dall'organizzazione, tanto che, nel giro di poche settimane, ha lasciato il proprio lavoro, ha cambiato città e ha abbandonato lei stessa dopo che si era rifiutata di continuare a far parte del Gruppo, a seguito di un'esperienza estremamente traumatica, culminata in una aggressione sessuale di gruppo effettuata pubblicamente con il pretesto di far rivivere in modo catartico presunti episodi di molestie sessuali infantili che il maestro cui era stata affidata pretendeva di aver individuato nel suo inconscio, secondo una sperimentata tecnica di manipolazione mentale adottata dal gruppo.

La signora Monaco dà quindi conto del fatto che, dopo che lei si era scontrata per ben tre anni con una sostanziale mancanza di collaborazione da parte delle autorità, nel 2006 la procura della Repubblica di Bari, città dove ha sede la psicosetta, ha dato avvio ad un'inchiesta sfociata in un processo, per il quale si attende l'emissione della sentenza fra qualche settimana, per i reati di associazione a delinquere, truffa, violenza privata ed esercizio abusivo della professione. Tutti reati peraltro, salvo il primo, destinati ad andare in prescrizione. Peraltro ella ha dovuto subire due querele per diffamazione da parte di Arkeon, entrambe concluse con un non luogo a procedere.

La signora Monaco mostra quindi alla Commissione alcuni filmati realizzati da «maestri» fuoriusciti da Arkeon e prodotti dall'accusa come prove nel processo, che mostrano le traumatiche tecniche di manipolazione mentale utilizzate dalla comunità.

Rispondendo a quesiti dei senatori SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), MUGNAI (*PdL*), LI GOTTI (*IdV*), PERDUCA (*PD*) e BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), la signora Monaco fa presente in primo luogo che le persone che si rivolgono ad un gruppo come Arkeon siano solitamente soggetti in una fase difficile della loro esistenza e che ritengono di aver bisogno di aiuto, anche se in molti casi si aderisce semplicemente per seguire un parente o per la pressione esercitata dall'ambiente, come accade ad esempio quando il datore di lavoro è adepto della psicosetta; tuttavia ella ritiene che chiunque possa potenzialmente essere assoggettato, ed anzi che lei stessa avrebbe con più difficoltà

esercitato il proprio senso critico se l'approccio della setta nei suoi confronti fosse stato, come di solito avviene, più graduale.

Nel ribadire poi di essere stata più volte scoraggiata dalle Forze di polizia dall'intentare da sola una battaglia legale contro una organizzazione così potente, ella fa presente che, nel caso di Arkeon, i soggetti approcciati sono prevalentemente persone di buon livello culturale ed economico, dalla cui disponibilità l'Associazione ricava ingenti profitti. Fa inoltre presente che le attività di manipolazione mentale sono favorite dall'uso di sostanze psicotrope, sicuramente bruciate nel corso di cerimonie collettive ma che ella non esclude possano essere aggiunte a cibi e bevande, nonché dall'imposizione di una dieta fortemente squilibrata.

La signora SABUCCI dà conto della drammatica esperienza vissuta, dal 1998 al 2001, insieme alla propria famiglia quando era ancora minorenni, all'interno di una piccola comunità pseudo religiosa attiva nella zona di Treviso. Nel ricordare le ragioni dell'adesione a tale gruppo si sofferma sulle tecniche manipolatorie utilizzate dalla «santona» che lo guidava e sulle violenze perpetrate ai suoi danni, quali cui la somministrazione di valium, la riduzione delle ore di riposo notturno; la sottoposizione ad un regime alimentare sregolato, nonché il controllo delle telefonate e una costante opera di denigrazione e di allontanamento dall'affetto paterno. Al riguardo segnala peraltro come tali condotte l'abbiano condotta ai limiti dell'anoressia costringendola a periodi di degenza ospedaliera. Dopo aver ricordato le vicende che hanno contribuito all'allontanamento dalla setta, si sofferma sui risvolti penal-processuali della vicenda. Tale drammatica vicenda, ricorda l'audita, infatti si è conclusa con la condanna della *leader* della setta ad un risarcimento danni in suo favore; non è stata invece possibile una condanna di natura penale, in quanto i reati contestati, al momento della sentenza, risultavano già prescritti.

Rispondendo a quesiti posti dai senatori SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), MARITATI (*PD*), MUGNAI (*PdL*) e BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) precisa che la propria famiglia ha nel corso degli anni di permanenza all'interno della setta corrisposto la somma, solo formalmente a titolo di prestito, di 12 milioni di euro. Si sofferma poi sui profili attinenti alle attività lavorative prestate dalle adepte e alle tecniche manipolatorie utilizzate, quali l'allontanamento dalla sfera affettiva e la stanchezza psico-fisica.

Il dottor PITRELLI sottolinea preliminarmente come il libro «Occulto Italia» scritto con il collega Del Vecchio sia il frutto di un approccio laico al fenomeno, non essendovi alcun tipo di coinvolgimento né presente né passato, né diretto né indiretto con realtà settarie. Illustra quindi ampiamente la legislazione francese del 2001, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento il reato di assoggettamento. Al di là dei profili sanzionatori tale normativa prevede importanti obblighi formativi per le autorità inquirenti, alle quali sono destinati corsi di formazione ministeriale di sen-

sibilizzazione sul rischio settario. L'impatto di tale disciplina inoltre è stato rilevante nella parte in cui ha favorito l'emersione di casi criminogeni connessi alle esperienze all'interno di sette. Si sofferma poi sull'attività lobbistica anche a livello parlamentare nazionale che talune sette stanno portando avanti. Al riguardo segnala la presentazione nel novembre del 2010 alla Camera dei deputati di un disegno di legge in materia di comunità intenzionali, il quale rischierebbe di favorire una particolare setta attiva nel nord del Paese. Conclude svolgendo considerazioni sulle tipologie di attività lavorative svolte dagli adepti e sul diverso coinvolgimento, che non necessariamente deve sostanziarsi nella corresponsione di risorse, richiesto ai membri. Rispondendo ad una domanda del senatore MUGNAI (*PdL*) osserva come la capacità attrattiva di tali sette sia da ravvisarsi nello sfruttamento di situazioni di debolezza personale delle vittime.

Il presidente BERSELLI in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea propone di rinviare il seguito dell'audizione ad una successiva seduta, al fine di consentire anche al dottor Giacobazzo di mostrare il *report* realizzato sul fenomeno settario. Comunica altresì che tutti i contributi scritti forniti dagli auditi saranno disponibili per la pubblica consultazione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 maggio 2012

### **Plenaria**

#### **284<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**CARRARA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

#### *SULLA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE CANTONI*

In apertura di seduta il presidente CARRARA informa la Commissione dell'improvvisa scomparsa del senatore Gianpiero Carlo Cantoni, presidente della Commissione.

Nell'esprimere il più sentito cordoglio per quanto accaduto e nel ricordare con profonda commozione la proficua attività parlamentare svolta dal senatore Cantoni in qualità di Presidente, propone di osservare un minuto di silenzio.

La Commissione si associa.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CARRARA propone, apprezzate le circostanze, di sconvocare la seduta già prevista per oggi, mercoledì 9 maggio, alle ore 16, nonché gli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi già convocati per oggi, mercoledì 9 maggio, alle ore 15,15 e domani, giovedì 10 maggio, alle ore 8,45.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 maggio 2012

**Plenaria****691<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario POLILLO, ricollegandosi al parere approvato dalla Commissione nella seduta di ieri, in cui è stata espressa una valutazione non ostativa su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7, fa tuttavia presente la contrarietà del Governo su una serie di proposte emendative dal 7.4 al 7.30, in quanto tali emendamenti sarebbero suscettibili di determinare minori entrate al momento non quantificabili.

Il PRESIDENTE, dopo una disamina delle suddette proposte emendative, rileva come la maggior parte di queste non presentino profili di criticità finanziaria, in quanto si limitano a modificare i livelli minimi e massimi delle sanzioni; tuttavia, evidenzia come gli emendamenti 7.24 e 7.25, nel modificare la legislazione vigente, eliminino qualunque tipo di previ-



sione sanzionatoria e che pertanto potrebbero essere suscettibili, quanto meno, di un parere di semplice contrarietà.

Il senatore MORANDO (*PD*) reputa opportuno formulare un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.24 e 7.25.

Successivamente, il rappresentante del GOVERNO, formula un avviso contrario sull'emendamento 8.50, recante una disposizione interpretativa che contrasta sulle norme di contenimento della spesa di personale per lavoro flessibile nella pubblica amministrazione, con conseguenti maggiori oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), fa presente come tale emendamento non comporti criticità sul piano finanziario, considerata la portata del comma 3 dell'articolo 8 del disegno di legge.

Il PRESIDENTE ritiene che l'emendamento 8.50 sia suscettibile di una valutazione di nulla osta.

Successivamente, il senatore MORANDO (*PD*) interviene sull'emendamento 8.47 (ora 36.8), in materia di aumento della contribuzione per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Inps, evidenziando come esso non comporti un onere per la finanza pubblica, in quanto l'aumento della contribuzione graverebbe sul datore di lavoro.

Il PRESIDENTE rileva tuttavia che, nel caso in cui il datore di lavoro sia rappresentato dallo Stato o da un ente pubblico, l'incremento del carico contributivo avrebbe effetti negativi di carattere finanziario.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva che questo maggiore onere verrebbe compensato dalle entrate incassate proprio attraverso i contributi versati.

Il sottosegretario POLILLO esprime poi un avviso di netta contrarietà sugli emendamenti 8.45 e 8.48, in quanto produttivi di maggiori oneri.

Il PRESIDENTE reputa opportuno formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 8.48, mentre, in merito all'emendamento 8.45, non rileva profili di criticità finanziaria.

Il SOTTOSEGRETARIO invita, comunque la Commissione a considerare gli effetti finanziari negativi indirettamente connessi all'emendamento 8.45.

Pertanto, alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso conforme del Rappresentante del Governo, il Relatore LATRONICO (*PdL*) propone una

approvazione del parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 7 e 8 del disegno di legge in titolo, a parziale rettifica del parere approvato nella seduta di ieri, formula un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.24 e 7.25, mentre conferma un parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti all'articolo 7.

Per quanto concerne gli emendamenti relativi all'articolo 8, formula un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 8.48, mentre esprime un parere di semplice contrarietà sulle proposte 8.45 e 8.47 (ora 36.8); su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8, il parere è non ostativo.

Resta sospeso l'esame degli emendamenti riferiti a partire dall'articolo 9 e sulle proposte riformulate».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

## **Plenaria**

### **692<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI si sofferma sugli emendamenti relativi all'articolo 9, rilevando come essi modificano i requisiti che comportano la conversione delle partite IVA in collaborazioni coordinate a progetto.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva come tali emendamenti siano tendenzialmente privi di profili di criticità sul piano finanziario, con l'eccezione dell'emendamento 9.39, che sopprime la clausola transitoria, determinando, anche per i rapporti in essere, la trasformazione delle partite IVA in collaborazioni a progetto: infatti, l'immediata operatività di tale misura avrebbe effetti finanziari negativi, senza considerare l'impatto sociale su molti rapporti di lavoro pendenti.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione del senatore Morando, proponendo l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.39, nonché sulla proposta 9.51, di analogo contenuto.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) chiede chiarimenti sulla portata normativa degli emendamenti 9.35, 9.36, 9.37 e 9.38.

Il senatore MORANDO (*PD*) osserva come le suddette proposte comportino effetti diversi da quelli che deriverebbero in caso di approvazione degli emendamenti 9.39 e 9.51.

Il sottosegretario POLILLO formula un avviso contrario sull'emendamento 9.46, osservando come la mancata individuazione del soggetto tenuto a versare le obbligazioni contributive potrebbe determinare un decremento del gettito.

Il senatore MORANDO (*PD*) osserva come l'approvazione dell'emendamento 9.46 non comporterebbe un decremento di gettito, dal momento che persisterebbe l'elevazione dell'aliquota contributiva dal 21 al 26 per cento connessa alla conversione della partita IVA in collaborazione a progetto; sarebbe, invece, soppressa soltanto la norma che dispone la ripartizione tra il datore di lavoro e il lavoratore a progetto di tale incremento contributivo.

Il PRESIDENTE, nel concordare con l'osservazione del senatore Morando, suggerisce di esprimere una valutazione di nulla osta sull'emendamento 9.46.

Il senatore LEGNINI (*PD*) si sofferma sulla portata finanziaria dell'emendamento 9.48, osservando come esso appaia finalizzato a prevedere che l'incremento contributivo derivante dalla conversione del rapporto di lavoro sia effettuato al netto dei versamenti contributivi già erogati all'INPS.

Sull'emendamento 9.50, interviene il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), evidenziando come l'approvazione di tale proposta rischi di instaurare rapporti continuativi con enti e amministrazioni pubbliche.

Il senatore LEGNINI (*PD*) reputa oneroso l'emendamento 9.50, in quanto ne deriverebbe una sorta di stabilizzazione surrettizia delle partite IVA che prestano la propria attività al servizio delle amministrazioni pubbliche.

Il PRESIDENTE ricorda come l'articolo 9 del disegno di legge in esame intervenga sull'articolato del decreto legislativo n. 276 del 2003 che, per espressa previsione del secondo comma dell'articolo 1, non trova applicazione al settore del pubblico impiego; parallelamente, l'articolo 2 del disegno di legge n. 3249 dispone che i soli principi e i criteri direttivi del provvedimento trovino applicazione al settore del pubblico impiego, delegando in tal senso il Ministro per la pubblica amministrazione. Ne consegue che l'emendamento 9.50, se approvato, comporterebbe, invece, l'estensione al pubblico impiego di una norma estremamente dettagliata, con il rischio che insorgano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il senatore LEGNINI (*PD*) si sofferma, poi, sull'emendamento 10.7 (testo corretto), riguardante l'associazione in partecipazione nel settore delle cooperative.

Dopo un intervento incidentale del PRESIDENTE, il senatore MORANDO (*PD*) osserva come tale emendamento tocchi un aspetto delicato, in quanto la società cooperativa è, per definizione, una struttura in cui il conferimento consiste nella prestazione di lavoro.

Il PRESIDENTE ritiene che l'approvazione dell'emendamento 10.7 (testo corretto) possa comportare effetti elusivi.

Rileva, poi, che l'emendamento 10.0.1 determina minori entrate.

Il sottosegretario POLILLO formula un avviso contrario anche sull'emendamento 10.0.2.

Il PRESIDENTE osserva come tale proposta non rechi conseguenze negative dal punto di vista finanziario.

Avverte, poi, che si procederà all'esame degli emendamenti, a partire da quelli aggiuntivi all'articolo 12 fino all'articolo 20, mentre, nella seduta di domani saranno esaminate le proposte emendative riferite agli articoli 11 e 12.

Il sottosegretario POLILLO esprime un avviso contrario sull'emendamento 12.0.6, in quanto ne deriverebbero minori entrate.

Il PRESIDENTE, tuttavia, ritiene che l'indicazione del Governo non sia condivisibile.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime, poi, in senso contrario anche sugli emendamenti 15.6 e 15.7, ritenendoli suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il PRESIDENTE osserva come tali proposte aumentino i criteri volti ad individuare i lavoratori in esubero, rispettando, tuttavia, il tetto massimo previsto dalla normativa e dalla contrattazione di settore.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) concorda con la valutazione del Presidente, osservando che la normativa vigente consente accordi sindacali finalizzati all'individuazione dei lavoratori in esubero, derogando così ai parametri di legge.

Il senatore MORANDO (*PD*) concorda, invece, con la valutazione del Governo, proponendo la formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 15.6 e 15.7 e ritenendo che essi costituiscano un incentivo a ricorrere alla procedura di esubero.

Pertanto, alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LATRONICO (*PdL*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 9 a 20 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.39, 9.50, 9.51, 10.7 (testo corretto), 10.0.1 e 19.0.1. Il parere è sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 11 e 12, ad eccezione delle proposte volte ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12, su cui il parere è non ostativo. Sui restanti emendamenti fino all'articolo 20 incluso, il parere è non ostativo. Resta, altresì, sospeso il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli 21 e seguenti, nonché sulle proposte riformulate».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 maggio 2012

**Plenaria****347<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BALDASSARRI**

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*SULL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 1 DEL 2012*

Il presidente BALDASSARRI ricorda che il senatore Paolo Franco aveva sollecitato la Presidenza della Commissione a richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze di trasmettere le informazioni relative all'attuazione dell'articolo 35, comma 9, del decreto-legge n. 1 del 2012, sul versamento alla Tesoreria centrale unica delle risorse presenti nei conti di tesoreria delle regioni e degli altri enti locali.

Comunica quindi che, in risposta alla sua richiesta dello scorso 14 marzo, il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso in data odierna una nota della Ragioneria generale dello Stato alla quale è allegata una tabella concernente i versamenti eseguiti per tipologia di ente, ripartiti per regione di appartenenza, aggiornati al 29 febbraio 2012. Avverte infine che copia della predetta documentazione è a disposizione dei Commissari.

La Commissione prende atto.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (n. COM (2011) 452 definitivo)**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese**

**di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (n. COM (2011) 453 definitivo)**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 gennaio scorso.

La relatrice LEDDI (*PD*), a integrazione dell'esposizione preliminare già svolta, ricorda i contenuti delle proposte normative in titolo, il cui *iter* ha conosciuto una fase rallentamento per effetto del concomitante esame in sede referente di alcuni importanti provvedimenti governativi. Pur sottolineando che l'esame in Commissione rappresenta a suo avviso la sede appropriata per l'assunzione di una deliberazione sui temi oggetto degli atti comunitari in titolo, ricorda tuttavia che l'Assemblea del Senato ha recentemente approvato una mozione su di essi, della quale si potrà tener conto ai fini dell'elaborazione della risoluzione. Rammenta inoltre che nel corso delle audizioni dei soggetti istituzionali che la Commissione ha svolto sono emerse visioni non univoche sugli obiettivi e gli strumenti di politica economica più appropriati per assicurare la solidità patrimoniale del sistema bancario nel suo complesso e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e alle famiglie.

Ritiene quindi utile raccogliere i contributi dei Commissari per tenerne conto nell'elaborazione della proposta di risoluzione, approfondendo tutti i profili di maggiore rilievo a partire dall'analisi degli effetti che i nuovi requisiti patrimoniali previsti dall'accordo di Basilea 3 produrranno sui livelli di erogazione del credito al sistema economico. Sottolinea altresì la necessità che la risoluzione sia formulata in termini chiari e cogenti, soprattutto nell'evidenziare che l'obiettivo da perseguire è quello di aumentare la solidità patrimoniale delle banche nell'ottica di rendere il sistema creditizio immune dalle crisi globali, temperando tuttavia tale principio con l'esigenza di evitare interventi, anche di carattere tecnico-contabile, che abbiano effetti prociclici.

Conclude auspicando che, dopo tali approfondimenti istruttori, la Commissione possa giungere a una rapida approvazione della risoluzione sugli atti in titolo.

Il presidente BALDASSARRI concorda con il rilievo che la Commissione ha avviato tempestivamente l'esame delle proposte normative all'ordine del giorno, considerata la rilevanza e l'attualità delle materie da essi affrontate. Inoltre giudica condivisibile anche l'accento posto sull'esigenza di evitare interventi prociclici, che contribuirebbero ad aggravare una congiuntura economica già negativa nella fase attuale. Per quanto riguarda la tempistica con cui procedere all'esame e all'approvazione di una risoluzione, ricorda che i gruppi bancari italiani dovranno adeguarsi alle prescrizioni dettate dall'EBA nel dicembre scorso.

Nella prospettiva di raggiungere un'ampia convergenza, ritiene opportuno che la risoluzione individui i punti essenziali da indicare al Governo, senza dilatarne eccessivamente i contenuti.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), pur riconoscendo l'opportunità di un dibattito approfondito, come richiesto dalla rilevanza dei temi affrontati, sottolinea tuttavia che la Commissione ha già analizzato in maniera esaustiva i diversi interessi in gioco, nel corso delle audizioni svolte. Inoltre ritiene sarebbe stato opportuno un maggiore coordinamento con i lavori dell'Assemblea nell'affrontare le medesime tematiche, pur riconoscendo che la discussione svolta in Aula è stata utile per evidenziare la necessità di un allentamento dei parametri previsti nella raccomandazione dell'EBA.

Pertanto auspica che la Commissione possa concludere la procedura il più rapidamente possibile, giacché a suo parere risultano già sufficientemente definiti gli elementi di cui la relatrice potrà tener conto per la redazione di una proposta di risoluzione. Conclude infatti ribadendo che la deliberazione della Commissione, per rivestire un reale significato politico, dovrà essere assunta tempestivamente.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) ritiene certamente legittimo preoccuparsi della solidità patrimoniale delle banche, ma sottolinea che compito e dovere della politica è quello di vigilare sull'erogazione di risorse al sistema economico, considerato che ormai si stanno diffondendo reazioni drammatiche alla crescente restrizione del credito. In tal senso occorre verificare con attenzione come vengono impiegate le risorse che la Banca centrale europea continua a immettere nel sistema bancario.

Ritiene quindi necessario segnalare che sono in aumento le indagini penali su reati commessi da esponenti del mondo bancario, lamentando in proposito la mancanza di iniziativa da parte della politica. Inoltre, pur dando atto della competenza della relatrice Leddi, sottolinea che la propria parte politica giudica pregiudiziale per un orientamento di voto favorevole la predisposizione di una risoluzione che contenga specifiche osservazioni a tutela dei risparmiatori e delle imprese.

In secondo luogo deplora l'atteggiamento del legislatore che continua a introdurre nell'ordinamento norme favorevoli agli interessi delle banche, cedendo ai *diktat* del presidente dell'Abi e disattendendo le numerose pronunce della Cassazione e della Corte costituzionale a tutela dei consumatori. Va quindi nella direzione sbagliata anche la decisione di non perseguire gli illeciti fiscali commessi dal gruppo Dolce & Gabbana. Pertanto si può realisticamente aspirare all'ottica di un'approvazione unanime della risoluzione solo a condizione che si ponga l'accento sull'esigenza di tutelare le imprese e le famiglie contro lo strapotere delle banche.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) dichiara di condividere i rilievi della relatrice Leddi e si associa alle considerazioni riguardo l'esigenza di una rapida conclusione della procedura. In relazione al senatore Lannutti, per quanto riguarda i presunti illeciti tributari di natura penale commessi dal



gruppo Dolce & Gabbana, sottolinea che l'intervento della Cassazione nella singola fattispecie riveste un carattere del tutto inedito e meritevole di un'attenta valutazione, richiamando a propria volta la generale problematica dell'abuso di diritto.

Il presidente BALDASSARRI, poiché nessun altro chiede di intervenire, dichiara concluso il dibattito e invita la relatrice Leddi a predisporre una proposta di risoluzione da sottoporre all'esame della Commissione nella prossima settimana, per concludere l'esame degli atti comunitari in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (EMIR) sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (n. COM (2011) 652 definitivo)**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. COM (2011) 656 definitivo)**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà)

Il presidente BALDASSARRI comunica che il relatore Fantetti predisporrà e trasmetterà ai Commissari una proposta di risoluzione sugli atti in titolo, da sottoporre a esame e a votazione nella prossima settimana. Quindi rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 74**

*Presidenza del Presidente*  
**BALDASSARRI**

*Orario: dalle ore 16 alle ore 16,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 maggio 2012

**Plenaria****376<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale degli enti privati di ricerca 2011-2013 nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (n. 460)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2011, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda di aver svolto la relazione introduttiva. Osserva altresì che occorre rendere nella seduta odierna il parere al Governo, atteso che il termine – già prorogato – scade il prossimo 12 maggio.

In proposito, il senatore RUSCONI (*PD*) rileva criticamente la stretta tempistica.

Domanda peraltro, alla luce dei diversi provvedimenti di finanziamento degli enti, di poter disporre di un quadro complessivo degli istituti che ricevono contributi pubblici nei settori di competenza della Commissione, tanto più che spesso le somme provengono da Ministeri diversi. In tal modo sarà possibile conoscere l'effettivo ammontare delle risorse destinate a ciascun ente, tenuto conto che in alcuni casi si registrano definan-

ziamenti ad opera di alcuni atti compensati però da ulteriori fondi a carico di diversi capitoli.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) osserva che, in merito al provvedimento in titolo, si può confrontare il contributo corrisposto nel precedente triennio rispetto a quello per il 2011-2013.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) comunica che è stato predisposto dagli Uffici uno schema riassuntivo di tutti gli enti che ricevono contributi statali sottoposti a parere parlamentare nei settori di competenza della Commissione, che sarà reso disponibile a tutti i senatori.

Quanto alla tempistica dell'esame dell'atto in titolo, fa notare che il provvedimento è stato assegnato lo scorso 12 aprile e che l'*iter* è iniziato il 17 aprile. Ritiene perciò che la Commissione abbia avuto un tempo congruo di esame.

Nel dibattito prende la parola la senatrice SOLIANI (*PD*), preannunciando l'intenzione di assumere a titolo personale una presa di distanza di tipo politico dall'atto in titolo al momento del voto. Lamenta infatti l'ingente contributo corrisposto all'Istituto San Pio V, pari a 1,5 milioni di euro, in confronto agli altri enti. Nella consapevolezza che tale dotazione finanziaria è stabilita per legge, invoca una sua revisione, alla luce della situazione attuale del Paese.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) evidenzia le difficoltà conseguenti all'imputazione ad un medesimo capitolo di spesa del finanziamento del San Pio V e degli altri enti privati di ricerca, che certamente penalizza questi ultimi.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) registra criticamente la notevole riduzione delle somme stanziare rispetto al triennio precedente, che colpisce molti centri di ricerca importanti. Pur apprezzando l'intento di una razionalizzazione dei contributi per concentrare le risorse sugli istituti più meritevoli in ossequio ai principi di trasparenza e merito, stigmatizza la decurtazione delle risorse, tanto più che quasi un terzo di esse sono destinate all'Istituto San Pio V. Non concorda perciò con tale posizione privilegiata, reputando opportuna una revisione della normativa.

Deplora poi la drastica riduzione del contributo alla Fondazione EBRI, che rappresenta un centro di ricerca unico, da finanziare adeguatamente.

Avviandosi alla conclusione, si rammarica delle scarse somme destinate a una pluralità di istituti, che parrebbero nuovamente configurare una distribuzione «a pioggia», e si augura che di tali critiche si faccia espressa menzione nello schema di parere che il Presidente relatore si accinge a presentare.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) riconosce che l'ammontare complessivo abbia subito una riduzione, tanto più evidente se rapportata alla cifra fissa di cui è beneficiario l'Istituto San Pio V. Nonostante tale definanziamento generale penalizzi molti enti a fronte delle numerose richieste avanzate, invita a tener conto della congiuntura economica attuale nella quale si impongono sacrifici a tutti. Concorda comunque con la richiesta del senatore Rusconi di conoscere l'insieme dei finanziamenti di ciascun ente, ricordando che in molti casi si aggiunge anche il 5 per mille. Osserva infatti che in alcuni casi un contributo irrisorio da parte dello Stato può risultare del tutto ininfluenza e quindi rappresentare l'ennesimo rivolo di spesa improduttiva da eliminare.

Pur non potendosi dichiarare contrario all'atto in titolo, manifesta perciò le proprie difficoltà e sollecita il Governo a rivedere il meccanismo di finanziamento degli enti, ivi compresa l'entità dello stanziamento assicurato per legge all'Istituto San Pio V, considerati i sacrifici imposti a tutti i settori dello Stato.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) ricorda che, in occasione degli ultimi due riparti di fondi destinati ad enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali, la Commissione chiesta che le venisse fornito un quadro analitico dei finanziamenti agli enti vigilati, onde poter disporre di una visione più completa del settore. Propone pertanto di inserire analoga richiesta nel parere sull'atto in titolo, al fine di poter successivamente incrociare i dati ed ottenere una visione d'insieme.

Dissentite peraltro dalla proposta di eliminare i finanziamenti in titolo in quanto troppo esigui. Piuttosto, invita a non penalizzare ulteriormente i comparti della cultura e della ricerca, già fin troppo gravemente definanziati.

Invita altresì il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a corredare le proprie proposte di riparto con maggiori elementi di dettaglio, sull'esempio di quanto operato dal Ministero per i beni e le attività culturali circa gli ultimi due riparti di sua competenza.

Si associa infine alle considerazioni critiche in ordine al cospicuo finanziamento assicurato dalla legge all'Istituto San Pio V che, indubbiamente, risulta del tutto disomogeneo rispetto alle risorse destinate agli altri enti. Nel suggerire pertanto di tenerlo fuori dalla tabella triennale, coglie l'occasione per sollecitarne un ripensamento, tanto più che – essendo previsto per legge – non è oggetto di definanziamento come quelli di cui beneficiano tutti gli altri istituti vigilati da amministrazioni dello Stato.

Il senatore VITA (*PD*) svolge una considerazione di carattere metodologico. A parte casi macroscopici, ritiene infatti che la Commissione non sia nelle condizioni di poter valutare le proposte di finanziamento avanzate dal Governo. Invoca perciò una discussione centrata sui criteri da seguire all'atto del riparto, affinché la selezione sia più meritocratica ed eviti il ripetersi di analoghe polemiche ogni anno.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Replica quindi agli intervenuti, convenendo sull'opportunità che il taglio del 50 per cento imposto a tutti gli enti finanziati dallo Stato si applichi anche all'Istituto San Pio V. L'incidenza del definanziamento sugli altri enti è infatti resa ancor più pesante proprio dall'esclusione dell'Istituto San Pio V dei tagli. Quanto alla esiguità del contributo riservato alla maggior parte degli enti, evidenzia che in molti casi esso favorisce almeno l'accesso ad altri canali di finanziamento, di natura privata. È quindi contrario a sopprimere del tutto tali contributi, pur ritenendo opportuno qualificarli a questo punto come una sorta di attestazione di qualità.

Concorda inoltre con la senatrice Vittoria Franco sull'esigenza di richiedere un cospicuo incremento del finanziamento alla Fondazione EBRI, tanto più che nel 2011 è terminata la convenzione triennale che essa aveva con il Ministero e quindi la penalizzazione è addirittura doppia.

Dopo aver precisato al senatore Marcucci che l'atto in titolo rappresenta il principale strumento di finanziamento degli enti privati di ricerca, illustra conclusivamente uno schema di parere favorevole con condizione e osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) sollecita l'inserimento di un'osservazione relativa alla necessità, per la Commissione, di conoscere gli altri canali di finanziamento degli enti, al fine di poter meglio valutare le proposte del Governo.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) osserva che questo tipo di valutazione spetta alla commissione ministeriale incaricata dell'esame delle domande presentate, cui l'organo parlamentare non può sostituirsi. Alla luce della autorevole composizione della commissione predetta, ritiene dunque preferibile fidarsi dei suoi giudizi.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) sottolinea come i contributi elargiti, per quanto modesti, siano sempre relativi a progetti e rappresentino pertanto una fonte imprescindibile di finanziamento.

Suggerisce poi di integrare l'osservazione n. 1 con un invito a rivedere l'entità dello stanziamento assicurato all'Istituto San Pio V, anche in considerazione della crisi economica in atto e della generale contrazione delle risorse disponibili.

Si associa il senatore ASCIUTTI (*PdL*), a giudizio del quale occorrerebbe precisare che il predetto Istituto deve essere assoggettato al generale taglio del 50 per cento dei fondi.

La senatrice DE FEO (*PdL*) evidenzia la condizione particolarmente critica dell'emeroteca nazionale di Napoli, cui sono stati drasticamente ridotti i contributi. Concorda pertanto con la richiesta, già sollevata, di approfondire i criteri seguiti nel riparto.

Il senatore RUSCONI (*PD*) propone due modifiche alle premesse. Circa l'Istituto San Pio V, osserva poi che una rimodulazione del relativo contributo implica una preventiva modifica legislativa.

Concorda infine con il Presidente sulla inopportunità che la Commissione si sostituisca all'organismo ministeriale di valutazione. Raccomanda tuttavia a quest'ultimo di operare in base ad un severo e puntuale esame dei bilanci complessivi degli enti.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) evidenzia la necessità di conoscere nel dettaglio la composizione dei vertici degli enti beneficiari dei contributi.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*), recependo le osservazioni emerse, riformula lo schema di parere precedentemente illustrato.

Il senatore VITA (*PD*) rinnova la richiesta di una riflessione sui criteri adottati per il riparto.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) evidenzia l'impossibilità di schematizzare eccessivamente i criteri di valutazione, ritenendo preferibile affidarsi all'autorevolezza della commissione incaricata dell'esame delle istanze.

Sullo schema di parere, come riformulato, il senatore STRANO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) dichiara il suo voto contrario. Dissente infatti in modo netto dall'elargizione «a pioggia» di stanziamenti discrezionali e casuali.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) esprime invece il suo voto favorevole, sia pure più per fiducia nei confronti del Presidente relatore e del Governo che per convinzione. Sottolinea poi come le fondazioni bancarie siano spesso fonte di ulteriori finanziamenti, che tuttavia sfuggono ad un'ordinata e precisa programmazione.

Dichiarano altresì il voto favorevole dei rispettivi Gruppi i senatori RUSCONI (*PD*), ASCIUTTI (*PdL*) e LEONI (*LNP*).

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva infine lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni del Presidente relatore, come riformulato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

*SULL'INCONTRO CON IL COMMISSARIO EUROPEO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E LA SCIENZA*

Il PRESIDENTE comunica che il testo dell'intervento svolto dall'onorevole Maire Geoghegan-Quinn, commissario europeo per la ricerca, l'innovazione e la scienza, in occasione dell'incontro tenutosi lo scorso giovedì 3 maggio alla presenza dei membri delle Commissioni 7<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> del Senato e VII e XIV della Camera dei deputati, nonché del ministro Profumo, sarà reso disponibile per la pubblica consultazione – unitamente al testo dell'intervento svolto da lui stesso – sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 460**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2011, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

manifestato anzitutto profondo rammarico per il ritardo con cui il riparto – che si riferisce al triennio 2011-2013 – giunge all'esame del Parlamento,

manifestato altresì profondo rammarico per la decurtazione dei fondi complessivamente disponibili sul capitolo 1679 dello stato di previsione del Ministero per gli enti privati di ricerca, pari per il primo anno del triennio 2011-2013 a meno di 4,5 milioni di euro, mentre per il primo anno del triennio scorso (2008-2010) erano pari ad oltre 7,6 milioni,

preso atto che:

sul medesimo capitolo 1679 insiste anche il finanziamento dell'Istituto di studi politici San Pio V, fissato dalla legge n. 293 del 2003 in 1,5 milioni annui,

la cifra effettivamente disponibile per il complesso degli enti privati di ricerca nel 2011 si riduce quindi ulteriormente a meno di 3 milioni di euro, a fronte degli oltre 6 milioni disponibili nel 2008,

considerati i lavori della commissione ministeriale di valutazione, che ha proposto di:

concedere il finanziamento a 121 istituti (oltre all'Istituto San Pio V) sui 133 che ne hanno fatto richiesta,

non rinnovare il contributo a 14 enti,

includere 50 nuovi enti,

escludere dieci istituti per motivazioni analiticamente riportate in allegato all'atto,

escludere un ulteriore ente in quanto privo dei requisiti prescritti dalla normativa,

rilevato che:

i contributi individualmente assegnati a ciascun ente sono mediamente assai modesti. Infatti, a parte l'Istituto San Pio V, degli altri 121 enti di cui la commissione ministeriale propone il finanziamento, 39 riceverebbero un contributo fino a 10.000 euro, 68 lo riceverebbero superiore a 10.000 euro e fino a 50.000 euro e solo 15 superiore a 50.000 euro; nessuno di loro riceverebbe comunque più di 75.000 euro,



ventisei istituti già presenti nella Tabella 2008-2010 subiscono una riduzione del contributo superiore o pari ad un terzo;

la decurtazione maggiore la subisce l'Istituto EBRI – Rita Levi Montalcini, che passa da 285.000 a 30.000 euro, nonostante il giudizio lusinghiero espresso dalla commissione ministeriale di valutazione sull'attività dell'Istituto,

altri istituti di rilievo subiscono forti riduzioni di finanziamento, come la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, che passa da oltre 98.000 a 25.000 euro; l'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, che passa da oltre 254.000 a 75.000 euro; l'Istituto internazionale Jacques Maritain, che passa da oltre 88.000 a 25.000 euro e l'Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani che passa da oltre 150.000 a 20.000 euro,

a fronte dei suddetti definanziamenti, la Fondazione Parco tecnologico padano è invece destinataria di un consistente contributo, pari a 72.000 euro,

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

a) si sollecita un cospicuo incremento del contributo destinato all'Istituto EBRI – Rita Levi Montalcini, la cui attività di indiscusso prestigio internazionale rischia altrimenti di essere irremediabilmente depotenziata.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

1) si ritiene indispensabile, per il futuro, tenere l'Istituto San Pio V fuori dalla tabella triennale, come del resto è stato fatto per il triennio scorso, stante la forte sproporzione fra il contributo ad esso assegnato dalla legge e le risorse di cui sono destinatari gli altri enti;

2) a fronte della continua contrazione delle risorse complessivamente disponibili per il settore, che di fatto riduce il finanziamento ad un mero riconoscimento di qualità, si invita il Governo a valutare l'opportunità – a partire dal prossimo riparto – di distinguere la contribuzione in due *tranches*: una, limitata a pochi enti di assoluta eccellenza, cui riservare contributi più cospicui; un'altra, destinata ad una platea di enti più ampia, cui destinare un importo *standard* più modesto (ad esempio 10.000 euro), che valga tuttavia come riconoscimento pubblico dell'attività svolta e favorisca quindi il reperimento di altre forme di finanziamento.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 460**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2011, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

manifestato anzitutto profondo rammarico per il ritardo con cui il riparto – che si riferisce al triennio 2011-2013 – giunge all'esame del Parlamento,

manifestato altresì profondo rammarico per la decurtazione dei fondi complessivamente disponibili sul capitolo 1679 dello stato di previsione del Ministero per gli enti privati di ricerca, pari per il primo anno del triennio 2011-2013 a meno di 4,5 milioni di euro, mentre per il primo anno del triennio scorso (2008-2010) erano pari ad oltre 7,6 milioni,

preso atto che:

sul medesimo capitolo 1679 insiste anche il finanziamento dell'Istituto di studi politici San Pio V, fissato dalla legge n. 293 del 2003 in 1,5 milioni annui,

la cifra effettivamente disponibile per il complesso degli enti privati di ricerca nel 2011 si riduce quindi ulteriormente a meno di 3 milioni di euro, a fronte degli oltre 6 milioni disponibili nel 2008,

considerati i lavori della commissione ministeriale di valutazione, che ha proposto di:

concedere il finanziamento a 121 istituti (oltre all'Istituto San Pio V) sui 133 che ne hanno fatto richiesta,

non rinnovare il contributo a 14 enti,

includere 50 nuovi enti,

escludere dieci istituti per motivazioni analiticamente riportate in allegato all'atto,

escludere un ulteriore ente in quanto privo dei requisiti prescritti dalla normativa,

rilevato che:

i contributi individualmente assegnati a ciascun ente sono mediamente assai modesti. Infatti, a parte l'Istituto San Pio V, degli altri 121 enti di cui la commissione ministeriale propone il finanziamento, 39 riceverebbero un contributo fino a 10.000 euro, 68 lo riceverebbero superiore a 10.000 euro e fino a 50.000 euro e solo 15 superiore a 50.000 euro; nessuno di loro riceverebbe comunque più di 75.000 euro,

ventisei istituti già presenti nella Tabella 2008-2010 subiscono una riduzione del contributo superiore o pari ad un terzo;

una delle decurtazioni maggiori è subita dall'Istituto EBRI – Rita Levi Montalcini, che passa da 285.000 a 30.000 euro, nonostante il giudizio lusinghiero espresso dalla commissione ministeriale di valutazione sull'attività dell'Istituto,

altri istituti di rilievo subiscono forti riduzioni di finanziamento, come ad esempio la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, che passa da oltre 98.000 a 25.000 euro; l'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, che passa da oltre 254.000 a 75.000 euro; l'Istituto internazionale Jacques Maritain, che passa da oltre 88.000 a 25.000 euro e l'Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani che passa da oltre 150.000 a 20.000 euro,

a fronte dei suddetti definanziamenti, la Fondazione Parco tecnologico padano è invece destinataria di un consistente contributo, pari a 72.000 euro,

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

a) si sollecita un cospicuo incremento del contributo destinato all'Istituto EBRI – Rita Levi Montalcini, la cui attività di indiscusso prestigio internazionale rischia altrimenti di essere irremediabilmente depotenziata.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

1) si ritiene indispensabile, per il futuro, tenere l'Istituto San Pio V fuori dalla tabella triennale, come del resto è stato fatto per il triennio scorso, stante la forte sproporzione fra il contributo ad esso assegnato dalla legge e le risorse di cui sono destinatari gli altri enti. La Commissione ritiene inoltre opportuno che, date le attuali difficili condizioni economiche, anche il contributo al predetto Istituto subisca una riduzione analoga a quella degli altri enti, attraverso una specifica modifica legislativa;

2) a fronte della continua contrazione delle risorse complessivamente disponibili per il settore, che di fatto riduce il finanziamento ad un mero riconoscimento di qualità, si invita il Governo a valutare l'opportunità – a partire dal prossimo riparto – di distinguere la contribuzione in due *tranches*: una, limitata a pochi enti di assoluta eccellenza, cui riservare contributi più cospicui; un'altra, destinata ad una platea di enti più ampia, cui destinare un importo *standard* più modesto (ad esempio 10.000 euro), che valga tuttavia come riconoscimento pubblico dell'attività svolta e favorisca quindi il reperimento di altre forme di finanziamento;

3) si chiede che, per il futuro, il Governo corredi lo schema di decreto ministeriale recante il riparto destinato agli enti privati di ricerca con dati sintetici sul complesso delle entrate annuali degli enti richiedenti al fine di meglio comprendere l'incidenza del contributo statale.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 262**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 9 maggio 2012

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 145

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE AL SETTORE DELLE SPEDIZIONI POSTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ DI SDA EXPRESS COURIER S.P.A.*

### Plenaria

394<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta e per lo sviluppo economico Vari.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### Interrogazione

Il sottosegretario IMPROTA risponde all'interrogazione n. 3-02684 con la quale i senatori Donaggio e Nerozzi pongono quesiti in ordine al taglio dei collegamenti ferroviari notturni deciso da Trenitalia.

Ricorda che i treni «Notte» rientrano nel «servizio universale», che comprende quei treni di media-lunga percorrenza che presentano un conto economico negativo e, quindi, per poter effettuare il servizio necessitano di un contributo, definito nell'ambito del contratto di servizio tra lo Stato (rappresentato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e Trenitalia.

Il contratto di servizio attualmente in essere (2009-2014), per consentire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario nel corso dell'intero arco di validità, prevede che, alla scadenza del primo triennio (2009-2011), le parti procedano ad un aggiornamento per il secondo periodo contrattuale (2012-2014), al fine di garantire che l'insieme del perimetro dei servizi, dei vincoli tariffari e degli stanziamenti pubblici sia tale da consentire all'impresa di trasporto, in via previsionale, la copertura dei costi ammessi a remunerazione.

Per i treni inseriti nel contratto di servizio con lo Stato, nel primo triennio di vigenza, Trenitalia, a fronte di un sostanziale mantenimento dei livelli di offerta e nonostante i corrispettivi, ha registrato una perdita complessiva di rilevante entità, derivante principalmente dalla forte contrazione dei ricavi conseguente al calo della domanda del servizio universale, concentrata nel 2010 e nel 2011 e relativa, soprattutto, ai collegamenti «Notte».

Pertanto, per il 2012, in assenza di risorse aggiuntive da parte dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato definito un programma di rimodulazione dei collegamenti di servizio universale che, per il servizio notturno, ha previsto l'attestamento su Bologna e Roma dei treni «Notte», rispettivamente della Puglia e della Sicilia/Calabria tirrenica da/per il Nord. Questi treni, quindi, non sono stati soppressi, ma è stata limitata la loro percorrenza ai tragitti effettivamente ed esclusivamente notturni, con un contenimento dei costi che ha consentito il mantenimento del servizio.

Da Roma e Bologna, è previsto il proseguimento verso le destinazioni del Nord già servite in precedenza (e viceversa) attraverso interscambio, specie con i frequenti treni Alta Velocità programmati. Questo servizio («Notte + AV») è offerto a costi analoghi a quelli dei precedenti collegamenti notturni diretti, non è soggetto a limitazione di posti e determina un importante risparmio sui tempi complessivi di viaggio (dalle 2 alle 4 ore in meno rispetto ai servizi «Notte» diretti).

Le soppressioni hanno, invece, riguardato una sola coppia di treni che presentava bassa utilizzazione (Intercity Notte Reggio Calabria-Bari-Milano/Torino e viceversa via Jonica) e i collegamenti periodici (effettuati, cioè, solo in alcuni giorni o brevi periodi dell'anno).

Per quanto concerne possibili modifiche all'attuale programmazione dei treni con contratto di servizio con lo Stato, sono in corso da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approfondimenti per una possibile revisione del reticolo d'offerta.

Il fenomeno della progressiva e marcata contrazione dello servizio ferroviario notturno riguarda tutti i principali Paesi europei. Peraltro,

escluse alcune promozioni che riguardano situazioni particolari, i prezzi medi all'estero sono superiori a quelli italiani.

Relativamente ai servizi di accompagnamento dei Treni Notte, Trenitalia ha recentemente revocato la gara a suo tempo bandita, essendosi modificato sostanzialmente il perimetro delle attività oggetto della stessa, a seguito delle variazioni d'offerta intervenute nel frattempo: conseguentemente, si sta procedendo a bandire una nuova gara che è di imminente pubblicazione.

Contestualmente, è stato prorogato l'affidamento temporaneo di tali servizi per garantirne la continuità all'attuale affidatario in via provvisoria.

Purtroppo, la razionalizzazione del servizio «Notte» ha generato circa 1.700 esuberi, 900 tra il personale di Trenitalia ed oltre 800 tra i dipendenti delle ditte che fornivano i servizi di accompagnamento notte in regime di appalto o subappalto.

Per i 900 dipendenti di Trenitalia, sono state individuate le azioni di ricollocazione all'interno del Gruppo, che hanno consentito di risolvere completamente la problematica.

Per quanto riguarda gli oltre 800 dipendenti delle ditte in appalto: 182 erano impiegati presso l'azienda *Wasteels*, che svolgeva prevalentemente servizi di accompagnamento notte su tratte internazionali; 483 presso l'azienda *Servirail*, che svolgeva servizi accompagnamento notte su tratte nazionali.

Relativamente ai lavoratori di RSI (86 lavoratori) – il Gruppo FS – pur confermando la volontà di individuare una soluzione anche per loro, ha precisato che tale vicenda è riferibile esclusivamente al preesistente stato di crisi dell'azienda RSI e non è stata determinata dalla contrazione dell'offerta commerciale sul segmento «Notte». Il rimanente personale è riconducibile ai servizi subappaltati.

Nel corso di una riunione svoltasi il 12 dicembre 2011, il Ministero del Lavoro aveva sollecitato le parti a formalizzare le procedure di cambio appalto con la nuova ditta affidataria in via provvisoria del servizio, al fine di definire il numero dei lavoratori che sarebbero stati assunti in virtù della clausola sociale e per determinare con precisione il numero degli esuberi a cui potranno eventualmente applicarsi trattamenti di sostegno al reddito, anche in deroga.

Accogliendo l'invito del Ministero del Lavoro, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane promuoveva e partecipava ad un incontro, presso l'Unione degli Industriali di Roma, tra le aziende interessate alla successione di appalto e le Organizzazioni Sindacali, al fine di favorire una soluzione alla crisi occupazionale.

Nel corso di tale incontro, la ditta appaltatrice *Angel Service* Sri quantificava in circa 320 unità il bacino dei lavoratori interessati dal passaggio di attività, per cui tali lavoratori vanno sottratti dal numero complessivo degli oltre 800 esuberi.

Fin dall'inizio, Ferrovie dello Stato Italiane ha dichiarato di voler garantire, entro i prossimi 24 mesi e nell'ambito dei servizi affidati in appalto, la progressiva ricollocazione dell'eventuale personale che non tro-

verà utile collocazione nell'appalto del servizio di accompagnamento notte. Tuttavia, tale termine potrebbe essere ridotto in considerazione delle diverse peculiarità territoriali.

Un impegno in tal senso è stato già raggiunto il 30 dicembre 2011 nella regione Lombardia dove hanno trovato soluzione occupazionale 152 lavoratori.

Per quanto riguarda, invece, il personale operante nelle regioni Sicilia, Lazio, Piemonte e Veneto si stanno cercando soluzioni simili a quelle già individuate in Lombardia.

Il citato percorso ha trovato il consenso del Ministero del Lavoro che ha dichiarato la propria disponibilità a valutare l'applicazione delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori interessati, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La senatrice DONAGGIO (*PD*), sottolineato il ritardo con il quale il Governo ha fornito risposta alla sua interrogazione, presentata già nel mese di febbraio, si dichiara non soddisfatta della risposta stessa, dalla quale non è dato comprendere in quale maniera il Governo intenda tutelare i diritti alla libera circolazione e alla continuità territoriale dei cittadini italiani, specie di quelli che risiedono nelle zone più periferiche. Il servizio universale è tale se tutti i cittadini possono usufruire di tutti i mezzi di trasporto disponibili.

Ritiene, inoltre, contraddittorio sopprimere delle tratte con il conseguente grave impatto sui livelli occupazionali, per poi bandire una nuova gara, così riconoscendo che esse hanno un interesse, eventualmente, anche per soggetti stranieri.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (n. 454)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile 2012.

Il relatore BUTTI (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni. Afferma che mentre le trasmissioni televisive lineari, ossia quelle «tradizionali», sono disciplinate da numerosi limiti, divieti e imposizioni, derivanti dalla normativa europea e da quella nazionale, esistono numerose altre piattaforme, quale ad esempio *internet*, che non subiscono i medesimi vincoli. Ricorda inoltre che del Comitato Media e Minori, le cui competenze potrebbero forse essere riconsiderate a favore del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità per le ga-



ranzie nelle comunicazioni, non fanno parte i principali fornitori di contenuti via satellite e *internet*.

Con riferimento all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come riformulato dal provvedimento in esame, osserva che esso consente di aggirare il divieto orario di trasmissione dei film vietati ai minori di 14 anni in presenza di strumenti di controllo parentale, che non sono regolamentati in maniera chiara e che non costituiscono una sufficiente garanzia per i minori. Ritiene dunque che il riferimento al controllo parentale dovrebbe essere eliminato, così come dovrebbe essere eliminato il riferimento alle opere a soggetto e ai film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso e di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, in quanto tale formulazione appare eccessivamente indeterminata.

La modifica apportata dallo schema in esame all'articolo 44, comma 3 del suddetto decreto legislativo n. 177 del 2005 pone problemi di compatibilità con la legge delega ed è inoltre eccessivamente invasiva per gli operatori.

Lo schema di parere contiene inoltre due condizioni. La prima dà stabilità al quadro della numerazione dei canali della televisione digitale terrestre. La seconda chiarisce il quadro normativo relativo alle sanzioni amministrative nei confronti delle emittenti locali previste dal decreto legislativo n. 177 del 2005.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) ritiene che l'impostazione del Relatore non sia coerente con i dettami della direttiva n. 2007/65/CE, in particolare per quanto concerne l'individuazione del punto di equilibrio tra tutela dei minori e libertà di espressione. Alla luce del Considerando 45, le misure adottate per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana dovrebbero essere attentamente conciliate con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. È dunque necessario evitare l'adozione di provvedimenti censori. Lo schema di decreto in esame consente invece di vietare la trasmissione di film e opere che non sono vietate ai minori di 14 o di 18 anni, così creando il rischio di lesioni alle libertà personali. Per tale motivo alla nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 34 dovrebbe essere eliminato il riferimento alle opere a soggetto e ai film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso e di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, mentre, al contrario, dovrebbe essere mantenuto il riferimento al sistema di controllo parentale, che tutela la libertà di scelta dell'utente.

Il provvedimento in esame è inoltre criticabile in quanto non dà espressa attuazione al Considerando 46 della Direttiva, ai sensi del quale i servizi di *media* dovrebbero essere in ogni caso soggetti al divieto di diffusione della pornografia infantile.

Il senatore MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) concorda con le posizioni espresse dal relatore Butti, ritenendo il parere molto equilibrato.

Condivide in particolare l'osservazione relativa alla soppressione del riferimento agli strumenti di controllo parentale, che sono ad ogni modo facilmente aggirabili dai minori, date le loro maggiori conoscenze in campo tecnologico rispetto ai genitori.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) ribadisce la richiesta, già formulata in una precedente seduta, di prendere contatto con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza in relazione alle tematiche oggetto del provvedimento in esame.

Il presidente GRILLO comunica che il Relatore ha acquisito il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione, approvato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, contenente un paragrafo dedicato appositamente alle questioni oggetto del provvedimento in esame.

Il senatore TOFANI (*PdL*) concorda con la soppressione del riferimento agli strumenti di controllo parentale, che costituirebbe una chiara presa di posizione a tutela dei minori.

Il senatore RANUCCI (*PD*) chiede al Rappresentante del Governo un chiarimento sull'impatto della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, sulla materia disciplinata dallo schema di decreto legislativo in esame.

Il sottosegretario VARI segnala che la Convenzione di Lanzarote sanziona una serie di condotte realizzate a danno dei minori anche per mezzo di *internet*. Ricorda inoltre la recente Comunicazione della Commissione Europea in materia di tutela dei minori in relazione a *internet*.

Con riferimento al provvedimento in esame, il Governo ha cercato di individuare il corretto equilibrio tra i vari interessi in gioco.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore GALLO (*PdL*) annuncia il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà.

Il senatore DE TONI (*IdV*) annuncia il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori.

Il senatore FISTAROL (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo parlamentare.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), nel ribadire che il suo Gruppo non condivide la soppressione del riferimento agli strumenti di controllo parentale, annuncia il voto contrario.

Il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni formulato dal Relatore, che risulta approvato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice MAGISTRELLI (PD) ritiene che la Commissione debba individuare modalità attraverso le quali esprimere un chiaro indirizzo sulle scelte fondamentali in materia di trasporto ferroviario.

Il presidente GRILLO concorda con la senatrice Magistrelli.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che la memoria consegnata dal Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture durante l'audizione informale dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svoltasi ieri nell'ambito dell'esame degli atti comunitari nn. 895, 896 e 897, sarà disponibile per la pubblica consultazione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta prevista per domani, giovedì 10 maggio 2012, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 454**

L'8<sup>a</sup> Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (Atto del Governo n. 454), esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– con riferimento al sistema di classificazione dei contenuti di cui alla nuova formulazione dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, deve essere specificato che esso deve essere adottato dai fornitori di media audiovisivi o fornitore di media audiovisivi a richiesta con esclusione dei fornitori che realizzano un'offerta lineare, in quanto per questi ultimi non è prevista alcuna deroga al divieto generale;

– con riferimento alla trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005, l'obbligo dell'avvertenza acustica o della presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile durante tutto il corso della trasmissione trovi applicazione solo per i programmi trasmessi in chiaro e non anche per quelli a pagamento;

– all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come riformulato, siano soppresse le parole da: «le opere» a: «controllo parentale»;

– all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame sia soppresso il comma 1, che modifica l'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005;

e a condizione che:

– in ragione del preminente interesse generale dell'utenza televisiva, il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005 sia definito come previsto dalla deliberazione n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* parte prima serie generale n.185 del 10 agosto 2010;

– la riduzione ad un decimo di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005 si applichi anche a tutte le sanzioni per violazioni amministrative previste da disposizioni legislative diverse

dal medesimo decreto legislativo irrogate nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione televisiva e radiofonica in ambito locale. Inoltre, i soggetti esercenti la radiodiffusione televisiva e radiofonica in ambito locale che con più azioni o omissioni, esecutive di un medesimo disegno illecito, commettono, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge dovrebbero soggiacere alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo,

e inoltre osservando che il Governo dovrebbe intraprendere iniziative volte a proteggere e tutelare i minori nell'utilizzo di *internet*.

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Mercoledì 9 maggio 2012

### **Plenaria**

### **306<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, in considerazione dell'imminente inizio delle audizioni in Ufficio di Presidenza delle organizzazioni del comparto olivicolo, in merito agli aspetti tematici inerenti alla qualità degli oli di oliva – di cui al disegno di legge n. 3211 – nonché, successivamente, delle associazioni sindacali in relazione ai profili agricoli inerenti alla riforma del mercato del lavoro, rinvia l'esame degli atti all'ordine del giorno ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 151 (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,05*

*AUDIZIONE INFORMALE DELLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEL COM-  
PARTO OLIVICOLO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3211 (QUALITÀ DEGLI OLI DI  
OLIVA)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 152 (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FLAI-CGIL, FAI-CISL E UILA-UIL  
SUI PROFILI AGRICOLI INERENTI ALLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 maggio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 63**

*Presidenza del Presidente*  
CURSI

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15*

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'ASSESSORE AL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE PIEMONTE SULLA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ DE TOMASO AUTOMOBILI*

**Plenaria**

**298<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CURSI

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.



Il relatore CASOLI (*PdL*) illustra una ulteriore proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta, che tiene conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito e delle valutazioni a lui pervenute.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) annuncia il proprio voto contrario, che rispecchia l'orientamento del proprio Gruppo parlamentare sul complesso della riforma del mercato del lavoro.

Il senatore CAGNIN (*LNP*) annuncia la propria astensione, nutrendo numerose riserve sul provvedimento in esame.

Non essendovi altri interventi, il presidente CURSI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere del Relatore che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 16.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 3249**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per le parti di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel disegno di legge in titolo dei meccanismi per assicurare una maggiore flessibilità in entrata, secondo criteri che prevengano gli abusi;

– valuti la Commissione ulteriori misure di rimodulazione e riduzione del carico fiscale sulle imprese, la cui competitività è fortemente penalizzata da un regime fiscale che non ne consente la crescita e di conseguenza la creazione di nuova occupazione;

– valuti infine la Commissione la previsione di specifiche garanzie, anche attraverso il sistema dei Confidi, volte a favorire l'accesso al credito bancario da parte di soggetti privi di occupazione che intendano avviare attività imprenditoriali e professionali;

e con la seguente condizione:

– che, nel corso dell'esame del provvedimento, vengano mantenuti gli attuali meccanismi di detrazione fiscale per i beni strumentali alle attività aziendali.

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 9 maggio 2012

### Plenaria

### 310<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
GIULIANO

*Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GIULIANO comunica che è giunto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli dall'1 all'8. Comunica altresì che sono stati riformulati alcuni emendamenti già presentati, pubblicati in allegato al resoconto. Avverte altresì che, in relazione alla presentazione di emendamenti da parte dei relatori e del Governo, che presumibilmente avverrà nella seduta antimeridiana di domani, verrà fissato il termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti, orientativamente per la mattinata di venerdì prossimo.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) richiama l'attenzione sulla necessità di garantire adeguati tempi per l'analisi degli emendamenti depositati e per l'eventuale formulazione di subemendamenti, anche nel rispetto del ruolo dei Gruppi di opposizione.

Si associa a tali considerazioni la senatrice CARLINO (*IdV*).

Il PRESIDENTE assicura che il termine per la presentazione dei subemendamenti che verrà individuato risulterà congruo e coerente al numero degli emendamenti cui dovranno riferirsi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (n. 465)**

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 21 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice BIANCHI (*PdL*) che ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui agli articoli 21 e 24 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), ed interviene in un settore di grande rilievo e delicatezza, qual è la rappresentanza dei lavoratori nell'ambito di contesti aziendali transnazionali, provvedendo all'attuazione della direttiva 2009/38/CE sulla scorta dell'avviso comune, siglato dalle parti sociali il 12 aprile 2011.

Sottolinea come l'intento della direttiva sia quello di garantire l'armonioso sviluppo dell'attività imprenditoriale che abbracci più Stati membri, promuovendo l'informazione e la consultazione dei lavoratori mediante l'istituzione di comitati aziendali europei (CAE), quale alternativa alle altre modalità di informazione e consultazione dei dipendenti già esistenti.

L'articolo 1 esprime gli obiettivi del provvedimento, circoscrivendone l'ambito di applicazione alle imprese di dimensioni comunitarie ed alle questioni transnazionali, mentre il successivo articolo 2 fornisce le definizioni dei più rilevanti concetti utilizzati nel provvedimento. Particolarmente delicata, dal punto di vista tecnico-giuridico, appare l'applicazione della normativa ad imprese tra di loro legate da vincoli societari, cosicché l'articolo 3 fornisce un'autonoma definizione di «impresa controllante» ai soli fini dell'attuazione delle norme in questione.

Particolare attenzione è data alla procedura di costituzione del comitato aziendale, oggetto dell'intero Titolo II del provvedimento. su iniziativa dell'impresa o su richiesta di almeno cento lavoratori, e si snoda attraverso la designazione di una delegazione speciale di negoziazione (articoli 5, 6 e 7). La delegazione speciale ha il compito precipuo di trattare con la direzione dell'impresa il campo d'azione, la composizione, le attribuzioni e la durata del CAE, al fine di raggiungere un accordo scritto, disciplinato dall'articolo 9, avente ad oggetto tanto la composizione ed il funzionamento del CAE quanto il contenuto delle successive procedure di informazione e consultazione. Lo schema di decreto prevede che i com-

ponenti italiani del CAE vengano designati per un terzo dalle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo applicato nell'impresa e per due terzi dalle rappresentanze sindacali unitarie elette in azienda.

Rileva come specifico rilievo venga dato altresì agli strumenti e prerogative dei dipendenti chiamati a far parte del Comitato, con lo scopo di garantirne il funzionamento efficiente e lo svolgimento di un ruolo effettivo. A loro si applicheranno le garanzie dello Statuto dei Lavoratori in tema di trasferimenti e di permessi non retribuiti, mentre il CAE riceverà specifiche risorse finanziarie e materiali per il suo funzionamento. L'articolo 13 esclude espressamente una deroga *in pejus* ai diritti oggi previsti dalla normativa nazionale.

Lo schema di decreto prevede altresì, all'articolo 15, una disciplina transitoria per l'adattamento degli accordi conclusi nel biennio 2009-2011.

Evidenzia, poi, l'articolo 16, il quale prescrive alcune misure accessorie, applicabili per costituire un Comitato nel caso non venga raggiunto un accordo entro tre anni dalla richiesta ovvero se la direzione aziendale rifiuta di avviare i relativi negoziati.

L'articolato prevede – agli articoli 17 e 18 – sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di riservatezza ovvero di quelli inerenti i doveri di informazione o consultazione, previo esperimento di una procedura di conciliazione.

Conclude richiamando le clausole di invarianza finanziaria e la norma abrogativa del decreto legislativo n. 74 del 2002.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CASTRO (*PdL*), considerata l'importanza della materia ed il ruolo che l'atto comunitario potrebbe giocare nell'innovazione delle relazioni industriali, suggerisce lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni dei soggetti più direttamente interessati, che individua nei rappresentanti di Confindustria, Federdistribuzione, nonché di CGIL, CISL, UIL e UGL.

Si associano le senatrici BLAZINA (*PD*), CARLINO (*IdV*) e Cristina DE LUCA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ed il senatore MAZZATORTA (*LNP*).

La senatrice POLI BORTONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) chiede chiarimenti circa le conseguenze dell'applicazione della direttiva anche a imprese aventi la sede principale, o una parte consistente della forza lavoro, al di fuori del territorio dell'Unione europea.

Il PRESIDENTE dà atto dell'interesse della problematica e assicura che vi sarà modo di approfondirne le implicazioni nel prosieguo della discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione di domani, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3249****Art. 6.****6.7 (testo 2)**

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per le nuove assunzioni con contratto a tempo parziale delle categorie di lavoratori studenti al primo impiego sono ridotti di due punti percentuali gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.».

*Conseguentemente, all'articolo 70, sono aggiunti i seguenti commi:*

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

4. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011, è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: »In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui."».

*Conseguentemente, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.*

---

## Art. 29.

### 29.14 (testo 2)

SPADONI URBANI

*Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:*

- a) alla lettera a) dopo le parole: «assenti», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il contributo addizionale di cui al comma 4 non si applica, al-



trèsì, ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori che siano stati assegnati ad altre mansioni per effetto di una accertata inidoneità fisica temporanea;»;

*b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) ai lavoratori dipendenti delle aziende esercenti servizi pubblici essenziali alle quali si applica la legge 12 giugno 1990, n. 146».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

1. *All'articolo 29, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:* «14-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera *a*), ultimo periodo, e lettera *d-bis*), pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 71, comma 5»;

2. *All'articolo 71, comma 5, sostituire le parole:* «40 euro» *con le seguenti:* «41 euro».

---

#### **29.41 (testo 2)**

SPADONI URBANI

*Al comma 6, aggiungere, infine, i seguenti periodi:* «La restituzione del contributo addizionale di cui al comma 4, avviene altresì in presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine, nell'ambito di specifiche graduatorie. In tale caso, l'entità complessiva della restituzione realizzabile non potrà comunque superare l'ammontare dei contributi addizionali versati per un numero di contratti a termine pari alla quantità di lavoratori complessivamente stabilizzati in ciascun anno e fermo restando il limite di sei mensilità pro capite e la restituzione avverrà entro il mese di gennaio di ciascun anno con riferimento alle stabilizzazioni operate nell'anno solare precedente».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

1. *All'articolo 29, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:* «14-bis. All'onere derivante dal comma 6, quarto e quinto periodo, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 71, comma 5»;

2. *All'articolo 71, comma 5, sostituire le parole:* «40 euro» *con le seguenti:* «41 euro».

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 9 maggio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 183**

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,35*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO NAZIONALE DI  
ADROTERAPIA ONCOLOGICA DI PAVIA (FONDAZIONE CNAO), DEL DIRETTORE  
GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO DI CATANIA E DEL DI-  
RETTORE DEI LABORATORI NAZIONALI DEL SUD DELL'ISTITUTO NAZIONALE  
DI FISICA NUCLEARE DI CATANIA*

**Plenaria**

**330<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE  
AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti del Centro nazionale di adroterapia oncologica di Pavia (Fondazione CNAO), del direttore generale dell'Azienda ospedaliera Can-

nizzaro di Catania e del direttore dei Laboratori nazionali del Sud dell'Istituto nazionale di fisica nucleare di Catania, tenuta stamattina, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito alla cura dei tumori tramite adroterapia, è stata consegnata della documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2935) Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 ottobre 2011.

Prende la parola il relatore, senatore SACCOMANNO (*PdL*), il quale ricorda che, dopo l'avvio dell'esame con lo svolgimento della relazione, la Commissione stabilì di aprire un ciclo di audizioni da cui sono emersi vari aspetti tematici – quali, ad esempio, il riordino delle professioni sanitarie ed il recupero delle risorse inerenti i piani di rientro dai *deficit* sanitari regionali – che, a suo giudizio, meritano un'ulteriore disamina. Ricorda poi che la stessa audizione del Garante per la tutela dei dati personali ha posto una serie di riserve sulla cosiddetta agenda digitale, sul funzionamento delle banche dati e sulla assistenza sanitaria *on line*.

Per effetto di queste considerazioni, pertanto, reputa opportuna una ulteriore riflessione da parte di tutte le forze politiche, prima di aprire formalmente la discussione generale; infatti, questo confronto preliminare potrebbe orientare lo stesso dibattito, al fine di superare la discrepanza rilevata fra il testo trasmesso dalla Camera dei deputati e le questioni problematiche affiorate durante le audizioni.

Il senatore COSENTINO (*PD*) concorda con la richiesta prospettata dal relatore, confermando che le audizioni hanno accentuato i motivi di perplessità su alcune questioni sottese al provvedimento in titolo. Tuttavia, ritiene che si possa senz'altro avviare nella seduta odierna la discussione generale, senza naturalmente portarla a termine, anche per consentire di individuare una sintesi dei profili più controverse.

La senatrice BASSOLI (*PD*) osserva come le audizioni svolte abbiano posto in risalto alcune questioni meritevoli di approfondimento: la trasparenza e una governabilità più partecipata all'interno degli ordini professionali; le difficoltà relative alla copertura assicurativa dei medici. Si tratta di problemi complessi che, a suo giudizio, necessitano di una ulteriore riflessione tramite audizioni.

Il PRESIDENTE ricorda come il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, sul finire dello scorso anno fu considerato prioritario nell'attività della Commissione, al punto che si restrinse il numero dei soggetti da audire. Da allora, lo scenario politico generale è sensibilmente mutato e da parte del nuovo Esecutivo non è emersa alcuna valutazione in ordine al provvedimento in esame la cui valenza prioritaria, a suo giudizio, resta inalterata. Tuttavia, l'ulteriore elemento di novità è rappresentato dalle analisi e dai rilievi scaturiti durante le audizioni informali: in particolare, su alcune questioni ricordate dai senatori in precedenza si sono sviluppati punti di vista difformi che meritano un ulteriore approfondimento. Propone pertanto che possa riaprirsi un ciclo di audizioni, incaricando i relatori del provvedimento, senatori Saccomanno e Cosentino, di esplorare ulteriori ambiti tematici per i quali si rende necessario interloquire con soggetti in grado di riferire alla Commissione.

La Commissione conviene sulla proposta avanzata dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2699) BIONDELLI ed altri. – Istituzione di un fondo per il sostegno delle persone con disabilità grave**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUL PROSIEGUO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA «NASCERE SICURI»*

La senatrice BAIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) rileva che la legge finanziaria per l'anno 2006 dispose un finanziamento per dotare i punti nascita di strumentazioni sofisticate per la diagnosi di patologie rare che colpiscono i neonati. Ad oggi, però, se da parte della regione Toscana sono stati conseguiti ottimi risultati – al punto che la diagnosi è effettuata su 50 patologie – dall'altra in alcune Regioni la dotazione di tali strumentazioni o è avvenuta parzialmente o ancora non si è affatto realizzata. Ritiene pertanto che, all'interno della indagine conoscitiva «Nascere sicuri», potrebbe essere utile acquisire l'esperienza della regione Toscana e di altre Regioni in modo da far luce sulla tematica segnalata.

Il PRESIDENTE, pur non sollevando alcuna obiezione alla richiesta di approfondimento rappresentata dalla senatrice Baio, ritiene preferibile conferire alle relatrici l'incarico di contattare i consulenti per individuare le modalità più idonee per aprire questa riflessione, sia acquisendo una va-

lutazione sulla efficacia delle strumentazioni ricordate sia individuando quelle Regioni in grado di poter fornire elementi conoscitivi alla Commissione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 maggio 2012

### **Plenaria**

### **344<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**D'ALÌ**

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2245) D'ALÌ ed altri. – Disposizioni per la riqualificazione ambientale e il completamento della ricostruzione nei comuni della Valle del Belice colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 3 agosto 2010.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione generale.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 13 di venerdì 25 maggio 2012.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta sospesa alle ore 15,10 riprende alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina dell'ingegner Domenico Totaro a Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val D'Agri – Lagonegrese (n. 141)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore NESSA (*PdL*), dopo aver richiamato le caratteristiche orografiche e naturali del Parco nazionale dell'Appennino Lucano – Val D'Agri – Lagonegrese, illustra il *curriculum* dell'ingegner Domenico Totaro. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole alla nomina.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara il voto favorevole sulla proposta di nomina.

Si procede, di seguito, alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori ALICATA (*PdL*), CORONELLA (*PdL*), D'ALÌ (*PdL*), Vincenzo DE LUCA (*PD*), DELLA SETA (*PD*), GIORDANO (*PdL*) (in sostituzione del senatore Dell'Utri), DI NARDO (*IdV*), FERRANTE (*PD*), GIAI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), MAZZUCONI (*PD*), MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), MONACO (*PD*), COMPAGNA (*PdL*) (in sostituzione del senatore Nania), NESSA (*PdL*) e ORSI (*PdL*).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina dell'ingegner Totaro è approvata con 15 voti favorevoli.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2020) SARRO ed altri.** – *Modifiche all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di sanatoria degli abusi edilizi, nonché all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di acquisizione degli immobili*

**(2621) CORONELLA ed altri.** – *Sospensione dei termini per l'esecuzione delle demolizioni di immobili nella regione Campania a seguito di sentenza penale di condanna. Eliminazione delle condizioni di disparità giuridica determinatesi in Campania a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 10 febbraio 2006*

**(3134) PALMA ed altri.** – *Disposizioni volte a garantire la parità di trattamento dei cittadini della Repubblica in ordine ai benefici introdotti dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché per il contenimento del disagio abitativo*

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore CORONELLA (*PdL*), relatore, illustra i disegni di legge in titolo facendo presente che, in particolare, il disegno di legge n. 2020 modifica i commi 27 e 32 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 (terzo condono edilizio). In particolare la lettera *a*) modifica il

comma 27, lettera *d*), del citato articolo 32, che nel testo attualmente vigente esclude la sanatoria delle opere abusive, tra gli altri casi, quando siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti a tutela dei beni ambientali e paesaggistici. Con la soppressione al riferimento ai beni ambientali e paesaggistici si consente esplicitamente la sanatoria concernente opere realizzate su aree vincolate a tutela di tali beni. Il comma 27, lettera *d*), del citato decreto-legge n. 269 del 2003 esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili vincolati non conformi agli strumenti urbanistici, con alcune esclusioni derivanti dalla lettura congiunta dell'alinea del citato comma 27 e del successivo comma 43 che ha sostituito l'articolo 32 della legge n. 47 del 1985, relativo alla sanatoria di opere eseguite su immobili vincolati. Infatti, il citato comma 27 reca una clausola che fa salvo quanto disposto dall'articolo 32 della legge n. 47 del 1985, che disciplina la sanatoria delle opere costruite su aree sottoposte a vincolo. Pertanto viene ammessa la sanatoria anche di opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, sia pure con una nuova procedura del silenzio-rifiuto introdotta dal successivo comma 43 che ha novellato il citato articolo 32 della legge 47. La lettera *b*) inserisce i commi *27-bis* e *27-ter*. Con il primo, sempre in riferimento agli immobili realizzati in aree sottoposte alla disciplina dei beni culturali e del paesaggio, si consente la sanatoria previo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dell'autorità competente. Si esclude, per tale ipotesi, l'applicabilità del comma 4 del dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, nella parte in cui prevede che l'autorizzazione paesaggistica non possa essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. Il comma *27-ter* prevede espressamente l'effetto interruttivo su procedimenti sanzionatori o esecutivi in corso, anche in forza di sentenze divenute definitive, conseguente alla semplice presentazione della suddetta domanda di sanatoria. La lettera *c*) reca la riapertura dei termini per l'accesso alla speciale sanatoria di cui al citato decreto-legge n. 269 del 2003. Il comma 2 è volto ad inserire i commi *5-bis* e *5-ter* dell'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Il nuovo comma *5-bis* consente che gli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale all'esito dello specifico procedimento sanzionatorio, possano essere utilizzati per finalità residenziale pubblica – anche quelli aventi destinazione diversa da quella residenziale (comma *5-bis*) – e assegnati in locazione; detti immobili sono assegnati secondo i criteri e le modalità stabiliti dai Comuni, che possono prevedere un titolo preferenziale per i cittadini privi di soluzione abitativa, dando la priorità a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano l'immobile non disponendo di ulteriore alloggio.

Il disegno di legge n. 3134 coincide in gran parte con il disegno di legge n. 2020. Fra le differenze si segnala la lettera *b*) del comma 2 che novella il comma 9 dell'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, stabilendo che per le opere abusive il giudice, con la sentenza di condanna ordina la demolizione solo se essa non sia



stata già eseguita, come previsto dalla normativa attualmente vigente e, in base alla modifica proposta, se l'immobile non è stato ancora acquisito al patrimonio pubblico.

Il disegno di legge n. 2621 sospende temporaneamente le demolizioni di immobili siti nella regione Campania che riguardino abusi realizzati entro il 31 marzo 2003 ed entro il 30 settembre 2004 in relazione, rispettivamente, alle previsioni di cui al decreto-legge n. 269 del 2003 e della legge n. 308 del 2004. Il disegno di legge indica, quali finalità del provvedimento la necessità di fronteggiare la grave situazione abitativa nella regione Campania e di eliminare la disparità di trattamento per i cittadini della regione Campania, per i quali la normativa relativa al terzo condono edilizio è risultata di difficile individuazione per una serie articolata di vicende. Il comma 2 propone, invece, la sospensione delle demolizioni, derivanti da sentenza penale passata in giudicato, di immobili ubicati nella regione Campania che riguardino immobili destinati a prima abitazione e occupati da soggetti sforniti di altra abitazione nonché abusi realizzati entro il 31 marzo 2003. Il procedimento di demolizione è comunque differito anche nel caso in cui sia stata accertata la violazione di vincoli paesaggistici, salvo che sia stato concluso il procedimento di adozione del nuovo piano paesaggistico. Il comma 3 differisce il termine previsto dall'articolo 32, comma 32, del citato decreto-legge n. 269 del 2003 per la presentazione della domanda di sanatoria, al fine di consentire l'ammissione alla domanda di sanatoria degli abusi edilizi commessi in Campania entro il 31 marzo 2003, per i quali non ci si è avvalsi della legge della regione Campania n. 10 del 2004, censurata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 10 febbraio 2006. Il comma 4, analogamente, differisce il termine previsto dall'articolo 1, comma 37, della legge n. 308 del 2004, per la presentazione della domanda di sanatoria ambientale relativamente agli abusi edilizi commessi nella regione Campania entro il 30 settembre 2004. Il comma 5 equipara, per quanto concerne gli effetti amministrativi e penali, la sanatoria paesaggistica, prevista della legge n. 308 del 2004, all'autorizzazione paesaggistica in sanatoria di cui all'articolo 167, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell'articolo 181, comma 1-ter del medesimo Codice, ove si esclude le sanzioni dell'arresto e della reclusione per talune opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, qualora l'autorità amministrativa competente accerti successivamente la compatibilità paesaggistica. Ciò avviene in relazione alle ipotesi di opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa punite attualmente con l'arresto e la reclusione, ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 181 del codice. Il comma 6 esclude che le disposizioni di cui al presente disegno di legge si applichino alle zone non suscettibili di sanatoria ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 47 del 1985, elemento da valutarsi pregiudizialmente nell'ambito dell'istruttoria delle istanze di sanatoria. Il comma 7 fissa per gli enti locali della regione Campania il termine per la definizione delle istanze di condono edilizio e di sanatoria ambientale presentate, mentre il comma 8 consente ai Comuni della regione Campania di

far ricorso a progetti incentivanti ovvero ad assunzioni a tempo determinato. Il comma 9 destina i proventi delle sanzioni ambientali derivanti dal rilascio delle sanatorie paesaggistiche al finanziamento di programmi e progetti di recupero e risanamento ambientale. A tal proposito gli enti locali interessati presentano un piano di recupero ambientale ed ingegneria naturalistica, finalizzato, tra l'altro, alla prevenzione dei rischi idrogeologici e sismici. Il piano di recupero, adottato anche facendo ricorso alle procedure semplificate in tema di conferenza dei servizi, può essere approvato anche in variante alla vigente pianificazione urbanistica.

Si apre la discussione.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) interviene manifestando forte contrarietà rispetto al contenuto dei disegni di legge illustrati dal Relatore e sottolinea che non corrisponde al vero la circostanza secondo cui la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2006 avrebbe impedito ai cittadini della regione Campania di poter esercitare un loro legittimo diritto poiché tra la data della sentenza e la scadenza del termine per la presentazione della richiesta di sanatoria edilizia intercorse all'epoca un termine congruo per la presentazione delle istanze da parte degli interessati. Il fatto è che i presentatori dei disegni di legge in esame intendono utilizzare in campagna elettorale il tema del condono edilizio e illudere strumentalmente i cittadini della Campania. Tra l'altro l'eventuale riapertura dei termini del condono del 2003 creerebbe nei fatti una situazione della quale potrebbero approfittare anche gli autori di abusi edilizi recenti. Il suo Gruppo utilizzerà tutti gli strumenti disponibili per impedire che i provvedimenti in discussione vengano approvati non solo in Assemblea, ma ancor prima in Commissione.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) rileva che è innegabile che il contenzioso insorto dinanzi alla Corte costituzionale ha impedito di accedere alla sanatoria edilizia anche a quei cittadini campani che avevano già presentato richiesta di concessione del titolo edilizio in sanatoria e che avevano pure proceduto al pagamento dei relativi oneri. A queste persone deve essere riconosciuto il diritto di beneficiare della sanatoria, tanto più che l'esistenza di vari mezzi di prova, a cominciare dai rilievi fotogrammetrici, consente di escludere con certezza che della riapertura dei termini della sanatoria possano di fatto beneficiare autori di abusi edilizi recenti.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*) osserva che i provvedimenti in esame evocano una questione che non è semplicemente ambientale o ecologica, ma che coinvolge i principi fondamentali e l'essenza stessa dello Stato di diritto come Stato nazionale.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) interviene osservando che sorprende che il senatore Compagna si schieri a favore di un nuovo condono edilizio

dimenticando la tradizione repubblicana impersonata da figure come Bucalossi e Galasso.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*) fa presente di riconoscersi pienamente non solo nella tradizione repubblicana, ma al di là e prima di quella nella tradizione impersonata da Silvio Spaventa e dalla sua celebrazione dei principi della giustizia e dello Stato di diritto. In uno Stato di diritto l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge è un valore fondamentale e irrinunciabile e nel caso dei cittadini campani risulta doveroso consentire ad essi di accedere in condizioni di parità ed eguaglianza alla sanatoria edilizia disposta nel 2003 in favore di tutti i cittadini italiani. È profondamente scorretto l'atteggiamento di chi avanza insinuazioni sulla biografia politica dei senatori che non condividono il moralismo dello Stato etico e che avvertono il dovere, in quanto rappresentanti dell'intera nazione, di far sì che anche i cittadini campani possano esercitare i diritti previsti dalla normativa del 2003 e riconosciuti successivamente dalla stessa Corte costituzionale.

Il senatore MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) sottolinea l'opportunità di approfondire attentamente i profili giuridici evocati dalla materia oggetto dei disegni di legge in titolo, anche con riferimento alle decisioni assunte dal giudice costituzionale.

Il senatore ORSI (*PdL*) , dopo aver auspicato che tutti i Gruppi parlamentari forniscano il loro fattivo contributo all'esame dei provvedimenti in discussione, presentando eventualmente proposte di modifica, fa presente che la vicenda della mancata operatività in Campania del condono edilizio del 2003 riveste caratteri di estrema complessità, che meritano sicuramente un equilibrato intervento del legislatore, capace di contemperare i principi dello Stato di diritto e le esigenze della tutela ambientale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)**

Mercoledì 9 maggio 2012

**94<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Mauro Maria MARINO

*Orario: dalle ore 9 alle ore 9,10*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea (n. COM (2012) 85 definitivo):** osservazioni favorevoli con rilievi.

**Plenaria**

**208<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

BOLDI

*Intervengono il ministro per gli affari europei Moavero Milanesi e il sottosegretario di Stato per la salute Cardinale.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

IN SEDE REFERENTE

(3129) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011*, approvato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 1421 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta dell'8 maggio 2012.

La PRESIDENTE ringrazia il ministro Moavero per la sua partecipazione all'odierna seduta, che sarà incentrata, essenzialmente, sulle delicate questioni sottese all'articolo 14 del disegno di legge comunitaria 2011.

Prima di dare la parola al Ministro, chiede, preliminarmente, ai commissari di formulare commenti o quesiti.

La senatrice MARINARO (PD) fa presente, in primo luogo, che il provvedimento in questione, com'è noto, ha registrato una trattazione piuttosto travagliata, soprattutto a motivo dell'inserimento, in prima lettura, presso la Camera dei deputati, degli articoli 14 e 25.

Si tratta di due disposizioni che, a suo avviso, devono far riflettere sulla missione dello strumento legislativo denominato «legge comunitaria» in quanto, anche se da presupposti politici diversi, sono il frutto di valutazioni del tutto estranee alla *ratio* tipica di questo strumento, e, in gran parte, conseguenza di un approccio non rigoroso nella disamina di ammissibilità degli emendamenti, diversamente da quanto avviene, ad esempio, in Senato, dove si è sempre cercato di circoscrivere, in maniera restrittiva, l'oggetto proprio di tale disegno di legge.

Relativamente all'articolo 14, l'oratrice tiene a ricordare che – indipendentemente dalla materia disciplinata, che non interessa direttamente la 14<sup>a</sup> Commissione, e prescindendo anche dalla campagna di disinformazione mediatica messa in atto da alcune associazioni – esiste un dato imprescindibile, rappresentato dall'articolo 2 della direttiva 63/2010/UE, il quale prescrive, in maniera non contraddittoria, l'impossibilità di introdurre, dopo il 9 novembre 2010, negli ordinamenti nazionali, una normativa in tema di sperimentazione animale che sia più rigorosa di quella stabilita dalla direttiva stessa.

In questa sede, il compito della Commissione Politiche dell'Unione europea è di fare in modo che sia chiaro, per tutti gli interlocutori, che ci si trova di fronte a questo vincolo ben preciso e che, qualora fosse confermato da una ulteriore deliberazione del Senato, l'Italia verrebbe a trovarsi in uno *status* di infrazione comunitaria. Detto in altri termini, il legislatore rappresentato da questo ramo del Parlamento diventerebbe responsabile di una inadempienza al diritto dell'Unione europea.

Quanto all'articolo 25, secondo l'oratrice, il palese utilizzo politico di una sentenza della Corte di giustizia mediante l'introduzione di una disci-

plina «ultronea» rispetto al dettato giurisprudenziale europeo, dovrebbe indurre a procedere al mero recepimento di questa sentenza, provvedendo, invece, ad una riformulazione della legge Vassalli mediante un provvedimento *ad hoc*.

La senatrice AMATI (PD), nel condannare ogni forma scorretta di provocazione e propaganda messa in atto fuori dalle aule del Parlamento, rileva come l'enunciato di cui all'articolo 14 rappresenti già un punto di mediazione, raggiunto all'unanimità in seno alla Camera dei deputati, che, inoltre, applica in maniera soddisfacente la relativa direttiva europea.

Peraltro, ricorda che la pregressa normativa di recepimento della direttiva sulla protezione degli animali del 1986, risalente al 1992, risultava più rigorosa di quella stessa direttiva: similmente, a suo avviso, occorrerebbe procedere nell'attuale frangente, tenendo conto dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e di quanto già deliberato dalla Camera dei deputati.

Auspica, quindi, che il testo dell'articolo 14 rimanga inalterato anche durante la trattazione presso il Senato.

Il senatore DEL VECCHIO (PD), facendo astrazione dalle diverse sensibilità che ciascun Commissario può avere su un tema come il benessere degli animali, esorta a riflettere sulla circostanza che la direttiva in titolo è stata definita, a Bruxelles, per realizzare una armonizzazione di tale materia tra i 27 Paesi dell'Unione.

Qualora si dovesse pervenire all'adozione dell'articolo 14, così come licenziato dalla Camera dei deputati – formulazione che comporta delle sostanziali modifiche, occorre riconoscerlo, rispetto ai contenuti della direttiva – si arriverà, inevitabilmente, ad una diversa regolamentazione che non potrà che nuocere agli interessi dell'Italia.

Peraltro, non risulta che l'altro ramo del Parlamento abbia proceduto, prima dell'approvazione dell'articolo, ad un ponderato approfondimento, ad esempio, delle conseguenze negative per lo sviluppo della ricerca nel Paese, a seguito di un recepimento «*ultra vires*» della mentovata direttiva.

La senatrice ADAMO (PD), si rammarica del fatto che, anche in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria 2011, non sembra sia ancora entrato nella cultura politica del Parlamento italiano il dato rappresentato da una legislazione europea che si integra con quella interna.

Per molti aspetti, ciò è avvalorato, come rilevato da altri Senatori, da un lato, dall'applicazione di criteri di ammissibilità delle proposte emendative molto più flessibili presso la Camera dei deputati, dall'altro, da un andamento molto amplificato, da parte dei *media*, della trattazione relativa all'articolo 14, che, peraltro, pare abbia soppiantato, sempre dal punto di vista mediatico, la parallela trattazione dell'articolo 25.

Mentre, avuto riguardo a quest'ultima problematica, il Governo si è trovato a gestire i differenti *dossier* inclusi nel tavolo complessivo sulla giustizia, relativamente all'articolo 14, urge, dal versante dell'Esecutivo,

l'indicazione di una posizione netta che chiarisca la necessità di confermare oppure smentire l'accordo raggiunto presso la Camera dei deputati.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), premette, in primo luogo, anche in qualità di obiettore di coscienza e persona non violenta, che la campagna di minacce e di intimidazioni approntata nei confronti di molti componenti la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato sul cosiddetto problema della vivisezione, costituisce un'offesa inqualificabile nei confronti del Parlamento e dello stesso Governo della Repubblica.

Egli, quindi, pone una precisa domanda al Ministro delegato per gli affari europei, ossia, all'esponente governativo specializzato nelle problematiche afferenti i rapporti con l'Unione europea, che si concreta nell'espressione dell'esatta interpretazione del già citato articolo 2 della direttiva 63/2010/UE, con riferimento particolare alla dizione «misure nazionali più rigorose».

Si aspetta, in proposito, una parola chiarificatrice dal Governo sostenuto dalla maggioranza di cui egli fa parte, con la consapevolezza che, indipendentemente dalle varie materie disaminate, l'Europa debba essere presa in considerazione in via prioritaria.

Il ministro MOAVERO MILANESI, nel replicare agli intervenuti, sottolinea, *in primis*, come, effettivamente, il disegno di legge comunitaria 2011 abbia registrato un *iter* accidentato, in ragione di problemi spinosi, contenuti, in particolare, negli articoli 12, 14 e 25.

Relativamente all'articolo 12, ricorda, onde evitare possibili malintesi, che la direttiva in recepimento non può, evidentemente, risolvere il problema dei ritardati pagamenti da parte della pubblica Amministrazione – che tanto assilla, purtroppo, gli operatori economici del Paese, in questo momento di crisi economica – dal momento che essa disciplinerà *pro futuro* tale materia, una volta che entrerà in vigore nei Paesi membri dell'Unione.

Circa l'articolo 14, egli osserva che, in sede di esame alla Camera dei deputati, esso è stato a lungo discusso e «soppesato» dai deputati, al punto da rappresentare una classica norma di compromesso, cui il Governo ha accordato la propria condivisione, secondo lo spirito costruttivo di comporre le diverse sensibilità emerse in tema di sperimentazione animale.

Venendo alla questione specifica dell'interpretazione dell'articolo 2 della direttiva, il Rappresentante del Governo, dopo aver rilevato che, ovviamente, l'assunzione di un significato autentico della norma in parola può spettare solo agli organi preposti dell'Unione europea, richiama l'attenzione sul fatto che, da un punto di vista prettamente giuridico, si può pervenire ad una definizione differenziata della sua *ratio*, anche a seconda di come si tiene conto dei molteplici «*caveat*» presenti in non pochi «considerando», elencati in premessa dell'atto comunitario in titolo.

Alla luce di tale valutazione di carattere generale, egli, pertanto, è in grado di affermare che la suddetta disposizione rende possibile una procedura di infrazione in capo all'Italia, non essendo, naturalmente, in condi-

zione di assicurare, in alcun modo, la certezza che tale eventualità si verifichi.

Nell'aggiungere che l'attuale Governo, ovviamente, è favorevole ad ogni iniziativa volta ad impedire o a ridurre il più possibile i casi di infrazione delle regole comunitarie, ritiene, in ogni caso, opportuno che il Parlamento, in rispetto delle sue prerogative di autonomia, mantenga un proprio margine di apprezzamento circa le condizioni che potrebbero essere suscettibili di sfociare in un possibile *status* di infrazione nei confronti dell'Unione.

La presidente BOLDI è interessata a conoscere, quale potrebbe essere l'orientamento governativo ove la direttiva 63/2010/UE venisse recepita attraverso la sua mera previsione, come è attualmente, nell'allegato B) del disegno di legge.

Ricorda, inoltre, come le maggiori obiezioni all'adozione pedissequa, anche in Senato, dell'articolo 14 come scritto nel suo testo attuale, sono state mosse dall'Istituto superiore di sanità, nonché da esponenti del mondo accademico che hanno evocato i protocolli della farmacopea internazionale.

La senatrice MARINARO (*PD*) prende atto della dichiarazione del Ministro e osserva che da essa potrà conseguire che il Senato sarà chiamato ad approvare la possibilità di una infrazione europea.

Al riguardo, però, reputa doveroso investire la Presidenza del Senato, dal momento che ci si trova di fronte alla fattispecie, del tutto nuova, di un avallo parlamentare ad una possibile violazione del diritto comunitario.

Il senatore SANTINI (*PdL*) preconizza, a fronte dell'eventualità che, su un tema così delicato, i senatori si possano esprimere secondo coscienza, l'ipotesi di una possibile infrazione europea.

Il ministro MOAVERO MILANESI, nel ribadire che nessuno può rispondere con certezza al quesito concernente la compatibilità dell'articolo 14 con l'articolo 2 della direttiva, non può esimersi, al contempo, dal rilevare che quest'ultimo potrebbe assumere un valore dirimente, nel senso che, qualora venissero introdotte disposizioni più restrittive, si potrebbe concretare la possibilità – ma, tiene a ribadire, non la sicurezza – di incappare in un procedimento sanzionatorio per il paese.

Ciononostante, reitera il convincimento secondo il quale il Parlamento è sovrano nelle scelte da perseguire: laddove, ad esempio, si decidesse di attuare la predetta direttiva senza enucleare dei principi di delega, l'Esecutivo si assumerà la sua responsabilità, prendendo anche in considerazione le valutazioni del Ministro della salute, nonché quanto deliberato dalla Camera dei deputati.



In proposito, il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) osserva criticamente che la posizione in seno al Governo, sull'argomento, non può che essere univoca.

In ogni caso, egli si aspetterebbe da un Esecutivo capace di prendersi le proprie responsabilità, una condotta politica diversa, volta, ad esempio, a dare una risposta alla cruciale questione se la ricerca scientifica in Italia deve avere un futuro oppure no.

Rispetto al passato, invece, egli reputa a dir poco disdicevole il comportamento di alcuni parlamentari che, mentre nell'attuale fase politica imbastiscono un *battage* propagandistico a proprio uso e consumo, allorchè, invece, rivestivano la carica di Ministro della Repubblica, non si sono minimamente opposti all'elaborazione della direttiva 63/2010/UE nella sede del negoziato comunitario.

Successivamente, la PRESIDENTE, dà la parola al sottosegretario Cardinale, ringraziandolo per la sua disponibilità, chiamato ad esprimere l'avviso del rispettivo Dicastero.

Il SOTTOSEGRETARIO annuncia che la posizione del Governo, in merito a tale articolo, non potrà che essere coerente a quella adottata in occasione dell'esame presso la Camera dei deputati, aggiungendo come, peraltro, la Commissione sanità del Senato abbia formulato un parere al riguardo, anch'esso favorevole.

La presidente BOLDI (*LNP*), pone, quindi, alcuni quesiti specifici riguardanti la lettera *a*), ovvero se esistono effettivamente in Italia le condizioni per formare esperti in metodi alternativi, la lettera *b*), ossia l'opportunità di conferire l'autorizzazione al Ministero della salute, per l'utilizzo di animali, sentito il Consiglio superiore di sanità e non l'Istituto superiore di sanità, e, infine, la lettera *f*).

Il Rappresentante del GOVERNO è dell'avviso che esistono i presupposti per aggiornare professionalmente gli esperti in questione, essendo presente, ad esempio, a Brescia, un apposito centro di formazione.

Quanto al coinvolgimento del Consiglio superiore di sanità, esso si può realizzare in uno spirito di proficua collaborazione con l'Istituto superiore di sanità.

La senatrice AMATI (*PD*), nel riaffermare come l'articolo 14 si atteggi ad una condivisibile mediazione tra gli interessi contrapposti, esprime la convinzione, dopo aver ascoltato il ministro Moavero, che il citato articolo 2 della direttiva non rappresenta una preoccupazione reale ai fini dell'insorgenza di una eventuale infrazione comunitaria.

Tiene, infine, a precisare che non risponde al vero l'asserzione di alcuni, secondo cui l'articolo 14, così come è scritto, non consentirebbe più la ricerca qualificata in Italia.

Secondo il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD), se è vero che nessuno può garantire con certezza assoluta l'avvio di una procedura di infrazione come conseguenza della discordanza tra l'articolo 14 ed il dettato normativo europeo, egli, pur tuttavia, si sente di affermare, in base alla propria lunga esperienza di diritto dell'Unione europea, che l'infrazione in capo all'Italia verrebbe a verificarsi sicuramente, stante l'enunciato chiaro ed univoco del suddetto articolo 2.

A suo modo di vedere, un Paese ed un Governo seri dovrebbero affrontare il problema posto dall'articolo 14 in modo diverso, ossia domandandosi se i ricercatori nazionali devono o no smettere la loro attività, nei confini del Paese, allo scopo di salvaguardare, ad esempio, i primati non umani.

In realtà, l'intera questione appare palesemente avvolta da un alone di ipocrisia, visto che coloro che si preoccupano di tutelare gli animali presenti in Italia, poi non sembrano preoccuparsi più di tanto della possibilità che altri animali potranno essere importati in Italia, provenienti magari da Paesi dove le condizioni di controllo e di tutela sono veramente minime.

La PRESIDENTE, quindi, apprezze le circostanze, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Mercoledì 9 maggio 2012

**Plenaria**

**116<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCENARO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Valerio Spigarelli, presidente della Giunta dell'Unione delle Camere Penali, l'avvocato Ezio Menzione, membro della Giunta dell'Unione delle Camere Penali e l'avvocato Emilia Rossi, coordinatrice del Gruppo sulla riforma del codice penale dell'Unione delle Camere Penali, sull'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MARCENARO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione dell'avvocato Valerio Spigarelli, presidente della Giunta dell'Unione delle Camere Penali, dell'avvocato Ezio Menzione, membro della Giunta dell'Unione delle Camere Penali e dell'avvocato**

**Emilia Rossi, coordinatrice del Gruppo sulla riforma del codice penale dell'Unione delle Camere Penali, sull'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta dell'8 maggio scorso.

Il presidente MARCENARO in apertura di seduta, sottolineando l'inadempimento dell'Italia rispetto ad atti internazionali sottoscritti, ricorda il lavoro svolto dalla Commissione per l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano – reso viepiù necessario da episodi di cui la stampa ha ampiamente parlato – lavoro che la Commissione ha svolto anche attraverso il Rapporto sulla condizione degli istituti penitenziari e i centri per migranti, recentemente approvato e pubblicato.

L'avvocato Valerio SPIGARELLI, presidente dell'Unione delle Camere Penali, nel ringraziare per l'opportunità offerta, rileva come da tempo l'Unione delle Camere Penali abbia messo in evidenza questo vuoto normativo che, come ha ricordato il presidente, costituisce un obbligo per il nostro paese stante l'impegno assunto in ambito internazionale. Non si tratta purtroppo di una necessità che si pone in astratto poiché episodi riconducibili alla tortura vengono periodicamente riportati dalla stampa. Alcuni aspetti vanno sottolineati, comunque, riguardo al tipo di normativa che dovrebbe essere definita, il primo dei quali conferma i termini di prescrizione che dovrebbero tenere conto del fatto che spesso episodi di tortura vengono alla luce anche molti anni dopo essersi verificati. Un altro aspetto riguarda la qualificazione del soggetto attivo, un terzo aspetto il tipo di condotta da sanzionare, dato che l'accento andrebbe posto più sugli effetti, vale a dire sulle conseguenze che tale condotta ha sulla vittima di tortura, piuttosto che sulla condotta tenuta, in quanto è evidente che un'azione apparentemente di minor rilievo può comunque causare gravi conseguenze sul fisico o la psiche della persona. Un ultimo aspetto da richiamare riguarda la possibilità di perseguire persone indiziate di tortura anche oltre il territorio nazionale privandole della immunità diplomatica, profilo, questo, presente un po' in tutti i progetti di legge pendenti: Occorrerà prestare molta attenzione nel formulare norme che da un lato non contrastino con atti internazionali sottoscritti dall'Italia posti a tutela dell'immunità diplomatica, dall'altro non si rivelino inapplicabili, finendo per mettere in discussione l'introduzione del reato di tortura in sé.

L'avvocato Emilia ROSSI, coordinatrice del Gruppo sulla riforma del codice penale dell'Unione delle Camere Penali, ricorda come l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano sia atteso ormai da venticinque anni e come il momento nel quale più vicina appariva la soluzione risalga ormai alla XIV legislatura. Occorre ciò nondimeno fare un lavoro molto accurato di configurazione della fattispecie evitandone una eccessiva dilatazione, magari attraverso un'aggettivazione eccessiva – dovrebbe trattarsi di un reato proprio e non di un reato comune – al con-

tempo precisando bene il soggetto attivo del reato e delineando con precisione la giurisdizione rispetto ad esso, in modo da non violare norme internazionali che tutelano l'immunità diplomatica o dar vita a norme inapplicabili.

L'avvocato Ezio MENZIONE, membro della Giunta dell'Unione delle Camere Penali, si sofferma sulla pena prevista da diversi disegni di legge in materia, che oscilla in alcuni casi tra i tre e i dieci anni, in altri tra i quattro e i dodici, sottolineando che se da un lato questa oscillazione si giustifica in ragione della diversa gravità delle azioni che se poste in essere possono configurare casi di tortura, dall'altro vi sono reati meno gravi contro la persona o contro la libertà sanzionati più pesantemente. Una riflessione andrebbe condotta altresì sul tema della prescrizione poiché, come ha ricordato il presidente Spigarelli, spesso gli episodi di tortura emergono a distanza di molti anni.

Intervengono quindi i senatori LADU (*PdL*) e FLERES(*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), per fare osservazioni e rivolgere domande.

Ad entrambi risponde l'avvocato Valerio SPIGARELLI.

Il presidente MARCENARO, nel ricordare che la Commissione si è impegnata molto per l'introduzione del reato di tortura, come dimostra la pubblicazione del ricordato rapporto sulla condizione delle carceri e, da ultimo, l'emendamento condiviso dai senatori della Commissione al disegno di legge che introduce le norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, chiude la seduta ringraziando gli ospiti e i senatori per la presenza e la partecipazione al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 9 maggio 2012

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giorgio JANNONE

*La seduta inizia alle ore 8,35*

**Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.**

**Audizione del Presidente e del Direttore generale della Fondazione ONAOSI, dottor Serafino Zucchelli e dottor Mario Carena**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il Presidente e il Direttore generale della Fondazione ONAOSI, sono accompagnati dal geometra Claudio Rondini, responsabile dell'area tecnica.

Il dottor Serafino ZUCCHELLI, *presidente della Fondazione ONAOSI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), a più riprese, i deputati Giorgio JANNONE, *presidente*, a più riprese, e Giuliano SANTAGATA (*PD*).

Replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il dottor Serafino ZUCCHELLI, *Presidente della Fondazione ONAOSI*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna audizione, dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 9 maggio 2012

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Gaetano PECORELLA

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Mantova, Antonino Condorelli**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Mantova, Antonino Condorelli.

Antonino CONDORELLI, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Mantova*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (*PD*) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Antonino CONDORELLI, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Mantova*, risponde ai quesiti posti. Quindi, in considerazione della delicatezza degli argomenti in discussione, chiede, e la Commissione acconsente, che i lavori proseguano in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Condorelli per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

*La seduta sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,15.*

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito nel corso dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il sopralluogo al sito Centro ricerche Casaccia dell'Enea, già previsto per giovedì 24 maggio, si svolgerà giovedì 7 giugno 2012.

Comunica inoltre che il sopralluogo per prendere visione del funzionamento del sistema Sistri si svolgerà presso la sede della società Selex il 24 maggio 2012.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,15.



**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 9 maggio 2012

**Plenaria**

**(1<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

Enrico LA LOGGIA

*Intervengono il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42**  
(Esame e approvazione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che la Presidenza, con la collaborazione degli uffici, ha curato la predisposizione della Relazione che dà conto dei lavori della Commissione dal 21 luglio 2011 al 31 marzo 2012.

Il termine del 31 marzo è stato scelto in modo da poter illustrare completamente i lavori della Commissione sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale, che si sono conclusi con l'approvazione del parere in data 29 marzo 2012.

La prima parte della relazione offre un quadro generale dello stato di attuazione della legge delega e dell'attività svolta dalla Commissione nel periodo considerato.

Le parti seconda e terza illustrano in modo dettagliato i contenuti e le fasi procedurali dei decreti legislativi e degli altri provvedimenti pubblicati dopo il 21 luglio 2011 o, nel caso del decreto legislativo su Roma capitale, esaminati dalla Commissione e approvati in via definitiva dal Governo, ma non ancora pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

La parte quarta si riferisce all'attività degli altri organi previsti dalla legge di delega.

È stato quindi inserito il capitolo quinto, che espone in modo puntuale gli interventi adottati in materie comunque riconducibili all'ambito della legge delega con i decreti-legge definitivamente convertiti in legge entro la data del 31 marzo 2012 e, in particolare, con il decreto-legge n. 201 del 2011. Si è ritenuto opportuno introdurre questa parte, in considerazione della rilevanza che questi interventi (basti ricordare le previsioni relative all'imposta municipale) assumono rispetto alla struttura stessa del federalismo fiscale, pur essendo stati adottati al di fuori degli strumenti previsti dalla legge di delega.

Infine il sesto capitolo, intitolato «Le questioni da affrontare», reca alcune indicazioni sulle linee fondamentali da seguire per pervenire alla piena attuazione della legge delega e alla definizione di un assetto di federalismo fiscale organico ed effettivamente operativo. Osserva che queste indicazioni potranno trovare una più precisa e stringente formulazione nel documento che la Commissione intende approvare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del proprio regolamento, al fine di indicare al Governo le priorità di intervento.

La Relazione contiene altresì un'appendice e quattro allegati, relativi ai testi normativi e alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera. Segnala in particolare l'allegato 4, che reca il prospetto aggiornato degli adempimenti previsti dai decreti legislativi e il loro stato di attuazione.

Ricorda che la bozza di relazione è stata trasmessa a tutti i membri della Commissione e non sono pervenute proposte di modifica o integrazione. Propone quindi di procedere all'approvazione della Relazione.

Il deputato Rolando NANNICINI (*PD*) rileva che nella Relazione della Commissione dovrebbe essere adeguatamente sottolineato il fatto che con lo strumento del decreto-legge sono stati adottati interventi che hanno profondamente modificato o addirittura stravolto la disciplina dettata da decreti legislativi approvati in attuazione della legge di delega n. 42 del 2009. Evidenzia che lo strumento dei decreti integrativi e correttivi dovrebbe essere utilizzato per ricondurre tali interventi ad un quadro organico. In particolare, valuta molto problematiche le misure introdotte in materia di fondo sperimentale di equilibrio e di fondo perequativo. Invita pertanto la Commissione ad assumere, nell'ambito della Relazione, una posizione su questo tema.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, osserva che sollecitazioni al Governo su questioni specifiche, se pur di indubbio rilievo, possono trovare opportuna collocazione, piuttosto che nella Relazione, che ha principalmente un carattere ricognitivo dell'attività svolta dalla Commissione, nel documento che la Commissione stessa intende approvare ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del proprio Regolamento. Con tale documento, infatti, la Commissione si propone di indicare al Governo le priorità di intervento

in ordine alla completa definizione e all'attuazione di un sistema di federalismo fiscale organico e coerente. Per quanto riguarda la Relazione, come già evidenziato, la parte sesta indica, secondo linee di massima, le questioni che rimangono da affrontare e in tale ambito è comunque evidenziata in termini generali l'opportunità che i decreti legislativi correttivi possano offrire lo strumento più opportuno per ricondurre le misure adottate in provvedimenti caratterizzati da necessità e urgenza a un quadro unitario e coerente della finanza regionale e locale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la Relazione.

La Commissione approva la Relazione (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni permanenti di mercoledì 9 maggio 2012*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che il documento approvato nella seduta odierna sarà trasmesso ai Presidenti delle due Camere.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## Plenaria

(2<sup>a</sup> antimeridiana)

*Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. Intervengono il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale**

(Esame e rinvio)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame del documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale.

Ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione, «sulla base dell'attività conoscitiva svolta, la Commissione stessa possa, mediante l'approvazione di un apposito documento, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili ai fini della predisposizione degli schemi di decreti legislativi di attua-

zione della delega legislativa conferita dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato ai Presidenti delle Camere e al Governo.

Precisa che la Commissione intende in questo caso approvare un documento che non si riferisce ad un tema specifico della legge di delega ma che, nell'ambito di una considerazione complessiva dello stato di attuazione di tale legge, indica al Governo le priorità di intervento. Segnala a tale fine di aver predisposto una proposta di documento (*vedi allegato 1*), che è già stata informalmente oggetto di esame da parte dei Gruppi. In primo luogo ringrazia il senatore Vitali per il contributo determinante fornito nella predisposizione della proposta di documento.

Segnala altresì che il Gruppo Lega Nord, assumendo come base il testo della proposta di documento predisposta dalla Presidenza e dal senatore Vitali, ne ha presentato una propria, che rispetto al testo iniziale reca diverse modifiche e integrazioni (*vedi allegato 2*).

Anche il Gruppo Italia dei Valori ha proposto due integrazioni al testo della proposta di documento (*vedi allegato 3*).

Il senatore Walter VITALI (*PD*) evidenzia in via preliminare che le diverse proposte all'esame della Commissione recano un testo sostanzialmente comune per quanto concerne le premesse e numerosi punti del dispositivo. Sulla base di questa osservazione, ritiene che la Commissione possa definire e approvare un documento che dovrebbe evidenziare al Governo l'esigenza di perseguire tre obiettivi fondamentali, rispetto ai quali la situazione di grave crisi finanziaria non dovrebbe costituire un ostacolo, ma piuttosto uno stimolo.

Il primo di tali obiettivi è rappresentato dall'armonizzazione della programmazione finanziaria tra Stato, regioni ed enti locali. Al riguardo, rileva l'importanza strategica che dovrebbe assumere la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, riguardo alla quale sollecita il Governo ad avviarne quanto prima l'operatività. Rileva che il tema del coordinamento della programmazione finanziaria tra i diversi livelli di Governo investe in misura determinante anche la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio. Osserva altresì che senza un efficace coordinamento non è possibile pervenire a fissare un tetto alla pressione fiscale, come previsto dalla legge delega. Sottolinea la rilevanza di questo aspetto in quanto un adeguato sistema di federalismo fiscale deve assicurare il contenimento del carico tributario che grava sui contribuenti.

Il secondo obiettivo fondamentale è costituito dalla responsabilizzazione dei diversi livelli istituzionali di governo rispetto all'esercizio dei poteri fiscali ad essi attribuiti. Al riguardo la proposta di documento evidenzia come l'IMU contenga al proprio interno sia una componente comunale, sia una erariale, rischiando in tal modo di indebolire il principio di responsabilità fiscale di ogni livello istituzionale nei confronti dei cittadini. E' in relazione anche a questo profilo problematico di notevole rilievo che, a suo avviso, una volta noto il gettito dell'acconto, il Governo

dovrebbe adottare un decreto legislativo correttivo in materia di fiscalità municipale.

Il terzo obiettivo da lui individuato consiste nell'accelerazione dell'attuazione della parte della delega relativa ai costi e ai fabbisogni standard, quale parametro essenziale per una perequazione fondata sull'efficienza della spesa.

Più in generale, ritiene opportuno evidenziare al Governo l'esigenza che entro la fine della legislatura sia completato il quadro normativo del federalismo fiscale, con l'adozione dei decreti correttivi e integrativi che risulteranno opportuni.

Invita infine il Governo a esprimere, rispetto al testo della proposta di documento, le proprie valutazioni e, se del caso, anche a proporre proprie integrazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel condividere le considerazioni del senatore Vitali, segnala alla Commissione che in un proprio recente incontro con il Presidente del Consiglio ha avuto modo di far presente il lavoro che la Commissione sta svolgendo per la predisposizione del documento in esame. Nell'occasione, ha altresì evidenziato come il documento possa fornire al Governo utili e significative linee di indirizzo per la predisposizione dei decreti legislativi correttivi, in modo da definire un quadro della finanza pubblica che risulti idoneo a perseguire contestualmente le diverse ma tutte imprescindibili finalità del rafforzamento dell'autonomia e della responsabilità degli enti territoriali, del rigore della gestione della finanza pubblica e del contenimento della pressione fiscale che grava sui contribuenti. Attraverso i decreti legislativi correttivi potranno altresì essere rivisti e coordinati in un quadro unitario gli interventi nel frattempo adottati con lo strumento del decreto-legge.

Proprio sulla base delle considerazioni svolte, ritiene che il documento che la Commissione intende approvare assuma una particolare rilevanza politica. Per questo auspica che si pervenga alla definizione di un testo che possa essere condiviso in modo unanime dai Gruppi. A tal fine ritiene che potrebbe essere utile affidare a un gruppo di lavoro al quale partecipino rappresentanti di tutti i Gruppi il compito di elaborare un testo, tenendo conto per quanto possibile delle proposte di integrazione e modifica già presentate. Il gruppo di lavoro dovrebbe operare confrontandosi direttamente con il Governo. In questo modo già nella prossima seduta della Commissione, che sarà fissata dall'Ufficio di Presidenza, la Commissione potrebbe approvare il documento. Tale documento quindi, secondo quanto già è stato prospettato più volte nel corso dei precedenti lavori della Commissione, potrebbe essere trasferito, con le modifiche del caso, in una mozione da presentare, in identico testo, alle Assemblee di Camera e Senato secondo le modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti, al fine di offrire ai due rami del Parlamento l'occasione per un confronto e una discussione approfonditi su una materia così rilevante per il futuro del Paese.

Il senatore \*Lucio Alessio D'UBALDO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala alla Presidenza l'esigenza che il testo che sarà predisposto dal gruppo di lavoro sia in ogni caso discusso dalla Commissione e integrato sulla base delle proposte che i membri della Commissione, anche singolarmente, riterranno opportuno presentare.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, assicura che il testo sarà oggetto di un approfondito dibattito in Commissione. Al tempo stesso ribadisce l'esigenza di pervenire ad una tempestiva approvazione, in modo che, anche attraverso lo strumento della mozione e il conseguente dibattito da parte delle Assemblee dei due rami del Parlamento, siano fornite al Governo linee di indirizzo che possano trovare attuazione entro il termine della legislatura.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) ricorda che il proprio Gruppo ha in più occasioni evidenziato l'esigenza che la Commissione fornisca al Governo indirizzi stringenti per la piena attuazione del federalismo fiscale, sia sotto il profilo normativo, sia sotto il profilo del gran numero di atti amministrativi che ancora devono essere adottati e che sono necessari per rendere effettivamente operativo un sistema con cui si rafforzano la responsabilità e l'autonomia degli enti territoriali. In proposito le modifiche e integrazioni proposte dal proprio Gruppo rispetto al testo elaborato dalla Presidenza e dal senatore Vitali, intendono ricondurre all'assetto delineato dalla legge delega e dai decreti legislativi le modifiche introdotte dal Governo in carica attraverso decreti-legge, con effetti perfino di stravolgimento di tale assetto. Per questa ragione ritiene che l'approvazione di un documento da parte della Commissione abbia senso soltanto nella misura in cui tale documento risulti idoneo a fornire al Governo indirizzi molto precisi e stringenti.

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*), nel ricordare che il proprio Gruppo ha votato a favore della legge di delega, sottolinea che un assetto adeguato di federalismo fiscale deve assicurare il rigore e l'efficacia nell'utilizzo delle risorse attribuite ai singoli livelli di governo. Se il documento che la Commissione andrà ad approvare non sarà rivolto a questa finalità, si riserva di presentare per conto del proprio Gruppo una proposta alternativa di documento. In particolare, sottolinea le due questioni evidenziate nelle proposte di integrazione da lui presentate, vale a dire l'esigenza di riconsiderare la disciplina in materia di tesoreria unica e quella di attribuire alle regioni che sono interessate da attività estrattive la facoltà di ridurre le accise sui prodotti petroliferi, eventualmente compensando il minor gettito derivante da tale riduzione con l'aumento dei diritti che le compagnie petrolifere sono tenute a versare.

Il deputato Rolando NANNICINI (*PD*) sottolinea che uno degli aspetti che il documento dovrebbe in particolare porre in rilievo è la mancata adozione di un gran numero di atti amministrativi, senza i quali la

disciplina dettata dalla legge delega e dai decreti legislativi rimarrà del tutto priva di efficacia. In particolare, evidenzia che non è stato ancora adottato il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con il quale avrebbe dovuto essere stabilito lo schema tipico per la redazione della relazione di fine mandato. Come evidenzia l'allegato 4 della Relazione semestrale, appena approvata dalla Commissione, il termine per l'adozione di tale decreto era fissato al 3 gennaio 2012. Sottolinea che tale inadempienza risulta particolarmente grave perché ha impedito al gran numero di cittadini chiamati a votare per le elezioni amministrative del 6 e 7 maggio di disporre degli elementi sulla base dei quali valutare l'operato delle amministrazioni uscenti. Chiede pertanto al Governo di indicare i motivi per cui il decreto in questione non è stato finora adottato.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*) osserva che, a suo avviso, l'anticipazione dell'IMU e l'applicazione anche all'abitazione principale non devono essere considerate un errore di questo Governo, tanto più nella situazione di gravissima crisi finanziaria in cui tali misure sono state adottate. Ritiene invece che debba essere valutato negativamente il fatto che il Governo in carica abbia trascurato l'esigenza di assicurare, con idonei strumenti e procedure, il coordinamento tra la finanza statale e la finanza locale. L'assenza di coordinamento ha avuto l'inevitabile effetto di determinare un aumento delle imposte regionali e locali, con particolare riferimento alle addizionali all'IRPEF e con effetti molto pesanti sul livello complessivo di pressione fiscale. Segnala che la legge delega n. 42 del 2009, pur presentando, sotto altri profili, rilevanti aspetti problematici, ha attribuito adeguata considerazione all'esigenza di definire in modo coordinato gli obiettivi finanziari e l'utilizzo del potere impositivo da parte dei diversi livelli istituzionali di governo. Ritiene pertanto che sul punto debba essere data piena attuazione agli strumenti previsti dalla legge delega e dai decreti legislativi, in particolare quello sulla fiscalità municipale e sulla fiscalità regionale.

Sottolinea quindi la necessità di integrare la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di finanza regionale. Per quanto riguarda la definizione dei fabbisogni e costi standard nei settori diversi dalla sanità, in particolare nei settori dell'assistenza e dell'istruzione. Proporrà, pertanto, l'inserimento di questo tema nel documento che la Commissione andrà ad approvare.

Infine, ritiene necessario intervenire per assicurare l'applicazione della disciplina dettata dalla legge 42 nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Ritiene che la limitazione del proprio ambito di applicazione soltanto alle regioni a statuto ordinario rappresenti una delle più vistose carenze della legge delega, che, tra l'altro, può avere indotto il Governo ad intervenire con lo strumento del decreto-legge. Per quanto concerne tale aspetto giudica pertanto che il Governo, anche in

considerazione dell'ampia maggioranza che lo supporta, dovrebbe assumere le opportune iniziative per modificare la legge di delega.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ricorda che è stato sempre favorevole a ricomprendere anche le regioni a statuto speciale e le province autonome nell'ambito di applicazione della legge n. 42 del 2009.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) ritiene necessario un confronto franco e approfondito sull'assetto di federalismo fiscale che si intende realizzare, in modo da individuare gli elementi che hanno condizionato il processo finora seguito, con l'effetto di produrre risultati assai deludenti rispetto alle aspettative. Tali elementi a suo giudizio risiedono in misura significativa nella stessa legge n. 42. Per questo invita la Commissione e il Governo a riconsiderare e valutare per quello che sono i contenuti della legge delega, senza lasciarsi fuorviare dall'eccessiva retorica in cui è stata avvolta. Sotto questo profilo ritiene che anche la proposta di documento predisposta dalla Presidenza e dal senatore Vitali risulta troppo attenuata e dovrebbe essere resa assai più incisiva.

Ricorda che in questi due anni di attività la Commissione bicamerale ha dedicato un impegno veramente notevole a definire una disciplina molto ampia e articolata, che prevede numerosi adempimenti amministrativi, gran parte dei quali sono rimasti inattuati. A fronte di questo impegno, l'effettiva incidenza sugli assetti e sulle modalità di gestione della finanza pubblica, ai diversi livelli istituzionali di governo, è rimasta assai limitata. Osserva infatti che un assetto di federalismo fiscale idoneo a rispondere alle esigenze del Paese dovrebbe garantire un uso efficiente delle risorse, un contenimento della spesa e una limitazione alla pressione fiscale. Al contrario, il sistema che è stato definito non ha determinato una riduzione dei costi, che invece è stata ottenuta mediante il patto di stabilità interno. Al tempo stesso si è registrata una conflittualità corporativa degli enti locali nei confronti degli altri livelli di governo. Tale situazione è a suo giudizio dipesa dal fatto che non sono state finora assunte le necessarie decisioni in merito alla organizzazione e alla struttura degli enti locali e delle stesse regioni. Il Paese, infatti, non si può permettere un sistema istituzionale caratterizzato da molteplici livelli di governo, ciascuno dei quali eccessivamente frammentato e, tuttavia, dotato di autonomia di spesa e di poteri fiscali indifferenziati. Sotto questo profilo sono a suo avviso emblematiche alcune decisioni quali il rafforzamento della fiscalità di competenza delle province, nel momento in cui esse sono ridotte ad enti di secondo livello, si intende procedere a un loro accorpamento e ne sono fortemente ridimensionate le funzioni. Altrettanto emblematico è l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina del federalismo fiscale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, già segnalata dal collega Causi. Per quanto riguarda il comparto delle regioni ritiene necessario superare quella disposizione che permette la nomina a commissario straordinario del presidente della regione stessa, il quale non è stato in



grado di gestire la situazione ordinaria, determinando l'emergenza che ha reso necessario il ricorso alla figura del commissario

Ribadisce pertanto l'invito a non fare della retorica sulla legge n. 42, la quale manca di parti sostanziali necessarie per far funzionare il sistema. A suo avviso prima che pensare a completare l'attuazione di quanto è già stato deciso, occorre effettuare una verifica del quadro generale, rivedendo e integrando la legge n. 42 per quanto concerne gli aspetti strutturali e organizzativi delle regioni e degli enti locali.

In conclusione, sollecita la Presidenza a garantire che l'approvazione del documento da parte della Commissione costituisca un momento di verità sul federalismo fiscale e sulle carenze del complesso della normativa finora adottata.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*) rileva che nel percorso di completamento dell'attuazione del federalismo fiscale, in relazione al quale il documento della Commissione dovrà fornire le linee di indirizzo essenziali, una questione fondamentale da affrontare è rappresentata dalla definizione della natura dell'IMU quale imposta reddituale o, piuttosto, patrimoniale. Tale questione non ha soltanto un carattere teorico, ma ha altresì rilevanti implicazioni sul livello dell'imposizione e sull'ammontare dell'imposta che sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche saranno in concreto tenute a versare carico. Ritiene pertanto che, anche sulla base dell'effettivo gettito che risulterà dal versamento dell'acconto previsto per il mese di giugno, il Governo dovrà assumere un preciso orientamento su questa materia.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ribadisce l'utilità del metodo già indicato di affidare ad un gruppo di lavoro, in cui siano rappresentate tutte le forze politiche, la definizione, attraverso un confronto diretto anche con il Governo, di un testo del documento ampiamente condiviso, che sarà sottoposto all'approvazione della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del documento a una successiva seduta.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,30 alle ore 15,35.

ALLEGATO 1

**Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della  
Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO PRESENTATA  
DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione,

premessi che

la gravità dell'attuale condizione economica e sociale impone di proseguire con determinazione l'azione di riequilibrio dei conti pubblici accompagnandola con il perseguimento dell'equità e della crescita dell'economia nazionale che deve diventare, da questo momento in avanti, la priorità dell'azione del Governo e del Parlamento;

lo sforzo fiscale che si è reso necessario ha comportato un inasprimento senza precedenti della pressione fiscale, per cui è urgente avviare una sistematica attività di revisione della spesa pubblica (*spending review*), destinando prioritariamente le risorse ricavate, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale, in particolare sui redditi da lavoro e da impresa e ridefinendo, nell'ambito della riforma fiscale, un nuovo patto tra fisco e contribuenti;

in questo contesto, profondamente cambiato rispetto al momento in cui fu approvata, acquista ancor più importanza la piena e completa attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», poiché i suoi principi ispiratori possono fortemente contribuire allo sforzo del Paese per uscire dalla crisi, anche se gli strumenti ivi previsti andranno verificati alla luce del mutato quadro normativo e macroeconomico;

è indispensabile ad esempio superare rapidamente, attraverso l'approvazione della Carta delle autonomie locali, la separazione finora operata tra il federalismo fiscale e il processo di riallocazione e riorganizzazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, il quale di per sé potrebbe consentire una riduzione della spesa corrente e una conseguente riduzione della tassazione a livello substatale;

la responsabilità e l'autonomia dei governi locali e regionali in campo fiscale, che sono tra i principi ispiratori della legge delega, risultano ora fondamentali per attivare il circuito di controllo dei cittadini sulle prestazioni delle amministrazioni e per renderle di conseguenza più efficienti e più capaci anche di ridurre la spesa e gli sprechi;

il meccanismo dei costi e dei fabbisogni *standard* per regioni ed enti locali relativo ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali rappresenta il modo per effettuare la *spending review* nel sistema delle autonomie territoriali e come tale può e deve procedere se possibile accelerando le scadenze previste;

il coordinamento dinamico della finanza pubblica e la collaborazione tra i vari livelli di governo della Repubblica, al fine di distribuire in modo equo il carico del necessario riequilibrio finanziario, sono essenziali soprattutto in un momento di crisi come l'attuale;

il prospetto sullo stato di attuazione della legge delega e le questioni ancora da affrontare, come risultano dai paragrafi 1.1 e 5 della seconda Relazione semestrale della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, approvata nella seduta del 21 luglio 2011 e successivamente trasmessa alle Presidenze delle Camere, indicano con chiarezza il percorso da compiere per una sua completa attuazione;

la Commissione ha successivamente provveduto, il 27 luglio 2011, ad esprimere parere sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, e a tal proposito valuta negativamente che non sia stato ancora approntato lo schema di bilancio di mandato, non consentendo l'attivazione della procedura di controllo e valutazione da parte dei cittadini fin dal turno di elezioni amministrative del maggio 2012. Il 29 marzo 2012 la Commissione ha espresso parere sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale;

con le tre manovre economiche adottate con decreto-legge tra il luglio e il dicembre 2011 per stabilizzare la situazione finanziaria e abbassare gli interessi sul debito (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) si è intervenuti con tagli alle risorse di regioni ed enti locali, con inasprimenti del patto di stabilità interno e con modifiche strutturali all'assetto tributario in particolare dei comuni, che hanno prodotto un aumento della pressione fiscale e una ulteriore riduzione della spesa per investimenti e, in misura molto inferiore, una riduzione della spesa corrente e l'adozione di modelli più efficienti di produzione dei servizi locali;

con la legge 8 giugno 2011, n. 85, è stato prorogato di sei mesi, fino al 21 novembre 2011, il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge delega, e a tre anni da quella data, fino al 21 novembre 2014, il termine per l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

l'urgenza imposta dalla crisi rende necessaria un'accelerazione nell'attuazione della legge delega attraverso il suo completamento entro la fine di questa legislatura;

è necessario pertanto adottare tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili, consentendo

così l'avvio della transizione verso il nuovo assetto in tutti i suoi aspetti, che sono complementari tra di loro e non possono essere affrontati in modo separato;

si tratta di colmare i vuoti ancora esistenti rispetto alla legge delega, di verificare lo stato di attuazione degli atti amministrativi previsti dai decreti legislativi già approvati e di coordinare con appositi decreti legislativi le nuove norme legislative che sono nel frattempo entrate in vigore, come quelle relative all'assetto tributario dei comuni, con i meccanismi previsti dalla legge delega e dai relativi decreti legislativi;

ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione, «sulla base dell'attività conoscitiva svolta, la Commissione stessa possa, mediante l'approvazione di un apposito documento, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili ai fini della predisposizione degli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato ai Presidenti delle Camere e al Governo»;

la Commissione ha svolto, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 1° febbraio 2012 e l'audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie locali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, in data 22 febbraio 2012;

indica al Governo le seguenti priorità di intervento:

1) dare piena e completa attuazione alla legge delega entro la fine di questa legislatura, adottando tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili;

2) insediare con la massima urgenza la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge delega, per la quale le regioni, le province e i comuni hanno già provveduto ad effettuare le rispettive designazioni secondo quanto stabilito dagli articoli 33-37 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. La Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento, alla verifica periodica del nuovo ordinamento finanziario, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema; è altresì prevista l'istituzione di una banca dati condivisa la quale risulta indispensabile per avviare efficacemente le nuove relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo;

3) verificare prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

4) coordinare il tema della finanza locale, in modo particolare per quanto riguarda le province, con le modifiche ordinamentali già contenute nell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

codificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con quelle in corso di approvazione nell'ambito della Carta delle autonomie locali e della riforma costituzionale relativa alle province;

5) adottare con gli strumenti di programmazione finanziaria e la legge di stabilità per il 2013 tutti i provvedimenti per il coordinamento dinamico della finanza pubblica previsti dalla legge delega e dai decreti legislativi approvati, con particolare riferimento al percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*) della Costituzione (art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) e alla determinazione dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali (art. 18 della legge delega);

6) rivedere le regole del patto di stabilità interno nell'ambito della nuova legge costituzionale di principi in materia di finanza e contabilità pubblica che, in base alla legge costituzionale di modifica dell'articolo 81, dovrà essere adottata entro il 28 febbraio 2013. Il patto di stabilità interno non dovrà più essere sottoposto a continue variazioni e dovrà porre alle autonomie territoriali gli stessi vincoli complessivi a livello di singoli comparti che valgono per il bilancio dello Stato, consentendo l'esercizio dell'autonomia locale e lo sviluppo della spesa per investimenti. Una volta definite, le nuove regole del patto di stabilità interno potranno essere adottate anche con legge ordinaria che anticipi la legge costituzionale di principi;

7) coordinare le nuove norme previste dagli articoli 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria) e 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i meccanismi di riequilibrio e perequazione individuati dalla legge delega e solo parzialmente attuati con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche al fine di sciogliere l'attuale ambiguità dell'IMU, che contiene al suo interno sia la componente comunale che quella erariale, in base al principio di responsabilità fiscale di ogni livello istituzionale nei confronti dei cittadini. Per il sistema perequativo a regime degli enti locali si tratta di passare da una perequazione dei soli trasferimenti fiscalizzati, come nell'attuale fondo sperimentale di riequilibrio, a una perequazione sul complesso delle risorse degli enti locali secondo i criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard;

8) verificare l'attuazione e, se necessario, rivedere, il decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio, alla luce della priorità che va assegnata ad una decisa azione di riduzione del debito pubblico;

9) definire le modalità di finanziamento della spesa in conto capitale (accesso al debito, proventi straordinari) di regioni ed enti locali, anche coordinandole con la già citata legge costituzionale di principi conseguente alla riforma dell'articolo 81 della Costituzione e introducendo meccanismi trasparenti e valutabili di raccordo fra perequazione infrastruttu-

rale, fabbisogni standard e norme programmatiche per il coordinamento fra spese in conto capitale ordinarie e interventi speciali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

10) coordinare la facoltà di introdurre addizionali all'IRPEF da parte di regioni e comuni, in particolar modo per quanto riguarda la struttura delle addizionali per scaglioni e aliquote nonché la facoltà di introdurre detrazioni, con gli obiettivi di semplificare gli adempimenti da parte dei sostituti d'imposta e di riportare le addizionali a funzioni allocative, riducendone l'impatto sulla progressività del sistema tributario anche in relazione a quanto previsto dal disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale;

11) accelerare l'attuazione dei principi del federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, assegnando priorità al completamento degli accordi in fase di discussione ai tavoli di confronto istituiti presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in base all'articolo 27 della legge delega. È indispensabile rendere omogenea la disciplina dei tributi derivati dallo Stato sull'intero territorio nazionale ed estendere anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome i principi fondamentali dei sistemi perequativi basati sui criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, anche modificando l'articolo 27 della legge delega;

12) verificare lo stato di attuazione di tutti i decreti legislativi approvati, comprensivi degli atti amministrativi previsti, al fine di definire un percorso che ne assicuri l'effettiva applicazione.

ALLEGATO 2

**Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della  
Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO PRESENTATA  
DAL GRUPPO LEGA NORD**

La Commissione,

premesse che

la gravità dell'attuale condizione economica e sociale impone di proseguire con determinazione l'azione di riequilibrio dei conti pubblici accompagnandola con il perseguimento dell'equità e della crescita dell'economia nazionale che deve diventare, da questo momento in avanti, la priorità dell'azione del Governo e del Parlamento;

lo sforzo fiscale che è stato attuato ha comportato un inasprimento senza precedenti della pressione fiscale, per cui è urgente avviare una sistematica attività di revisione della spesa pubblica (*spending review*), destinando prioritariamente le risorse ricavate, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale in particolare sui redditi da lavoro e da impresa, ridefinendo, nell'ambito della riforma fiscale, un nuovo patto tra fisco e contribuenti;

in questo contesto, profondamente cambiato rispetto al momento in cui fu approvata, acquista ancor più importanza la piena e completa attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», poiché i suoi principi ispiratori possono fortemente contribuire allo sforzo del Paese per uscire dalla crisi, anche se gli strumenti ivi previsti andranno verificati alla luce del mutato quadro normativo e macroeconomico;

è indispensabile ad esempio superare rapidamente, attraverso l'approvazione della Carta delle autonomie locali, la separazione finora operata tra il federalismo fiscale e il processo di riallocazione e riorganizzazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, il quale di per sé potrebbe consentire una riduzione della spesa corrente e una conseguente riduzione della tassazione a livello sub statale;

la responsabilità e l'autonomia dei governi locali e regionali in campo fiscale, che sono tra i principi ispiratori della legge delega, risultano ora fondamentali per attivare il circuito di controllo dei cittadini sulle prestazioni delle amministrazioni e per renderle di conseguenza più efficienti e più capaci anche di ridurre la spesa e gli sprechi;

il meccanismo dei costi e dei fabbisogni *standard* per regioni ed enti locali relativo ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali rappresenta il modo per effettuare una efficace *spending review* nel sistema delle autonomie territoriali e come tale può e deve procedere se possibile accelerando le scadenze previste, estendendone principi e strumenti attuativi anche all'apparato centrale dello Stato;

il coordinamento dinamico della finanza pubblica e la collaborazione tra i vari livelli di governo della Repubblica, al fine di distribuire in modo equo il carico del necessario riequilibrio finanziario, sono essenziali soprattutto in un momento di crisi come l'attuale;

il prospetto sullo stato di attuazione della legge delega e le questioni ancora da affrontare, come risultano dai paragrafi 1.1 e 5 della seconda Relazione semestrale della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, approvata nella seduta del 21 luglio 2011 e successivamente trasmessa alle Presidenze delle Camere, indicano con chiarezza il percorso da compiere per una sua completa attuazione;

la Commissione ha successivamente provveduto, il 27 luglio 2011, ad esprimere parere sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, e a tal proposito valuta negativamente che non sia stato ancora approntato lo schema di bilancio di mandato, non consentendo l'attivazione della procedura di controllo e valutazione da parte dei cittadini fin dal turno di elezioni amministrative del maggio 2012. Il 29 marzo 2012 la Commissione ha espresso parere sullo Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale;

con le tre manovre economiche adottate con decreto tra il luglio e il dicembre 2011 per stabilizzare la situazione finanziaria e abbassare gli interessi sul debito (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) si è intervenuti con tagli alle risorse di regioni ed enti locali, con inasprimenti del patto di stabilità interno e con modifiche strutturali all'assetto tributario in particolare dei comuni, che hanno prodotto un aumento della pressione fiscale e una ulteriore riduzione della spesa per investimenti e, in misura molto inferiore, una riduzione della spesa corrente e l'adozione di modelli più efficienti di produzione dei servizi locali;

con la legge 8 giugno 2011, n. 85, è stato prorogato di sei mesi, fino al 21 novembre 2011, il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge delega, e a tre anni da quella data, fino al 21 novembre 2014, il termine per l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

l'urgenza imposta dalla crisi rende necessaria un'accelerazione nell'attuazione della legge delega attraverso il suo completamento entro la fine di questa legislatura;



è necessario pertanto adottare tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili, consentendo così l'avvio della transizione verso il nuovo assetto in tutti i suoi aspetti, che sono complementari tra di loro e non possono essere affrontati in modo separato;

si tratta di colmare i vuoti ancora esistenti rispetto alla legge delega, di verificare lo stato di attuazione degli atti amministrativi previsti dai decreti legislativi già approvati e di coordinare con appositi decreti legislativi le nuove norme legislative che sono nel frattempo entrate in vigore, come quelle relative all'assetto tributario dei comuni, con i meccanismi previsti dalla legge delega e dai relativi decreti legislativi;

ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione, «sulla base dell'attività conoscitiva svolta, la Commissione stessa possa, mediante l'approvazione di un apposito documento, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili ai fini della predisposizione degli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato ai Presidenti delle Camere e al Governo»;

la Commissione ha svolto, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 1° febbraio 2012 e l'audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie locali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, in data 22 febbraio 2012;

indica al Governo le seguenti priorità di intervento:

1) dare piena e completa attuazione alla legge delega sul federalismo fiscale adottando tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili e prevedendo in particolar modo interventi diretti ad eliminare l'applicazione dell'imposta municipale unica sulla prima abitazione e a garantire che il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta stessa sulle seconde abitazioni rimanga interamente in capo ai comuni, nonché introducendo a favore dei comuni stessi la compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) insediare con la massima urgenza la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge delega, per la quale le regioni, le province e i comuni hanno già provveduto ad effettuare le rispettive designazioni secondo quanto stabilito dagli articoli 33-37 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. La Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento, alla verifica periodica del nuovo ordinamento finanziario, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema; è altresì prevista l'istituzione di una banca dati condivisa la quale risulta indispensabile per avviare efficacemente le nuove relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo;

3) verificare prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e fabbisogni *standard* e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ed adottare, nel termine ineludibile di tre mesi dall'approvazione del presente atto di indirizzo, tutti gli atti conseguenti e necessari ai fini della loro compiuta determinazione, unico modo per avviare una vera ed efficace *spending review* delle amministrazioni statali, specie in campo sanitario;

4) nel percorso di completamento dell'attuazione del federalismo fiscale, agire con la massima urgenza per rendere operativo il criterio dei costi standard relativi al servizio sanitario e dei fabbisogni standard per comuni e province, affinché sia consentito agli enti territoriali di contenere le addizionali regionali e locali ed inducendo così tutti gli amministratori alla massima responsabilizzazione;

5) coordinare il tema della finanza locale, in modo particolare per quanto riguarda le province, con le modifiche ordinamentali già contenute nell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con quelle in corso di approvazione nell'ambito della Carta delle autonomie locali e della riforma costituzionale, con particolare riguardo alla forma di Governo, alla previsione del Senato federale, alla riduzione del numero dei membri delle Camere, alla eliminazione degli enti intermedi inutili, e in generale alla revisione della Parte seconda della Carta costituzionale;

6) per quanto riguarda la riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta, introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, riconsiderare l'impatto che il trasferimento delle funzioni e delle risorse oggi gestite dalle province avrà sui bilanci e sull'organizzazione di regioni e comuni, già gravati dalle difficili condizioni di sostenibilità del loro patto di stabilità; le nuove norme ingenerano infatti confusione nel sistema delle autonomie e conseguenze pesanti per lo sviluppo dei territori, producendo notevoli costi aggiuntivi per lo Stato e per la pubblica amministrazione;

7) prorogare sino al 31 marzo 2013 gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012, in modo che entro tale data il Parlamento riesca ad approvare una più efficace riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta che consideri una vera razionalizzazione delle province attraverso la riduzione del numero delle amministrazioni; razionalizzazione che dovrà essere effettuata in ambito regionale, con la previsione di accorpamenti tra province e mantenendo comunque saldo il principio democratico della rappresentanza dei territori, con organi di governo eletti dai cittadini; ridefinizione e razionalizzazione delle funzioni, in modo da lasciare in capo ai nuovi enti esclusivamente le funzioni di area vasta; l'eliminazione di tutti gli enti intermedi strumentali (agenzie, società, consorzi) che svolgono impropriamente funzioni che possono essere esercitate dalle istituzioni democraticamente elette previste dalla Costituzione; l'istituzione delle città metropolitane come enti per il governo integrato delle aree metropolitane; il riordino delle amministrazioni periferiche dello Stato, che deve essere legato al riordino delle pro-

vince; infine, la destinazione dei risparmi così conseguiti ad un fondo speciale destinato al rilancio degli investimenti degli enti locali;

8) adottare con gli strumenti di programmazione finanziaria e la legge di stabilità per il 2013 tutti i provvedimenti per il coordinamento dinamico della finanza pubblica previsti dalla legge delega e dai decreti legislativi approvati, con particolare riferimento al percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*) della Costituzione (art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) e alla determinazione dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali (art. 18 della legge delega);

9) eliminare da subito tutte le norme che bloccano oggi l'autonomia dei comuni e che non hanno effetti sui saldi di finanza pubblica e in generale rivedere le regole del patto di stabilità interno, introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2011, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, anche nell'ambito della nuova legge costituzionale di principi in materia di finanza e contabilità pubblica che, in base alla legge costituzionale di modifica dell'articolo 81, dovrà essere adottata entro il 28 febbraio 2013. Il patto di stabilità interno non dovrà più essere sottoposto a continue variazioni e dovrà porre alle autonomie territoriali gli stessi vincoli complessivi a livello di singoli comparti che valgono per il bilancio dello Stato, consentendo l'esercizio dell'autonomia locale e lo sviluppo della spesa per investimenti. Una volta definite, le nuove regole del patto di stabilità interno potranno essere adottate anche con legge ordinaria che anticipi la legge costituzionale di principi;

10) coordinare le nuove norme previste dagli articoli 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria) e 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i meccanismi di riequilibrio e perequazione individuati dalla legge delega e solo parzialmente attuati con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche al fine di sciogliere l'attuale ambiguità dell'IMU, che contiene al suo interno sia la componente comunale che quella erariale, in base al principio di responsabilità fiscale di ogni livello istituzionale nei confronti dei cittadini. Per il sistema perequativo a regime degli enti locali si tratta di passare da una perequazione dei soli trasferimenti fiscalizzati, come nell'attuale fondo sperimentale di riequilibrio, a una perequazione sul complesso delle risorse degli enti locali secondo i criteri dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard*;

11) verificare il motivo della mancata emanazione dei D.P.C.M. che completano il percorso del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio, alla luce della priorità che va assegnata ad una decisa azione di riduzione del debito pubblico;

12) definire le modalità di finanziamento della spesa in conto capitale (accesso al debito, proventi straordinari) di regioni ed enti locali, anche coordinandole con la già citata legge costituzionale di principi conseguente alla riforma dell'articolo 81 della Costituzione e introducendo meccanismi trasparenti e valutabili di raccordo fra perequazione infrastrutturale, fabbisogni *standard* e norme programmatiche per il coordinamento fra spese in conto capitale ordinarie e interventi speciali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

13) valorizzare lo strumento dell'addizionale all'IRPEF da parte di regioni e comuni, in particolar modo per quanto riguarda la struttura delle addizionali per scaglioni e aliquote, nonché la facoltà di introdurre detrazioni, con l'obiettivo di garantire l'autonomia finanziaria degli enti locali secondo quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;

14) ripristinare il dettato del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), con particolare riferimento alla compartecipazione regionale IVA le cui modalità di attribuzione siano stabilite in conformità con il principio di territorialità;

15) accelerare l'attuazione dei principi del federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, assegnando priorità al completamento degli accordi in fase di discussione ai tavoli di confronto istituiti presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in base all'articolo 27 della legge delega. È indispensabile rendere omogenea la disciplina dei tributi derivati dallo stato sull'intero territorio nazionale ed estendere anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome i principi fondamentali dei sistemi perequativi basati sui criteri dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard*, anche modificando l'art 27 della legge delega;

16) abrogare l'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» (cosiddetto decreto sulle liberalizzazioni), in quanto interviene, in contrasto con l'art. 119 della Costituzione, accentrando la gestione delle tesorerie di regioni ed enti locali e riportando in vigore le norme degli anni '80 precedenti all'innovazione costituzionale citata;

17) verificare lo stato di attuazione di tutti i decreti legislativi approvati, comprensivi degli atti amministrativi previsti, al fine di definire un percorso per la loro reale definitiva entrata in vigore.

ALLEGATO 3

**Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della  
Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale**

**PROPOSTA DI INTEGRAZIONI PRESENTATA  
DAL GRUPPO ITALIA DEI VALORI**

Alla proposta di documento presentata dal Presidente della Commissione, dopo il punto 10, inserire i seguenti:

10-*bis*) riconsiderare la disciplina in materia di tesoreria unica, introdotta dall'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche valutando l'opportunità di anticipare, con provvedimento normativo, la scadenza del termine applicativo del nuovo regime della tesoreria unica medesima, fissato al 31 dicembre 2014;

10-*ter*) valutare l'opportunità di emanare un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al fine di consentire alle regioni di ridurre le accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto a favore dei cittadini e delle imprese aventi sede legale e operativa nelle aree interessate dalle compagnie estrattive, anche compensando la riduzione con l'aumento dei diritti a carico delle compagnie petrolifere.

**Relazione semestrale sull'attuazione della legge delega n. 42/2009  
sul federalismo fiscale (articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42)**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

**NOTA**

*La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è stata istituita dall'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", che ne ha disciplinato le modalità di costituzione, le funzioni e le attività. Queste ultime, in particolare, sono individuate dal comma 5 del predetto articolo che, tra l'altro, dispone che la Commissione verifichi lo stato di attuazione della delega e ne riferisca ogni sei mesi alle Camere.*

*In adempimento di tale disposizione la Commissione ha predisposto la prima relazione semestrale (Doc. XVI-bis, n. 3), che dà conto dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 alla data del 30 novembre 2010, e la seconda relazione semestrale (Doc. XVI-bis, n. 5), che dà conto dello stato di attuazione alla data del 21 luglio 2011.*

*Il presente documento, approvato dalla Commissione il 9 maggio 2012, costituisce la terza delle relazioni semestrali previste dalla norma, con cui si espone il quadro **attuativo** della delega alla data del **31 marzo 2012**.*

## I N D I C E

- 1. L'attuazione della legge delega**
  - 1.1 Prospetto sullo stato di attuazione
  - 1.2 Attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
- 2. I decreti legislativi e gli altri provvedimenti pubblicati dopo il 21 luglio 2011**
  - 2.1 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali
    - *I principi contabili per gli enti territoriali*
    - *I principi contabili per il settore sanitario*
  - 2.2 Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni
  - 2.3 Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi
- 3. Gli schemi di decreto legislativo esaminati e non ancora pubblicati**
- 4. L'attività degli altri organi previsti dalla legge n. 42 del 2009**
  - 4.1 La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)
  - 4.2 La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
- 5. Le modifiche apportate alla disciplina sul federalismo fiscale dal D.L. n. 201 del 2011**
  - 5.1 Le modifiche in materia di imposta municipale propria (D.Lgs. n. 23 del 2011 – federalismo municipale)
  - 5.2 Le modifiche in materia di fondo sperimentale di equilibrio e di fondo perequativo (D.Lgs. n. 23 del 2011 – federalismo municipale)
  - 5.3 Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
  - 5.4 Le modifiche in materia di finanza regionale e provinciale (D.Lgs. n. 68 del 2011 – federalismo regionale e provinciale)
  - 5.5 Le modifiche in materia di finanza delle regioni a statuto speciale (art. 27 della legge delega n. 42 del 2009)

- 5.6. Le modifiche in materia di federalismo demaniale (D.Lgs. n. 85 del 2010)
- 5.7. Le modifiche in materia di tempi per la determinazione dei fabbisogni standard (D.Lgs. n. 216 del 2010)
- 5.8. Interventi in materia di funzioni ed organi delle province

## 6. Le questioni da affrontare

### APPENDICE

- Elenco dei dossier di documentazione predisposti dagli Uffici della Camera dei deputati

### ALLEGATI

#### ALLEGATO 1 - Testi a fronte tra i decreti legislativi emanati ed i testi originari

- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 *“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni,”*

#### ALLEGATO 2 – Articoli 13 e 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

#### ALLEGATO 3 – Testi a fronte relativi alle novelle introdotte dal D.L. n. 201 del 2011 e dal D.L. n. 216 del 2011 alla legge delega e ai decreti legislativi

#### ALLEGATO 4 – Prospetto degli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi emanati alla data del 29 febbraio 2012

- Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 *“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio”* (c.d. Federalismo demaniale)
- Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 *“Ordinamento transitorio di Roma capitale”*
- Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 *“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”*
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 *“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”*



- Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*”
- Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 “*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 “*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”



## 1. L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA

La legge 5 maggio 2009 n. 42 reca i principi direttivi per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, conferendo apposita delega legislativa al Governo.

Nell'ambito della cornice delineata dalla legge 42, il Governo è delegato ad adottare uno o più **decreti legislativi**, secondo le scadenze stabilite dalla stessa legge, finalizzati alla ridefinizione del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni.

La Commissione bicamerale ha esaminato otto schemi di decreto legislativo per i quali si è concluso il relativo *iter* con l'emanazione dei seguenti decreti legislativi:

<b>Norma</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Gazzetta Ufficiale</b>
D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (Atto 196)	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42	11 giugno 2010, n. 134
D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 (Atto 241)	Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale	18 settembre 2010, n. 219
D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (Atto 240)	Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> di Comuni, Città metropolitane e Province	17 dicembre 2010, n. 294
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Atto 292 e 292-bis)	Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale	23 marzo 2011, n. 67

<b>Norma</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Gazzetta Ufficiale</b>
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Atto 317)	Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> del settore sanitario	12 maggio 2011, n. 109
D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 (Atto 328)	Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42	22 giugno 2011, n. 143
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Atto 339)	Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009	26 luglio 2011, n. 172
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Atto 365)	Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42	20 settembre 2011, n. 219

Il Governo ha adottato in data 21 novembre 2011, lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. L'esame dello schema (atto 425) da parte della Commissione, iniziato il 16 febbraio 2012, si è concluso il 29 marzo 2012 con l'approvazione di un parere favorevole con condizione e osservazioni. Il Consiglio dei ministri, in data 6 aprile 2012, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo, che alla data di redazione della presente relazione non risulta ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

### **1.1 Prospetto sullo stato di attuazione**

Si riporta di seguito la tabella nella quale sono riepilogate le disposizioni della legge n. 42 che recano specifici principi e criteri direttivi da attuare con decreto legislativo o che richiedono attuazione attraverso adempimenti diversi. Sono inoltre indicati la tipologia del provvedimento attuativo e il relativo termine di adozione, come modificato dalla legge n. 85 del 2011 nonché, nell'ultima colonna, gli atti approvati o in corso di esame per ciascuna norma di delega.

Con riferimento specifico all'attuazione delle deleghe va tenuto presente che l'elencazione degli atti approvati o in corso di approvazione **non indica necessariamente il completamento del percorso di attuazione**, sia in considerazione dell'eventuale adozione di decreti recanti disposizioni integrative o correttive, sia nel caso di decreti legislativi recanti rinvii ad ulteriori fonti per specifici profili di esecuzione.

<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
<b>art. 2, co. 2, lettera f),</b> prima parte	Determinazione del costo e del fabbisogno standard quale indicatore per la valutazione dell'azione pubblica.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216</b> Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294)
			<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 2, co. 2, lettera f),</b> seconda parte	Definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere <i>m)</i> e <i>p)</i> , della Costituzione.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 2, co. 2, lettera h)</b>	Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118</b> Armonizzazione dei sistemi contabili (G.U. 26 luglio 2011, n. 172)
<b>art. 2, co. 2, lettera i)</b>	Previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci degli enti.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118</b> Armonizzazione dei sistemi contabili (G.U. 26 luglio 2011, n. 172)
<b>art. 2, co. 2 lettera z) e art. 17, co. 1, lettera e)</b>	Sanzioni e premialità	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b> Meccanismi premiali e sanzionatori (G.U. 20 settembre 2011, n. 219)

<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
<b>art. 2, co. 6,</b> secondo periodo	Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 2, co. 6,</b> terzo periodo	Quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra Stato, regioni ed enti locali con indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.	Relazione da trasmettere alle Camere <b>30 giugno 2010</b>	<b>Relazione governativa presentata alle Camere il 30 giugno 2010 (doc. XXVII, n. 22)</b> (la Commissione bicamerale ne ha concluso l'esame con la presentazione delle relazioni da parte dei due relatori)
<b>art. 2, co. 7</b>	Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delega.	1 o più D.Lgs. <b>entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi</b>	
<b>art. 3, co. 1</b>	Costituzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.	Nomina da parte dei Presidenti di Camera e Senato su designazione dei gruppi parlamentari	Costituzione dell'Ufficio di presidenza il 17 marzo 2010 e approvazione regolamento interno il 13 aprile 2010
<b>art. 3, co. 4</b>	Istituzione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali.	Nomina da parte degli enti territoriali nell'ambito della Conferenza unificata	Designazione nella seduta della Conferenza unificata del 6 maggio 2010
<b>art. 4</b>	Istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.	D.P.C.M. <b>21 giugno 2009</b>	<b>D.P.C.M. 3 luglio 2009</b> (G.U. n. 160 del 13/7/2009)
<b>art. 5</b>	Istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e della banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio (art. 5, comma 1, lett. g).	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)

<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
<b>art. 7</b>	Tributi delle regioni e compartecipazioni al gettito dei tributi erariali.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 8</b>	Definizione delle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 9</b>	Determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale a favore delle regioni.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 10</b>	Finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni nelle materie di loro competenza legislative ai sensi dell'articolo 117 Cost., terzo e quarto comma.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 11</b>	Finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216</b> Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294)
			<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b> Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)
			<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 12</b>	Coordinamento e autonomia di entrata e di spesa degli enti locali.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b> Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)

<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
			<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 13</b>	Entità e riparto dei fondi perequativi per gli enti locali.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 15</b>	Finanziamento delle funzioni delle città metropolitane.	1 D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 16</b>	Attuazione dell'art. 119, quinto comma, Cost. (risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni).	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88</b> Risorse aggiuntive ed interventi speciali (G.U. 22 giugno 2011, n. 143)
<b>art. 17</b>	Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b> Meccanismi premiali e sanzionatori (G.U. 20 settembre 2011, n. 219)
<b>art. 18</b>	Norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica per l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali e per stabilire, per ciascun livello di governo, il livello programmato dei saldi del debito e della pressione fiscale.	Disegno di legge di stabilità o disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 19</b>	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</b> Federalismo demaniale (G.U. 11 giugno 2010, n. 134)
<b>art. 20, co. 1</b>	Disciplina transitoria per le regioni.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)



<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
<b>art. 20, co. 2</b>	Tale comma stabilisce, con norma che non costituisce un conferimento di delega e che pertanto non prevede adempimenti attuativi, che "la legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale, si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale".  <b>La legge statale prevista dalla norma in esame non è finora intervenuta.</b>		
<b>art. 21</b>	Disciplina transitoria per gli enti locali.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216</b> Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294)  <b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 22, co. 1</b>	Ricognizione degli interventi infrastrutturali	Atto ministeriale	<b>Decreto Ministro economia e finanze</b> <b>26 novembre 2010</b> Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (G.U. 1° aprile 2011, n. 75)
<b>art. 22, co. 2, primo periodo</b>	Individuazione degli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione.	Atto interministeriale  <b>Nella fase transitoria individuata agli articoli 20 e 21 della legge</b>	<b>Decreto Ministro economia e finanze</b> <b>26 novembre 2010</b> Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (G.U. 1° aprile 2011, n. 75)
<b>art. 22, co. 2, secondo periodo</b>	Individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, da effettuare nelle aree sottoutilizzate.	Atto ministeriale e inserimento nella Decisione di finanza pubblica  <b>15 settembre di ogni anno</b>	<b>DFP 2011-2013</b> <b>Programma delle infrastrutture strategiche</b> <b>DOC LVII</b> <b>Allegato IV</b>

<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
<b>art. 23, co. 5</b>	Disciplina del procedimento di indizione e svolgimento del <i>referendum</i> sulle proposte di istituzione delle città metropolitane (nelle aree metropolitane dei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria).	Regolamento (D.P.R.) <b>19 agosto 2009</b>	<i>Nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2011 è stato approvato uno schema di regolamento, sul quale dovrà essere acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata</i>
<b>art. 23, co. 6</b>	Istituzione e disciplina delle città metropolitane approvate con referendum.	1 o più D.Lgs. <b>21 maggio 2013</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68<sup>1</sup></b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 24</b>	Ordinamento transitorio di Roma capitale.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156</b> Roma capitale (G.U. 18 settembre 2010, n. 219)  <b>Schema di D.Lgs.</b> Ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale ( <b>Atto 425</b> ) (concluso esame da parte delle Commissioni parlamentari il 29 marzo 2012) <sup>2</sup>
<b>art. 25</b>	Disciplina per la gestione dei tributi e compartecipazioni.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b> Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)
<b>art. 26</b>	Contrasto all'evasione fiscale.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b> Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)  <b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b> Meccanismi premiali e sanzionatori (G.U. 20 settembre 2011, n. 219)

<sup>1</sup> Il decreto ha disciplinato esclusivamente il sistema finanziario delle città metropolitane, per la cui istituzione il termine di delega, come novellato dalla legge n. 85 del 2011, è di 48 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 42 del 2009.

<sup>2</sup> Si è in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, il cui testo è stato definitivamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 6 aprile 2012.

<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
<b>art. 27, co. 1</b>	Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.	Norme di attuazione secondo le modalità previste dagli statuti degli enti interessati <b>21 novembre 2011</b>	<b>Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano</b> Legge finanziaria 2010 <sup>3</sup>  <b>Friuli Venezia Giulia</b> Legge di stabilità 2011 <sup>4</sup>  <b>Valle d'Aosta</b> Legge di stabilità 2011 <sup>5</sup>
<b>art. 27, co. 7</b>	Organizzazione del tavolo di confronto tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome.	D.P.C.M. <b>21 giugno 2009</b>	<b>D.P.C.M. 6 agosto 2009</b> Istituzione del Tavolo di confronto tra il Governo e le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano (G.U. 14 settembre 2009, n. 213)

## 1.2 Attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

Come già illustrato nella prima relazione semestrale, alla quale si rinvia per una più ampia trattazione del sistema di organi istituiti dalla legge delega, la **Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale**<sup>6</sup> è una Commissione parlamentare bicamerale, composta da quindici deputati e quindici senatori, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi parlamentari in

<sup>3</sup> La legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009 art. 2 commi 106-125) adegua l'ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'articolo 27 della legge n. 42/2009, disciplinandone altresì il patto di stabilità. Determina, inoltre, il concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del federalismo fiscale attraverso la rinuncia alle quote dei fondi settoriali e l'assunzione a carico dei propri bilanci di nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato e attraverso il finanziamento di iniziative e progetti relativi anche ai territori confinanti.

<sup>4</sup> La legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010, articolo 1, commi 149-157) definisce il contributo regionale all'attuazione del federalismo fiscale e disciplina il patto di stabilità. Modifica inoltre l'ordinamento finanziario regionale, riguardo i tributi locali e l'accertamento tributario, e detta norme generali per il coordinamento tra l'attuazione del federalismo fiscale e l'ordinamento finanziario della regione.

<sup>5</sup> La legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010, articolo 1, commi 160-164) determina il contributo della regione agli obiettivi di perequazione e solidarietà e detta norme generali per il coordinamento dell'ordinamento finanziario della regione con l'attuazione del federalismo fiscale, nonché con le norme di attuazione (emanate con D.Lgs. 12/2011 che – conseguentemente – disciplina l'adeguamento dell'ordinamento finanziario della regione).

<sup>6</sup> Articolo 3 della legge n. 42 del 2009.

modo da rispecchiarne la proporzione. Il Presidente della Commissione bicamerale è nominato tra i componenti della Commissione stessa dai Presidenti di Camera e Senato d'intesa tra loro. La Commissione formula osservazioni e fornisce elementi di valutazione utili al Governo per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi della riforma, sugli schemi dei quali è chiamata ad esprimere il proprio parere. Ha, inoltre, il compito di verificare l'attuazione del federalismo fiscale, riferendo, ogni sei mesi, alle Camere. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 42, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati, hanno proceduto rispettivamente alla nomina dei quindici senatori<sup>7</sup> e dei quindici deputati<sup>8</sup> componenti della Commissione bicamerale nonché, d'intesa tra di loro, alla designazione del Presidente della stessa.

La prima seduta della Commissione ha avuto luogo mercoledì 17 marzo 2010. In tale seduta si è proceduto all'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari. Con la costituzione dell'Ufficio di Presidenza è stata pianificata la programmazione dei lavori della Commissione, inserendo come primo punto in agenda, sulla base di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 42<sup>9</sup>, l'adozione di un proprio regolamento interno. Nella seduta del 13 aprile 2010 la Commissione ha approvato all'unanimità il proprio **regolamento interno**.

Con riferimento al **procedimento di adozione dei decreti legislativi**, si rammenta che i commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009 prevedono che questi siano adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione (nonché con altri ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei decreti). Gli **schemi** di decreto legislativo sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata e successiva sottoposizione degli stessi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

In caso di mancanza di intesa in sede di Conferenza unificata, trascorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui gli schemi dei decreti legislativi siano posti all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri può comunque

<sup>7</sup> Cfr. resoconto stenografico della seduta del Senato della Repubblica n. 322 di mercoledì 27 gennaio 2010, pagina 189.

<sup>8</sup> Cfr. resoconto stenografico della seduta della Camera dei deputati n. 274 di mercoledì 27 gennaio 2010, pagina 72.

<sup>9</sup> Tale norma dispone che "l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori".

deliberare, approvando allo stesso tempo una relazione, trasmessa alle Camere, in cui vengano motivate le ragioni per cui l'intesa non è stata raggiunta<sup>10</sup>.

A seguito della modifiche introdotte dalla legge n. 85 del 2011, le Commissioni parlamentari sono chiamate a esprimersi entro 90 giorni<sup>11</sup> dalla trasmissione dei testi; decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati, fatta salva l'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, per la quale è previsto un ulteriore termine.

In questa ipotesi, il Governo ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, rendendo comunicazioni al riguardo davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo<sup>12</sup>.

Si prevede infine che il Governo, qualora, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, debba trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni per il possibile esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta<sup>13</sup>.

Nel periodo preso in considerazione dalla presente relazione - vale a dire nel periodo dal 22 luglio 2011 al 29 febbraio 2012 - la Commissione, oltre alle ordinarie sedute, ha svolto le audizioni riepilogate nella tabella che segue, con la specificazione dei singoli soggetti auditi. Confermando la prassi instauratasi nei mesi precedenti, un'audizione è stata svolta **congiuntamente alla Commissione bilancio della Camera dei deputati**, al fine di condividere il patrimonio informativo utile alla redazione dei pareri parlamentari.

AUDIZIONE	Congiunta	DATA
Audizione del Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.		26 luglio 2011

<sup>10</sup> Tale situazione si è determinata in relazione all'esame dello schema di decreto sul c.d. federalismo demaniale, su quello relativo al federalismo fiscale municipale, nonché sullo schema in materia di interventi speciali e su quello relativo ai meccanismi premiali e sanzionatori, come illustrato nella prima e nella seconda relazione semestrale, alle quali si rinvia.

<sup>11</sup> In luogo dei 60 giorni precedentemente previsti.

<sup>12</sup> Tale fattispecie si è verificata, anche se con talune peculiarità, in relazione all'emanazione del decreto sul federalismo fiscale municipale (D.Lgs. n. 23/2011), come più diffusamente illustrato nella seconda relazione semestrale, alla quale si rinvia.

<sup>13</sup> Tale situazione si è determinata in relazione all'emanazione del decreto legislativo su Roma capitale (D.Lgs. n. 156/2010), per il decreto concernente i fabbisogni standard degli enti locali (D.Lgs. n. 216/2011) nonché per il federalismo fiscale regionale (D.Lgs. n. 68/2011), come illustrato nella prima e nella seconda relazione semestrale, alle quali si rinvia.

AUDIZIONE	Congiunta	DATA
Seguito audizione del Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.		27 luglio 2011
Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, in ordine all'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.		26 ottobre 2011
Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato – schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi (atto n. 427).	V Camera	6 dicembre 2011
Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.		1° febbraio 2012
Audizione del presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, Andrea Carandini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (atto n. 425)		14 febbraio 2012
Audizione del Sindaco di Roma Capitale, Gianni Alemanno, del Presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, e del Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (atto n. 425)		15 febbraio 2012
Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, in ordine all'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42		22 febbraio 2012

L'attività conoscitiva della Commissione ha risposto all'esigenza non solo di acquisire elementi informativi finalizzati all'esame degli schemi di decreto presentati dal Governo (attività consultiva), ma anche di svolgere le funzioni d'impulso e controllo sull'attuazione del federalismo fiscale, assegnate dalla legge n. 42. La Commissione, infatti, sulla base dell'attività conoscitiva svolta può, da un lato, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi (attività che può qualificarsi come *propositiva*) e, dall'altro, verificare lo stato di attuazione della legge delega.

A tal fine, la Commissione, successivamente all'entrata in carica del Governo Monti, ha svolto sul tema dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009, l'Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, e del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009.

## 2. I DECRETI LEGISLATIVI E GLI ALTRI PROVVEDIMENTI PUBBLICATI DOPO IL 21 LUGLIO 2011

Rinviando alle precedenti relazioni semestrali del 30 novembre 2010 e del 21 luglio 2011 (Doc. XVI-*bis*, nn. 3 e 5) per una più diffusa esposizione degli aspetti procedurali dei provvedimenti emanati nei periodi considerati, nei paragrafi che seguono si dà conto dei provvedimenti che hanno concluso il loro iter dopo l'approvazione della precedente relazione semestrale.

### 2.1 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339), è stato assegnato, in data 14 marzo 2011, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio delle due Camere.

In relazione alla complessità del tema, il termine previsto per l'espressione del parere, stabilito al 13 maggio 2011, è stato prorogato di venti giorni (e, pertanto, posticipato alla data del successivo 2 giugno 2011), in base a quanto consentito dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 42. Sullo schema è stata espressa l'intesa da parte della Conferenza unificata, sulla base di quanto previsto dell'articolo 2, comma 3, della legge delega.

Le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno concluso l'esame dello schema di decreto l'8 giugno 2011, con l'approvazione di due distinti pareri favorevoli con condizioni e osservazioni.

Con particolare riferimento all'*iter* presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'esame dello schema di decreto è iniziato il 3 maggio 2011 e si è concluso l'8 giugno 2011, con l'approvazione di un parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Si evidenzia che i pareri parlamentari, anche in relazione all'esigenza di approfondire ulteriormente la materia e di coordinare le norme del decreto in argomento con quello relativo all'adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali (atto n. 359)<sup>14</sup>, sono stati resi in una data successiva rispetto alla scadenza del relativo termine (2 giugno 2011). Il Governo, concordando con quanto emerso nel corso dell'esame presso la Commissione bicamerale, ha stabilito di attendere l'espressione del relativo parere per l'emanazione

<sup>14</sup> In attuazione della delega recata dall'articolo 2 della legge n. 196 del 2009.

del decreto definitivo, come già avvenuto per l'adozione del decreto legislativo in materia di federalismo municipale e quello relativo alle risorse aggiuntive ed interventi speciali.

Nell'ambito dell'esame del citato provvedimento la Commissione ha svolto nel complesso sette sedute, tra le quali le seguenti audizioni<sup>15</sup>:

- Ragioneria generale dello Stato;
- Corte dei conti;
- Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- Unione delle province d'Italia (UPI);
- Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Come per l'esame degli altri decreti, la suddetta attività conoscitiva si è svolta, in parte, in collaborazione con la Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Sullo schema di decreto sono stati inoltre formulati **rilievi e osservazioni** dalle seguenti Commissioni, ciascuna per gli aspetti di propria competenza: 12<sup>a</sup> Commissione Igiene e Sanità del Senato e I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati. Sullo schema di decreto è stato acquisito, in data 31 maggio 2011, anche il parere del Comitato per la legislazione.

Concluso l'esame parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il testo nella riunione del 9 giugno 2011. Il testo del decreto presenta talune difformità rispetto al testo sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, come già accaduto in occasione di precedenti decreti legislativi<sup>16</sup>.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 10 giugno 2011, ha pertanto inviato alle Camere la necessaria relazione<sup>17</sup>, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità rispetto all'intesa.

Il decreto n. 118 è stato emanato il **23 giugno 2011** e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2011.

<sup>15</sup> Si precisa che gli atti delle audizioni sono consultabili sul sito *internet* della Camera dei deputati nella sezione appositamente dedicata all'attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Si segnala inoltre che in data 18 maggio 2011, al fine di approfondire talune questioni tecniche, si è svolto un incontro informale con alcuni esperti del settore, la cui documentazione è disponibile presso la segreteria della Commissione stessa.

<sup>16</sup> Decreto legislativo n. 156/2010 (Roma capitale), decreto legislativo n. 216/2010 (Costi e fabbisogni standard enti locali) e decreto legislativo n. 68/2010 (Federalismo fiscale regionale e provinciale).

<sup>17</sup> L'articolo 2, comma 4, terzo periodo, della legge delega prevede che, al termine dell'iter parlamentare relativo alla procedura di adozione dei decreti, il Governo, qualora, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, debba trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni per il possibile esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta.



In relazione al contenuto, il decreto detta regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, diretta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

### ***I principi contabili per gli enti territoriali***

Nel provvedimento si afferma che l'armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali costituisce una operazione necessaria per disporre di dati contabili omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni, anche al fine della raccordabilità dei sistemi di bilancio degli enti territoriali con i sistemi adottati in ambito europeo secondo le regole sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Si dispone pertanto che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire, precisa il decreto, "la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale". In considerazione della complessità di tale operazione viene prevista una fase sperimentale di due anni, al termine della quale, ed in base ai risultati della stessa, verranno precisate le regole contabili definitive a regime dal 2014, con particolare riferimento, tra l'altro, ai contenuti del nuovo principio della competenza finanziaria. L'applicazione di tale principio si configurerà prevedendo che le obbligazioni attive e passive (che danno luogo, rispettivamente, alle entrate ed alle spese) vadano registrate nell'esercizio nel quale le stesse vengono a scadenza. La fase sperimentale verrà disciplinata con apposito DPCM, previo parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni bilancio delle due Camere.

Tra gli strumenti introdotti per la realizzazione dei nuovi documenti contabili si prevedono, in particolare:

- a) l'adozione di un piano dei conti integrato (raccordato con la classificazione SIOPE, che è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche) volto a consentire il monitoraggio dei conti pubblici nonché la raccordabilità dei conti medesimi con il sistema europeo dei conti nazionali. Il piano è composto dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari sia del bilancio gestionale che dei conti economico-patrimoniali. Per facilitare il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo le amministrazioni devono allegare al bilancio un documento conoscitivo concernente le previsioni relative alle voci (aggregati) corrispondenti a quelle riportate nel piano in questione;
- b) l'introduzione dell'elemento di costruzione dei conti costituito dalla "transazione elementare", che deve essere riferita ad ogni atto gestionale: ad essa viene attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili, ed i sistemi dovranno essere organizzati in modo da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione;

- c) la definizione delle finalità del sistema di bilancio delle amministrazioni regionali e locali, che oltre a costituire lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione, ha la funzione di fornire informazioni in favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica e finanziaria: andranno pertanto adottati comuni schemi di bilancio, anche con la costruzione di un sistema di indicatori di risultato che, precisa il testo, debbono essere “semplici e misurabili”;
- d) l'articolazione del bilancio in missioni (gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni) e programmi (attività omogenee volte a perseguire il risultato della missione), secondo quanto già previsto per il bilancio dello Stato: ciò consentirà di evidenziare le finalità della spesa e, in tal modo, di assicurare maggior trasparenza alle decisioni di allocazione delle risorse pubbliche;
- e) la previsione che anche gli enti e gli organismi strumentali delle regioni e degli enti locali (i cui bilanci andranno pubblicati su internet) elaborino un apposito prospetto in cui si ripartisce la spesa per missioni e programmi, con una classificazione secondo i criteri previsti a livello europeo che deve consentire il consolidamento dei dati con quelli delle altre amministrazioni pubbliche;
- f) l'obbligo per le regioni e gli enti locali di predisporre schemi di bilancio consolidato con i propri enti strumentali, aziende e società controllate e partecipate, nonché di allegare al bilancio una rappresentazione riassuntiva delle spese per i costi sostenuti per le funzioni concernenti i livelli essenziali delle prestazioni, anche per consentirne il raffronto con i costi standard (quando saranno definiti).

Il nuovo sistema contabile è sottoposto ad una fase sperimentale di due anni, nel corso della quale potranno essere apportate le necessarie correzioni, onde consentire l'entrata in vigore del sistema medesimo a decorrere dal 2014. Esso verrà applicato anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, qualora esse non provvedano direttamente ad applicarlo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi che detteranno le regole definitive (in vigore, come detto, dal 2014) del nuovo sistema contabile in questione.

La disciplina della **fase sperimentale** è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, predisposto dal Governo ed assegnato il 29 novembre 2011 alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed alle Commissioni bilancio delle due Camere per l'espressione del parere, sulla base della procedura prevista per l'emanazione di tale DPCM dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 118/2011 in commento (*cf*r punto 2.3). Conclusa tale procedura, la disciplina in questione è stata dettata con il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011**. Con un **ulteriore DPCM**, recante la medesima data, sono state individuate le **amministrazioni che partecipano alla sperimentazione** della nuova disciplina contabile. Entrambi i DPCM sono stati pubblicati sul supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.

### ***I principi contabili per il settore sanitario***

La seconda parte del provvedimento reca una disciplina finalizzata ad assicurare l'uniformità dei conti sanitari delle regioni - che, com'è noto, assorbono la parte di gran lunga prevalente delle risorse regionali – nonché degli enti sanitari (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, policlinici universitari ed altri). L'armonizzazione è diretta a garantire la trasparenza dei dati di bilancio e dei conti, mediante l'individuazione di un modello contenente l'elenco dettagliato delle voci di bilancio utilizzabili, nonché attraverso l'applicazione di criteri omogenei, espressamente precisati nel testo, per procedere alla valutazione delle voci di bilancio nei numerosi casi in cui ciò sia necessario, ad esempio per le rimanenze di magazzino ovvero per la distribuzione sul piano economico dell'importo dei beni ammortizzabili.

Di rilievo appare nella nuova disciplina l'esatta perimetrazione, nel bilancio, delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario, per consentire la confrontabilità tra le entrate e le spese iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti che determinano il fabbisogno sanitario della regione e che, correlativamente, ne individuano le fonti di finanziamento. Per le entrate si dispone la distinzione tra finanziamento ordinario corrente, finanziamento aggiuntivo corrente (derivante dagli automatismi per la copertura dei disavanzi, dagli aumenti delle aliquote fiscali ed altro), finanziamento regionale del disavanzo pregresso e finanziamento per investimenti. Per la spesa si dispone, specularmente, la distinzione tra spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA (livelli essenziali di assistenza), spesa per livelli di assistenza superiori ai LEA, spesa per il ripiano del disavanzo pregresso e spesa per investimenti. Anche i flussi di cassa vengono contabilizzati in maniera differenziata (anche con distinti codici SIOPE) tra le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno regionale standard, che confluiscono in appositi conti di tesoreria unica intestati a ciascuna regione, dai quali si effettuano le erogazioni mensili, e le risorse ulteriori, che vanno in appositi conti correnti intestati alla sanità presso il tesoriere dell'ente regionale.

I modelli gestionali sono differenziati in base alla sussistenza o meno della gestione sanitaria accentrata. Le Regioni che scelgono di gestire direttamente una quota di finanziamento del proprio servizio sanitario in regime di contabilità economico-patrimoniale devono a tal fine individuare nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, denominato appunto "gestione sanitaria accentrata presso la regione" con il compito di implementare e tenere una contabilità di tipo economico-patrimoniale in grado di rilevare i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie e gli altri enti pubblici. Le regioni che non operano tale scelta possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa dedicati alla sanità, solo operazioni di trasferimento verso enti del servizio sanitario regionale, ai quali destinano, in ciascun esercizio, l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento; conseguentemente, presso la regione sono trattate le sole operazioni di consolidamento degli enti medesimi.

I bilanci di previsione ed i bilanci di esercizio annuali della gestione accentrata e di tutti gli enti del servizio sanitario regionale sono sottoposti all'approvazione dalla Giunta

regionale. E' previsto inoltre il bilancio consolidato del servizio sanitario medesimo, che comprende sia la gestione accentrata che tutti gli enti sanitari. Oltre ai necessari documenti contabili, tale bilancio deve recare, in una nota integrativa, una serie di prospetti tesi a fornire una rappresentazione completa della situazione dei conti sanitari, ed in particolare:

- a) un prospetto che illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilità finanziaria;
- b) un prospetto che indichi i valori, gli utili e/o le perdite e le quote possedute per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende del servizio sanitario regionale presso altri soggetti;
- c) un prospetto che rechi tali ultime informazioni anche per ogni altra società partecipata o ente dipendente dalla regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale.

Una specifica disposizione è volta infine a favorire la raccolta di dati sulla base delle prestazioni di cura erogate, al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici del settore sanitario.

## **2.2 Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni**

Lo schema di decreto legislativo recante la disciplina dei meccanismi sanzionatori e premiali nei confronti delle regioni e degli enti locali (**Atto 365**) è stato assegnato, in data 19 maggio 2011, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio delle due Camere.

Analogamente a quanto già avvenuto in passato<sup>18</sup>, lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere **privo dell'intesa in sede di Conferenza unificata**, prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42, come precisato nella relazione governativa prescritta dalla medesima disposizione<sup>19</sup>.

La relazione, indicando le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta, precisa che il provvedimento è stato inviato il 15 aprile 2010 alla Conferenza unificata, che ne ha avviato formalmente l'esame il successivo 20 aprile; non essendosi in seguito

<sup>18</sup> Anche gli schemi di decreto relativi al federalismo demaniale (atto n. 196), federalismo municipale (atto n. 292) e quello in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali (atto n. 328) sono stati trasmessi alle Camere privi dell'intesa prevista ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 42/2009.

<sup>19</sup> L'articolo 2, comma 3 della legge n. 42 prevede infatti che, in mancanza di intesa, e trascorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui gli schemi dei decreti legislativi siano posti all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri può comunque deliberare, approvando allo stesso tempo una relazione, trasmessa alle Camere, in cui vengano motivate le ragioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

definita l'intesa entro il termine dei 30 giorni, il 19 maggio il Consiglio dei ministri ha deliberato la trasmissione dello schema di decreto legislativo alle Camere.

Il termine per l'espressione del parere, stabilito al 18 luglio 2011, è stato successivamente prorogato di 20 giorni, venendo pertanto a scadere il successivo 7 agosto.

Per quanto riguarda l'attività conoscitiva la Commissione ha audito i seguenti soggetti:

- Corte dei conti;
- Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF);
- Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali.

Conclusa l'attività conoscitiva, la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento il 6 luglio 2011 ed ha approvato il **parere** nella seduta del **27 luglio 2011**.

Le **Commissioni bilancio** del Senato e della Camera dei deputati hanno reso autonomamente il parere, rispettivamente, nelle sedute del 26 e del 27 luglio 2011.

Sullo schema di decreto sono stati inoltre formulati **rilevi e osservazioni** dalle seguenti Commissioni, ciascuna per gli aspetti di propria competenza: 12<sup>a</sup> Igiene e Sanità del Senato; I Affari costituzionali della Camera dei deputati. Sullo schema di decreto è stato acquisito, in data 6 luglio 2011, anche il parere del Comitato per la legislazione.

Concluso l'esame parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il testo nella riunione del 28 luglio 2011. Emanato il **6 settembre 2011**, il **decreto legislativo n. 149** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2011.

Per quanto riguarda i **contenuti**, il decreto disciplina un sistema premiante nei confronti degli enti finanziariamente virtuosi e, di converso, sanzionatorio verso quegli enti che non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica loro assegnati.

### ***I meccanismi sanzionatori***

Il decreto istituisce per le regioni assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria l'obbligo di redigere una "relazione di fine legislatura regionale", consistente in un documento del Presidente della Giunta regionale, certificato dagli organi di controllo interno dell'ente. Il documento costituisce in sostanza uno strumento di rendicontazione delle condizioni finanziarie della regione e deve essere pubblicato – unitamente ad un

rapporto di verifica della relazione predisposto da un organo esterno all'ente - sul sito istituzionale della regione stessa prima della scadenza della legislatura. La relazione va predisposta anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Vengono inoltre elencate le condizioni al cui verificarsi si determina la fattispecie di "grave dissesto finanziario" riferito al disavanzo sanitario: il manifestarsi di tale fattispecie costituisce, precisa il provvedimento, grave violazione di legge e determina la rimozione del presidente della Giunta regionale per "responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della Regione", ove sia accertato dalla Corte dei conti che le condizioni del dissesto siano riconducibili alla sua diretta responsabilità, con dolo o colpa grave, disponendosi conseguentemente la nomina di un commissario *ad acta*, in sostituzione del presidente rimosso, fino alla costituzione del nuovo Consiglio regionale. Per i successivi dieci anni il presidente rimosso non può essere candidato ad altre cariche elettive né può essere nominato a qualsiasi altra carica di governo degli enti territoriali, dello Stato e dell'Unione Europea. Il verificarsi del dissesto finanziario comporta inoltre la decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità nel dissesto, dei dirigenti del servizio sanitario e dell'assessorato regionale competente, con interdizione per dieci anni da altre cariche in enti pubblici (l'interdizione è fino a dieci anni per i componenti del collegio dei revisori dei conti, in relazione alla gravità accertata).

Meccanismi analoghi sono previsti per gli enti locali. Anche per essi, infatti, qualora si trovino in situazione di dissesto finanziario, come disciplinata dalla vigente normativa, è prevista la relazione di fine mandato (in forma semplificata per i comuni fino a cinquemila abitanti) da parte del presidente della provincia o del sindaco. Per questi ultimi poi, qualora riconosciuti dalla Corte dei conti come aventi responsabilità nel dissesto del rispettivo ente, la "responsabilità politica", comporta la sanzione dell'incandidabilità per una durata decennale alle cariche elettive locali, nazionali ed europee, nonché il divieto di ricoprire posizioni di governo negli enti territoriali o cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Analogo divieto decennale di assunzione di cariche è stabilito per gli amministratori di cui sia stata riconosciuta la responsabilità nel dissesto; per i componenti del collegio dei revisori, in termini analoghi a quelli già stabiliti per le regioni, il divieto di nomina in altri enti locali (o in enti ed organismi riconducibili agli stessi riconducibili) è disposto per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata.

Vengono altresì previste sanzioni a carico degli enti che non rispettino il patto di stabilità interno e si dispone per le regioni il versamento allo Stato (nell'anno successivo a quello in cui si verifica l'inadempienza) della differenza tra il risultato finanziario effettivo e quello programmato, e, per gli enti locali, una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (o del fondo perequativo) in misura pari alla differenza predetta, nel limite comunque di un importo non superiore al 3% delle entrate correnti. Sia per le regioni che per gli enti locali è altresì previsto uno stringente limite all'impegno delle spese correnti, il divieto di indebitamento per investimenti, il divieto di assunzione di personale e, infine, l'obbligo di ridurre del 30 per cento le indennità di funzione ed i gettoni di presenza dei componenti degli organi di governo degli enti.

Una specifica norma prevede infine, anche ai fini di una valutazione dell'attività dei Ministri interessati, un raffronto tra fabbisogno di spesa delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ed ammontare delle spese effettivamente sostenute a consuntivo, disponendo che annualmente i risultati di tale raffronto siano inviati dal Governo alle Camere, per le eventuali ulteriori determinazioni.

### ***I meccanismi premiali***

Il decreto istituisce altresì un sistema di premialità per gli enti "virtuosi" (vale a dire le regioni e gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno), che si attiva qualora l'obiettivo programmatico assegnato all'ente sia stato raggiunto. In tal caso si autorizza l'ente interessato a ridurre nell'anno successivo l'obiettivo di saldo finanziario ad esso assegnato. Tale riduzione è determinata in base alla valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ad un insieme di indicatori economico-strutturali: grado di rigidità strutturale dei bilanci e di autonomia finanziaria, risultati dell'attività finanziaria, livello dei servizi e della pressione fiscale. L'ammontare dello "sconto", che si applica dal 2014, è determinato in funzione della distanza di ciascun ente dal valore medio di tali indicatori. Una specifica misura premiale – che verrà determinata con apposito provvedimento - è altresì introdotta in favore delle regioni che istituiscono una Centrale unica per gli acquisti e l'aggiudicazione di gare per l'approvvigionamento di beni e servizi.

Ulteriori meccanismi premiali sono collegati ai risultati dell'attività di recupero dell'evasione fiscale: alle province che abbiano partecipato all'accertamento dei tributi viene attribuita una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme accertate, relative a tributi statali riscossi a titolo definitivo. Per quanto concerne gli enti territoriali nel loro complesso si prevede che sulla base di un accordo tra Governo, regioni ed enti locali, finalizzato alla ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, si definiscano gli obiettivi da raggiungere nell'attività di contrasto all'evasione fiscale, con contestuale fissazione delle misure premiali (o sanzionatorie) in relazione al raggiungimento di tali obiettivi. L'accordo deve intervenire entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, decorso il quale il Governo procederà all'attuazione di tale disposizione.

Si segnala che modifiche al testo originario del D.Lgs. n. 149 sono state disposte dai seguenti provvedimenti:

- l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3 – in tema di controversie relative all'interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti - è stato **sostituito** dall'articolo 1, comma 3, lett. a), n. 8), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. n. 104 del 2010, recante Codice del processo amministrativo), il quale ha disposto l'applicazione dell'articolo 133 del Codice, in quanto la fattispecie in esame risulta specificamente richiamata alla lettera *z-quater*) dell'articolo 133. Il testo originario si limitava a devolvere la giurisdizione su tali fattispecie al giudice amministrativo;

- l'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 7 è stato **sostituito** dall'articolo 32, comma 23, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011), il quale ha precisato più dettagliatamente i termini in cui non si applica la sanzione del versamento al bilancio dello Stato dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato per la maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale;
- il comma 2, dell'articolo 7 - concernente la sanzione prevista dalla lettera a), vale a dire la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato – è stato **integrato** dall'articolo 31, comma 27, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) disponendo che, nel caso di inadempienza delle regole del patto, i comuni delle regioni Sicilia e Sardegna siano assoggettati al taglio di risorse provenienti dal bilancio dello Stato.

### **2.3 Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi**

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di **sperimentazione** della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi (**atto n. 427**), in attuazione dell'articolo 36, commi 2 e 3, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, è stato assegnato alla Commissione bicamerale, nonché alle Commissioni bilancio delle due Camere in data 29 novembre 2011. Il termine per l'espressione del parere è stato fissato al 29 dicembre 2011.

Dopo aver effettuato nella seduta del 6 dicembre 2011, unitamente alla V Commissione bilancio della Camera dei deputati, l'audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, lo schema è stato esaminato nella seduta del 7 dicembre 2011, mentre nella seduta del 20 dicembre è stato espresso un parere favorevole con osservazioni.

Sullo schema era stata precedentemente espressa l'intesa da parte della Conferenza unificata, nei sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Il provvedimento è stato adottato con il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011** e pubblicato nel supplemento ordinario n. 304 della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011.



Quanto al **contenuto** del decreto (D.P.C.M. 28 dicembre 2011), il Titolo I (articoli 1-5) reca disposizioni generali sulla tempistica, ambito operativo, finalità, e modalità della sperimentazione. La sperimentazione decorre dal 1° gennaio 2012 ed ha durata di due esercizi finanziari (articolo 1). La sperimentazione riguarda i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilità finanziaria ed in particolare: l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa; la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi; la definizione del principio contabile generale della competenza finanziaria (allegato 1 del D.P.C.M), secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza. Tale principio trova applicazione, per gli enti in sperimentazione, in via esclusiva (articolo 2). Il D.P.C.M enuncia altresì i principi contabili applicati della contabilità finanziaria, della contabilità economico – patrimoniale e dei bilanci consolidati (allegati 2, 3 e 4).

E' oggetto della sperimentazione anche la classificazione per missioni e programmi da parte degli enti in contabilità civilistica coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse del SSN (articolo 33, D.Lgs. n. 118/2011).

Con riferimento agli schemi di bilancio, si prevede una sperimentazione "in parallelo" secondo modalità differenziate nel corso di ciascun anno del periodo di sperimentazione (articolo 2 e articolo 9). In particolare, nel 2012, gli schemi di bilancio vigenti conservano valore a tutti gli effetti giuridici; nel 2013 assumono valore giuridico, anche con funzione autorizzatoria, gli schemi di bilancio sperimentali che sono affiancati da quelli attualmente vigenti che conservano solo funzione conoscitiva.

Nel corso del 2012 gli enti in contabilità finanziaria in sperimentazione possono rinviare all'anno 2013 la sperimentazione relativa alla contabilità economico - patrimoniale, al piano integrato dei conti e al bilancio consolidato (articolo 2).

La sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 15 settembre 2012, presentano domanda di parteciparvi per il successivo anno (articolo 3).

E' inoltre previsto un sistema premiante (articolo 4) per gli enti in sperimentazione, sotto forma di riduzione del contributo alla manovra imposta dal patto di stabilità per l'anno 2012. La misura premiale per tali enti è stata fissata complessivamente in 20 milioni di euro per il 2012.

Si prevede la revoca della sperimentazione e del sistema premiante per gli enti che non la applicano correttamente (articolo 5).

Il Titolo II (articoli da 6 a 14) reca la disciplina sperimentale per gli enti in contabilità finanziaria in sperimentazione, prevedendo che essi sono tenuti ad affiancare, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale (articolo 6).

Inoltre, tali enti, in attuazione del nuovo principio della competenza finanziaria:

- istituiscono nei propri bilanci un "fondo pluriennale vincolato", costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata;

– procedono, prima di iscrivere i residui attivi e passivi nel rendiconto degli esercizi 2012 e 2013, al loro riaccertamento, sulla base dei criteri per la conservazione dei medesimi residui, fissati dal D.P.C.M. in attuazione del nuovo principio di competenza finanziaria.

In particolare, si prevede che siano conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate e, tra i residui passivi, le spese impegnate, liquidate o liquidabili, ma non pagate.

Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili; (articoli 6, 7 e articolo 14).

Il D.P.C.M. reca lo schema tipo del Piano dei conti integrato che sono tenute ad adottare le regioni e agli enti regionali in sperimentazione (allegato 5) e le province, i comuni e gli enti locali in sperimentazione (allegato 6).

Ai fini della movimentazione delle voci del Piano dei conti integrato, è elencata la struttura della codifica della transazione elementare, per consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali (articolo 13).

Sono inoltre allegati al D.P.C.M. gli schemi dei bilanci ed i relativi allegati che gli enti in contabilità finanziaria in sperimentazione dovranno adottare (articolo 9), accanto agli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti: bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale (allegato n. 7); rendiconto della gestione (allegato n. 8). Esso comprende anche il rendiconto della gestione degli organismi strumentali dell'ente, che a tal fine sono definiti nel D.P.C.M. quali articolazioni organizzative degli enti locali, dotate di autonomia gestionale e contabile e prive di personalità giuridica (articolo 9, comma 7).

Il D.P.C.M. reca altresì la disciplina sperimentale della flessibilità degli stanziamenti di bilancio degli enti in sperimentazione, stabilendo i casi in cui tale flessibilità è di competenza della giunta ovvero avviene con provvedimento amministrativo (articolo 10).

Quanto al risultato di amministrazione, esso è distinto in fondi liberi e vincolati, e trovano specifica indicazione le priorità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione (articolo 12).

Il Titolo III (articoli 15-16) disciplina la sperimentazione per gli enti in contabilità economico patrimoniale, prevedendo che essi sono obbligati ad adeguarsi ai principi contabili generali dettati nel decreto legislativo n. 118/2011, nonché ai principi del codice civile.

Il Titolo IV (articoli 17 e 18) fa obbligo agli enti in sperimentazione, esclusi quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria, di presentare un "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", per illustrare gli obiettivi della gestione, di misurarne i risultati e di monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

Il Piano è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio e deve raccordarsi al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione (articolo 17).

Il Titolo V (articoli 19-23) disciplina il bilancio consolidato degli enti in sperimentazione, che essi sono tenuti a redigere secondo lo schema esposto nel D.P.C.M. (allegato 11).

Tali enti – ad esclusione di quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria- sono obbligati di redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato (articolo 19).

Il provvedimento reca la definizione di ente strumentale (articolo 21), di società controllate (articolo 22) e di società partecipate da una regione o dall'ente locale(articolo 23).

Il Titolo VI (articoli 24 e 25) impone in capo agli enti in sperimentazione una serie di obblighi di comunicazione, nonché di trasmissione dei documenti contabili al "Gruppo bilanci" presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale finalizzati a permettere di valutare i risultati della sperimentazione.

### 3. GLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO ESAMINATI E NON ANCORA PUBBLICATI

Alla data di redazione della presente relazione la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha avviato e concluso l'esame dello schema di decreto recante ulteriori disposizioni in materia di **ordinamento di Roma Capitale (atto n. 425)**.

Lo schema di decreto legislativo, presentato in attuazione dell'articolo 24 della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009), è stato trasmesso alle Camere il **21 novembre 2011**, e nella stessa giornata assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio di Camera e Senato per i profili di carattere finanziario.

Il provvedimento è stato trasmesso alle Camere in assenza dell'intesa da sancire in Conferenza unificata<sup>20</sup>.

Si ricorda che l'articolo 24, comma 5, della legge n. 42 del 2009 ha previsto inoltre che i decreti legislativi in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale siano adottati previa acquisizione dei pareri della Regione Lazio, della provincia di Roma e del comune di Roma.

In relazione agli adempimenti procedurali prescritti dalla legge delega, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e le Commissioni bilancio delle due Camere hanno valutato l'opportunità di rinviare l'avvio dell'esame parlamentare fino a quando tali adempimenti non fossero stati completati.

Il **25 gennaio 2012** sono stati trasmessi alle Camere l'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 19 gennaio 2012, nonché i pareri favorevoli espressi dalla Regione Lazio e dal comune di Roma. Il successivo **26 gennaio** è stata trasmessa anche la mozione approvata dal Consiglio provinciale della provincia di Roma contenente il parere, con considerazioni e osservazioni, sullo schema di decreto.

Successivamente, a titolo di attività conoscitiva sul provvedimento, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha svolto l'audizione del presidente del Consiglio superiore per i beni culturali paesaggistici, professor Carandini, nella seduta del 14 febbraio 2012 e l'audizione del sindaco di Roma capitale, Gianni Alemanno, del presidente della provincia di Roma, Nicola Zingaretti, e del presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, nella seduta del 15 febbraio 2012.

---

<sup>20</sup> Nella lettera di trasmissione veniva precisato che nella seduta del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2011 è stata deliberata la procedura in via d'urgenza, di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 281/1997 e che, pertanto, in considerazione dell'imminente scadenza della delega il provvedimento veniva inviato alle Camere privo dell'intesa e dei prescritti pareri.

La Commissione ha avviato l'esame dello schema di decreto nella seduta del 16 febbraio 2012. L'esame si è concluso nella seduta del 29 marzo 2012 con l'approvazione di un parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Anche le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno concluso l'esame dello schema di decreto il 29 marzo 2012, con l'approvazione di due distinti pareri favorevoli con condizioni e un'osservazione.

Si evidenzia che i pareri parlamentari, anche in relazione all'esigenza di approfondire ulteriormente la materia, sono stati resi in una data successiva rispetto alla scadenza del relativo termine (19 febbraio 2012). Il Governo si è dichiarato disponibile ad attendere l'espressione del relativo parere per l'emanazione del decreto definitivo, come già avvenuto per l'adozione del decreto legislativo in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali (atto n. 328), e di quello recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339).

Sullo schema di decreto sono stati inoltre formulati **rilievi e osservazioni** rispettivamente dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati e dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, ciascuna per gli aspetti di propria competenza.

Concluso l'esame parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il testo nella riunione del 6 aprile 2012. Alla data di redazione della presente relazione il decreto legislativo non risulta ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al **contenuto dello schema di decreto presentato alle Camere**, esso, nel completare la normativa già introdotta in materia dal decreto legislativo n. 156 del 17 settembre 2010, istitutivo del nuovo assetto ordinamentale di Roma Capitale, disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al nuovo ente.

Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra gli enti coinvolti sulle funzioni conferite è prevista una apposita sessione nell'ambito della Conferenza unificata presieduta dal Presidente del Consiglio o da un ministro da lui delegato e composta dal sindaco di Roma capitale, dal presidente della Regione Lazio e dal ministro competente per materia nonché, per le materie di competenza provinciale, dal presidente della provincia di Roma.

Un secondo strumento di raccordo è previsto con specifico riferimento al coordinamento delle attività di valorizzazione dei beni storici e artistici, con l'istituzione della Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, composta dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, dalla Sovrintendenza capitolina e dalle Soprintendenze statali aventi competenza sul territorio di Roma capitale.

Viene stabilito che, attraverso la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze, Roma capitale concorra alla valorizzazione dei beni culturali

presenti nel proprio territorio appartenenti allo Stato, nonché, in concorso altresì con il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) all'esercizio di numerose attività.

Roma capitale concorre inoltre con il Ministero per i beni e le attività culturali alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, degli indirizzi e criteri riguardanti le attività di pianificazione, recupero e riqualificazione dello stesso, nonché allo svolgimento dei compiti di formazione e vigilanza sui beni paesaggistici presenti sul proprio territorio.

Sono poi conferite a Roma capitale funzioni e compiti amministrativi concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale promosse sul suo territorio, nonché compiti in materia di turismo. Per quanto concerne quest'ultimo settore, è previsto che il piano strategico nazionale del turismo contenga una specifica sezione concernente la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Sono infine conferite a Roma capitale le funzioni relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza.

Con riferimento agli strumenti di amministrazione ordinaria destinati a fronteggiare eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo, si prevede che siano conferiti a Roma capitale le funzioni e i compiti amministrativi relativi all'emanazione delle ordinanze per far fronte ai citati interventi di emergenza, ferme restando le funzioni attribuite al Prefetto di Roma dalla legislazione vigente.

In materia di organizzazione e personale, è stabilito che Roma capitale disciplini l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi con propri regolamenti, in conformità con lo statuto di Roma capitale, in base a criteri di autonomia, funzionalità e responsabilità.

Il trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite con il provvedimento in oggetto è demandato ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono alla conseguente riduzione delle risorse finanziarie, delle strutture e delle dotazioni organiche di propria spettanza.

La regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative che saranno conferite con legge regionale.

L'attività di coordinamento relativa al trasferimento delle funzioni e delle risorse sarà effettuata da un tavolo tra Stato, regione Lazio, provincia di Roma e Roma capitale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

E' infine prevista una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dal decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale** nella seduta del 29 marzo 2012 reca una condizione che sostituisce integralmente il testo dello schema di decreto. Si indicano di seguito le principali modifiche apportate rispetto al testo dello schema di decreto legislativo.

Con riferimento all'articolo 1, si chiarisce che il conferimento di funzioni effettuato mediante il decreto legislativo **si applicherà anche alla città metropolitana di Roma capitale**, a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Le funzioni conferite con il decreto legislativo potranno essere integrate, in sede di istituzione della città metropolitana, con le funzioni di governo di area vasta.

In merito al **conferimento di funzioni a Roma capitale da parte della Regione Lazio**, si prevede che con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possano essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, ferme restando le funzioni già attribuite ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonché la possibilità per il Governo di intervenire ancora sulla materia mediante decreti legislativi correttivi e integrativi, in conformità a quanto previsto dalla stessa legge delega.

E' introdotto un nuovo articolo (articolo 1-*bis* del parere) che disciplina le modalità di **determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica**, la cui quantificazione, elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, in collaborazione dell'ISTAT e dell'IFEL, è adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La determinazione dell'onere, così quantificato, è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il cui schema deve essere trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.

Una seconda novità introdotta con il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale riguarda la **programmazione pluriennale degli interventi infrastrutturali nel territorio di Roma capitale** (articolo 1-*ter* del parere). Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica, la cui individuazione è effettuata con metodo della programmazione pluriennale, è prevista una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, attraverso una apposita intesa istituzionale di programma stipulata da Roma capitale con la Regione Lazio e le amministrazioni centrali competenti. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali

concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 396 del 1990 relativa agli interventi per Roma capitale. Gli interventi possono essere inseriti nel programma delle opere strategiche, nella cui elaborazione interviene anche Roma capitale.

Il parere modifica in misura significativa il **capo II** dello schema di decreto legislativo, relativo ai **beni storici, artistici ambientali e fluviali**.

E' inserito uno specifico articolo (articolo *2-bis* del parere) concernente l'istituzione e la disciplina della **Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale**. Si precisa che i **compiti della Conferenza** si riferiscono al coordinamento delle attività di valorizzazione dei beni storici e artistici. A tal fine la Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale e si pronuncia in merito al rilascio dei titoli autorizzatori necessari per specifici interventi di valorizzazione. L'individuazione dei beni e degli interventi da sottoporre alla Conferenza è effettuata mediante accordi di valorizzazione, previsti dall'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

In merito alla **composizione della Conferenza**, si indica tra i soggetti che ne fanno parte anche Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma capitale.

La Conferenza definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica; esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze; promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi; adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale.

Nel parere è interamente riformulato il testo dell'articolo 3. Con il nuovo testo si puntualizza che sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici presenti nel proprio territorio, secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze e, in ogni caso, con le modalità e nei limiti stabiliti nel provvedimento in esame. Si precisa altresì che per beni storici e artistici, agli effetti del decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.



Sono quindi soppressi gli articoli 4 e 6 del testo originario, relativi rispettivamente alle funzioni e compiti in materia di beni culturali e in materia di beni paesaggistici.

E' altresì soppresso l'articolo 5 che prevedeva l'attribuzione al nuovo ente Roma Capitale delle funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali in relazione al Teatro dell'Opera di Roma.

Sono concentrate nel testo dell'articolo 7 le **funzioni conferite a Roma capitale in materia di beni ambientali e fluviali** (funzioni di definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale; definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei relativi interventi; attività di formazione e di educazione; attività di vigilanza)

Relativamente alle **funzioni in materia di turismo**, di cui al Capo III dello schema di decreto legislativo, si prevede che Roma capitale operi in coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli uffici di promozione dell'Italia all'estero.

Si prevede, in conformità con i pareri espressi dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, l'introduzione di una specifica disposizione (articolo 11-*bis* del parere) che disciplina le modalità di determinazione, nell'ambito del **patto di stabilità interno**, del **concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica**. Tale concorso sarà definito sulla base di un apposito accordo, da stipulare entro il 31 maggio di ogni anno, tra Roma capitale e il Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.

Per quanto concerne la disciplina del **patto di stabilità interno** (comma 2 dell'articolo 11-*bis* del parere), si prevede, sempre in conformità con i pareri delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, che, ai fini della determinazione del saldo finanziario, **non siano computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica nonché quelle relative agli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al medesimo ruolo** (di cui rispettivamente agli articoli 1-*bis* e 1-*ter* del parere).

Il parere introduce altre disposizioni di notevole rilevanza sotto il profilo finanziario.

Si dispone (comma 3 dell'articolo 11-*bis* del parere) che le risorse destinate dallo Stato per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni siano erogate direttamente a Roma capitale secondo modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per il finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di sviluppo infrastrutturale (di cui all'articolo 1-*ter* del parere) è previsto che Roma capitale possa istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

Al finanziamento dei medesimi investimenti può inoltre essere destinata, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, **quota parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno** di cui all'articolo 4 del decreto n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale), ferma restando la quota di tal gettito destinata al finanziamento del piano di rientro dal debito.

E' introdotta una specifica disposizione (articolo 11-*ter* del parere) relativa alla **rendicontazione della gestione commissariale** per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale, in base alla quale il Commissario straordinario è tenuto ad inviare annualmente al Parlamento e al Ministero dell'interno una relazione, contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.

Si precisa che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con i quali si procederà al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite, siano adottati su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dopo aver sentito Roma capitale.

Si precisa altresì che il potere regolamentare di Roma capitale in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi debba essere esercitato nel rispetto della normativa vigente in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

Il parere introduce infine una disposizione (comma 4-*bis* dell'articolo 12 del parere) con cui si abrogano le previsioni contenute nel decreto legislativo n. 156 del 2010 in base alle quali la nomina ad assessore avrebbe comportato la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere dell'Assemblea capitolina e la sostituzione con un supplente, individuato nel candidato della stessa lista che ha

riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti; la supplenza avrebbe avuto termine con la cessazione della sospensione e non avrebbe comportato pregiudizio dei diritti di elettorato passivo del consigliere supplente nell'ambito di Roma capitale.

#### **4. L'ATTIVITÀ DEGLI ALTRI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE N. 42 DEL 2009**

La legge di delega istituisce oltre alla Commissione parlamentare, due nuovi organi: la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), alla quale viene attribuito il compito di presiedere, a livello tecnico-operativo, al processo di attuazione della delega sul federalismo fiscale, e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Rinviamo alla prima relazione semestrale per una più ampia trattazione del sistema di organi istituiti dalla legge n. 42 del 2009, nei paragrafi che seguono si dà conto dell'attività della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) nonché della costituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica da parte del decreto legislativo n. 68 del 2011.

##### **4.1 La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)**

La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) ha il principale compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale.

La Commissione si presenta quale organo tecnico consultivo del Governo, ma anche del Parlamento e di tutti gli enti territoriali coinvolti nel processo di attuazione del federalismo fiscale. È chiamata a operare quale sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie, formate avvalendosi degli elementi informativi forniti dalle amministrazioni statali, regionali e locali, a promuovere la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi, a svolgere attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative.

La Commissione, costituita da trentadue componenti, svolge la propria attività in gruppi di lavoro tematici: 1. Armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali; 2. Entrate delle regioni e degli enti locali; 3. Fabbisogni/costi standard, LEA, LEP e funzioni essenziali; 4. Perequazione; 5. Interventi speciali, perequazione infrastrutturale e soppressione trasferimenti statali; 6. Coordinamento della finanza pubblica tra i livelli di governo.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Per quanto riguarda le riunioni della COPAFF si rinvia al seguente link: <http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=26479>

Per quanto concerne l'attività finora espletata dalla Commissione, gli esiti della stessa sono esposti nel proprio sito internet<sup>22</sup>, nel quale si dà conto della seguente documentazione:

- I bilanci delle regioni in sintesi – 2010
- Ricognizione sullo stato di attuazione della delega contenuta nella legge n. 42/2009 – 6 luglio 2011
- Spettanze fiscalizzabili e non fiscalizzabili - anno 2011;
- Nota sulla territorializzazione della compartecipazione IVA a livello comunale;
- Base imponibile addizionali IRPEF;
- IRAP Regioni versato 2008-2010;
- Federalismo municipale - Imposte su immobili per comune (22 novembre 2010);
- I bilanci delle regioni in sintesi – 2009;
- Spesa delle Regioni in base ai bilanci regionali riclassificati ex art. 19 *bis* D.L. n. 135 del 2009;
- Elaborazioni del Dipartimento delle Finanze su compartecipazioni, addizionali regionali, tasse automobilistiche, accisa benzina e gasolio;
- Il sistema sanzionatorio in materia di sanità;
- Prime basi informative relative ai costi standard sanitari;
- Prime basi informative relative all'autonomia impositiva dei Comuni.

#### **4.2 La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica**

La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, disciplinata dagli articoli da 33 a 37 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Federalismo regionale, provinciale e settore sanitario) che ne prevede le funzioni e la composizione in attuazione della delega contenuta all'articolo 5 della legge n. 42 del 2009, è istituita nell'ambito della Conferenza Unificata, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra lo Stato e i diversi livelli di governo territoriale.

La legge delega ha previsto in particolare alcune disposizioni di principio relativamente ai compiti ad essa assegnati, riconducibili, tra l'altro, alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, all'utilizzo dei fondi perequativi, alla copertura del fabbisogno standard relativo alle spese essenziali delle regioni, ai dati e alle basi informative finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali e alla realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard. In base alle

<sup>22</sup> <http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/copaff/>

norme di delega, inoltre, la Conferenza è chiamata a mettere a disposizione del Parlamento e dei Consigli regionali e delle province autonome gli elementi informativi raccolti, nonché a trasmettere alle Camere le proprie determinazioni.

La Conferenza è composta dai diversi **rappresentanti dei vari livelli istituzionali di governo** ed è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da uno o più Ministri da lui delegati. Ne fanno altresì parte sette Ministri (economia e finanze, rapporti con le regioni, interno, riforme per il federalismo, semplificazione normativa, pubblica amministrazione e innovazione, salute), i tre rappresentanti delle principali associazioni degli enti territoriali (Conferenza regioni, ANCI, UPI o loro delegati), sei presidenti o assessori di regione, quattro sindaci e due presidenti di provincia. Alle riunioni possono essere invitati anche i rappresentanti di altri enti o organismi.

La prima riunione di insediamento della Conferenza avrebbe dovuto essere convocata **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo istitutivo (vale a dire entro il 26 giugno 2011, atteso che il D.Lgs. n. 68/2011 ha efficacia dal 27 maggio dell'anno). In ogni caso, la convocazione deve avvenire almeno una volta ogni due mesi ovvero quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.

Nella seduta del **19 gennaio 2012** la Conferenza unificata ha acquisito le designazioni dei componenti delle Regioni, dell'Anci e dell'Upi nella Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica<sup>23</sup>, che alla data di redazione della presente relazione non risulta ancora insediata.

Su proposta del suo presidente, con apposito atto d'indirizzo, essa delibera l'**avvio dell'espletamento delle funzioni** e dell'esercizio dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto.

A tal fine, i presidenti della Conferenza regioni e province autonome, dell'ANCI e dell'UPI sono, in qualità di singoli componenti, titolati ad avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

La regola per l'adozione delle **determinazioni della Conferenza è l'unanimità** delle componenti, specificamente nelle ipotesi in cui la stessa sia chiamata a concorrere a definire **la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica** per sottosettore istituzionale ovvero quando debba avanzare proposte circa la **determinazione degli indici di virtuosità** e dei relativi incentivi e circa la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza. Nel caso in cui l'unanimità non venga

<sup>23</sup> Si ricorda che l'articolo 52, comma 5, della legge 196 del 2009 dispone che fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla medesima legge sono svolti dalla Conferenza unificata

raggiunta, l'assenso delle regioni, delle province e dei comuni può essere espresso, per l'ambito di competenza, anche secondo la regola della maggioranza.

Nelle altre ipotesi in cui la Conferenza sia chiamata a svolgere **funzioni di verifica**, di **promozione della conciliazione degli interessi** fra i diversi livelli di governo, nonché di **vigilanza** sull'applicazione dei meccanismi di premialità, le determinazioni della Conferenza possono essere poste in votazione, su conforme avviso del suo presidente, da parte dei presidenti della Conferenza regioni e province autonome, dell'ANCI e dell'UPI in qualità di singole componenti. In ordine alle modalità di funzionamento si applicano in ogni caso, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la Conferenza unificata ai sensi del D.Lgs. n. 281 del 1997.

Oltre alle funzioni di definizione della ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale e di proposta in ordine alla determinazione degli indici di virtuosità e alla fissazione dei criteri di utilizzo dei fondi perequativi, (funzioni per le quali, come sopra illustrato, le determinazioni della Conferenza sono approvate secondo la regola dell'unanimità), la medesima svolge la **verifica** dell'utilizzo dei fondi stanziati per gli **interventi speciali** volti alla rimozione degli squilibri economici-sociali, del **funzionamento del nuovo ordinamento finanziario** degli enti territoriali e delle relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo, nonché della **congruità dei dati** e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali, della **realizzazione del percorso di convergenza** ai costi e ai fabbisogni standard ed agli obiettivi di servizio. Anche ai fini dell'attuazione di quest'ultima funzione si prevede che la Conferenza provveda, con **cadenza trimestrale**, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata, i lavori svolti.

La Conferenza inoltre mette a disposizione del Parlamento e dei Consigli regionali tutti gli elementi informativi raccolti. Essa è altresì chiamata a **promuovere la conciliazione degli interessi** fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale e a **vigilare** sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

Come già previsto dalla legge delega sul federalismo fiscale, le funzioni di **segreteria tecnica** e di supporto sono esercitate dalla COPAFF, nell'ambito della quale è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una **specifica struttura di segreteria**. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha **accesso diretto alla sezione della banca dati** delle **pubbliche amministrazioni** prevista dall'articolo 13 della legge di contabilità n. 196/2009, nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza medesima, con il supporto tecnico della COPAFF, concorre con il Ministero dell'economia alla individuazione dei contenuti della sezione stessa, alla quale avrà accesso anche

la Conferenza unificata secondo le modalità stabilite con un successivo provvedimento.



## **5. LE MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA SUL FEDERALISMO FISCALE DAL D.L. N. 201 DEL 2011**

*Nel corso del periodo preso in considerazione nella presente relazione sono state approvate, in particolare con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, significative modifiche concernenti materie disciplinate dalla legge delega sul federalismo fiscale e dai decreti legislativi, tra cui, in primo luogo, il decreto legislativo n. 23 del 2011, "Disposizioni in materia di federalismo municipale".*

*In considerazione della rilevanza degli interventi adottati, si è ritenuto opportuno darne dettagliata illustrazione nella presente sezione della relazione.*

*Per la medesima ragione, si è ritenuto altresì opportuno illustrare le modifiche introdotte dal medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 in materia di funzioni e organi delle province. Pur trattandosi, infatti, di disposizioni che non incidono direttamente sulla normativa dettata dalla legge n. 42 del 2009 e dai conseguenti decreti legislativi, è evidente l'impatto che tali disposizioni avranno sull'assetto complessivo del federalismo fiscale.*

*Negli allegati 2 e 3 della presente relazione sono riportati il testo degli articoli 13 e 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché, per quanto concerne le novelle alla legge delega e ai decreti legislativi, il testo a fronte tra le formulazioni previgenti all'emanazione del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e le norme attualmente in vigore. Per quanto riguarda il D.Lgs. n. 216 del 2010 (Fabbisogni standard) il raffronto è stato effettuato tra la norma originaria e quella contenuta nel D.L. n. 216 del 2011 (Proroga termini), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012.*

### **5.1 Le modifiche in materia di imposta municipale propria (D.Lgs. n. 23 del 2011 – federalismo municipale)**

L'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 interviene sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), modificandola in misura rilevante rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011, e anticipandone l'applicazione al 2012.

In particolare, il comma 1 dispone l'anticipazione in via sperimentale dal 2012 e fino al 2014 in tutti i comuni del territorio nazionale dell'imposta municipale propria, che, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, si sarebbe applicata a decorrere dal 2014. Conseguentemente è fissata al 2015 l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria.

Il **comma 2** fissa il **presupposto** dell'imposta municipale propria nel **possesso di immobili** (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come indicati dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992), compresa l'**abitazione principale** e le **pertinenze** della stessa.

Si tratta della differenza più significativa rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, che, coerentemente con la disciplina dell'ICI allora vigente, aveva fissato il presupposto dell'IMU nel possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.

Il **comma 3** dispone che la **base imponibile** dell'imposta municipale propria sia costituita dal **valore dell'immobile** ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992.

Al fine di determinare il valore dell'immobile, mentre per i fabbricati di **gruppo D** non iscritti in catasto e le aree fabbricabili si richiama la disciplina adottata per l'ICI, per i **fabbricati** e i **terreni agricoli** si dispone la rideterminazione delle rendite catastali secondo moltiplicatori determinati dai successivi commi 4 e 5.

Per i **fabbricati (comma 4)** il **valore** è costituito da quello ottenuto **applicando** all'ammontare delle **rendite** risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5 per cento** (ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), i seguenti **moltiplicatori**:

- a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** e nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, con esclusione della categoria catastale **A/10**;
- b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** e nelle categorie catastali **C/3, C/4 e C/5**;
- b-bis*) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5**;
- c) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **A/10**;
- d) **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **D**, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5**; tale moltiplicatore è elevato a **65** a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1**.

Per i **terreni agricoli (comma 5)** il **valore** è costituito da quello ottenuto **applicando** all'ammontare del **reddito dominicale** risultante in catasto, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutato del 25 per cento** (ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) un **moltiplicatore pari a 130**.

Per i **coltivatori diretti** e **gli imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola il **moltiplicatore** è pari a **110**.

Il **comma 6** fissa l'**aliquota** dell'imposta in una misura di base pari allo **0,76 per cento** (7,6 per mille).

E' data facoltà ai **comuni**, con deliberazione del consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, di **modificare, in aumento o in diminuzione**, l'aliquota di base sino a **0,3 punti percentuali**.

I **commi 7 e 8** disciplinano le ipotesi di **aliquota ridotta ex lege**. In particolare, l'aliquota:

- è ridotta (comma 7) **allo 0,4 per cento** (4 per mille) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. L'aliquota ridotta può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino a **0,2 punti percentuali**;
- è ridotta (comma 8) **allo 0,2 per cento** (2 per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono ulteriormente **ridurre** la suddetta aliquota fino **allo 0,1 per cento**.

I **comuni**, inoltre, **possono ridurre** l'aliquota di base fino allo **0,4 per cento** (comma 9) nei seguenti casi:

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986;
- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- immobili locati.

Si segnala che l'articolo 56 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. decreto liberalizzazioni), introduce all'articolo 13 del D.L. n. 201 un **comma 9-bis**, prevedendo che i comuni possono **ridurre** l'aliquota di base **fino allo 0,38%** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori.

Il **comma 10** introduce una **detrazione pari a 200 euro** dall'imposta dovuta **sull'abitazione principale**, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale.

Per gli anni **2012 e 2013** è prevista una **maggiorazione** della suddetta **detrazione** per un ammontare pari a **50 euro** per ciascun **figlio** di età non superiore ai 26 anni, purché dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione non può superare l'importo massimo di 400 euro, al **netto della detrazione di base**.

E' data facoltà ai comuni di elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso

il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

La detrazione si applica alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie, ove adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione (di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992).

L'**aliquota ridotta** per l'abitazione principale e la detrazione si applicano anche alla casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti tuttavia assegnatario.

Il **comma 11** disciplina il riparto del gettito dell'IMU, per il periodo sperimentale, tra i diversi livelli di governo (Stato e comuni), prevedendo l'**assegnazione, dal 2012, allo Stato della quota pari alla metà dell'importo** ottenuto applicando l'aliquota di base dello 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli immobili, tranne l'abitazione principale e relative pertinenze e i fabbricati rurali.

La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

Alla quota statale non si applicano le misure agevolative previste dalle norme in esame, ovvero le detrazioni fissate *ex lege* e le riduzioni o detrazioni deliberate dai comuni.

Ai sensi del **comma 12**, il versamento dell'imposta è effettuato secondo modalità regolate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 13** mantiene ferme le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 23 del 2011:

- **articolo 9**, che contiene norme eterogenee in materia di "applicazione" dell'imposta, relative ai soggetti passivi, alle fattispecie di esenzione, alla possibilità del Comune di introdurre strumenti deflativi del contenzioso anche in materia di IMU;
- **articolo 14, commi 1 e 6**: si tratta, rispettivamente, della disposizione che sancisce la **indeducibilità** dell'imposta municipale propria dalle imposte erariali sui redditi e dall'IRAP, nonché della norma che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali - di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 - per i nuovi tributi previsti dal D.Lgs. n. 23 del 2011, dunque anche in materia di IMU.

Viene inoltre modificato l'**articolo 14, comma 9**, del D.Lgs. n. 23 del 2011, anticipando dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2012 il calcolo dell'aliquota percentuale allo 0,6 per mille, indicata nell'articolo 10 del D.Lgs. n. 504/1992, con

riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta municipale propria, come fonte delle risorse destinate all'ANCI per lo svolgimento, da parte dell'ANCI stessa, degli ulteriori compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del nuovo assetto di entrate tributarie ad essi spettanti e nella lotta all'evasione fiscale.

Il **comma 13** reca altresì disposizioni in materia di **sanzioni**, disponendo che si applichino alle violazioni connesse a tributi di carattere locale (tra cui l'IMU) le misure stabilite in via generale dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 in materia di definizione agevolata delle violazioni tributarie.

Infine, il **comma 13** reca disposizioni relative alla **riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni**, disposta dall'articolo 2, commi 39 e 46, del D. L. 262/2006, in rapporto alla maggior gettito ICI a seguito dell'allargamento della base imponibile recate dal medesimo provvedimento. Per effetto delle disposizioni in commento, la **riduzione** è consolidata, a decorrere **dall'anno 2011**, all'importo risultante dalle **certificazioni** inviate ai comuni ai sensi del decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 14** reca l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, delle seguenti disposizioni:

- l'articolo 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, che ha introdotto l'esenzione ICI sulla "prima casa";
- il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere *d)*, *e)* ed *h)* del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 concernenti alcune potestà dei Comuni in materia di ICI;
- l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del **decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23**, rispettivamente concernenti l'applicazione dell'aliquota IMU stabilita *ex lege* in mancanza di tempestiva delibera di modifica da parte del comune, e la disposizione che affida ai comuni di stabilire le modalità di corresponsione dell'imposta;
- il comma *1-bis* dell'articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, ai sensi del quale il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini ICI deve essere effettuato sulla base dei requisiti di ruralità indicati *ex lege* (articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993) anche nel caso in cui le unità immobiliari risultino iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricato. Tale abrogazione consegue alla circostanza che detti fabbricati rientrano ora nel campo applicativo dell'IMU;
- i commi da *2-bis* a *2-quater* del D.L. 70/2011, concernenti le procedure per la richiesta di accatastamento di fabbricati rurali.

Ai sensi del **comma 14-bis**, le domande di **variazione della categoria catastale** volte al riconoscimento della **ruralità degli immobili**, presentate anche dopo il 30 settembre 2011 (ai sensi dell'articolo 7, comma **2-bis** del D.L. 70 del 2011) e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

I termini per la presentazione delle domande erano stati determinati dal citato **articolo 7, commi 2-bis e 2-ter del D.L. n. 70 del 2011**, che ha introdotte una specifica procedura per la modifica della categoria catastale degli immobili, volta al riconoscimento del carattere  **rurale** dei fabbricati (ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 557/1993). A tale scopo, le citate norme hanno disposto la presentazione di apposita domanda di variazione della categoria catastale - entro il termine originariamente fissato al 30 settembre 2011 - all'Agenzia del territorio, con autocertificazione attestante che l'immobile ha posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale. L'Agenzia del territorio - entro il termine del 20 novembre 2011 - verificata l'esistenza dei requisiti, convalida la certificazione e attribuisce la categoria catastale richiesta. Nel caso di mancato pronunciamento dell'amministrazione in termini, si consente al contribuente di assumere provvisoriamente (per 12 mesi) la categoria catastale richiesta. Ove intervenga un motivato diniego entro il **20 novembre 2012**, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura doppia.

Si demanda a un **decreto** del ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della citata legge di conversione, la determinazione delle **modalità di inserimento** negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

Ai sensi del successivo **comma 14-ter**, è fatto obbligo di **dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni entro il 30 novembre 2012**, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari (decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701).

Sono esclusi da tale obbligo dichiarativo i fabbricati che non costituiscono oggetto di inventariazione (articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro delle finanze del 2 gennaio 1998, n. 28<sup>24</sup>), ovvero, a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, i seguenti immobili:

a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m<sup>2</sup>;

---

<sup>24</sup> Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.

- b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- d) manufatti isolati privi di copertura;
- e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m<sup>3</sup>;
- f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

**Nelle more** della presentazione della suddetta domanda di accatastamento nel catasto edilizio urbano (**comma 14-quater**), l'IMU viene corrisposta a titolo di **acconto** e salvo conguaglio, sulla base della **rendita delle unità similari** già iscritte in catasto.

Le norme demandano ai **Comuni** la determinazione del conguaglio dell'imposta, a seguito di attribuzione di rendita catastale secondo quanto previsto dal citato D.M. n. 701 del 1994.

Infine, il comma 14-quater disciplina le conseguenze dell'eventuale **inottemperanza** all'obbligo di dichiarazione. In particolare in tal caso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita (articolo 1, comma 336 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, legge finanziaria 2005).

Le norme fanno salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652.

## **5.2 Le modifiche in materia di fondo sperimentale di equilibrio e di fondo perequativo (D.Lgs. n. 23 del 2011 – federalismo municipale)**

Le ulteriori disposizioni recate dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 riguardano altri aspetti della finanza municipale, tra cui in particolare il **fondo sperimentale di riequilibrio** e del **fondo perequativo**.

Il **comma 17** dispone la variazione del **fondo sperimentale di riequilibrio** e del **fondo perequativo** di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011, nonché dei trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna<sup>25</sup>, in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base, derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale recata dai precedenti commi da 1 a 14 dell'articolo 13.

<sup>25</sup> Si evidenzia che si fa riferimento ai comuni delle sole regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

Per quanto riguarda le altre autonomie speciali (Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, province di Trento e di Bolzano) si applicheranno le procedure previste all'articolo 27 della legge n. 42/2009, prevedendosi peraltro che, fino alla conclusione di tali procedure – vale a dire fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dallo stesso articolo 27 – a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza delle suddette regioni e province autonome venga accantonato un importo corrispondente al maggior gettito stimato in questione.

L'importo complessivo della riduzione di cui al comma 17 è stimato in 1.627,4 milioni per il 2012, in 1.762,4 milioni per il 2013 e in 2.162 milioni per il 2014.

Si segnala che sul **fondo sperimentale di riequilibrio comunale** intervengono anche ulteriori articoli del decreto-legge in esame.

In particolare, l'**articolo 14** ne prevede, al **comma 13-bis**, una riduzione in misura pari ai maggiori introiti derivanti ai comuni dalla maggiorazione della tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (che la relazione tecnica quantifica in circa 1 miliardo di euro a decorrere dal 2013).

L'**articolo 28** ne dispone, al **comma 7**, una riduzione per complessivi 1.415 milioni a decorrere dall'anno 2012, da ripartire in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale di cui all'articolo 13 del presente decreto-legge (comma 9).

Per quanto concerne le disponibilità del **Fondo sperimentale di riequilibrio comunale**, si ricorda che, nel **bilancio** di previsione per il 2012 (legge n. 184/2011), tale fondo - istituito nel corso dell'esercizio finanziario 2011 con una dotazione di 8.375,9 milioni di euro, ai sensi del D.M. Interno 21 giugno 2011 – risulta dotato di **7.963,7 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2012, 2013 e 2014** (capitolo 1350/Interno).

A seguito delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 201 del 2011, le disponibilità del Fondo sperimentale di riequilibrio subiscono le seguenti riduzioni:

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Articolo 13, comma 17	-1.627	-1.762	-2.162
Articolo 14, comma 13-bis	0	-1.000	-1.000
Articolo 28, comma 7	-1.450	-1.450	-1.450
<b>TOTALE RIDUZIONI</b>	<b>-3.077</b>	<b>-4.212</b>	<b>-4.612</b>

I **commi 18 e 19** intervengono sui cespiti che alimentano il **Fondo sperimentale di riequilibrio** istituito dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n.



23/2011, disponendo che al Fondo confluiscano anche il gettito della compartecipazione IVA, prevista dal comma 4 dell'articolo 2.

Tale inclusione opera per tutto il triennio di sperimentazione dell'IMU stabilito dal comma 1 dell'articolo 13, vale a dire per gli anni dal 2012 al 2014.

Ai sensi di quanto dispone l'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011, il Fondo è stato istituito per realizzare in forma progressiva, in una durata prevista per tre anni e comunque fino a quando non verrà attivato il Fondo perequativo previsto dall'articolo 13 del decreto medesimo, la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare. Il Fondo è alimentato dal gettito della imposizione immobiliare derivante dagli specifici tributi indicati nella norma (imposte ipotecarie, catastali, di registro, cedolare secca ed altri). Il successivo comma 7 dello stesso articolo 2, dispone che con apposito decreto interministeriale sono stabilite le modalità di alimentazione del Fondo, nonché le quote del gettito dei tributi immobiliari che anno per anno sono devolute ai comuni in cui sono ubicati gli immobili. Per l'anno 2011, con decreto 21 giugno 2011 del Ministro dell'interno è stata data attuazione a tale disposizione.

Per quanto concerne l'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo medesimo, esso attribuisce ai comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, che deve essere fissata in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento del gettito dell'imposta sulle persone fisiche. Fino a che non saranno disponibili le informazioni necessarie per attribuire tale compartecipazione sulla base del gettito IVA per provincia, l'articolo 2, comma 4, nonché l'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 23/2011 dispongono che l'attribuzione avvenga sulla base del gettito IVA per regione, suddiviso per il numero di abitanti del comune. Con DPCM 17 giugno 2011 è stata data attuazione a tale disposizione per l'anno 2011.

In conseguenza di quanto disposto dal comma 18, il comma 19 stabilisce che per il medesimo triennio non si applichino le sopra illustrate disposizioni dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 14, comma 10, nella parte in cui le stesse stabiliscono il gettito IVA avvenga sulla base del gettito dell'imposta per regione, suddiviso per il numero di abitanti del comune. A tale modalità di assegnazione sembrerebbe, infatti, ora non doversi più far ricorso, atteso che a seguito dell'inclusione nel Fondo sperimentale di riequilibrio la compartecipazione IVA in questione verrà distribuita secondo i criteri previsti per il Fondo stesso.

Il comma 19-bis stabilisce, quindi, che per gli anni 2012, 2013, e 2014, il D.P.C.M. volto a stabilire le modalità di attribuzione ai comuni del gettito derivante dall'imposta sul valore aggiunto (di cui all'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 23/2011) è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si rammenta che in precedenza **altre disposizioni avevano modificato il decreto legislativo 23/2011** in commento.

In particolare l'articolo 20, comma 16, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (legge n. 111/2011) aveva stabilito che tutte le disposizioni che prevedono sanzioni o recuperi a valere sui trasferimenti statali destinati agli enti locali devono intendersi riferite anche al fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, nonché al fondo sperimentale di riequilibrio provinciale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011, e, altresì, al fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge delega n. 42 del 2009.

Inoltre l'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (legge n. 148/2011) nel disporre la cessazione, a decorrere dal 2012, della sospensione del potere dei comuni di aumentare l'addizionale Irpef, ha contestualmente soppresso l'articolo 5 del decreto legislativo n. 23 del 2011 che prevedeva la graduale cessazione del blocco degli aumenti dell'addizionale medesima.

Infine, l'articolo 1, comma 12-*bis*, dello stesso decreto legge n. 138 del 2011 ha innalzato dal 50 al 100 per cento l'ammontare del maggior gettito spettante ai comuni per la partecipazione degli stessi all'attività di accertamento tributario prevista dall'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo n. 23/2011.

### **5.3 Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**

Disposizioni che riguardano l'autonomia finanziaria dei comuni sono contenute all'**articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei **costi relativi ai servizi indivisibili** dei comuni.

In particolare, ai sensi del **comma 1** dell'articolo in esame, a decorrere dal **1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi copre:**

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto<sup>26</sup> mediante l'attribuzione dei diritti di esclusiva ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 138 del 2011;
- i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

<sup>26</sup> Testo così modificato dall'art. 25, co. 3, del D.L. n. 1 del 2012. Il testo originario faceva riferimento ai "costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa dai comuni**".

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo (**comma 2**).

Il tributo, ai sensi del **comma 3**, è dovuto - con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (**comma 5**) - da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (**comma 4**).

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (**comma 6**), mentre per i locali in multiproprietà e i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune (**comma 7**).

Ai sensi del **comma 8**, la **tariffa** è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, nonché alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie (**comma 9**), in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale.

La tariffa, che deve assicurare la **copertura integrale** dei costi di investimento e di esercizio (**comma 11**), è composta da:

- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

La definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa è demandata ad un regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012. In via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni di cui al citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Alla tariffa rifiuti così determinata, si applica **una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato (comma 13)**, a **copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni**, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo

massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

Tale maggiorazione – secondo quanto emerge dalla relazione tecnica – determina un incremento delle entrate per i comuni stimato in 1.000 milioni di euro annui, al quale corrisponde, ai sensi del **comma 13-bis**, un riduzione di pari importo delle somme assegnate ai comuni a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo - di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011<sup>27</sup> - nonché sui trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna<sup>28</sup>, a decorrere dal 2013.

In caso di incapienza ciascun comune deve versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Per quanto riguarda le rimanenti autonomie speciali (Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, province di Trento e di Bolzano) si applicheranno le procedure previste all'articolo 27 della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, prevedendosi peraltro che, fino alla conclusione di tali procedure – vale a dire fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dallo stesso articolo 27 – a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza delle suddette regioni e province autonome venga accantonato un importo corrispondente al maggior gettito in questione.

Ai sensi del **comma 14**, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche.

I **commi da 15 a 21** prevedono **specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie**, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (**commi 22 e 23**).

I **commi da 24 a 27** regolano il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

---

<sup>27</sup> Si ricorda che il Fondo sperimentale di equilibrio è previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs n. 23/2011 allo scopo di realizzare in forma graduale la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare prevista dal medesimo articolo 2. La durata del Fondo è prevista in tre anni, e comunque fino all'attivazione del Fondo perequativo di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo, che ha la funzione di assicurare il finanziamento delle spese degli enti locali dopo determinati i fabbisogni standard relativi alle spese per le funzioni fondamentali di comuni e province.

<sup>28</sup> Si evidenzia che si fa riferimento ai comuni delle sole regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

Viene fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo (**commi 28, 29-32**).

I commi da **33 a 45** disciplinano gli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l'accertamento, statuendo anche in ordine alle sanzioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono quindi **soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani**, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. E' infine **abrogato**, con la medesima decorrenza, **l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23** in materia di federalismo fiscale municipale, il quale, sino alla revisione della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani, confermava la vigenza dei regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale nonché la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.

#### **5.4 Le modifiche in materia di finanza regionale e provinciale (D.Lgs. n. 68 del 2011 – federalismo regionale e provinciale)**

L'articolo 28 del decreto-legge n. 201 del 2011 reca disposizioni relative al concorso alla manovra degli enti territoriali, con specifico riferimento a regioni e province.

Il **comma 1** dell'articolo 28 dispone, a decorrere dall'anno di imposta 2011, **l'aumento dello 0,33%** dell'aliquota base dell'**addizionale regionale all'IRPEF (dallo 0,9 allo 1,23%)**, destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La norma modifica a tal fine il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011 (**comma 2**).

L'articolo 6 fissa la misura dell'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF, attribuendo inoltre alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2012 (2013 nel testo originario del decreto legislativo 68/2011), il potere di modificare tale aliquota, nell'ambito dell'autonomia ad esse riconosciuta.

Inoltre l'articolo 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 68/2011 prevede che, a decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di imposta precedente, la misura dell'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF sia rideterminata entro il 26 maggio 2012 (un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011) con D.P.C.M. – sentita la Conferenza Stato-regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il richiamato comma 1 dell'articolo 2 prevede che a decorrere dal 2012 ciascuna regione a statuto ordinario possa, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La maggiorazione non può essere superiore:

- a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
- b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
- c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

Con riferimento a tale disposizione si segnala che l'**articolo 29, comma 14, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216<sup>29</sup>**, proroga al **31 dicembre 2011** il termine per deliberare, per l'anno di imposta **2011**, l'aumento o la diminuzione dell'**aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF**, da applicare sull'aliquota di base dell'**1,23 per cento**.

Viene inoltre stabilito che le **maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento**.

Il **comma 5** dispone la **riduzione delle quote di compartecipazione all'IVA**, direttamente sui conti di tesoreria per le regioni a statuto ordinario.

Ai fini della definizione della misura della compartecipazione IVA spettante a ciascuna regione a statuto ordinario – dispone la norma - si tiene conto degli effetti derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF, vale a dire si diminuisce per la cifra corrispondente.

Si ricorda che la compartecipazione IVA finanzia il Fondo sanitario nazionale di parte corrente insieme all'addizionale IRPEF, all'IRAP ed alle entrate proprie delle regioni (*ticket*). L'ammontare complessivo spettante alle regioni viene ripartito tra le stesse sulla base sia delle quote di trasferimenti soppressi, sia della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente necessaria per finanziare la differenza tra il fabbisogno sanitario riconosciuto e le entrate specifiche delle regioni (IRAP, addizionale regionale IRPEF e altre entrate proprie)<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il cui d.d.l. di conversione è al momento in corso d'esame presso la Camera dei deputati (A.C. 4865).

<sup>30</sup> La misura dell'aliquota di compartecipazione nonché il prospetto di ripartizione tra le varie regioni sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato annualmente. L'aliquota della compartecipazione IVA è stata da ultimo definita nella misura del 44,71 per cento per l'anno 2009, dall'art. 1 del D.P.C.M. 21 ottobre 2010, *Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56*. Per le quote spettanti a ciascuna

L'articolo 77-*quater* del D.L. 112/2008 disciplina l'accreditamento alle regioni a statuto ordinario – nei conti di tesoreria unica - delle somme che spettano loro in base alle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale. In particolare, il comma 4 dispone che la compartecipazione IVA è corrisposta (in attesa della determinazione della quota IVA ad esse spettante) sulla base dell'ultima ripartizione disponibile e al netto della quota di fabbisogno indistinto, condizionatamente alla verifica degli adempimenti assunti in base alla legislazione vigente.

Per le **regioni a statuto ordinario**, dove l'imposta è destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la norma dispone – in conseguenza - la **riduzione della compartecipazione all'IVA**, anch'essa destinata al finanziamento della sanità per un importo corrispondente all'aumento dell'addizionale (comma 5).

La relazione tecnica specifica che la norma determina un maggior gettito di **2.085 milioni di euro**, cui corrisponde una riduzione di pari importo della compartecipazione IVA per le regioni a statuto ordinario, destinata al finanziamento della sanità, riduzione operata ai sensi del comma 5 dell'articolo in esame (vedi *infra*).

Il **comma 8** dispone, per le **province**, la **riduzione complessiva di 415 milioni di euro** a decorrere dal 2012, a valere sulle risorse del **Fondo sperimentale di riequilibrio** delle province (art. 21 D.Lgs. n. 68/2011) e del **Fondo perequativo** (art. 23 D.Lgs. n. 68/2011) nonché a valere sui **trasferimenti erariali** dovuti alle **province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna**.

Si ricorda che il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, istituito nella legge di bilancio per il 2012, presenta una dotazione di **788 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2012-2014** (capitolo 1352/Interno).

Si segnala peraltro, per quanto concerne le province, che le norme introdotte dall'articolo 23, comma 19, che prevedono il trasferimento ai comuni, entro il 30 aprile 2012, delle competenze ora attribuite alle province, dispongono il trasferimento delle risorse umane, **finanziarie** e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite medesime.

Il **comma 11** **sopprime** il comma 6 dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 68/2011, recante una clausola di salvaguardia nei confronti delle province in esito al

---

regione si veda da ultimo il D.P.C.M. 11-6-2010, *Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2008*.

riordino fiscale per esse derivante dal medesimo articolo 18, con specifico riguardo alla soppressione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica.

L'articolo 18 in questione ha disposto al comma 1 che a decorrere dal 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF venga stabilita in modo tale da assicurare entrate corrispondenti:

- ai trasferimenti statali soppressi, costituiti da tutti i trasferimenti di parte corrente e, se non finanziati tramite indebitamento, di conto capitale aventi carattere di generalità e di permanenza nel tempo);
- alle entrate derivanti dall' addizionale provinciale sull'energia elettrica, soppressa dall'articolo medesimo, con attribuzione allo Stato del relativo gettito.

Il comma 6 del medesimo articolo ha peraltro stabilito, in sostanza ribadendo la finalità espressamente enunciata nel comma 1 di tutelare le province da possibili perdite di risorse, che alla provincia competente per territorio venga devoluto un gettito non inferiore a quello derivante nel 2011 dalla soppressa addizionale dell'energia elettrica.

Infine l'articolo 28, al comma 11-*bis*, primo periodo, dispone la soppressione dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, concernente la norma di salvaguardia per le autonomie speciali con riferimento specifico alle modalità di applicazione dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCAuto) nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome. La soppressione del comma 5 comporta pertanto l'immediata applicabilità delle disposizioni in questione anche nei riguardi delle province situate nelle regioni a statuto speciale.

Il secondo periodo del comma 11-*bis* dispone l'applicazione nell'intero territorio nazionale delle misure previste dall'articolo 1, comma 12, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011, relative all'imposta provinciale di trascrizione (IPT), per la quale si prevede la tassazione degli atti soggetti ad IVA in misura modulata sulla base delle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli soggetti ad immatricolazione.

L'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 – che incrementa di 800 milioni annui, a decorrere dal 2012, il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, il quale dal 2013 sarà alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dall'aumento delle accise sui carburanti disposto dall'articolo 15 dello stesso decreto – novella alcune disposizioni del decreto legislativo n. 68 relative alla soppressione della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina (che avrebbe dovuto essere realizzata nel 2013), e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali alle regioni in materia di trasporto pubblico locale.



In particolare:

- viene soppresso all'articolo 2, comma 1, il riferimento alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 8, comma 4;
- viene abrogato il comma 4 dell'articolo 8;
- viene modificato il comma 4 dell'articolo 32, differendo dal 2012 al 2013 l'anno di riferimento nel quale lo Stato provvederà alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalità e permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.

Si rammenta che in precedenza altre disposizioni avevano modificato in alcuni aspetti il decreto legislativo n. 68 del 2011: in particolare l'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (legge n. 148/2011) aveva modificato l'articolo 6 del decreto legislativo, anticipando al 2012 (anziché dal 2013, come stabilito dal decreto legislativo medesimo) la possibilità per le regioni di apportare modifiche all'aliquota dell'addizionale Irpef regionale.

Lo stesso decreto-legge, all'articolo 1, comma 12, detta disposizioni volte a semplificare la procedura per modificare l'imposta provinciale di trascrizione prevista dall'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68/2011 in questione.

### **5.5 Le modifiche in materia di finanza delle regioni a statuto speciale (art. 27 della legge delega n. 42 del 2009)**

L'articolo 28 del D.L. n. 201 del 2011, al comma 4, novellando l'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, **sopprime il termine temporale di 30 mesi (21 novembre 2011) dall'entrata in vigore della legge stessa, previsto per l'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento di quelle regioni ai principi del federalismo fiscale.**

Tale previsione è da porre in relazione con le altre disposizioni dell'articolo 28 con cui si provvede a determinare direttamente il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 28 prevede che il concorso delle **Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a decorrere dall'anno 2012** alla manovra di finanza pubblica sia determinato in complessivi **920 milioni di euro annui.**

Più precisamente, a decorrere dal 2012 **le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano** devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per un importo pari a **860 milioni** di euro annui.

**Le modalità con cui si attuerà il concorso saranno stabilite con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009.**

Con le medesime procedure **le Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano** assicurano, a decorrere dal 2012, un ulteriore concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di **60 milioni di euro annui**, da parte dei **comuni ricadenti nel proprio territorio**.

Per quanto attiene al contributo riferito ai comuni, sono escluse le regioni Sicilia e Sardegna, in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato. Per i comuni di Sicilia e Sardegna, infatti, si applicano le disposizioni recate dai commi 7 e 8 dell'articolo 28, al pari dei comuni del resto del territorio nazionale.

Tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione<sup>31</sup>. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale, nel senso che è la regione o la provincia autonoma a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso della regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

**Per le modalità con cui sarà assicurato il concorso degli enti in questione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, la norma fa riferimento alle procedure stabilite dall'articolo 27 della legge 42 del 2009.**

L'articolo 27 della legge n. 42 prevede che, per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché di perequazione e di solidarietà, sia determinato in accordo con ciascuna regione o provincia autonoma. Le modifiche all'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dovranno essere introdotte con la procedura delle **norme di attuazione degli statuti speciali** (comma 1); sono previste, inoltre, specifiche norme procedurali per l'attuazione

<sup>31</sup> I riferimenti normativi sono i seguenti: Friuli-Venezia Giulia: L.Cost. 1/1963 (Statuto) art. 4; DPR 114/1965 art. 8; D.Lgs. 9/1997; Valle d'Aosta: L.cost. 4/1948 (Statuto) artt. 2-3, D.Lgs. 431/1989 D.Lgs. 282/1992, Trentino-Alto Adige: DPR 670/1972 (Statuto) artt. 4, 8, 80; DPR 473/1975, D.Lgs. 268/1992. Sardegna: L.cost. 3/1948 (Statuto) art. 3; Sicilia: R.D.Lgs. 455/1946 art. 15.

della delega, quali il principio della partecipazione dei Presidenti delle regioni e delle province autonome alle riunioni del Consiglio dei ministri in cui si esaminano gli schemi delle rispettive norme di attuazione (comma 5); la partecipazione di un rappresentante tecnico della singola regione o provincia autonoma interessata alla Commissione tecnica paritetica per l'emanazione delle norme di attuazione (comma 6); l'istituzione dei **tavoli paritetici tra ciascuna regione e Governo**, volti a individuare linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi della legge delega di attuazione del federalismo fiscale e con i nuovi assetti della finanza pubblica (comma 7).

Si segnala, inoltre, che norme recanti disposizioni di **attuazione del federalismo fiscale** per le regioni a statuto speciale sono state emanate per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano con la legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009, art. 2, commi 106-125) e per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Regione autonoma Valle d'Aosta dalla legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010, art. 1, rispettivamente, commi 151-159 e commi 160-164). In particolare, le disposizioni citate quantificano il contributo di ciascuna regione per l'attuazione dei principi di perequazione e solidarietà del federalismo fiscale, recano disposizioni sulla disciplina del patto di stabilità e norme generali per il coordinamento delle norme che provvederanno ad attuare il federalismo fiscale (i decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009) e l'ordinamento finanziario della regione. Le disposizioni dell'articolo 28 del D.L. 201/2011 rivedono e aggiornano quanto previsto dalle leggi da ultimo richiamate, con particolare riferimento alla determinazione del concorso alla manovra di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dall'articolo 27 della legge delega, il risparmio di 920 milioni di euro dovrà essere realizzato attraverso un accantonamento di quote di compartecipazioni ai tributi erariali spettanti a ciascuno degli enti in questione. La ripartizione della cifra tra le autonomie speciali sarà effettuata in proporzione alla **media degli impegni finali registrata per ciascun ente nel triennio 2007-2009**.

Le regioni a statuto speciale ricevono quote di tributi erariali, nella misura stabilita da ciascuno statuto speciale e da norme di attuazione. I tributi erariali sono riscossi dallo Stato che provvede poi a 'devolvere' alla regione la quota spettante; le somme transitano quindi nel bilancio dello Stato. Fanno eccezione la regione Sicilia e la regione Friuli-Venezia Giulia, che provvedono direttamente alla riscossione dei tributi; in questi casi si provvederà attraverso regolazioni contabili.

La norma precisa, inoltre, che per la **Regione Siciliana** si tiene conto della **rideterminazione del fondo sanitario nazionale** derivante dall'aumento

dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 28.

Il riferimento è al finanziamento del Servizio sanitario regionale nella regione Sicilia, cui lo Stato contribuisce ancora per più del 50 per cento. In sostanza, per la **Regione Siciliana**, il maggiore gettito derivante dall'aumento dell'addizionale IRPEF (che la relazione tecnica quantifica in 130 milioni di euro) è destinato a finanziare una parte della quota di finanziamento del servizio sanitario nazionale ancora a carico dello Stato.

Si ricorda al riguardo che la Regione Siciliana è rimasta la sola, tra le autonomie speciali, a non finanziarie direttamente con risorse del proprio bilancio il servizio sanitario nazionale nel proprio territorio. Da ultimo, la legge 296/2006, articolo 1, comma 830, "al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione Siciliana", ha progressivamente aumentato la quota di partecipazione alla spesa sanitaria fino alla misura del 49,11%<sup>32</sup>. La regione perciò, per la parte restante, rientra nella ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

Si segnala che le **procedure** previste dall'**articolo 27 della legge n. 42** sono richiamate anche da altre disposizioni del D.L. n. 201/2011:

- l'**articolo 13, comma 17**, che, variando i trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna in misura corrispondente al maggior gettito stimato ad aliquota di base derivante dalla **nuova disciplina dell'imposta municipale** recata dai commi da 1 a 14 dello stesso articolo 13, stabilisce che relativamente alle restanti autonomie speciali (Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, e province di Trento e di Bolzano) si applicheranno le procedure previste all'articolo 27 della legge n. 42. Si prevede peraltro che, fino alla conclusione di tali procedure, vale a dire fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dallo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza delle suddette regioni e province autonome venga accantonato un importo corrispondente al maggior gettito stimato;
- l'**articolo 14, comma 13-bis**, che, riducendo i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna in misura corrispondente al gettito derivante dalla **maggiorazione standard della tariffa del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi** prevista dal comma 13 dello stesso articolo 14, prevede il ricorso alle procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 per le restanti autonomie speciali che dovranno assicurare il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di

<sup>32</sup> La norma ha disposto l'aumento progressivo della percentuale di spesa sanitaria posta a carico del bilancio della Regione Siciliana: 44,85 per cento per l'anno 2007, 47,05 per cento per l'anno 2008 e 49,11 per cento per l'anno 2009.

attuazione di cui all'articolo 27, è accantonato un importo pari al maggior gettito a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

### **5.6. Le modifiche in materia di federalismo demaniale (D.Lgs. n. 85 del 2010)**

Una modifica testuale al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 ("Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 42 del 2009", c.d. "federalismo demaniale") è introdotta dall'articolo 27, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011.

In particolare viene novellato l'articolo 5, comma 5, che disciplina le modalità di trasferimento dallo Stato alle regioni e agli enti locali di beni con finalità di valorizzazione e di sviluppo culturale, in attuazione di specifici accordi, disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In particolare le modifiche introdotte:

- sopprimono il riferimento alla "fase di prima applicazione" del decreto legislativo, per cui il trasferimento in questione deve considerarsi "a regime";
- sostituiscono, relativamente al trasferimento da parte dello Stato alle regioni e agli altri enti territoriali di cose e beni culturali inalienabili indicati in specifici accordi di valorizzazione, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, codice dei beni culturali e del paesaggio, il termine di un anno dalla entrata in vigore del decreto legislativo n. 85 del 2010 (cioè entro il 26 giugno 2011 – termine ormai superato), con il termine di **un anno dalla presentazione della domanda di trasferimento**.

Si rammenta che, in precedenza, l'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (legge n. 106/2011) ha modificato l'articolo 5 del decreto legislativo in commento, con riguardo all'individuazione dei beni oggetto di trasferimento e alle modalità di attuazione del trasferimento stesso, nel caso di accordi o intese già sottoscritti.

Più in generale occorre segnalare che la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 85 del 2010 è stato oggetto di discussione in relazione ai ritardi nell'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto legislativo stesso.

Al riguardo si segnala che nella seduta del 15 febbraio 2012 della **VI Commissione Finanze** della Camera dei deputati, il sottosegretario Ceriani ha risposto all'**interrogazione** 5-06161 a firma Barbato concernente lo stato di attuazione della disciplina in materia di federalismo demaniale.

Nel testo della risposta, il Governo sottolinea che “il decreto legislativo n. 85 del 2010 delinea un articolato percorso di individuazione e di attribuzione, a titolo gratuito, a diversi livelli di governo substatale di beni immobili, demaniali o patrimoniali, di proprietà dello Stato. Il processo di trasferimento si articola in fasi distinte, che prevedono, a seconda della natura del bene trasferibili o da escludere dal trasferimento, un decreto di ricognizione (come nel caso dei beni trasferibili «*ope iuris*») ovvero un decreto di previa individuazione dei beni, da trasferire successivamente su domanda agli enti territoriali con un ulteriore provvedimento.”

In proposito il Governo evidenzia “che la tempistica del processo, come scandita dal decreto legislativo n. 85 del 2010, prevede tempi massimi di ottemperanza delle diverse prescrizioni, e non tiene conto dei tempi tecnici di pubblicazione in Gazzetta dei vari provvedimenti attuativi. Peraltro la necessità della concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'acquisizione delle prescritte intese ovvero dei pareri, ha comportato una dilatazione dei tempi del procedimento.

A tal proposito si rileva che, nonostante le istanze degli enti territoriali siano state sempre oggetto di confronto e valutazione, anche nel corso dei diversi incontri tecnici svoltisi sul tema, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ex articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 85 del 2010 (beni patrimoniali trasferibili), iscritto più volte all'ordine del giorno della Conferenza, non ha tuttavia registrato l'acquisizione dell'intesa prescritta.

Analogamente, lo schema di decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio, recante l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento (articolo 5, comma 3), ha riportato il parere negativo della Conferenza.

A quanto sopra aggiungasi che il processo di individuazione e di attribuzione in questione, come delineato dal decreto legislativo n. 85 del 2010, comporta il coinvolgimento non solo dell'Agenzia del demanio, ma di tutte le amministrazioni che attualmente curano la gestione dei vari beni (in particolare, il Ministero della difesa per i beni militari, il Ministero delle infrastrutture e l'Enac per i beni aeroportuali, il Ministero dello sviluppo economico e dell'Ambiente per le miniere e i beni del demanio idrico, eccetera). Nel delineato contesto, segnato anche dal mutamento della compagine governativa, la complessa procedura di formazione e di concertazione degli schemi di provvedimento previsti dalla normativa primaria, ha peraltro portato alla predisposizione di una serie di schemi di provvedimenti, tuttora in fase di definizione”.

**Si ritiene utile riportare di seguito il prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del federalismo demaniale allegato alla risposta all'interrogazione.**

Beni patrimoniali <i>Articolo 5, comma 1, lettera e)</i>	<i>Gestiti dall'Agenzia del Demanio</i>  Sono stati individuati con apposito DPCM sul quale la Conferenza Unificata nella seduta del 27 luglio 2011, decidendo in via definitiva, non ha raggiunto l'intesa. Il DPCM a seguito dei rilievi della Corte dei Conti è stato ritirato.
---	--

	<p><i>Gestiti dal Ministero della difesa</i></p> <p>Il Ministero della difesa ha provveduto alla prevista ricognizione dei beni trasferibili e alla predisposizione dello schema di DPCM. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto che prima della sua emanazione venga sottoposto al vaglio della Conferenza Unificata.</p>
<p>Demanio marittimo e relative pertinenze <i>Articolo 5, comma 1, lettera a)</i></p>	<p>È stato predisposto il DPCM che sancisce la decorrenza dell'attribuzione, mentre non è ancora stata raggiunta l'identificazione univoca da parte del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e trasporti dell'elenco dei beni da escludere.</p>
<p>Demanio idrico e relative pertinenze e miniere <i>Articolo 5, comma 1, lettere b) e d)</i></p>	<p>Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico non hanno ancora definito gli elenchi dei beni da sottrarre al trasferimento.</p>
<p>Aeroporti di interesse regionale o locale <i>Articolo 5, comma 1, lettera c)</i></p>	<p>È stato predisposto il previsto schema di DPCM ed è stato individuato un primo elenco degli aeroporti suscettibili di trasferimento a richiesta. Tale individuazione potrebbe subire modifiche nell'ambito della designazione delle reti aeroportuali che il decreto-legge n. 1/2012 affida ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<p>Beni culturali <i>Articolo 5, comma 5</i></p>	<p>La procedura di attuazione (non più transitoria e divenuta a regime a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) è incardinata presso il Ministero per i beni e le attività culturali che ha istituito appositi Tavoli tecnici operativi presso tutte le Direzioni regionali dei beni culturali. Sono già stati conclusi alcuni accordi di valorizzazione presso le Direzioni regionali Toscana e Piemonte.</p>
<p>Beni oggetto di accordi o intese già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 85/2010 <i>Articolo 5, comma 5-bis e 5-ter</i></p>	<p>È stata effettuata dall'Agenzia del demanio, dal Ministero della difesa e dal Ministero per i beni e le attività culturali la ricognizione dei beni inseriti negli accordi e nelle intese sottoscritti ed è stato predisposto lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che deve stabilire termini e modalità per la cessazione dell'efficacia degli accordi o intese.</p>
<p>Beni esclusi dal trasferimento <i>Articolo 5, comma 3</i></p>	<p>L'elenco dei beni esclusi, redatto sulla base delle comunicazioni pervenute da parte delle Amministrazioni utilizzatrici, e lo schema di decreto del Direttore dell'Agenzia sono stati sottoposti alla Conferenza Unificata che in data 18 maggio 2011 ha espresso parere negativo.</p>

## 5.7 Le modifiche in materia di tempi per la determinazione dei fabbisogni standard (D.Lgs. n. 216 del 2010)

Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ha modificato i termini previsti dal decreto legislativo n. 216 del 2010 in materia di **determinazione dei fabbisogni standard concernenti alcune delle funzioni fondamentali di comuni e province.**

L'articolo 29, comma 16-*duodecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216<sup>33</sup>, novellando il comma 4 dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 216 del 2010, individua nell'anno **2013** – anziché nell'anno 2012 – l'anno di avvio della fase transitoria comportante il **superamento del criterio della spesa storica.**

Inoltre, **abroga la lettera a)** del comma 5, nella quale si dispone che entro il 30 aprile 2012 (secondo quanto già stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 29<sup>34</sup>) si dovrà procedere alla determinazione dei fabbisogni standard concernenti almeno un terzo delle funzioni fondamentali di comuni e province e, **novellando la lettera b)** del medesimo comma 5, indica il **31 marzo 2013** quale termine per la determinazione dei fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2013 con riguardo ad almeno **due terzi** delle suddette funzioni, anche in questo caso con un'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

A seguito di tali **modifiche**, i **commi 4 e 5** dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 216 del 2010 delineano i tempi di avvio del periodo transitorio finalizzato al progressivo superamento del criterio della spesa storica nel finanziamento degli enti locali (ora fissato nel 2013) e della sua sostituzione con il criterio dei fabbisogni standard nei termini seguenti:

- a) (*lettera abrogata*);
- b) **entro il 31 marzo 2013** verranno determinati i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2013 con riguardo ad **almeno due terzi** delle suddette funzioni, anche in questo caso con un'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;
- c) nel **2013** verranno determinati i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2014 con riguardo a **tutte** le funzioni fondamentali, sempre con un processo di **gradualità** che, come nelle fasi precedenti, deve comunque assicurare l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

Si osserva che il comma 1 dell'articolo 29 del medesimo decreto-legge è intervenuto anch'esso con una novella sulla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, differendo al 30 aprile 2012 il termine (originariamente

<sup>33</sup> Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

<sup>34</sup> Il testo originario della lettera a) faceva genericamente riferimento all'anno 2011 per la determinazione di un terzo dei fabbisogni standard.



previsto per il 2011) per la determinazione dei fabbisogni standard concernenti almeno un terzo delle funzioni fondamentali di comuni e province. Tale modifica deve peraltro considerarsi superata dall'abrogazione della lettera a) disposta, come sopra indicato, dal comma 16-*duodecies* del medesimo articolo 29.

Il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (recante "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province") stabilisce, in attuazione di quanto prevede la legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale, che i fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare:

- l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;
- l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;
- l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
- la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

La procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di settore – SOSE. s.p.a., società per azioni che opera per la elaborazione degli studi di settore.

Si segnala che nel mese di gennaio 2011 è iniziata la fase di raccolta dei dati finalizzati alla determinazione dei fabbisogni standard, relativamente a due delle funzioni fondamentali di comuni e province<sup>35</sup>. In particolare, è stato predisposto un sistema telematico di raccolta delle informazioni, attraverso il portale "progetto fabbisogni standard" relativamente alla **funzione di polizia locale** per i comuni e alle **funzioni nel campo dello sviluppo economico-servizi del mercato del lavoro** per le province.

Al momento risulta terminata la fase di raccolta dei dati per tali due funzioni, che saranno elaborati sulla base di modelli matematici sviluppati da SOSE e IFEL per individuare i livelli di finanziamento corrispondenti ai fabbisogni standard relativi ai servizi oggetto di rilevazione.

---

<sup>35</sup> L'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010 definisce le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane prese in considerazione in via provvisoria ai fini della determinazione dei costi e fabbisogni standard. Si tratta in particolare di sei funzioni per i Comuni (funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo; polizia locale; istruzione pubblica; viabilità e trasporti; gestione del territorio e dell'ambiente; settore sociale) e sei per le province (funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo; istruzione pubblica; trasporti; gestione del territorio; tutela ambientale; servizi del mercato del lavoro).

A tale proposito, si segnala che l'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge **13 maggio 2011, n. 70** ha recato, tra l'altro, le modalità applicative per la pubblicazione dei questionari, prevedendo in particolare che tali questionari siano pubblicati sul sito internet della SOSE a partire dalla data che è resa nota con un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze in Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione del provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto per la restituzione dei questionari compilati.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2011 è stato pubblicato il decreto del Direttore generale delle Finanze del 24 maggio 2011, con il quale si è dato avvio ad una nuova fase di raccolta dei dati relativamente alle **funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo** di comuni e province.

Con analogo provvedimento in data 21 febbraio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 2012) si è dato avvio ad una nuova fase di raccolta dei dati relativamente alle **funzioni di istruzione pubblica** per i comuni e province e di **gestione del territorio** per le province.

## **5.8 Interventi in materia di funzioni ed organi delle province**

Oltre agli interventi sopra richiamati in materia di imposta municipale propria e di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, il decreto-legge n. 201 del 2011 ha introdotto modifiche di rilevante portata concernenti le funzioni e gli organi delle province.

A seguito di queste modifiche le province verrebbero a configurarsi come enti i cui organi, ridotti al presidente della provincia e al consiglio provinciale, con soppressione della giunta provinciale, si configurerebbero come **organi ad elezione indiretta**, da parte degli organi dei comuni ricadenti nel territorio provinciale.

Alle province spetterebbero esclusivamente le **funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni**.

Pur trattandosi di disposizioni che non intervengono sulle materie disciplinate dalla legge n. 42 del 2009 e dei decreti legislativi adottati in attuazione dei principi e dei criteri direttivi in essa contenuti, è evidente che una profonda revisione della disciplina concernente organi e funzioni delle province, non può che incidere in misura significativa sull'assetto di federalismo fiscale delineato dalla normativa finora adottata. Basti pensare, in primo luogo, alla necessaria correlazione tra le funzioni esercitate da ciascun livello territoriale di governo e le funzioni ad esso attribuite.

### **LE FUNZIONI DELLE PROVINCE**

Il **comma 14 dell'articolo 23** del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che

spettano alla **Provincia** esclusivamente le **funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni**. Tale previsione è disposta con riferimento alle materie e ai limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Si ricorda che l'**articolo 19 del D.Lgs. n. 267/2000** (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL) attribuisce alla provincia le **funzioni amministrative di interesse provinciale** che riguardino **vaste zone intercomunali** o l'intero **territorio provinciale** nei settori seguenti:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

Lo stesso articolo 19 TUEL stabilisce che la provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal TUEL per la gestione dei servizi pubblici locali.

L'**articolo 20 del TUEL** riconduce poi alle **funzioni di programmazione** della provincia le seguenti attività:

- a) raccogliere e coordinare le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
- b) concorrere alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
- c) formulare e adottare, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuovere il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

Inoltre, la provincia, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio.

In particolare, tale piano indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

Occorre precisare che le richiamate disposizioni del TUEL **non esauriscono le funzioni** delle province alle quali vanno ascritte anche quelle conferite dalle leggi regionali e statali.

La determinazione delle funzioni fondamentali degli enti locali risulta rilevante ai fini del **federalismo fiscale**.

Infatti, **l'articolo 119, comma quarto, Cost.** stabilisce che le risorse degli enti locali (e delle regioni) – ossia tributi ed entrate proprie, compartecipazioni al gettito erariale e fondo perequativo - devono consentire il finanziamento integrale delle “funzioni pubbliche loro attribuite”. L'individuazione di tali funzioni appare, pertanto, un passaggio necessario per la valutazione dell'entità delle risorse finanziarie da attribuire alle autonomie locali.

L'importanza dell'individuazione delle funzioni territoriali è confermata dalla **legge n. 42 del 2009**, sul federalismo fiscale di attuazione dell'art. 119 Cost. Tale legge, nell'indicare i principi e i criteri direttivi della delega relativa al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, prevede una classificazione delle spese degli enti locali ripartite in:

- spese riconducibili alle funzioni fondamentali individuate dalla legislazione statale;
- spese relative alle altre funzioni;
- spese finanziate con contributi speciali.

In particolare, la legge n. 42 prevede **l'integrale finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali**, la cui individuazione è rinviata alla legislazione statale di attuazione dell'articolo 117, comma secondo, lett. *p*), mediante tributi propri, compartecipazioni e addizionali ai tributi erariali e regionali e fondo perequativo, che andranno a sostituire integralmente i trasferimenti statali. La garanzia del finanziamento integrale delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni da esse eventualmente implicate deve avvenire con modalità definite **in base al “fabbisogno standard”**, modalità che consente di superare il vigente criterio di finanziamento, basato sulla spesa storica (art. 11, co. 1, lett. *b*)).

La **fase transitoria**, riconducibile ad un periodo di cinque anni per consentire il superamento definitivo del criterio della spesa storica, è disciplinata dall'articolo 21 della legge sul federalismo che contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione con decreti legislativi da parte del governo. In particolare, l'articolo 21, co. 1, lett. *e*), dispone che, fin tanto che non saranno in vigore le disposizioni concernenti le funzioni fondamentali, il finanziamento delle spese degli enti locali avviene sulla base di alcuni specifici criteri. In particolare:

- il fabbisogno delle funzioni di comuni e province viene finanziato assumendo l'ipotesi che l'80 per cento delle spese sia considerato come riconducibile alle funzioni fondamentali e che il residuo 20 per cento si riferisca alle funzioni non fondamentali (punto 1);
- l'80 per cento delle spese di comuni e province (cioè quelle di cui al punto 1), afferenti alle funzioni fondamentali, viene finanziato per mezzo delle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo

- perequativo; il residuo 20 per cento delle spese di cui al punto 1, relative alle altre funzioni, è finanziato per mezzo delle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo (punto 2).
- a tal fine, il punto 3 prevede che venga preso a riferimento l'ultimo bilancio degli enti locali certificato a rendiconto, disponibile alla data di predisposizione degli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega.

Successivamente, l'**articolo 3** del D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (**Determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province**) considera, in via transitoria, quali funzioni fondamentali dei comuni e delle province le funzioni già individuate in via provvisoria come tali dall'articolo 21, commi 3 e 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, che recano, rispettivamente, per i comuni e per le province, un elenco provvisorio delle funzioni fondamentali da finanziare integralmente sulla base del fabbisogno standard, ai sensi del comma 2.

Per le **province**, le funzioni, e i relativi servizi, **da considerare provvisoriamente quali funzioni fondamentali** sono:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge in esame;
- b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
- c) funzioni nel campo dei trasporti;
- d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;
- e) funzioni nel campo della tutela ambientale;
- f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

Rispetto alle funzioni individuate dal D.P.R. n. 194/1996 non risultano dunque comprese le funzioni relative ai seguenti ambiti: cultura e beni culturali; settore turistico, sportivo e ricreativo; settore sociale; sviluppo economico, relativamente ai servizi per l'agricoltura e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

I decreti legislativi prevedono altresì che l'elenco provvisorio delle funzioni possa essere adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata (comma 5).

Con successiva legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, saranno stabiliti la materia e i limiti entro i quali si dispiega la suddetta funzione. Pertanto, essa è espressamente esclusa dal **comma 18** da quelle funzioni, già conferite alle province dalla normativa vigente, che lo Stato e le Regioni, ciascuno per quanto di competenza, devono trasferire, con propria legge, ai Comuni entro il 31 dicembre 2012.

L'**obbligo di trasferimento ai comuni** delle funzioni finora già conferite trova un solo limite, conforme alle previsioni del primo comma dell'**art. 118 Cost.**, costituito dall'esigenza di assicurarne l'**esercizio unitario**, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, a garanzia del quale possono essere "acquisite" dalle Regioni.

Il decorso del termine del 31 dicembre 2012 in mancanza di trasferimento

delle funzioni da parte delle Regioni comporta un **intervento statale di sostituzione normativa**, con legge dello Stato, con il procedimento previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

L'articolo 8 della legge n. 131/2003 prevede, al comma 1, che, nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

Il **comma 19** stabilisce che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia.

#### **GLI ORGANI DELLE PROVINCE**

I **commi 15, 16 e 17** ridisegnano gli **organi della provincia**, *senza peraltro delineare la forma di governo dell'ente*, e le relative modalità di elezione, riducendone il numero al **consiglio provinciale** e al **presidente della provincia**, con **eliminazione delle giunte**.

Sia il consiglio provinciale che il presidente della provincia sono configurati - a differenza degli altri enti indicati dall'art. 114 Cost. - come organi ad **elezione indiretta**, eletto il primo dagli organi elettivi dei comuni ricadenti nel territorio della provincia e il secondo dal consiglio provinciale stesso tra i suoi componenti.

Tali organi durano in carica cinque anni e le modalità di elezione del consiglio provinciale, composto da non più di dieci membri, e del presidente della provincia sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.

Il **comma 20** reca una **disciplina transitoria**, diversificata per gli organi provinciali che vanno in scadenza prima del 31 dicembre 2012 (termine ultimo per l'adozione della nuova legge elettorale) e per quelli che devono essere rinnovati successivamente.

Per i primi, per i quali si dovrebbe procedere all'indizione delle elezioni nella primavera 2012, si applica, fino al 31 marzo 2013, l'articolo 141 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) che prevede lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario, dopodiché si procede alle elezioni con le nuove disposizioni.

L'articolo 141 TUEL prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, possa essere disposto lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, in alcuni casi tassativamente indicati dalla legge, quali violazione della Costituzione o della legge, gravi motivi di ordine pubblico, impedimento o dimissioni del sindaco o del presidente della provincia, dimissioni della maggioranza dei consiglieri ecc.

Ad eccezione dei casi di impedimento, rimozione, decadenza e decesso del sindaco o del presidente della provincia, il decreto di scioglimento reca contestualmente la nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitogli dal decreto stesso (art. 141, comma 3).

Affatto diversa, l'ipotesi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa, disciplinata dall'articolo 143 TUEL.

La necessità di introdurre una norma transitoria per gli organi provinciali che dovranno essere rinnovati nel 2012 per scadenza naturale (Vicenza, Ancona, Ragusa, Como, Belluno, Genova e La Spezia) o per altre cause, è stata esplicitata dalla Commissione affari costituzionali nel proprio parere, in quanto, qualora la legge statale non fosse intervenuta prima della loro scadenza e della conseguente indizione di nuove elezioni, si sarebbe proceduto a un rinnovo del tutto temporaneo.

Gli organi provinciali che vanno in scadenza dopo il 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale e vengono rinnovati secondo le nuove regole.

Il **comma 20-bis** fa salve le competenze statutarie in materia di province delle **regioni a statuto speciale**, fermo restando l'obbligo per quest'ultime di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame (entro il 6 giugno 2012).

Un'altra modifica ha escluso dall'ambito di applicazione delle disposizioni le **province autonome di Trento e Bolzano**.

Il **comma 21** prevede che i comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l'invarianza della spesa.

L'unione di comuni costituisce una delle forme per l'esercizio associato di funzioni prevista dall'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Infatti il TUEL prevede anche altre forme per l'esercizio associato di funzioni: la convenzione (art. 30), l'accordo di programma (art. 34) e il consorzio (art. 31). Sulla materia è recentemente intervenuto l'**articolo 16** del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, che ha previsto, per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali, l'obbligatorio esercizio in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi spettanti a legislazione vigente dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, attraverso lo strumento dell'unione dei comuni dettandone una specifica disciplina derogatoria dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

## 6. LE QUESTIONI DA AFFRONTARE

Con il 21 novembre 2011 è venuto a scadere il termine, stabilito dalla legge n. 42 del 2009 ("legge delega") e successivamente prorogato dalla legge n. 85 del 2011, per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge delega.

In quella medesima data il Consiglio dei ministri ha adottato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Con questo decreto legislativo, al termine della relativa procedura di approvazione, può dirsi completato il quadro della legislazione delegata, che dà attuazione, a livello primario, ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega. Potrebbero intervenire ulteriori decreti legislativi, relativi all'istituzione delle singole città metropolitane; l'adozione di tali decreti è peraltro subordinata allo svolgimento della procedura relativa alla proposta di istituzione, disciplinata dall'articolo 23 della legge delega, e per essi è previsto un termine di adozione più ampio (non 30, ma 48 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega).

La definizione della normativa primaria recata dai decreti legislativi non significa tuttavia, come già si osservava nella seconda relazione semestrale, che il percorso di realizzazione del federalismo fiscale possa ritenersi concluso. Per questo la Commissione ha ritenuto opportuno avviare, fin dall'aprile 2011, una riflessione sui profili sostanziali di adeguatezza e compiutezza della disciplina finora entrata in vigore, e portarla avanti con un ciclo di audizioni sul tema dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009, che si sono tenute tra il 22 giugno e il 7 luglio 2011 (*si veda la seconda relazione semestrale, pagg. 63-64*).

Tale riflessione è stata, per un verso, differita nel tempo, e per altro verso, resa ancor più necessaria, dall'avvicendamento nell'esecutivo, con la formazione del Governo Monti, che è entrato in carica proprio nel novembre 2011. Con il primo provvedimento di grande rilevanza assunto dal nuovo Governo per fronteggiare la grave crisi finanziaria che ha coinvolto diversi Paesi dell'area dell'euro, il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono stati, infatti, adottati interventi che incidono su rilevanti questioni direttamente affrontate dalla legge delega e dai decreti legislativi, quali l'imposta municipale propria, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, il fondo sperimentale di equilibrio e il fondo perequativo (*si veda, per una illustrazione dettagliata di tali interventi, il capitolo 5 della presente relazione*).

Con il medesimo decreto-legge si è altresì intervenuti per rivedere profondamente l'ordinamento delle province, ridefinendone le funzioni e la configurazione degli organi. Le modifiche introdotte, che perseguono le finalità di



una semplificazione degli apparati politici e amministrativi e di una riduzione dei relativi costi, comportano che le province svolgano esclusivamente funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni e che i loro organi, ridotti al presidente della provincia e al consiglio provinciale, con soppressione della giunta provinciale, si configurino come organi ad elezione indiretta, da parte degli organi dei comuni ricadenti nel territorio provinciale (*anche per l'illustrazione dettagliata di queste misure si rinvia al capitolo 5 della presente relazione, paragrafo 5.8*). Le previsioni qui richiamate non incidono direttamente sulla normativa dettata dalla legge delega e dai decreti legislativi adottati in attuazione dei principi e criteri direttivi in essa contenuti. Risulta tuttavia evidente che esse non potranno non avere significative implicazioni sull'assetto di federalismo fiscale delineato dalla normativa finora adottata. Basti pensare, in primo luogo, alla necessaria correlazione tra le funzioni esercitate da ciascun livello territoriale di governo e le funzioni ad esso attribuite.

In questo nuovo contesto la Commissione ha ritenuto di proseguire e ampliare la riflessione già avviata sullo stato di attuazione della legge n. 42 del 2009, svolgendo su questo tema, nella seduta del 1° febbraio 2011, l'audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e, successivamente, nella seduta del 22 febbraio 2011, l'audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali.

Le due audizioni hanno permesso alla Commissione di acquisire sia gli intendimenti del nuovo Governo, sia le valutazioni e le posizioni dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali, e di confrontarsi, al più alto livello istituzionale, sulle questioni ancora da affrontare per pervenire alla definizione di un assetto di federalismo fiscale che possa ritenersi compiuto e operativo.

Dai contenuti delle audizioni e dalle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari attraverso i propri rappresentanti nella Commissione è emerso che, una volta conclusa la fase di adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge delega, il percorso di attuazione del federalismo fiscale deve proseguire su piani che, per chiarezza di esposizione, possono essere distinti, ma che sono tra loro inevitabilmente intrecciati.

Innanzitutto vi è il piano della normativa primaria. La data del 21 novembre 2011, termine ultimo per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge delega, costituisce altresì il termine iniziale da cui decorrono i tre anni entro i quali possono essere adottati **decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive** (comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, come modificato dalla legge n. 85 del 2011).

La definizione e l'adozione di decreti legislativi correttivi rappresenta un compito particolarmente impegnativo, in quanto all'esigenza di apportare ai testi già approvati le modifiche e integrazioni che possano sembrare opportune, si aggiunge quella di coordinare la normativa già vigente con i rilevanti interventi

posti in essere, come sopra ricordato, al di fuori della legge delega. Si dovrà tener conto al riguardo sia degli interventi già effettuati con lo strumento del decreto-legge, sia, in particolare per quanto concerne l'assetto istituzionale e le funzioni dei singoli livelli territoriali di governo, e in primo luogo le province, degli sviluppi che si registreranno nella legislazione ordinaria (è opportuno richiamare il disegno di legge in materia di Carta delle autonomie, approvato in prima lettura dalla Camera e attualmente all'esame del Senato). Sotto questo profilo, d'altra parte, i decreti legislativi correttivi possono offrire uno strumento assai utile proprio per ricondurre interventi caratterizzati dalla necessità ed urgenza su singole imposte o su questioni specifiche ad un quadro normativo unitario e coerente della finanza regionale e degli enti locali.

Sul piano della normativa primaria, emerge pertanto l'esigenza dell'adozione di decreti legislativi correttivi, con particolare riferimento:

- al decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale;
- al decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province.

A livello di legislazione primaria si colloca altresì la definizione della normativa con la quale dovrà essere assicurato il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, sulla base delle procedure previste dall'articolo 27 della legge delega. Anche per questo aspetto, si tratta di assicurare la coerenza e la compiutezza del quadro del federalismo fiscale, evitando che rimangano al di fuori di esso enti così rilevanti quali le autonomie speciali e attivando gli strumenti di coordinamento che la legge delega prevede, quali il tavolo di coordinamento tra il Governo e ciascuna regione speciale e provincia autonoma, istituito nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni.

Il secondo piano su cui dovrà realizzarsi il percorso di attuazione del federalismo fiscale è rappresentato dai numerosi atti amministrativi previsti dai decreti legislativi, al fine di rendere operativo l'assetto di rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo che è stato definito. Come già avvenuto nel caso delle due relazioni precedenti, anche la presente reca il **quadro aggiornato degli adempimenti previsti dai decreti legislativi**, con l'indicazione dei termini fissati per ciascuno di essi e dello stato di attuazione (*si veda allegato IV*). Dal prospetto risulta con evidenza il rilevante numero degli atti che ancora rimangono da adottare.

A livello di attuazione amministrativa, si ritiene opportuno segnalare, come particolarmente rilevanti, i seguenti aspetti:

- l'attuazione del federalismo demaniale, che ha incontrato rilevanti difficoltà (*come indicato nel paragrafo 5.6*);

- la definizione dei costi e dei fabbisogni standard, anche tenuto conto dei termini più ampi previsti dal decreto-legge n. 216 del 2011 (*si veda il paragrafo 5.7*).

Il terzo livello è, infine rappresentato, dalla verifica degli effetti che l'assetto così definito determinerà in termini sia di risorse disponibili per ciascun livello territoriale di governo, sia di modalità ed efficacia nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite e nella prestazione dei servizi.

Sul piano della **verifica dell'impatto della normativa adottata** emergono due esigenze preliminari:

- l'attivazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge delega e dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 68 del 2011, costituisce l'organo stabile di coordinamento tra Governo e autonomie territoriali, per quanto concerne sia la definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, sia la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni;
- l'aggiornamento del quadro generale quantitativo di riferimento, di cui alla relazione governativa del 30 giugno 2010.



## **APPENDICE**



## Elenco dei dossier di documentazione predisposti dagli Uffici della Camera dei deputati

### Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Legge 5 maggio 2009, n. 42 - Schede di lettura (n. 111/2)	2 marzo 2010
Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale A.C. 4299 - <i>Elementi per l'istruttoria legislativa</i> - (n. 484/0)	2 maggio 2011
Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale - A.C. 4299-A <i>Elementi per l'esame in Assemblea</i> (n. 484/1)	12 maggio 2011

### Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio

Schema di D.Lgs. (Atto n. 196) - Schede di lettura (n. 179)	20 aprile 2010
D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 - Schede di lettura (n. 179/1)	30 giugno 2010
D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 - Lavori preparatori (n. 179/2)	29 giugno 2011

### I bilanci delle Regioni riclassificati

Entrate 2008 - Estratto su dati COPAFF (n. 142, p. I)	9 giugno 2010
Spese 2008 articolate per funzioni - Estratto su dati COPAFF (n. 142, p. II)	9 giugno 2010

### I bilanci dei Comuni - 2008

Estratto su dati COPAFF (n. 146)	15 giugno 2010
Aggregazione delle spese in base alle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 42/2009 - Elaborazione su dati COPAFF (n. 146/1)	23 giugno 2010

### Relazione governativa sul finanziamento degli enti territoriali prevista dalla legge delega sul federalismo fiscale (art. 2, co. 6, L. n. 42/2009) - Doc. XXVII, n. 22

Sintesi del contenuto (n. 154, p. I)	12 luglio 2010
Elaborazione dei dati COPAFF sui bilanci di regioni ed enti locali (n. 154, p. II)	14 luglio 2010
I bilanci delle regioni e degli enti locali - Georeferenziazione di alcuni indicatori sintetici su dati COPAFF (n. 154, p. II - Appendice)	14 luglio 2010

### Ordinamento transitorio di Roma capitale

Schema di D.Lgs. (Atto n. 241) - Schede di lettura (n. 215)	13 settembre 2010
D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 - Schede di lettura (n. 215/1)	7 ottobre 2010
D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 - Lavori preparatori (n. 215/2)	7 luglio 2011

**Determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province**

Schema di D.Lgs. (Atto n. 240) – Schede di lettura ( <i>n. 216</i> )	14 settembre 2010
D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 – Schede di lettura ( <i>n. 216/1</i> )	13 gennaio 2011
D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 – Lavori preparatori ( <i>n. 216/2</i> )	19 luglio 2011

**Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale**

Schema di D.Lgs. n. 292 – Schede di lettura ( <i>n. 260</i> )	22 novembre 2010
Imposte su immobili suddivisi per comuni e aggregati per regione – Elaborazione su dati COPAFF ( <i>Doc. Ric. n. 176</i> )	29 novembre 2010
Trasferimenti soppressi e nuove entrate nell'assetto transitorio del federalismo fiscale ( <i>Doc. Ric. n. 181</i> )	15 dicembre 2010
Nota illustrativa della proposta di parere formulato dal relatore, on. La Loggia ( <i>n. 260/1</i> )	20 gennaio 2011
Verifica degli oneri della proposta di parere formulato dal relatore, on. La Loggia ( <i>n. 261</i> )	25 gennaio 2011
Il gettito IRPEF 2009 suddiviso per comuni aggregati per regione : Elaborazioni su dati COPAFF ( <i>Doc. Ric. n. 191</i> )	31 gennaio 2011
Il nuovo assetto delle entrate comunali e del Fondo Sperimentale di Riequilibrio nell'assetto transitorio del federalismo municipale -Testo del 27 gennaio 2011 ( <i>Doc. Ric. n. 192</i> )	1° febbraio 2011
Nota di verifica del Servizio Bilancio dello Stato ( <i>n. 264</i> )	1° febbraio 2011
Testo a fronte ( <i>5 colonne</i> ) tra lo schema iniziale (Atto n. 292), i testi delle proposte di parere formulate dal relatore La Loggia, il testo posto in votazione nella seduta del 3 febbraio 2011 e il testo presentato alle Camere il 15 febbraio 2011 (Atto n. 292-bis) ( <i>n. 260/2</i> )	28 febbraio 2011
Testo a fronte ( <i>3 colonne</i> ) tra lo schema di decreto legislativo (Atto n. 292), il testo della proposta di parere posta in votazione il 3 febbraio 2011 presso la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e il testo presentato alle Camere il 15 febbraio 2011 (Atto n. 292-bis) ( <i>n. 260/3</i> )	28 febbraio 2011
Atto 292-bis - Opuscolo per l'Assemblea ( <i>n. 260/4</i> )	28 febbraio 2011
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - Schede di lettura ( <i>n. 260/5</i> )	8 aprile 2011
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 – Lavori preparatori ( <i>n. 260/6</i> )	29 luglio 2011
La variazione delle risorse degli Enti Locali 2010-2011 - D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - (artt. 2, 11, 12, 21 e 26, L. 42/2009) - Dinamica delle spettanze e impatto del federalismo fiscale ( <i>Doc. Ric. n. 260</i> )	26 luglio 2011

**Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario**

Schema di D.Lgs. (Atto n. 317) - Schede di lettura ( <i>n. 291</i> )	21 febbraio 2011
Trasferimenti fiscalizzati e nuove entrate nell'assetto transitorio del federalismo regionale ( <i>Doc. Ric. n. 206</i> )	10 marzo 2011
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 - Schede di lettura ( <i>n. 291/1</i> )	30 maggio 2011
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 - Lavori preparatori ( <i>n. 291/2</i> )	13 ottobre 2011



**Risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali**

Schema di D.Lgs. (Atto n. 328) - Schede di lettura (n. 302)	29 marzo 2011
D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 - Schede di lettura (n. 302/1)	15 settembre 2011
D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 – Lavori preparatori (n. 302/2)	2 novembre 2011

**Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi**

Schema di D.Lgs. (Atto n. 339) - Schede di lettura (n. 306)	13 maggio 2011
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Schede di lettura (n. 306/1)	2 novembre 2011
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - – Lavori preparatori (n. 306/2)	2 novembre 2011

**Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni**

Schema di D.Lgs. (Atto n. 365) - Schede di lettura (n. 312)	14 giugno 2011
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - Schede di lettura (n. 312/1)	8 novembre 2011
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 – Lavori preparatori (n. 312/2)	26 gennaio 2012

**Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi**

Schema di D.P.C.M. (Atto n. 427) – Schede di lettura (n. 373)	5 dicembre 2011
---	-----------------

**La manovra “Monti”**

Le modifiche alla disciplina sul federalismo fiscale recate dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Doc. Ric. n. 304)	12 dicembre 2011
Rapporti finanziari tra lo Stato ed i Comuni a seguito delle modifiche recate dal D.L. 201/2011 (Doc. Ric. n. 310)	11 gennaio 2012
Le modifiche alla disciplina sul federalismo fiscale recate dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Doc. Ric. n. 304/1)	12 gennaio 2012

**Ulteriori disposizioni sull'ordinamento transitorio di Roma capitale**

Schema di D.Lgs. (Atto n. 425) - Schede di lettura (n. 381)	27 gennaio 2012
---	-----------------

**Documentazione in aggiornamento periodico**

Prospetto degli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale (Doc. Ric. n. 218)	11 aprile 2011
Il federalismo fiscale. La legge delega n. 42 del 2009 e i decreti legislativi di attuazione (Doc. Ric. n. 276)	17 gennaio 2012



## **ALLEGATI**



## **ALLEGATO 1**



**TESTI A FRONTE TRA I DECRETI LEGISLATIVI EMANATI  
ED I TESTI ORIGINARI**

**Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**

**“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”**

*Le parti del testo riportate in carattere grassetto nella prima colonna risultano soppresse nella versione finale.*

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni recate dal presente decreto costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.</p> <p>2. Le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni.</p> <p>3. Il presente titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto.</p> <p>4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge. 5 maggio 2009 n. 42,</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni recate dal presente decreto costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.</p> <p>2. Le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni. <b>Qualora le regioni non provvedano all'adeguamento di cui al primo periodo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, sino all'adozione delle disposizioni regionali, trovano immediata e diretta applicazione le disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto e ai decreti di cui all'articolo 36, comma 5.</b></p> <p>3. Il presente titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto.</p> <p>4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge. 5 maggio 2009 n. 42,</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.</p> <p>5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Adozione di sistemi contabili omogenei)</i></p> <p>1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.</p> <p>2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.</p> <p>3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.</p> <p>4. In relazione <b>agli esiti della sperimentazione del passaggio al bilancio di sola cassa per il bilancio dello Stato</b>, si procede, ai sensi dell'art. 42, comma 1, <b>lettera i)</b>, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione <b>dell'applicazione del bilancio finanziario di sola cassa alle amministrazioni</b> di cui ai commi 1 e 2.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Principi contabili generali e applicati)</i></p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo</p>	<p>sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.</p> <p>5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Adozione di sistemi contabili omogenei)</i></p> <p>1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.</p> <p>2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.</p> <p>3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.</p> <p>4. In relazione <b>al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa</b>, si procede ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione <b>della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni</b> di cui ai commi 1 e 2.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Principi contabili generali e applicati)</i></p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo</p>



Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>2, commi 1 e 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, parte integrante al presente decreto, ed ai principi contabili applicati definiti con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4.</p> <p>2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell' allegato 1 e ai principi del codice civile.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 (Piano dei conti integrato)</p> <p>1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano un comune piano dei conti integrato definito con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4.</p> <p>2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.</p> <p>3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.</p> <p>4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell' attività svolta, fermo restando la</p>	<p>2, commi 1 e 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, parte integrante al presente decreto, ed ai principi contabili applicati definiti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.</p> <p><b>2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.</b></p> <p>3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell' allegato 1 e ai principi del codice civile.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 (Piano dei conti integrato)</p> <p>1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano un comune piano dei conti integrato definito con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.</p> <p>2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da <b>evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché</b> consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.</p> <p>3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.</p> <p>4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell' attività svolta, fermo restando la</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>ric conducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.</p> <p>5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.</p> <p>6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio annuale di previsione un documento conoscitivo concernente le previsioni relative agli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato di cui al comma 1.</p> <p>7. Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, la nota integrativa al rendiconto che espone i risultati della gestione, deve essere corredata di un allegato conoscitivo che esponga le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato.</p>	<p>ric conducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.</p> <p>5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.</p> <p>6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio annuale di previsione un documento conoscitivo concernente le previsioni relative agli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato di cui al comma 1.</p> <p>7. Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, la nota integrativa al rendiconto che espone i risultati della gestione, deve essere corredata di un allegato conoscitivo che esponga le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Definizione della transazione elementare)</i></p> <p>1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.</p> <p>2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.</p> <p>3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Definizione della transazione elementare)</i></p> <p>1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.</p> <p>2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.</p> <p>3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>(Struttura della codifica della transazione elementare)</i></p> <p>1. La struttura della codifica della transazione elementare è definita con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, ed è integrata o</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>(Struttura della codifica della transazione elementare)</i></p> <p>1. La struttura della codifica della transazione elementare è definita con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5, ed è integrata o</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Modalità di codificazione delle transazioni elementari)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Modalità di codificazione delle transazioni elementari)</i></p>
<p>1. Al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari <b>ed evitando</b>:</p> <p>a) l'adozione del criterio della prevalenza;</p> <p>b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;</p> <p>c) <b>di</b> assumere impegni sui fondi di riserva.</p>	<p>1. Al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari. <b>E' vietato</b>:</p> <p>a) l'adozione del criterio della prevalenza;</p> <p>b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;</p> <p>c) assumere impegni sui fondi di riserva.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Adeguamento SIOPE)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Adeguamento SIOPE)</i></p>
<p>1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti integrato.</p> <p>2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrati.</p>	<p>1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti integrato.</p> <p>2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Il sistema di bilancio)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Il sistema di bilancio)</i></p>
<p>1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.</p>	<p>1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Bilanci di previsione finanziari)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Bilanci di previsione finanziari)</i></p>
<p>1. Il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio di previsione finanziario pluriennale</p>	<p>1. Il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio di previsione finanziario pluriennale</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>hanno carattere autorizzatorio.</p> <p>2. Il bilancio di previsione pluriennale è almeno triennale ed è aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>3. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2, commi 1 e 2, allegano ai propri bilanci di previsione e di rendicontazione, l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci sono consultabili nel proprio sito internet, fermo restando quanto previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p>hanno carattere autorizzatorio.</p> <p>2. Il bilancio di previsione pluriennale è almeno triennale ed è aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>3. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2, commi 1 e 2, allegano ai propri bilanci di previsione e di rendicontazione, l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci sono consultabili nel proprio sito internet, fermo restando quanto previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p><b>4. Le predette amministrazioni comunicano periodicamente, e comunque in sede di rendicontazione, l'elenco delle partecipazioni possedute e il tipo di contabilità adottato dalle partecipate stesse.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 (Schemi di bilancio)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 (Schemi di bilancio)</p>
<p>1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati.</p>	<p>1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società <b>controllate e partecipate</b> e altri organismi controllati.</p> <p><b>2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento a livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e dell'eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi, predisposto sulla base di un apposito schema tipo definito con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42.</b></p>
<p>2. Gli schemi di bilancio di cui al comma 1, unitamente alle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai</p>	<p>3. Gli schemi di bilancio di cui al comma 1, unitamente alle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>programmi del bilancio, sono definiti con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4.</p>	<p>programmi del bilancio, sono definiti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 <i>(Omogeneità della classificazione delle spese)</i></p> <p>1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2, commi 1 e 2, adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 <i>(Omogeneità della classificazione delle spese)</i></p> <p>1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2, commi 1 e 2, adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>(Definizione del contenuto di missione e programma)</i></p> <p>1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all' articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.</p> <p>2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è costituita <b>almeno</b> dai programmi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>(Definizione del contenuto di missione e programma)</i></p> <p>1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all' articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.</p> <p>2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è costituita dai programmi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Criteri per la specificazione e classificazione delle spese)</i></p> <p>1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in:</p> <p>a) missioni, come definite all'articolo 13, comma</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Criteri per la specificazione e classificazione delle spese)</i></p> <p>1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in:</p> <p>a) missioni, come definite all'articolo 13, comma</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;</p> <p>b) programmi, come definiti all'articolo 13, comma 1, terzo periodo. In attuazione dell'articolo 12, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni nella individuazione dei programmi di propria pertinenza, al fine di permettere l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettività del consolidamento funzionale dei dati contabili, i programmi andranno individuati nel rispetto dei criteri e metodologie individuate nell'articolo 35 comma 4. Il programma è, inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse;</p> <p>c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. Per il titolo I - spesa corrente, si considerano i seguenti macroaggregati: a) spese di personale; b) acquisto di beni e utilizzo di beni di terzi; c) prestazioni di servizi; d) trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche; e) trasferimenti correnti ad altri soggetti; f) imposte e tasse; g) oneri finanziari; h) oneri straordinari della gestione corrente; i) altre spese correnti. Per il titolo II - spesa in conto capitale, si considerano i seguenti macroaggregati: a) acquisizione di beni immobili; b) altri investimenti; c) trasferimenti in conto capitale ad amministrazioni pubbliche; d) trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti; e) oneri straordinari della gestione in conto capitale; f) partecipazioni azionarie e conferimenti di capitali; g) concessioni di crediti; h) altre spese in conto capitale. Relativamente al titolo III - spesa rimborso prestiti e titolo IV - partite di giro/servizi per conto terzi, si prevede l'adozione di specifiche missioni per ciascuno di essi, la cui articolazione in programmi viene</p>	<p>1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;</p> <p>b) programmi, come definiti all'articolo 13, comma 1, terzo periodo. In attuazione dell'articolo 12, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni nella individuazione dei programmi di propria pertinenza, al fine di permettere l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettività del consolidamento funzionale dei dati contabili, i programmi andranno individuati nel rispetto dei criteri e metodologie individuate nell'articolo 36 comma 5. Il programma è, inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse;</p> <p>c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. Per il titolo I - spesa corrente, si considerano i seguenti macroaggregati: a) spese di personale; b) acquisto di beni e utilizzo di beni di terzi; c) prestazioni di servizi; d) trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche; e) trasferimenti correnti ad altri soggetti; f) imposte e tasse; g) oneri finanziari; h) oneri straordinari della gestione corrente; i) altre spese correnti. Per il titolo II - spesa in conto capitale, si considerano i seguenti macroaggregati: a) acquisizione di beni immobili; b) altri investimenti; c) trasferimenti in conto capitale ad amministrazioni pubbliche; d) trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti; e) oneri straordinari della gestione in conto capitale; f) partecipazioni azionarie e conferimenti di capitali; g) concessioni di crediti; h) altre spese in conto capitale. Relativamente al titolo III - spesa rimborso prestiti e titolo IV - partite di giro/servizi per conto terzi, si prevede l'adozione di specifiche missioni per ciascuno di essi, la cui articolazione in programmi viene</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>definita in relazione agli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 35. I macroaggregati sono ripartiti in capitoli i quali costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e possono essere ripartiti in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4.</p> <p>2. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa.</p>	<p>definita in relazione agli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 36. I macroaggregati sono ripartiti in capitoli i quali costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e possono essere ripartiti in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4.</p> <p>2. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa.</p> <p><b>3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e alle funzioni fondamentali di cui al medesimo articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché dei relativi costi e fabbisogni standard. I contenuti e lo schema dell'allegato di cui al presente comma sono definiti secondo le modalità di cui all'articolo 36, comma 5, anche al fine di consentire una comparazione tra i costi e i fabbisogni effettivi e i costi e fabbisogni standard.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 (<i>Criteria per la specificazione e la classificazione delle entrate</i>)</p> <p>1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all' articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:</p> <p>a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;</p> <p>b) categorie, definite secondo la natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza;</p> <p>c) tipologie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della categoria di appartenenza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. Nell'ambito delle tipologie viene data separata evidenza delle eventuali quote di entrate di natura non ricorrente.</p> <p>2. I capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 (<i>Criteria per la specificazione e la classificazione delle entrate</i>)</p> <p>1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all' articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:</p> <p>a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;</p> <p><b>b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;</b></p> <p><b>c) categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.</b></p> <p>2. I capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 16 <i>(Flessibilità degli stanziamenti di bilancio)</i></p> <p>1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2, commi 1 e 2, possono effettuare, in sede di gestione:</p> <p>a) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;</p> <p>b) variazioni tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.</p>	<p>unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 16 <i>(Flessibilità degli stanziamenti di bilancio)</i></p> <p>1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, possono effettuare:</p> <p><b>a) in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;</b></p> <p><b>b) in sede di gestione o di predisposizione del progetto di bilancio di previsione, variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma ovvero rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni.</b></p> <p><b>2. Ai fini del comma 1, lettera b), si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di rimodulazione delle spese di cui all'articolo 21, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 <i>(Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica)</i></p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 2, predispongono un budget economico.</p> <p>2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>3. Al fine di fornire informazioni in merito alla classificazione della propria spesa complessiva in missioni e programmi, come definiti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 <i>(Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica)</i></p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 2, predispongono un budget economico.</p> <p>2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>3. Al fine di fornire informazioni in merito alla classificazione della propria spesa complessiva in missioni e programmi, come definiti</p>



Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>dall'articolo 14 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, elaborano un apposito prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.</p> <p>4. Tale prospetto, definito secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, è allegato al budget e al bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.</p> <p>5. La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni, e in coerenza con la missione - le attività riferite a ciascun programma di spesa.</p> <p>6. Gli organi interni di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile.</p>	<p>dall'articolo 13 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, elaborano un apposito prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.</p> <p>4. Tale prospetto, definito secondo le modalità di cui all'articolo 36, comma 5, è allegato al budget e al bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.</p> <p>5. La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni, e in coerenza con la missione - le attività riferite a ciascun programma di spesa.</p> <p>6. Gli organi interni di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Termini di approvazione dei bilanci)</i></p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, approvano:</p> <p>a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;</p> <p>b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell' anno successivo;</p> <p>c) il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell' anno successivo.</p> <p>2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Termini di approvazione dei bilanci)</i></p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, approvano:</p> <p>a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;</p> <p>b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell' anno successivo;</p> <p>c) il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell' anno successivo.</p> <p>2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. <b>Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra</b></p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p><b>TITOLO II</b>  <b>Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario</b></p> <p>Art. 19  (Oggetto e ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell' articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.</p> <p>2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono:</p> <p>a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;</p> <p>b) le regioni:</p> <p>    <i>i)</i> per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;</p> <p>    <i>ii)</i> per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera <i>c)</i> e, ove presente ai sensi del punto <i>i)</i>, della gestione sanitaria accentrata presso la regione;</p> <p>c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere;</p>	<p><b>TITOLO II</b>  <b>Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario</b></p> <p>Art. 19  (Oggetto e ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell' articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.</p> <p>2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono:</p> <p>a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;</p> <p>b) le regioni:</p> <p>    <i>i)</i> per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;</p> <p>    <i>ii)</i> per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera <i>c)</i> e, ove presente ai sensi del punto <i>i)</i>, della gestione sanitaria accentrata presso la regione;</p> <p>c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere;</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;</p> <p>d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.</p>	<p>istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;</p> <p>d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 20 <i>(Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 <i>(Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali)</i></p>
<p>1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:</p>	<p>1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:</p>
<p>A) Entrate:</p> <p>a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;</p> <p>b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario</p>	<p>A) Entrate:</p> <p>a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;</p> <p>b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>nazionale;</p> <p>c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;</p> <p>d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge 67/1988;</p> <p>B) Spesa:</p> <p>a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il <i>pay back</i>;</p> <p>b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;</p> <p>c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;</p> <p>d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge 67/1988.</p> <p>2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:</p> <p>a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verificano la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, ovvero un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono registrati come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;</p> <p>b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;</p> <p>3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11</p>	<p>nazionale;</p> <p>c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;</p> <p>d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge 67 <b>del</b> 1988;</p> <p>B) Spesa:</p> <p>a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il <i>pay back</i>;</p> <p>b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;</p> <p>c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;</p> <p>d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge 67 <b>del</b> 1988.</p> <p>2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:</p> <p>a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verificano la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, ovvero un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono registrati come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;</p> <p>b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;</p> <p>3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.</p> <p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità)</i></p> <p>1. Per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard:</p> <p>a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;</p> <p>b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni secondo le modalità previste dall'articolo 77-quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.</p>	<p>marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.</p> <p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità)</i></p> <p>1. Per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard:</p> <p>a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;</p> <p>b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni secondo le modalità previste dall'articolo 77-quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22 <i>(Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione)</i></p> <p>1. Le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, d'ora in</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 <i>(Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione)</i></p> <p>1. Le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, d'ora in</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>poi denominato gestione sanitaria accentrata presso la regione, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.</p> <p>2. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da dare rappresentazione nel bilancio di esercizio.</p> <p>3. Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è tenuto:</p> <p>a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;</p> <p>b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i., e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";</p> <p>c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le modalità definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999". In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità</p>	<p>poi denominato gestione sanitaria accentrata presso la regione, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.</p> <p>2. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da dare rappresentazione nel bilancio di esercizio.</p> <p>3. Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è tenuto:</p> <p>a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;</p> <p>b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";</p> <p>c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le modalità definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni e relative all'ente ivi identificato con il codice "999". In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui all'articolo 32;</p> <p>d) presso il centro di responsabilità regionale, con riferimento alla sola gestione sanitaria accentrata presso la regione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), opera un collegio sindacale composto da tre membri designati rispettivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della salute e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.</p> <p style="text-align: center;">Art. 23 <i>(Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale)</i></p> <p>1. Le regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all' articolo 19, comma 2, lettera b), punto i):</p> <p>a) ne danno preventivamente comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;</p> <p>b) trattano presso la regione le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), come disciplinato dall'articolo 22, comma 3, lettera c). A tal fine è comunque formalmente individuato un responsabile presso la regione, al quale si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32;</p> <p>c) non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c). A tal</p>	<p>contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui all'articolo 32;</p> <p><b>d) le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata presso la regione:</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità.</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 23 <i>(Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale)</i></p> <p>1. Le regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all' articolo 19, comma 2, lettera b), punto i):</p> <p>a) ne danno preventivamente comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;</p> <p>b) trattano presso la regione le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), come disciplinato dall'articolo 22, comma 3, lettera c). A tal fine è comunque formalmente individuato un responsabile presso la regione, al quale si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32;</p> <p>c) non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c). A tal</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>fine le regioni destinano in ciascun esercizio agli enti del servizio sanitario regionale l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento.</p>	<p>fine le regioni destinano in ciascun esercizio agli enti del servizio sanitario regionale l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 <i>(Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 <i>(Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione)</i></p>
<p>1. Nelle regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), i libri contabili obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari. Il libro giornale registra indistintamente, in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati d'esercizio. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e le passività relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione. All'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio.</p>	<p>1. Nelle regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), i libri contabili obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari. Il libro giornale registra indistintamente, in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati d'esercizio. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e le passività relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione. All'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>(Bilancio preventivo economico annuale)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>(Bilancio preventivo economico annuale)</i></p>
<p>1. Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione.</p>	<p>1. Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione.</p>
<p>2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i.</p>	<p>2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni.</p>
<p>3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la</p>	<p>3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la</p>



Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>regione per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>c</i>) e lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale.</p> <p>4. Gli enti di cui alla lettera <i>d</i>), del comma 2 dell'articolo 19 predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Con delibera del direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.</p>	<p>regione per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>c</i>) e lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale.</p> <p>4. Gli enti di cui alla lettera <i>d</i>), del comma 2 dell'articolo 19 predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Con delibera del direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 <i>(Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN)</i></p> <p>1. Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per gli enti di cui alle lettere <i>c</i>) e <i>d</i>) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione, per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), ove ricorrano le condizioni ivi previste.</p> <p>2. Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera <i>d</i>), comma 2, dell'articolo 19 viene</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 <i>(Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN)</i></p> <p>1. Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per gli enti di cui alle lettere <i>c</i>) e <i>d</i>) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione, per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), ove ricorrano le condizioni ivi previste.</p> <p>2. Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera <i>d</i>), comma 2, dell'articolo 19 viene</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.</p> <p>3. Per conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 adottano i medesimi schemi di bilancio, adattando la nota integrativa e la relazione sulla gestione alle specificità del proprio ambito operativo.</p> <p>4. Per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e s.m.i., per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.</p>	<p>sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.</p> <p>3. Per conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 adottano i medesimi schemi di bilancio, adattando la nota integrativa e la relazione sulla gestione alle specificità del proprio ambito operativo.</p> <p>4. Per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni e integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27 (Piano dei conti)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 (Piano dei conti)</p>
<p>1. Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa vigente, ciascuna voce del piano dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i.</p> <p>2. Gli enti di cui al comma 1 possono dettagliare il proprio piano dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui ai modelli di rilevazione SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i., secondo le proprie esigenze informative.</p>	<p>1. Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa vigente, ciascuna voce del piano dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>2. Gli enti di cui al comma 1 possono dettagliare il proprio piano dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui ai modelli di rilevazione SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le proprie esigenze informative.</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p style="text-align: center;">Art. 28 <i>(Norme generali di riferimento)</i></p> <p>1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente titolo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 <i>(Norme generali di riferimento)</i></p> <p>1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente titolo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 <i>(Principi di valutazione specifici del settore sanitario)</i></p> <p>1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalità di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie:</p> <p>a) il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata;</p> <p>b) l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si effettua per quote costanti, secondo le aliquote indicate nella tabella di cui all'allegato n. 3, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo. E' fatta salva la possibilità per la Regione di autorizzare l'utilizzo di aliquote più elevate; in tal caso, gli enti devono darne evidenza in nota integrativa. Nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione l'aliquota di ammortamento è rapportata alla frazione d'anno di effettivo utilizzo del cespite. E' alternativamente consentito applicare forfaitariamente la metà dell'aliquota normale. I cespiti di valore inferiore a € 516,46 possono essere ammortizzati integralmente nell'esercizio in cui divengono disponibili e pronti per l'uso, ad eccezione di quelli che fanno parte di un'universalità ai sensi dell'art. 816 del codice civile. I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio precedente a quello di applicazione delle</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29 <i>(Principi di valutazione specifici del settore sanitario)</i></p> <p>1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalità di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie:</p> <p>a) il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata;</p> <p>b) l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si effettua per quote costanti, secondo le aliquote indicate nella tabella di cui all'allegato n. 3, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo. E' fatta salva la possibilità per la Regione di autorizzare l'utilizzo di aliquote più elevate; in tal caso, gli enti devono darne evidenza in nota integrativa. Nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione l'aliquota di ammortamento è rapportata alla frazione d'anno di effettivo utilizzo del cespite. E' alternativamente consentito applicare forfaitariamente la metà dell'aliquota normale. I cespiti di valore inferiore a € 516,46 possono essere ammortizzati integralmente nell'esercizio in cui divengono disponibili e pronti per l'uso, ad eccezione di quelli che fanno parte di un'universalità ai sensi dell'art. 816 del codice civile. I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio precedente a quello di applicazione delle</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>disposizioni di cui al presente titolo;</p> <p>c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati;</p> <p>d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione. Al momento dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce «utili e perdite portati a nuovo»;</p> <p>e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi</p>	<p>disposizioni di cui al presente titolo;</p> <p>c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati;</p> <p>d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione. Al momento dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce «utili e perdite portati a nuovo»;</p> <p>e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo;</p> <p>f) le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non consistano in immobilizzazioni, né siano vincolate all'acquisto di immobilizzazioni, nonché le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari;</p> <p>g) lo stato dei rischi aziendali è valutato dalla regione, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio sindacale dei suddetti enti attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo;</p> <p>h) le somme di parte corrente assegnate alle regioni, a titolo di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, tramite atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento, sono iscritte, ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione nella propria contabilità generale, come credito e contestualmente come passività per finanziamenti da allocare. Ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento;</p> <p>i) ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), per la parte di finanziamento assegnata dalla regione agli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19, mensilmente il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare in ragione di un dodicesimo dell'intero importo, iscrivendo parimenti debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di cui alla predetta lettera c) del comma 2 dell'articolo 19</p>	<p>della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo;</p> <p>f) le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non consistano in immobilizzazioni, né siano vincolate all'acquisto di immobilizzazioni, nonché le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari;</p> <p>g) lo stato dei rischi aziendali è valutato dalla regione, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio sindacale dei suddetti enti attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo;</p> <p>h) le somme di parte corrente assegnate alle regioni, a titolo di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, tramite atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento, sono iscritte, ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione nella propria contabilità generale, come credito e contestualmente come passività per finanziamenti da allocare. Ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento;</p> <p>i) ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), per la parte di finanziamento assegnata dalla regione agli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19, mensilmente il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare in ragione di un dodicesimo dell'intero importo, iscrivendo parimenti debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di cui alla predetta lettera c) del comma 2 dell'articolo 19</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>contestualmente rilevano un credito verso la regione e un ricavo sempre in ragione di un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), limitatamente alla quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal momento dell'assegnazione il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote non assegnate né agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), né agli enti di cui alla predetta lettera <i>c</i>) si intendono attribuite alla gestione sanitaria accentrata presso la regione e, conseguentemente, stornate da passività per finanziamenti da allocare a proventi della stessa gestione sanitaria accentrata. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione impartisce disposizioni agli enti di cui alla predetta lettera <i>c</i>) sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilità extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza dei dati aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera <i>h</i>);</p> <p><i>j</i>) con modalità analoghe a quelle previste per le somme di parte corrente, di cui al primo periodo della lettera <i>h</i>), ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione iscrive nella propria contabilità generale le altre entrate regionali per l'assistenza sanitaria e ne definisce l'assegnazione alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende con le modalità stabilite alla lettera <i>i</i>) se destinate al finanziamento di parte corrente; sono invece rilevate con le modalità stabilite alle lettere <i>c</i>) e <i>d</i>) se destinate rispettivamente al finanziamento degli investimenti o al ripiano delle perdite. In tutti i casi va garantita la corrispondenza tra i crediti verso regione iscritti nei bilanci degli enti di cui alla lettera <i>c</i>) del comma 2 dell'articolo 19 del presente titolo e i debiti verso aziende iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;</p> <p><i>k</i>) alle disposizioni recate dalle lettere <i>h</i>), <i>i</i>) e <i>j</i>), qualora le singole regioni non esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento</p>	<p>contestualmente rilevano un credito verso la regione e un ricavo sempre in ragione di un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), limitatamente alla quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal momento dell'assegnazione il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote non assegnate né agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), né agli enti di cui alla predetta lettera <i>c</i>) si intendono attribuite alla gestione sanitaria accentrata presso la regione e, conseguentemente, stornate da passività per finanziamenti da allocare a proventi della stessa gestione sanitaria accentrata. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione impartisce disposizioni agli enti di cui alla predetta lettera <i>c</i>) sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilità extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza dei dati aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera <i>h</i>);</p> <p><i>j</i>) con modalità analoghe a quelle previste per le somme di parte corrente, di cui al primo periodo della lettera <i>h</i>), ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione iscrive nella propria contabilità generale le altre entrate regionali per l'assistenza sanitaria e ne definisce l'assegnazione alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende con le modalità stabilite alla lettera <i>i</i>) se destinate al finanziamento di parte corrente; sono invece rilevate con le modalità stabilite alle lettere <i>c</i>) e <i>d</i>) se destinate rispettivamente al finanziamento degli investimenti o al ripiano delle perdite. In tutti i casi va garantita la corrispondenza tra i crediti verso regione iscritti nei bilanci degli enti di cui alla lettera <i>c</i>) del comma 2 dell'articolo 19 del presente titolo e i debiti verso aziende iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;</p> <p><i>k</i>) alle disposizioni recate dalle lettere <i>h</i>), <i>i</i>) e <i>j</i>), qualora le singole regioni non esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>del proprio servizio sanitario, provvedono le singole aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), per quanto di loro competenza, sulla base delle assegnazioni del finanziamento del servizio sanitario regionale effettuate dalla regione in loro favore a seguito di atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi va garantita la corrispondenza fra il finanziamento complessivo del servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti registrati dalle aziende di cui all' articolo 19, comma 2, lettera c).</p>	<p>del proprio servizio sanitario, provvedono le singole aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), per quanto di loro competenza, sulla base delle assegnazioni del finanziamento del servizio sanitario regionale effettuate dalla regione in loro favore a seguito di atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi va garantita la corrispondenza fra il finanziamento complessivo del servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti registrati dalle aziende di cui all' articolo 19, comma 2, lettera c).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30 <i>(Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 30 <i>(Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN)</i></p>
<p>1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2013, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009.</p>	<p>1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2013, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 31 <i>(Adozione del bilancio d'esercizio)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 <i>(Adozione del bilancio d'esercizio)</i></p>
<p>1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell' anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell' articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui alla lettera b), punto i), del comma 2 dell' articolo 19, ed è corredato dalla relazione del collegio sindacale. Gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 provvedono, altresì, a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini della: predisposizione delle necessarie operazioni di consolidamento, di cui all'articolo 32.</p>	<p>1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell' anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell' articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui alla lettera b), punto i), del comma 2 dell' articolo 19, ed è corredato dalla relazione del collegio sindacale. Gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 provvedono, altresì, a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini della: predisposizione delle necessarie operazioni di consolidamento, di cui all'articolo 32.</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, gli enti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 devono trasmettere al Ministero della Salute il bilancio di esercizio corredato dalla relazione del collegio dei revisori.</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 <i>(Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale)</i></p> <p>1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone all'approvazione della giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.</p> <p>2. Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del D.Lgs. 127/91, fatto salvo quanto disposto dal presente titolo.</p> <p>3. L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell' articolo 19 ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 35, comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c).</p> <p>4. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 25. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale consolidato sono quelli prescritti per il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere</p>	<p>2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, gli enti di cui alla lettera d) del comma 2 dell' articolo 19 devono trasmettere al Ministero della Salute il bilancio di esercizio corredato dalla relazione del collegio dei revisori.</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 <i>(Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale)</i></p> <p>1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone all'approvazione della giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.</p> <p>2. Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del D.Lgs. 127/91, fatto salvo quanto disposto dal presente titolo.</p> <p>3. L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell' articolo 19 ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c).</p> <p>4. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 25. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale consolidato sono quelli prescritti per il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere</p>



Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>b), punto i), e c) del presente titolo.</p> <p>5. La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.</p> <p>6. Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 26. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio consolidato sono quelli prescritti per il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c). I modelli SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i., da inserire nella nota integrativa del bilancio d'esercizio consolidato, ed il modello LA di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e s.m.i., da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli relativi al codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato deve in ogni caso contenere: (a) il prospetto di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), che illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilità finanziaria; (b) un prospetto che, per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 presso altri soggetti, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta da ciascuna azienda del servizio sanitario regionale ed eventualmente dalla regione, valore attribuito nel bilancio consolidato e criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che, per ogni altra società partecipata o ente dipendente della regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse</p>	<p>b), punto i), e c) del presente titolo.</p> <p>5. La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.</p> <p>6. Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 26. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio consolidato sono quelli prescritti per il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c). I modelli SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni, da inserire nella nota integrativa del bilancio d'esercizio consolidato, ed il modello LA di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni e integrazioni, da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli relativi al codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato deve in ogni caso contenere: (a) il prospetto di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), che illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilità finanziaria; (b) un prospetto che, per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 presso altri soggetti, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta da ciascuna azienda del servizio sanitario regionale ed eventualmente dalla regione, valore attribuito nel bilancio consolidato e criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che, per ogni altra società partecipata o ente dipendente della regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, indichi denominazione, sede, importo totale dell' attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta dalla regione.</p> <p>7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.</p> <p>8. Per favorire la compatibilità e l'uniformità dei bilanci da consolidare, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione può stabilire specifici obblighi informativi a carico degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e prescrivere trattamenti contabili omogenei, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29.</p>	<p>al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, indichi denominazione, sede, importo totale dell' attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta dalla regione.</p> <p>7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.</p> <p>8. Per favorire la compatibilità e l'uniformità dei bilanci da consolidare, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione può stabilire specifici obblighi informativi a carico degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e prescrivere trattamenti contabili omogenei, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33</p>
<p style="text-align: center;"><i>(Tassonomia per gli enti in contabilità civilista)</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>(Tassonomia per gli enti in contabilità civilista)</i></p>
<p>1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei dati contabili degli enti di cui all'articolo 19, lettere c) e d), è operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 35, comma 2, è definito lo schema di transcodifica delle voci dei modelli LA, CE ed SP di cui rispettivamente al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e s.m.i. e al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. necessarie per la predisposizione dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più</p>	<p>1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei dati contabili degli enti di cui all'articolo 19, lettere c) e d), è operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, è definito lo schema di transcodifica delle voci dei modelli LA, CE ed SP di cui rispettivamente al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni e integrazioni e al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni. necessarie per la predisposizione dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.</p> <p style="text-align: center;">Art. 34 <i>(Aggiornamento schemi tecnici)</i></p> <p>1. In funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche in conseguenza dell'attività di monitoraggio dei conti sanitari e dell'erogazione dei livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della definizione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 35, comma 2, i relativi necessari aggiornamenti degli schemi allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.</p> <p style="text-align: center;">Art. 34 <i>(Aggiornamento schemi tecnici)</i></p> <p>1. In funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche in conseguenza dell'attività di monitoraggio dei conti sanitari e dell'erogazione dei livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della definizione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 36, comma 2, i relativi necessari aggiornamenti degli schemi allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p style="text-align: center;">Art. 35 <i>(Sistemi informativi e statistici della Sanità)</i></p> <p><b>1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanità e per il loro migliore utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe a quanto previsto dall'articolo 34, con decreto del Ministro della salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, già oggi acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati. I dati così anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio e la valutazione della qualità e dell'efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo degli archivi informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica.</b></p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 35 <i>(Sperimentazione)</i></p> <p>1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.</p> <p>2. Ai fini della sperimentazione, entro <b>90 giorni dall'emanazione del presente decreto legislativo</b>, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, <b>anche in deroga alle vigenti discipline contabili</b>, i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 36 <i>(Sperimentazione)</i></p> <p>1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.</p> <p>2. Ai fini della sperimentazione, entro <b>120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto</b>, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati.</p>	<p>nella sperimentazione di cui al comma 1. <b>Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa.</b> Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. <b>La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.</b></p> <p><b>3</b> Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>3. Entro <b>120</b> giorni <b>dall'emanazione del presente decreto legislativo</b>, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica.</p> <p>4. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42, sono definiti i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' articolo 17 <b>e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni al presente decreto legislativo.</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 35-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)</i></p> <p>1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto</p>	<p>4. Entro <b>150</b> giorni <b>dalla data di entrata in vigore del presente decreto</b>, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. <b>Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile.</b></p> <p>4. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42, <b>sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre</b> sono definiti i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' articolo 17, <b>nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16.</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 37</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)</i></p> <p>1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.</p> <p style="text-align: center;">Art. 36 <i>(Disposizioni finali ed entrata in vigore)</i> .</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 2014 con l'esclusione del titolo secondo, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e dell'articolo 35 che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.</p> <p>2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo secondo del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. <b>Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 38 <i>(Disposizioni finali ed entrata in vigore)</i> .</p> <p><b>1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.</b></p> <p>2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo secondo del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p><b>3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b></p>

### **Principi generali o postulati**

- 1. Principio dell'annualità**
- 2. Principio dell'unità**
- 3. Principio dell'universalità**
- 4. Principio dell'integrità**
- 5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità**
- 6. Principio della significatività e rilevanza**
- 7. Principio della flessibilità**
- 8. Principio della congruità**
- 9. Principio della prudenza**
- 10. Principio della coerenza**
- 11. Principio della continuità e della costanza**
- 12. Principio della comparabilità e della verificabilità**
- 13. Principio della neutralità**
- 14. Principio della pubblicità**
- 15. Principio dell'equilibrio di bilancio**
- 16. Principio della competenza finanziaria**
- 17. Principio della competenza economica**
- 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma**



Atto 339	Testo coordinato con parere
<p><b>1. Principio della annualità</b></p> <p>I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare.</p>	<p><b>1. Principio della annualità</b></p> <p>I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare. <b>Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale</b></p>

*Principi da 2 a 15: ... omissis ....*

Atto 339	Testo coordinato con parere
<p><b>16. Principio della competenza finanziaria</b></p> <p>Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).</p> <p>Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.</p> <p>Il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro/ servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, sono</p>	<p><b>16. Principio della competenza finanziaria</b></p> <p>Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).</p> <p><i>Soppresso</i></p> <p><i>Soppresso</i></p> <p><i>Soppresso</i></p>

<b>Atto 339</b>	<b>Testo coordinato con parere</b>
<p>registrate nelle scritture contabili imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.</p>	
<p>L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare ed è imputato contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.</p>	<i>Soppresso</i>
<p>L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:</p>	<i>Soppresso</i>
<p>(a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva;            (b) il titolo giuridico che supporta il credito;            (c) l'individuazione del soggetto debitore;            (d) l'ammontare del credito;            (e) la relativa scadenza.</p>	
<p>Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. Non è consentito procedere ad accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.</p>	<i>Soppresso</i>
<p>L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.</p>	<i>Soppresso</i>
<p>Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:            (a) la ragione del debito;            (b) la determinazione della somma da pagare;            (c) il soggetto creditore;            (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.</p>	<i>Soppresso</i>

<b>Atto 339</b>	<b>Testo coordinato con parere</b>
<p>Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, occorre dare specificamente atto - al momento dell'attivazione del primo impegno - di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di provvedimento di assestamento generale di bilancio, occorre dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, la gestione dei residui nonché dell'equilibrio delle successive annualità contemplate dal bilancio pluriennale.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>Gli incassi ed ai pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>E' prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>

*Principi 17 e 18:... omissis ....*

## Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149

## "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni,"

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p style="text-align: center;">CAPO I MECCANISMI SANZIONATORI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>(Inventario di fine legislatura regionale)</i></p> <p>1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni <b>che nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o in una successiva sono assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria</b>, sono tenute a redigere <b>un inventario</b> di fine legislatura. <b>Lo stesso inventario di fine legislatura può essere istituito anche dalle altre Regioni.</b></p> <p>2. <b>L'inventario</b> di fine legislatura è sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale. Entro e non oltre <b>venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni</b> esso deve risultare certificato dagli organi di controllo interno regionale e, nello stesso termine, trasmesso al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto <b>nell'inventario</b> di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle Regioni alla Banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed invia, entro <b>sessanta</b> giorni, <b>apposita relazione</b> al Presidente della Giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in particolare, per i contenuti di cui al comma 3, lettere c), per la parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, d), e) ed f), la verifica è effettuata dai Tavoli tecnici che ai sensi delle vigenti disposizioni sono deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista dall'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sulla base</p>	<p style="text-align: center;">CAPO I MECCANISMI SANZIONATORI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>(Relazione di fine legislatura regionale)</i></p> <p>1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica <b>e giuridica</b> della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni sono tenute a redigere <b>una relazione</b> di fine legislatura.</p> <p>2. La <b>relazione</b> di fine legislatura è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale <b>non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura</b>. Entro e non oltre <b>dieci</b> giorni <b>dopo la sottoscrizione della relazione</b>, essa deve risultare certificata dagli organi di controllo interno regionale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica <b>di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</b>, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto <b>nella relazione</b> di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle Regioni alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro <b>venti</b> giorni, <b>apposito rapporto</b> al Presidente della Giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in particolare, per i contenuti di cui al comma 4, lettere c), per la parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, d), e) ed f), la verifica è effettuata, <b>entro il medesimo termine di venti giorni</b>, dai Tavoli tecnici che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono deputati alla verifica</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>delle risultanze emerse in sede di verifica dei medesimi Piani ovvero, per le regioni non sottoposte al piano di rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. <b>La relazione e l'inventario</b> di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione <b>almeno dieci giorni prima delle elezioni</b>. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente della Giunta regionale alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.</p> <p>3. <b>L'inventario</b> di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sistema e esiti dei controlli interni;</li> <li>b) eventuali rilievi della Corte dei Conti;</li> <li>c) carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della Regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;</li> <li>d) azioni intraprese per contenere la spesa <b>sanitaria</b> e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta</li> </ul>	<p>dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista dall'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei medesimi Piani ovvero, per le regioni non sottoposte al piano di rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. <b>Il rapporto e la relazione</b> di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale della regione <b>entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del Presidente della Giunta regionale</b>. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente della Giunta regionale alla <b>Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica</b>.</p> <p><b>3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al Presidente della Giunta regionale il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono infine pubblicati sul sito istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.</b></p> <p>4. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sistema ed esiti dei controlli interni;</li> <li>b) eventuali rilievi della Corte dei conti;</li> <li>c) <b>eventuali</b> carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;</li> <li>d) <b>eventuali</b> azioni intraprese per contenere la spesa, <b>con particolare riguardo a quella sanitaria</b>, e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro</li> </ul>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;</p> <p>e) situazione economica e finanziaria del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;</p> <p>f) stato certificato del bilancio regionale <b>per la parte relativa alla spesa sanitaria.</b></p> <p>4. Con atto di natura non regolamentare, <b>sentita la Conferenza Stato Regioni</b>, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione <b>dell'inventario</b> di fine legislatura differenziandolo eventualmente per le regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria.</p>	<p>di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;</p> <p>e) situazione economica e finanziaria, <b>in particolare</b> del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;</p> <p><b>f) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;</b></p> <p>g) stato certificato del bilancio regionale.</p> <p>5. Con atto di natura non regolamentare, <b>adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</b>, il Ministro per i rapporti con le regioni <b>e per la coesione territoriale</b>, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione <b>della relazione</b> di fine legislatura, differenziandolo eventualmente per le Regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria.</p> <p><b>6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine legislatura il Presidente della Giunta regionale è tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.</b></p>
<p>Articolo 2</p> <p><i>(Fallimento politico del Presidente della giunta regionale)</i></p> <p>1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una Regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:</p> <p>a) il Presidente della Giunta regionale, nominato Commissario <i>ad acta</i> ai sensi dell'articolo 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n.</p>	<p>Articolo 2</p> <p><i>(Responsabilità politica del Presidente della giunta regionale)</i></p> <p>1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:</p> <p>a) il presidente della giunta regionale, nominato Commissario <i>ad acta</i> ai sensi dell'articolo 2, <b>rispettivamente commi 79 e 83</b>, della citata</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>191, non abbia adempiuto <b>immotivatamente</b>, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;</p> <p>b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento;</p> <p>c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'art. 6, <b>comma 1</b> del decreto legislativo <b>in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, delle città metropolitane e delle province, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, nonché di istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</b></p> <p>2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 del presente articolo è considerato grave violazione di legge e in tal caso <b>il Presidente del Consiglio dei Ministri</b>, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali <b>e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, propone al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, la rimozione del Presidente della Giunta regionale per fallimento nel proprio mandato di amministrazione dell'ente Regione.</b></p> <p>3. Il Presidente rimosso <b>è interdetto da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici</b> per un periodo di tempo di dieci</p>	<p>legge n. 191 del 2009, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;</p> <p>b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della citata legge n. 191 del 2009, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento;</p> <p>c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata legge n. 191 del 2009, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'articolo 6 <b>del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.</b></p> <p>2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione del Presidente della Giunta regionale per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica è adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessato.</p> <p>3. Il Presidente rimosso <b>ai sensi del comma 2 è incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per</b></p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>anni. <b>La sanzione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. Il giudizio sulla relativa impugnazione è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</b></p> <p>4. Il rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per la campagna per il rinnovo del consiglio regionale spettante, ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, è decurtato del 30% per il partito politico, la lista o la coalizione che presentino nuovamente la candidatura del Presidente rimosso a qualsiasi altra carica pubblica elettiva prima che siano decorsi dieci anni dalla rimozione.</p> <p>5. Nelle more dell'insediamento del nuovo presidente della giunta regionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un nuovo commissario <i>ad acta</i> <b>per l'attuazione del piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.</b></p> <p>6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo <b>in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, delle città metropolitane e delle province, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, nonché di istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</b></p>	<p>un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non può essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni.</p> <p><b>Soppresso</b></p> <p>4. <b>Qualora si verificano una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione dell'articolo 2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il Presidente della Giunta regionale nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009.</b></p> <p>5. Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni <b>e per la coesione territoriale</b>, nomina un nuovo commissario <i>ad acta</i> <b>per l'esercizio delle competenze del Presidente della Giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili.</b></p> <p>6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, primo periodo, del <b>citato decreto legislativo n. 68 del 2011.</b></p> <p>7. <b>Con riguardo a settori ed attività regionali diversi dalla sanità, ove una regione dopo la</b></p>



Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p style="text-align: center;">Articolo 3. <i>(Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali)</i></p> <p>1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto.</p> <p>2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresì l'interdizione <b>dei medesimi</b> da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo <b>da sette a dieci</b> anni. La sanzione dell'interdizione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni. Il giudizio sulla relativa impugnazione è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>	<p><b>determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale è nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi.</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 3. <i>(Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti)</i></p> <p>1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali <b>e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonché dei componenti del collegio dei revisori dei conti.</b></p> <p>2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresì l'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo <b>di dieci anni</b>. La sanzione dell'interdizione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni <b>e per la coesione territoriale</b>. Il giudizio sulla relativa impugnazione è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p> <p><b>3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti alle medesime riconducibili, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti</b></p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p style="text-align: center;">Articolo 4 (<i>Inventario di fine mandato provinciale e comunale</i>)</p> <p>1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni <b>che durante il mandato consiliare in corso o in uno successivo si trovino in situazione di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000</b>, sono tenuti a redigere <b>un inventario di fine mandato. Lo stesso inventario di fine mandato può essere istituito anche dagli altri Comuni e Province.</b></p> <p>2. <b>L'inventario</b> di fine mandato è sottoscritto dal Presidente della Provincia o dal Sindaco. Entro e non oltre <b>venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni</b> esso deve risultare certificato dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmesso al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto <b>nell'inventario</b> di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla Banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed invia, entro <b>sessanta</b> giorni, apposita <b>relazione</b> al Presidente della Provincia o del Sindaco. <b>La relazione e l'inventario</b> di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia o del Comune <b>almeno dieci giorni prima delle elezioni.</b> Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente della Provincia e dal Sindaco <b>alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 (<i>Relazione di fine mandato provinciale e comunale</i>)</p> <p>1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica <b>e giuridica</b> della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere <b>una relazione</b> di fine mandato.</p> <p>2. <b>La relazione</b> di fine mandato è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco <b>non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.</b> Entro e non oltre <b>dieci</b> giorni <b>dopo la sottoscrizione della relazione</b>, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto <b>nella relazione</b> di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro <b>venti</b> giorni, apposito <b>rapporto</b> al presidente della provincia o al sindaco. <b>Il rapporto e la relazione</b> di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune <b>entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco.</b> Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco <b>alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</b></p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>3. L'<b>inventario</b> di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la <b>consiliatura</b>, con specifico riferimento a:</p> <p>a) eventuali rilievi della Corte dei Conti;</p> <p>b) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;</p> <p>c) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma 1 dell'art. 2359 del Codice Civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;</p> <p>d) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, <b>misurato attraverso un adeguato monitoraggio degli output e delle caratteristiche dei destinatari relativi a ciascun servizio offerto</b>;</p> <p>e) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.</p> <p>4. Con atto di natura non regolamentare, <b>sentita</b> la Conferenza Stato, Città e autonomie locali, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione <b>dell'inventario</b> di fine mandato.</p>	<p><b>3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.</b></p> <p>4. <b>La relazione</b> di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:</p> <p>a) <b>sistema ed esiti dei controlli interni</b>;</p> <p>b) eventuali rilievi della Corte dei conti;</p> <p>c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;</p> <p>d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;</p> <p>e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, <b>affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi</b>;</p> <p>f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.</p> <p>5. Con atto di natura non regolamentare, <b>adottato d'intesa</b> con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali <b>ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</b>, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p style="text-align: center;">Articolo 5 (Regolarità della gestione amministrativo-contabile)</p> <p>1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:</p> <p>a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;</p> <p>b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;</p> <p>c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.</p> <p>2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza Unificata.</p>	<p>redazione <b>della relazione</b> di fine mandato, <b>nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.</b></p> <p><b>6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato, il presidente della provincia o il sindaco sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 (Regolarità della gestione amministrativo-contabile)</p> <p>1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:</p> <p>a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;</p> <p>b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;</p> <p>c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.</p> <p>2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni <b>e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche di cui al comma 1. L'attività di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile attivata sulla base degli indicatori di cui al comma 1 è eseguita prioritariamente nei confronti dei comuni capoluogo di provincia.</b></p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p data-bbox="443 331 555 360">Articolo 6</p> <p data-bbox="220 371 778 432"><i>(Fallimento politico del presidente di provincia e del sindaco)</i></p> <p data-bbox="220 443 778 1205">1. Al comma 5 dell'articolo 248 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è aggiunto il seguente periodo: "I Sindaci e i Presidenti di Provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono <b>eleggibili</b>, per un periodo di dieci anni, alle cariche di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. <b>Gli stessi sono altresì interdetti per un periodo di tempo di dieci anni da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.</b> Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei Conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a 10 anni, in funzione della gravità accertata.</p>	<p data-bbox="1026 331 1137 360">Articolo 6</p> <p data-bbox="842 371 1321 432"><i>(Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco)</i></p> <p data-bbox="802 443 1361 1852">1. <b>Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile.</b> I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono <b>candidabili</b>, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. <b>Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.</b> Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. <b>La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.</b>».</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto <b>ai fini della deliberazione dello stato di dissesto e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</b> Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p>2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto <b>e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</b> Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, <b>entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive</b> e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 <b>del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,</b> il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 <b>del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;"><i>(Mancato rispetto del patto di stabilità interno)</i></p> <p>1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:</p> <p>a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;"><i>(Mancato rispetto del patto di stabilità interno)</i></p> <p>1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:</p> <p>a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato</p>

<b>Atto 365</b>	<b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b>
<p>programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;</p> <p>b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;</p> <p>c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;</p> <p>d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;</p> <p>e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.</p>	<p>registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente</p> <p>b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio</p> <p>c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;</p> <p>d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;</p> <p>e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:</p> <p>a) <b>è tenuto a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato versamento, si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.</b> La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;</p> <p>b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;</p> <p>c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;</p> <p>d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì</p>	<p>2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:</p> <p>a) <b>è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.</b> La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;</p> <p>b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;</p> <p>c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;</p> <p>d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì</p>



Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;</p> <p>e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico <b>delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</b>, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.</p> <p>3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano <b>a decorrere dall'anno 2014</b>.</p> <p style="text-align: center;">CAPO II MECCANISMI PREMIALI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 (<i>Patto di stabilità interno</i>)</p> <p>1. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al comparto di appartenenza, gli enti virtuosi che hanno</p>	<p>divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;</p> <p>e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.</p> <p>3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano <b>in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e seguenti</b>.</p> <p><b>5. L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: «122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti finanziari.».</b></p> <p style="text-align: center;">CAPO II MECCANISMI PREMIALI</p> <p style="text-align: center;"><i>Soppresso</i></p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>rispettato il patto di stabilità interno possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, ridurre l'obiettivo del patto stesso di un importo determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto a un insieme di indicatori economico-strutturali di cui al comma 2. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza ponderata di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori. E' virtuoso l'ente che, relativamente a tutti gli indicatori, presenta valori migliori rispetto al valore medio. Il valore medio degli indicatori è individuato distintamente per le Regioni a statuto ordinario e per le autonomie speciali. Il valore medio degli indicatori per gli enti locali è individuato sulla base delle seguenti classi demografiche e dovrà tenere conto anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al comma 4:</p> <p>a) per le province:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;</li><li>2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;</li></ol> <p>b) per i comuni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;</li><li>2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;</li><li>3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.</li></ol> <p>2. Gli indicatori di cui al comma precedente sono finalizzati a misurare:</p> <p>a) il grado di rigidità strutturale dei bilanci con particolare riguardo alla: I) incidenza della spesa per personale su entrate correnti; II) incidenza della spesa per rimborso prestiti su spesa corrente; III) incidenza dello stock di debito non assistito su spese correnti; IV) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere e valutazione del fenomeno delle mancate estinzioni a chiusura d'esercizio;</p>	

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>b) il grado di autonomia finanziaria con particolare riguardo alla: I) incidenza degli incassi tributari ed extratributari sugli incassi correnti; II) incidenza degli incassi tributari ed extratributari sulle analoghe entrate considerate in termini di accertamenti; III) incidenza degli accertamenti delle entrate correnti tributarie ed extratributarie sugli impegni di spesa corrente; IV) incidenza delle entrate correnti accertate sugli impegni di spesa corrente; V) incidenza per età dei residui attivi;</p> <p>c) l'effetto dell'attività finanziaria con particolare riguardo a: I) consistenza del risultato di amministrazione; II) composizione del risultato di amministrazione; III) incidenza dei residui passivi di parte corrente sui relativi impegni; IV) incidenza dell'ammontare del debito sull'ammontare della quota capitale rimborsata;</p> <p>d) il livello dei servizi e della pressione fiscale e gli altri indicatori di cui alla lettera e) dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42.</p> <p>3. Gli indicatori di cui al comma 2 possono essere ridefiniti con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>4. Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, per quanto concerne gli Enti locali, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, per quanto concerne le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa, ai sensi del medesimo decreto legislativo, con la Conferenza Stato-regioni.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b></p> <p><b><i>(Ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)</i></b></p> <p><b>1. Dopo la lettera g-bis) dell'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte le seguenti: «g-ter) a decorrere dall'anno 2011, delle spese conseguenti alla</b></p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p style="text-align: center;">Articolo 9 (<i>Ulteriori meccanismi premiali</i>)</p> <p>1. Dopo il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente: "Ai fini degli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità e che hanno rispettato il patto di stabilità interno."</p> <p>2. Nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e anche al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali per gli acquisti di cui al comma 3, il citato Osservatorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, fornisce alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di</p>	<p>dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi di entrate derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-<i>quater</i>, della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio; g-<i>quater</i>) a decorrere dall'anno 2011, delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio.».</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 (<i>Ulteriori meccanismi premiali</i>)</p> <p>1. Dopo il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, <b>e successive modificazioni</b>, è aggiunto il seguente: «Ai fini <b>ed agli</b> effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità <b>interno</b> e che hanno rispettato il patto di stabilità interno. ».</p> <p><i>Soppresso</i></p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>maggior impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale. Ciò, al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Qualora gli acquisti effettuati si discostino dai prezzi di riferimento, il legale rappresentante dell'Ente che ha disposto gli acquisti, dovrà farne segnalazione alla Corte dei Conti.</p> <p>3. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 67, è aggiunto il seguente: «67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi <b>entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo</b>, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale Regionale per gli Acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 ».</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 (Contrasto all'evasione fiscale)</p> <p>1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, la partecipazione delle</p>	<p>2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 67, è aggiunto il seguente: «67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi <b>entro il 30 novembre 2011</b>, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e <b>per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione</b>. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.».</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 (Contrasto all'evasione fiscale)</p> <p>1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, la partecipazione delle province</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>Province all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento della Provincia che abbia contribuito all'accertamento stesso.</p> <p>2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, <b>di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali</b> e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettanti alle Province che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi del comma <b>precedente</b>, nonché le relative modalità di attribuzione, <b>prevedendo forme di incentivazione finalizzate alla collaborazione delle Regioni, delle Province e dei Comuni all'accertamento fiscale.</b></p> <p>3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita Digit PA per quanto di rispettiva competenza, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e <b>di trasmissione alle Province, anche in via telematica</b>, delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle Province all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di competenza provinciale, le Province possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dalle Province stesse ovvero degli affidatari delle entrate provinciali i quali, pertanto, devono garantire alle Province l'accesso alle banche dati utilizzate.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 (Collaborazione nella gestione organica dei tributi)</p> <p>1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle compartecipazioni sono definiti</p>	<p>all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento della provincia che abbia contribuito all'accertamento stesso, <b>anche attraverso la segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.</b></p> <p>2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettante alle province che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi del comma <b>1</b>, nonché le relative modalità di attribuzione.</p> <p>3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva competenza, sono stabilite le modalità tecniche di accesso <b>per le province</b> alle banche dati e, <b>sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilità</b> delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di competenza provinciale, le province possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dalle province stesse ovvero degli affidatari delle entrate provinciali i quali, pertanto, devono garantire alle province l'accesso alle banche dati utilizzate.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 (Collaborazione nella gestione organica dei tributi)</p> <p>1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle compartecipazioni sono definiti</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>dalle Province con l'Agenzia delle Entrate, che per l'attuazione si avvale delle proprie Direzioni Regionali.</p> <p>2. Le Province possono stipulare con l'Agenzia delle Entrate convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate forme di collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i termini e le modalità per la corresponsione del rimborso spese.</p> <p>3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa le Province possono definire con specifica convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità gestionali e operative di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12 <i>(Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale)</i></p> <p><b>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono stabilite annualmente le modalità per la determinazione del livello di evasione fiscale relativo ad ogni singola Regione, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica, così come previsto dal Regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223, resi omogenei per quanto riguarda definizioni e classificazioni, e integrati da eventuali ulteriori indicatori statistici di fonte istituzionale.</b></p>	<p>dalle province con l'Agenzia delle entrate, che per l'attuazione si avvale delle proprie Direzioni Regionali.</p> <p>2. Le province possono stipulare con l'Agenzia delle entrate convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate forme di collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i termini e le modalità per la corresponsione del rimborso spese.</p> <p>3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa le province possono definire con specifica convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità gestionali e operative di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12 <i>(Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale)</i></p> <p><b>1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica.</b></p> <p><b>2. Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresì definiti:</b></p> <p><b>a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;</b></p> <p><b>b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera a);</b></p> <p><b>c) le misure premiali o sanzionatorie in</b></p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>2. Il decreto di cui al comma precedente disciplina le modalità di accesso al fondo perequativo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, delle città metropolitane e delle province, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, nonché di istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, dei risultati conseguiti in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione fiscale.</p> <p style="text-align: center;">CAPO III (DISPOSIZIONI FINALI)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 <i>(Applicazione alle regioni speciali)</i></p> <p>1. Le disposizioni di cui al capo I e II del presente decreto legislativo si applicano alle Regioni a statuto speciale ed agli Enti locali appartenenti ai rispettivi territori in base alle procedure e ai tempi stabiliti dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.</p>	<p>relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).</p> <p>3. Ove l'accordo di cui al comma 1 non sia raggiunto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.</p> <p><i>Soppresso</i></p> <p style="text-align: center;">CAPO III (DISPOSIZIONI FINALI)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 <b><i>(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)</i></b></p> <p>1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime,</p>



Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
	<p>le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b> <i>(Fabbisogni standard delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e responsabilità politica dei Ministri)</i></p> <p>1. Il presente articolo, al fine di rendere effettivo il superamento del criterio della spesa storica attraverso la definizione dei fabbisogni per i programmi di spesa delle amministrazioni centrali e dei fabbisogni standard per le amministrazioni periferiche dello Stato, disciplina le modalità di rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della spesa ai fabbisogni definiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111</p> <p>2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di spesa e quelli delle amministrazioni periferiche dello Stato, come determinati ai sensi del comma 1, e le spese effettivamente sostenute come risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato, sono trasmessi ogni anno dal Governo alle Camere, affinché possano essere adottate, nelle forme e nei tempi previsti dai rispettivi regolamenti, le iniziative e le determinazioni ivi previste, incluse quelle di cui all'articolo 94 della Costituzione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> <i>(Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali)</i></p> <p>1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
	<p>in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali, riducendo e unificando i termini e le comunicazioni attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando la disciplina sanzionatoria in vigore.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b> <i>(Interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali)</i></p> <p>1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle regioni e un rappresentante delle autonomie locali designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI, e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento dei seguenti obiettivi, da realizzare anche attraverso apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:</p> <p>a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali;</p> <p>b) valutare forme di compensazione all'interno del patto di stabilità a livello regionale previsto dalla normativa vigente, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti territoriali;</p> <p>c) valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni per la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;</p> <p>d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalità definite dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal</p>

<b>Atto 365</b>	<b>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b>
	<p>decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009;</p> <p>e) definire i casi in cui la stipulazione, da parte degli enti locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto di stabilità interno, in considerazione della convenienza economica per l'amministrazione contraente.</p>



## **ALLEGATO 2**



**D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,  
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità  
e il consolidamento dei conti pubblici”  
(artt. 13 e 14)**

-----  
*Publicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.*

*Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.*

Articolo 13

*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del



decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio

decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre". All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.

18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4".

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

[21. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole "30 settembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012";

b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: "20 novembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";

c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: "20 novembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013".

Restano salve le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei termini originariamente posti dall'articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011].

#### Articolo 14

##### *Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio,

dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestando.

10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.

22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.

28. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29 è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.

31. La tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata ai sensi del comma 13.

33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.

35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione".

47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.





**ALLEGATO 3**



**TESTI A FRONTE RELATIVI ALLE NOVELLE INTRODOTTE DAL D.L. N. 201  
DEL 2011 E DAL D.L. N. 216 DEL 2011 ALLA LEGGE DELEGA E AI  
DECRETI LEGISLATIVI**

Si riporta di seguito il **testo a fronte** tra le formulazioni **previgenti** all'emanazione del D.L. n. 201 del 2011, come modificato dalla legge n. 214 del 2011 e le norme attualmente in vigore. Per quanto riguarda il D.Lgs. n. 216 del 2010 (Fabbisogni standard) il raffronto è posto con tra la norma originaria e quella contenuta nel D.L. n. 216 del 2011 (Proroga termini).

<i>Testo previgente</i>	<i>Testo dopo DL 201/2011</i>
<b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b> "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"	
<p style="text-align: center;">Articolo 27 <i>Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome</i></p> <p>1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, <b>entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2</b> e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m).</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27 <i>Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome</i></p> <p>1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all' articolo 2, comma 2, lettera m).</p>

<i>Testo previgente</i>	<i>Testo dopo DL 201/2011</i>
<b>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85,</b> "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42"	
<p style="text-align: center;">Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i></p> <p>5. <b>In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo</b>, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data <b>di entrata in vigore del presente decreto</b>, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i></p> <p>5. Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data <b>di presentazione della domanda di trasferimento</b>, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.</p>

<i>Testo previgente</i>	<i>Testo dopo DL 216/2011</i>
<b>D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216</b> "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province"	
<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>Obiettivi di servizio</i></p> <p>5. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:</p> <p>a) <b>entro il 2011</b> verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;</p> <p>b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;</p> <p>c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>Obiettivi di servizio</i></p> <p>5. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:</p> <p>a) <b>entro il 30 aprile 2012</b> verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;</p> <p>b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;</p> <p>c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.</p>

<i>Testo previgente</i>	<i>Testo dopo DL 201/2011</i>
<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”</b>	
<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare</i></p> <p>3. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 7.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare</i></p> <p>3. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2, <b>nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4</b> secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 7.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>Imposta municipale propria</i></p> <p>5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. <b>Nel caso di mancata</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>Imposta municipale propria</i></p> <p>5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6.</p>

<i>Testo previgente</i>	<i>Testo dopo DL 201/2011</i>
<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”</b>	
<p><b>emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>Applicazione dell'imposta municipale propria</i></p> <p>4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14 <i>Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie</i></p> <p>7. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.</p> <p>9. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>Applicazione dell'imposta municipale propria</i></p> <p><b>Abrogato</b></p> <p style="text-align: center;">Articolo 14 <i>Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie</i></p> <p><b>Abrogato</b></p> <p>9. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle</p>



<i>Testo previgente</i>	<i>Testo dopo DL 201/2011</i>
<b>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”</b>	
<p>risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal <b>1° gennaio 2014</b>, l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.</p>	<p>risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal <b>1° gennaio 2012</b>, l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.</p>

<i>Testo previgente</i>	<i>Testo dopo DL 201/2011</i>
<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”	
<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>Rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto ordinario</i></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7 <b>ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 8, comma 4.</b> All'aliquota così rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta 2013, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>Rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto ordinario</i></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7. All'aliquota così rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta 2013, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.</p>

<i>Testo previgente</i>	<i>Testo dopo DL 201/2011</i>
<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”	
<p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>Addizionale regionale all'IRPEF</i></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari a <b>0,9 per cento</b> sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:</p> <p>a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;</p> <p>b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;</p> <p>c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>Addizionale regionale all'IRPEF</i></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari a <b>1,23 per cento</b> sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:</p> <p>a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;</p> <p>b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;</p> <p>c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>Ulteriori tributi regionali</i></p> <p>4. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni in materia di trasporto pubblico locale, è soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. È contestualmente rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in modo da assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla compartecipazione soppressa.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>Ulteriori tributi regionali</i></p> <p><b>Abrogato</b></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 <i>Tributi propri connessi al trasporto su gomma</i></p> <p>5. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 <i>Tributi propri connessi al trasporto su gomma</i></p> <p><b>Abrogato</b></p>

<i>Testo previgente</i>	<i>Testo dopo DL 201/2011</i>
<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario"	
<p style="text-align: center;">Articolo 18 <i>Soppressione dei trasferimenti statali alle province e compartecipazione provinciale all'IRPEF</i></p> <p>6. È devoluto alla provincia competente per territorio un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 <i>(Misure in materia di finanza pubblica)</i></p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4, <b>a decorrere dal 2012</b>, lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalità e permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18 <i>Soppressione dei trasferimenti statali alle province e compartecipazione provinciale all'IRPEF</i></p> <p><b>Soppresso</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 32 <i>(Misure in materia di finanza pubblica)</i></p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4, <b>a decorrere dal 2013</b>, lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalità e permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.</p>

## **ALLEGATO 4**

**PROSPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI  
DAI DECRETI LEGISLATIVI ATTUATIVI EMANATI ALLA DATA  
DEL 29 FEBBARIO 2012**



**Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85**  
**“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio” (c.d. Federalismo demaniale)**

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle <b>Regioni</b> , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del <b>demanio marittimo</b> , con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali.	<b>23 dicembre 2010</b> (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle <b>Regioni</b> , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del <b>demanio idrico</b> , nonché le <b>opere idrauliche e di bonifica di competenza statale</b> , ad esclusione: 1) dei <b>fiumi</b> di ambito <b>sovraregionale</b> ; 2) dei <b>laghi</b> di ambito <b>sovraregionale</b> per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale.	<b>23 dicembre 2010</b> (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle <b>Province</b> , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del <b>demanio idrico</b> , <b>limitatamente</b> ai <b>laghi chiusi</b> privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia.	<b>23 dicembre 2010</b> (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle <b>Province</b> , unitamente alle relative pertinenze ubicate su terraferma, delle <b>miniere</b> che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.	<b>23 dicembre 2010</b> (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 3	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di <b>formazione degli elenchi dei beni trasferibili</b> .	<b>23 dicembre 2010</b> (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	<i>All'esame della Conferenza unificata dal 5 maggio 2011</i>
Art. 3, co. 4, primo periodo	<b>Presentazione</b> all'Agenzia del demanio da parte delle Regioni e degli enti locali di una apposita <b>domanda di acquisizione dei beni</b> , con relativa relazione.	entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei D.P.C.M. di cui al comma 3	
Art. 3, co. 4, ultimo periodo	Ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun Ente locale.	entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, co. 4, primo periodo	
Art. 3, co. 6	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidamento del <b>patrimonio dei beni “inoptati”</b> (c.d. patrimonio federale) all'Agenzia del demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, al fine di valorizzarli e alienarli d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 4, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di <b>attribuzione</b> dei beni demaniali <b>diversi</b> da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre <b>motivatamente</b> il mantenimento dei beni nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile.		
Art. 5, co. 3, primo e terzo periodo	<b>Comunicazione alla Agenzia del demanio</b> da parte delle <b>amministrazioni statali</b> e degli altri enti degli elenchi relativi ai <b>beni</b> di cui si richiede l' <b>esclusione</b> . <b>Compilazione</b> da parte dell'Agenzia del demanio dell' <b>elenco</b> dei beni di cui si richiede l' <b>esclusione</b> .	<b>24 settembre 2010</b> (entro 90 giorni dall'entrata in vigore)	<i>Agenzia Demanio</i> <i>Circ. n. 24320</i> <i>del 24 giugno 2010</i> <i>Agenzia Demanio</i> <i>Circ. n. 28104</i> <i>del 26 luglio 2010</i> <i>Agenzia Demanio</i> <i>Circ. n. 33426</i> <i>del 17 settembre 2010</i>
Art. 5, co. 3, quarto periodo	Provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio di <b>definizione</b> dell' <b>elenco</b> complessivo dei <b>beni esclusi</b> dal trasferimento, da pubblicare sul sito <i>internet</i> dell'Agenzia, previo parere della Conferenza Unificata da esprimersi entro 30 giorni. <i>Per l'elenco dei beni si veda il sito dell'Agenzia: <a href="http://benidellostato.agenziaedemanio.it/BeniPatrimoni/ali/index.php">http://benidellostato.agenziaedemanio.it/BeniPatrimoni/ali/index.php</a></i>	<b>8 novembre 2010</b> (entro i successivi 45 giorni)	<i>Vedi Nota</i> <sup>36</sup>
Art. 5, co. 4, primo periodo	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di <b>individuazione dei beni</b> immobili comunque in uso al <b>Ministero della difesa che possono essere trasferiti</b> .	<b>26 giugno 2011</b> (entro un anno dall'entrata in vigore)	
Art. 5, co. 5	Accordi tra Stato, regioni ed enti pubblici territoriali sul trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali dei <b>beni</b> e delle cose indicati negli <b>accordi di valorizzazione</b> e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo <b>culturale</b> , definiti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.	<b>26 giugno 2011</b> (entro un anno dall'entrata in vigore)	
Art. 5, co. 5-bis	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia degli accordi o delle intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari.	<b>13 luglio 2011</b> (entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 70/2011)	
Art. 7, co. 1	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione a cadenza <b>biennale</b> di ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per successivi trasferimenti.	A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore (dal 1° gennaio 2012)	

<sup>36</sup> Il 9 novembre 2010 il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Conferenza unificata il decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio recante l'elenco dei beni da escludere dal trasferimento agli enti territoriali. Nella seduta del 18 novembre 2010 le Regioni e gli Enti locali hanno consegnato un documento congiunto con la richiesta di modifiche del testo, considerato nella sua impostazione irricevibile e la costituzione di un tavolo di confronto per la revisione. Il MEF ha nei mesi successivi più volte integrato l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento, mentre Regioni ed Enti locali hanno richiesto approfondimenti su talune tipologie di beni o su singoli beni immobili. Su tale elenco, posto all'ordine del giorno il 18 maggio 2011, la Conferenza Unificata ha espresso parere negativo.



Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 9, co. 2	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di <b>determinazione delle modalità per ridurre le risorse</b> a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei D.P.C.M. di trasferimento dei beni.	A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento dei beni	
Art. 9, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.		
Art. 9, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione degli importi da <b>escludere</b> ai fini del <b>patto di stabilità interno</b> corrispondenti alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.	<b>25 agosto 2010</b> (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 9, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle modalità di destinazione delle risorse nette derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito, nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti.	<b>25 agosto 2010</b> (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	

**Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156**  
**“Ordinamento transitorio di Roma capitale”**

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 4	L'Assemblea capitolina disciplina con <b>propri regolamenti l'esercizio delle funzioni</b> di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma Capitale, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 24.	Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42	
Art. 3, co. 5	L'Assemblea capitolina <b>approva lo statuto di Roma Capitale</b> che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42.	
Art.5, co. 7	Le <b>disposizioni</b> relative allo <b>status</b> del Sindaco, degli Assessori componenti della Giunta e dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina – disciplinate dallo stesso articolo 5 - si applicano <b>a decorrere dalla data di entrata in vigore del successivo decreto legislativo di attuazione.</b>	Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42	

**Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216**  
**“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni**  
**standard di Comuni, Città metropolitane e Province”**

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 5, co. 1, lett. a) e c)	<p><b>Predisposizione</b>, da parte della Società per gli studi di settore-Sose s.p.a., delle <b>metodologie occorrenti</b> alla individuazione dei fabbisogni standard e, eventualmente, di appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province.</p> <p>I Comuni e le Province restituiscono <i>per via telematica</i>, entro 60 giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario.</p>	29 luglio 2011	Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (articolo 6, comma 2, lettera b)) e Decreto del Direttore delle Finanze del 24 maggio 2011, con cui è stata avviata la procedura di raccolta dei dati.
Art. 6	<p><b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> per l'adozione di una <b>nota metodologica</b> relativa alla procedura di <b>calcolo</b> dei cui agli articoli precedenti, nonché del <b>fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia</b>.</p> <p>Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. <b>Decorsi 15 giorni</b>, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'<b>espressione del parere da parte della Commissione bicamerale</b> per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle <b>Commissioni parlamentari</b> competenti per le conseguenze di carattere finanziario.</p> <p><b>Decorsi 15 giorni dalla trasmissione alle Camere</b> da parte del Governo, il <b>decreto può essere comunque adottato</b>, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</p>		

**Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23**  
**“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”**

N.B. Si ricorda che per alcuni adempimenti originariamente previsti dal D.Lgs. n. 23 bisogna considerare gli effetti determinati dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, che ha anticipato al 2012 l'imposta municipale propria (IMU), estendendone l'applicazione anche all'abitazione principale.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> che fissa la percentuale della <b>compartecipazione dei comuni al gettito dell'IVA</b> . <i>L'art. 13, co. 19-bis, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che per gli anni 2012-2014 il D.P.C.M. è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'IVA, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito IRPEF.</i>		D.P.C.M. 17 giugno 2011 (G.U. n. 204 del 2/9/2011)
Art. 2, co. 6	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> che stabilisce le modalità attuative relative al <b>venir meno dell'applicazione</b> - a decorrere dal 2012 - nelle regioni a statuto ordinario dell' <b>addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica</b> e al corrispondente aumento dell'accisa erariale per assicurare la neutralità finanziaria del decreto.	<b>Entro il 31 dicembre 2011</b>	D.M. Economia 30 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31/12/2011)
Art. 2, co. 7	<b>Decreto del Ministro dell'interno</b> , previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di <b>alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio</b> nonché le quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. <i>Le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sono state modificate dall'art. 13, co. 18-19-bis, del D.L. n. 201/2011.</i>	<b>Annualmente entro il 30 novembre</b>	D.M. Interno 21 giugno 2011 (G.U. n. 178 del 2/8/2011)
Art. 2, co. 8	<b>Decreto del Ministro dell'interno</b> che determina la <b>riduzione dei trasferimenti erariali</b> ai comuni in misura corrispondente al <b>gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio</b> , nonché al gettito devoluto ai comuni e al gettito derivante dalla compartecipazione IVA.		D.M. Interno 21 giugno 2011 (G.U. n. 178 del 2/8/2011)
Art. 2, co. 8 (ultimo periodo)	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> con il quale la quota di <b>gettito della cedolare secca</b> devoluta ai comuni può essere <b>incrementata</b> , dopo il 2012, in misura corrispondente alla <b>individuazione di ulteriori trasferimenti</b> suscettibili di riduzione.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 9	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale possono essere modificate le <b>aliquote</b> e le <b>quote: del gettito dei tributi da attribuire ai comuni</b> con riferimento all'imposta di registro e di bollo, all'imposte ipotecaria e catastale, nonché ai tributi speciali catastali e tasse ipotecarie; del gettito della compartecipazione IVA; del gettito della cedolare secca; nonché della compartecipazione dei comuni al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare.		
Art. 2, co. 10, lett. b)	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> che stabilisce le modalità di <b>recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria</b> e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo, con riferimento alla quota del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento del comune nell'attività di accertamento.		D.M. Economia 15 luglio 2011 (G.U. n. 177 del 1/8/2011)
Art. 3, co. 4	<b>Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate</b> che stabilisce le <b>modalità di esercizio dell'opzione al regime della cedolare secca</b> , nonché del versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima.	<b>6 luglio 2011</b> (entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	Circolare dell'Agenzia delle entrate - prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 <sup>37</sup> .
Art. 4, co. 3	<b>Regolamento</b> ai sensi dell'art. 17, co. 1, legge n. 400/1988 che detta la disciplina generale di attuazione dell' <b>imposta di soggiorno</b> .	<b>6 giugno 2011</b> (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	Schema approvato CdM 2/11/2011
Art. 5, co. 1	<b>Regolamento</b> ai sensi dell'art. 17, co. 2, legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina il graduale " <b>sblocco</b> ", anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di <b>istituire l'addizionale comunale all'IRPEF</b> , ovvero di <b>aumentarla</b> nel caso in cui sia stata istituita.	<b>6 giugno 2011</b> (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	<b>Norma abrogata dall'art. 1, co. 11, del D.L. n. 138/2011</b>

<sup>37</sup> La circolare disciplina le modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell'imposta e altre disposizioni di attuazione della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Si ricorda, inoltre, che l'Agenzia delle entrate ha emanato relativamente alle modalità applicative della cedolare secca le seguenti disposizioni reperibili sul sito internet dell'Agenzia ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)):

- Provvedimento - prot. 76208/2011 del 19 maggio 2011. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili a uso abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell'opzione per la cedolare secca (mod. SIRIA);
- Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011. Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione;
- Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011. Primi chiarimenti sulle nuove modalità di tassazione delle locazioni di immobili ad uso abitativo, con riferimento ai destinatari, alla scelta del regime, alle modalità di pagamento e alle sanzioni.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 6, co. 1	<b>Regolamento</b> ai sensi dell'art. 17, co. 2, legge n. 400/1988 che disciplina la revisione dell'imposta di scopo.	<b>Entro il 31 ottobre 2011</b>	
Art. 8, co. 5	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui può essere <b>modificata l'aliquota dell'imposta municipale propria</b> (0,76%) sugli immobili non costituenti abitazione principale.		<i>L'art. 13, co. 6, del D.L. 201/2011 prevede che i comuni possono modificare l'aliquota di base (+/- 0,3%)</i>
Art. 9, co. 6	Uno o più <b>decreti del Ministro dell'economia e delle finanze</b> con i quali vengono approvati i <b>modelli della dichiarazione dell'imposta municipale propria</b> , i modelli per il versamento e la trasmissione dei dati di riscossione ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.		
Art. 11, co. 2	<b>Regolamento</b> ai sensi dell'art. 17, co. 1, legge n. 400/1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, che detta la disciplina generale dell' <b>imposta municipale secondaria</b> .		

**Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68**  
**“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”**

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 1	<p><b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b>, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo <b>parere delle Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, con cui è <b>rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF delle regioni a statuto ordinario</b>, a decorrere dal 2013.</p> <p>Il medesimo decreto <b>riduce le aliquote dell'IRPEF di competenza statale</b>, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.</p>	<p>Da adottare <b>entro 1 anno</b> dall'entrata in vigore  <b>(27 maggio 2012)</b></p>	
Art. 4, co. 3	<p><b>Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri</b>, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo <b>parere delle Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, con cui sono stabiliti i <b>criteri per la definizione delle modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario</b>, in conformità con il principio di territorialità.</p> <p>Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità.</p>		
Art. 6, co. 3	<p><b>Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze</b> con cui sono stabilite le modalità in base alle quali la <b>maggiorazione dell'addizionale regionale dell'IRPEF</b> oltre lo 0,5 per cento, prevista per l'anno 2013, non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del TUIR (DPR n. 917/1986).</p>		
Art. 7, co. 2	<p><b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b>, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono individuati i <b>trasferimenti statali da sopprimere</b>, previo <b>parere delle Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario.</p> <p>Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.</p> <p>Con <b>ulteriore decreto</b> possono essere individuati altri trasferimenti suscettibili di soppressione.</p>	<p>Entro il <b>31 dicembre 2011</b></p>	

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 9, co. 4	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> con cui sono stabilite le modalità di <b>riversamento diretto alle Regioni</b> delle risorse ascrivibili al <b>gettito</b> derivante dalla <b>lotta all'evasione fiscale</b> riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, nonché all'IVA commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista per le regioni ovvero alle ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali.		
Art. 10, co. 4	Sulla base di <b>convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le Regioni</b> sono disciplinati le <b>modalità di gestione delle imposte</b> , nonché il relativo rimborso spese, per le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF che devono essere svolte dall'Agenzia delle entrate.		
Art. 10, co. 6	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> che stabilisce le modalità attuative per la definizione della <b>convenzione</b> di cui al comma 2 ( <i>vedi sopra</i> ) con particolare riferimento alle <b>direttive generali sui criteri della gestione e sull'impiego delle risorse</b> disponibili che possono essere stabilite dalle Regioni e dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.		
Art. 11, co. 2	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , con cui è effettuata la <b>quantificazione finanziaria</b> delle misure compensative di <b>interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali</b> .		
Art. 12, co. 2	<b>Atto amministrativo</b> con cui <b>ciascuna Regione a statuto ordinario</b> determina a decorrere dal 2013 una <b>compartecipazione dei Comuni ai tributi regionali</b> ovvero individua <b>tributi</b> che possono essere <b>integralmente devoluti</b> .		
Art. 13, co. 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro competente, previo <b>parere delle Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, che effettua la <b>ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni</b> nelle materie dell' <b>assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale</b> .		
Art. 13, co. 6	<b>Ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni</b> che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi da parte della Società per gli studi di settore – <b>SOSE S.p.a.</b> , in collaborazione con <b>l'ISTAT</b> .		
Art. 15, co. 2	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le <b>modalità per la valutazione, su base imponibile uniforme, del gettito</b> derivante dalle entrate e dalle quote del fondo perequativo elencate al comma 1.		



Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 15, co. 3	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la <b>Conferenza Stato-Regioni</b> che stabilisce la <b>percentuale di compartecipazione all'IVA</b> al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione.		
Art. 15, co. 5	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, previo <b>parere delle Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, che stabilisce le modalità della <b>convergenza verso i costi standard delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni</b> che devono essere finanziate integralmente attraverso il Fondo perequativo.  Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.		
Art. 15, co. 8	<b>Decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo <b>parere delle Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, sono stabilite le modalità della <b>convergenza verso le capacità fiscali della perequazione</b> per le spese relative ai livelli delle prestazioni non essenziali.  Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.		
Art. 17, co. 2	<b>Decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze</b> con cui sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni RCAuto.	Entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto  <b>(3 giugno 2011)</b>	<i>Decreto Dir. Gen. Finanze 3 giugno 2011</i> <i>(G.U. n. 131/2011)</i>
Art. 17, co. 3	Con <b>provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate</b> è approvato il <b>modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni</b> di cui alla legge n. 1216/1961 e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello.	Entro il 2011	<i>Provvedimento 29 dicembre 2011</i> <i>Protocollo N. 178484 /2011</i>
Art. 17, co. 6	Con il <b>decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> previsto ai sensi dell'articolo 56, co. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 sono modificate le <b>misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT)</b> di cui al D.M. n. 435 del 1998.	<b>Entro 30 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del decreto  <b>(26 giugno 2011)</b>	
Art. 18, co. 1	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui, a decorrere dal 2012, è stabilita l' <b>aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF</b> per assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 18, co. 3	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> che individua i <b>trasferimenti statali da sopprimere</b> .	<b>Entro 90 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del decreto <b>(25 agosto 2011)</b>	
Art. 18, co. 5	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> che ridetermina l' <b>importo dell'accisa sull'energia elettrica</b> in modo da assicurare l'equivalenza del gettito a seguito della soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dell'addizionale provinciale alla medesima accisa e l'attribuzione del relativo gettito allo Stato.		D.M. Economia 30 dicembre 2011 <i>(G.U. n. 304 del 31/12/2011)</i>
Art. 19, co. 2	<b>Atto amministrativo</b> di ciascuna Regione a statuto ordinario con cui si determina, con efficacia dal 2013, una <b>compartecipazione delle province alla tassa automobilistica sugli autoveicoli</b> .		
Art. 20, co. 2	<b>Regolamento</b> da adottare ai sensi dell'articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell' <b>imposta di scopo provinciale</b> .	<b>Entro il 31 ottobre 2011</b>	
Art. 21, co. 3	<b>Decreto del Ministro dell'interno</b> che stabilisce le modalità di <b>riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio</b> .		
Art. 24, co. 2 e 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze che attribuisce specifiche <b>fonti di entrata alle città metropolitane</b> e che attribuisce alle città metropolitane la facoltà di istituire un' <b>addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali</b> .		
Art. 24, co. 6	<b>Regolamento</b> da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell' <b>imposta di scopo della città metropolitana</b> .	<b>Entro 1 anno</b> dall'entrata in vigore del decreto <b>(27 maggio 2012)</b>	
Art. 35, co. 2	Convocazione della riunione di insediamento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica	<b>Entro 30 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto <b>(26 giugno 2011)</b>	38
Art. 37, co. 2	<b>Decreto del Ministro dell'economia e finanze</b> che istituisce, nell'ambito della COPAFF, una <b>specifica struttura di segreteria</b> per lo svolgimento delle <b>funzioni di supporto</b> alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e di <b>raccordo</b> con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.		
Art. 39, co. 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> che istituisce presso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, un <b>tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario</b> .	<b>Entro 60 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto <b>(26 luglio 2011)</b>	

<sup>38</sup> Nella seduta del 19 gennaio 2012 la Conferenza unificata ha acquisito le designazioni dei componenti delle Regioni, dell'Anci e dell'Upi.

**Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88**  
***“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la  
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della  
legge 5 maggio 2009, n. 42”***

N.B. Non è prevista l'emanazione di specifiche disposizioni attuative.

**Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**  
**“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”**

N.B. Le disposizioni del titolo I (*Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali – artt. 1-18*) si applicano a decorrere dal 2014;  
 Le disposizioni del titolo II (*Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario – artt. 19- 35*) si applicano a decorrere dal 2012, anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
1, co. 4	Con i <b>decreti legislativi</b> di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.		
6	Con i <b>decreti legislativi</b> di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, viene definita la struttura della codifica della transazione elementare.  <i>Eventuale</i> integrazione o modifica della struttura della codifica della transazione elementare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.		
32, co. 3	Con il <b>decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> di cui all'articolo 36, comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un <u>ulteriore</u> bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dalle Regioni e dalle ASL .	<b>7 gennaio 2012</b> <i>(150 giorni)</i>	
33, co. 2	Con il <b>decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> di cui all'articolo 36, comma 2, è definito lo schema di transcodifica delle voci dei modelli LA, CE ed SP (DM 18 giugno 2004 e DM 13 novembre 2007) necessarie per la predisposizione dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello.	<b>7 gennaio 2012</b> <i>(150 giorni)</i>	D.P.C.M. 28 dicembre 2011, articolo 16, co. 3, allegato 10  <i>(G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)</i>
34	<i>Eventuali</i> aggiornamenti degli schemi tecnici allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera <i>b</i> ), con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
35	Con <b>decreto del Ministro della salute</b> vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati.		
36, co. 2	<p>Con <b>decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti: <b>le modalità della sperimentazione</b>, i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione.</p> <p>Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.</p>	<b>8 dicembre 2011</b> (120 giorni)	D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)  (Atto 427)
36, co. 4	Con <b>decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica.	<b>7 gennaio 2012</b> (150 giorni)	D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
36, co. 5	<p><b>Dopo la fase di sperimentazione</b>, con i <b>decreti legislativi</b> di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili.</p>		
36, co. 6	<p>Il <b>decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.</p>	<p><b>8 dicembre 2011</b> (120 giorni)</p>	<p>D.P.C.M. 28 dicembre 2011, articolo 4 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)</p>

**Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149**  
**“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a**  
**norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”**

<b>Norma</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Termine adozione</b>	<b>Attuazione</b>
1, co. 5	Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura, differenziandolo eventualmente per le Regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria	<b>4 dicembre 2011</b> (60 giorni)	
4, co. 5	Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.	<b>3 gennaio 2012</b> (90 giorni)	
5, co. 2	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definite le modalità di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.		
9, co. 2	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi.	<b>entro il</b> <b>30 novembre 2011</b>	
10, co. 2	Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettante alle province che abbiano contribuito all'accertamento, nonché le relative modalità di attribuzione.	<b>3 gennaio 2012</b> (90 giorni)	

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
10, co. 3	Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA, sono stabilite le modalità tecniche di accesso per le Province alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale.	<b>3 gennaio 2012</b> (90 giorni)	
12, co 1 e 3	Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica.  Qualora l'accordo non sia raggiunto entro 1 anno (5 ottobre 2012) si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.	<b>Annualmente</b>	
15, co. 1	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali.		
16, co. 1	Istituzione di un tavolo tecnico composto da Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle regioni e un rappresentante delle autonomie locali, e l'Associazione bancaria italiana, per interventi del settore credito a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali.	<b>4 dicembre 2011</b> (60 giorni)	



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro**  
**con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 9 maggio 2012

**Plenaria**  
**103ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TOFANI

*Assistono alla seduta ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini e maresciallo capo Giovanni Maceroni.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il Presidente TOFANI ricorda che, nel quadro della sua attività, la Commissione ha recentemente assunto una serie di importanti iniziative. Anzitutto l'organizzazione di un convegno dedicato all'approfondimento delle tematiche della salute e della sicurezza sul lavoro, che avrà luogo il prossimo 25 giugno. Auspicando la collaborazione di tutti i colleghi per la riuscita di questo importante evento, fa presente che esso sarà articolato in una serie di interventi di qualificati relatori, scelti nell'ambito dei vari soggetti istituzionali e sociali del sistema della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che la Commissione ha incontrato nel corso della sua inchiesta.

L'obiettivo è quello di illustrare l'importante lavoro compiuto dalla Commissione in questi anni, nonché di contribuire a focalizzare i problemi ancora aperti individuando le possibili soluzioni in tema di infortuni e di malattie professionali, atteso che, malgrado i progressi degli ultimi anni, il fenomeno rimane quanto mai drammatico.

Il valore dell'iniziativa è poi certamente rafforzato dall'adesione convinta che da subito hanno dato il Presidente della Repubblica e il Presidente del Senato, che ringrazia per la loro disponibilità.

Si sofferma quindi su un altro tema sul quale la Commissione si sta interrogando da tempo, sulla scorta delle risultanze emerse dall'inchiesta, circa l'opportunità di ricondurre la materia della tutela e sicurezza del lavoro alla competenza legislativa esclusiva dello Stato anziché, come prevedono le vigenti disposizioni costituzionali, a quella concorrente dello Stato e delle Regioni.

La Commissione ha infatti da tempo intrapreso un percorso di approfondimento in tutte le Regioni italiane volto a verificare come, a livello territoriale, si stia organizzando il sistema della prevenzione e della tutela della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro introdotto dal testo unico di settore (decreto legislativo n. 81 del 2008), che ha attribuito importanti competenze di programmazione, coordinamento e vigilanza alle Regioni, proprio in virtù della richiamata competenza legislativa concorrente.

Purtroppo, dopo aver visitato 13 Regioni su 20, è emersa una forte divergenza nelle soluzioni organizzative adottate dalle Regioni. A livello normativo finora non sono state emanate disposizioni eterogenee, ma se qualche Regione cominciasse a legiferare in maniera distinta per i profili di propria competenza, sia pure nella cornice del decreto legislativo n. 81, le differenze tra un territorio e l'altro andrebbero ad acuirsi. I comitati regionali di coordinamento, che sono il principale strumento di raccordo a livello territoriale tra i vari enti competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non stanno funzionando come si deve, tranne alcune lodevoli eccezioni. Inoltre finora nessuna Regione ha trasmesso le relazioni sull'attività svolta ai Ministeri del lavoro e della salute, che sarebbero invece indispensabili per un efficace collegamento tra il livello decisionale centrale e quello periferico.

Si tratta di un grave *vulnus* che compromette l'efficacia stessa delle azioni di prevenzione e contrasto agli infortuni e alle malattie professionali. Per questa ragione, ritiene opportuno valutare la riconduzione della competenza legislativa in materia allo Stato: a tal fine, con l'aiuto dell'Ufficio di segreteria della Commissione e del Servizio studi del Senato, è stata predisposta una bozza di disegno di legge costituzionale, che sarà distribuita a tutti i commissari, al fine di acquisire le loro valutazioni. Sottolinea che l'iniziativa ha un valore trasversale e non di parte, nascendo da una constatazione obiettiva di problemi che la Commissione ha riscontrato nella sua inchiesta e di cui ha dato conto nelle proprie relazioni. Ritiene quindi doveroso che, in base al proprio mandato istituzionale, la Commissione proponga anche delle possibili soluzioni politiche ai problemi stessi, che saranno poi valutate dal Parlamento.

Questa soluzione potrebbe forse agevolare anche il completamento dell'attuazione del testo unico, che sconta ancora una serie di ritardi, dovuti alla procedura con la quale si devono emanare i vari decreti di attuazione: le competenti commissioni del Ministero del lavoro – che pure hanno profuso un notevole impegno – sono infatti formate da rappresentanti degli organi statali, delle Regioni e delle parti sociali che devono ogni volta raggiungere un accordo, il che rende certamente più complesso l'intero *iter*. D'altra parte, anche in altri Paesi europei, inclusa una nazione federale come la Germania, la competenza legislativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro appartiene in via esclusiva allo Stato.

Ricorda infine che queste problematiche sono state recentemente esposte dalla Commissione anche al Capo dello Stato e al Ministro Fornero, i quali hanno convenuto sulla grande rilevanza del tema. Auspica quindi che sull'iniziativa del disegno di legge di modifica costituzionale si possa registrare un ampio consenso e che lo stesso possa essere presentato in tempo per il convegno del 25 giugno.

Il senatore Vincenzo DE LUCA (*PD*) condivide l'iniziativa proposta dal Presidente, suggerendo però di audire preventivamente sul tema anche il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di ricercare una condivisione.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) nell'esprimere il proprio favore alla proposta del Presidente, suggerisce di associare la presentazione del disegno di legge costituzionale al convegno del 25 giugno, per rafforzare il valore dell'iniziativa.

Osserva poi che il forte decentramento amministrativo innescato dalla riforma del Titolo V della Costituzione ha creato molti problemi e frammentazioni in tutto il complessivo sistema del *welfare*, a cui si è cercato di porre rimedio introducendo i livelli essenziali di assistenza (LEA). Propone quindi di approfondire tali aspetti per quanto concerne la salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di individuare le soluzioni migliori per assicurare una tutela omogenea su tutto il territorio nazionale. Concorda infine con il senatore De Luca circa l'opportunità di audire preliminarmente su questi temi la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché le parti sociali.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) condivide la proposta del Presidente in merito al disegno di legge di modifica costituzionale. Pur concordando sull'opportunità di sentire anche i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed eventuali altri soggetti, ritiene però utile presentare il disegno di legge in tempi molto brevi. È infatti di competenza della Commissione intervenire su questi problemi, anche per dare un senso al pregevole lavoro di indagine, che ha evidenziato i gravi problemi legati all'eccessiva frammentazione e diversificazione delle azioni di prevenzione e di tutela a livello locale, ad

esempio nei controlli, dove non si è ancora riusciti ad avere un verbale unico ispettivo e dove spesso ci sono prassi diverse tra le varie Regioni.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) ritiene pregevole e condivisibile l'iniziativa del disegno di legge costituzionale prospettata. Si tratta di una proposta razionale, sulla quale non dovrebbero esservi distinguo tra le forze politiche, essendo una norma volta ad assicurare una tutela omogenea in tutte le parti del Paese. Nell'auspicare l'unanimità della Commissione sulla proposta, condivide comunque l'opportunità di audire sul tema anche la Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, anche per un fatto di correttezza istituzionale.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) si associa agli apprezzamenti della proposta del Presidente, chiedendo anch'ella di sentire preliminarmente la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nonché le parti sociali.

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*) nel manifestare la propria condivisione per la proposta del disegno di legge di modifica costituzionale, sottolinea l'esigenza che lo stesso sia sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, al fine di rafforzare il valore dell'iniziativa.

Il senatore PARAVIA (*PdL*) osserva che, se tutti i componenti della Commissione sono d'accordo sull'iniziativa del disegno di legge, allora sarebbe bene procedere immediatamente alla sua presentazione. Viceversa, se si aspettasse di audire una serie di soggetti, si rischierebbe di allungare eccessivamente i tempi e di compromettere l'*iter*, che per i provvedimenti costituzionale è già particolarmente complesso. Nel dichiarare la propria disponibilità a sottoscrivere da subito tale proposta legislativa, sottolinea che la stessa, ove venisse approvata, non farebbe comunque venire meno le competenze dei diversi soggetti istituzionali per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, essendo questa una materia complessa che implica l'azione di una pluralità di soggetti. Ciò nonostante, si semplificherebbero molti passaggi, rendendo più razionale la gestione. Occorre quindi che la Commissione abbia una posizione unitaria sul tema.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione si è confrontata più volte in passato su questi temi con vari soggetti, cercando anche un'interlocuzione diretta con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che però è risultata molto difficile. Anche per questa ragione, la Commissione ha deciso di effettuare un'indagine direttamente nelle singole Regioni, rilevando purtroppo una serie di problemi rispetto ai quali, per adempiere fino in fondo al proprio mandato istituzionale, ha ora il dovere non solo di fare delle segnalazioni, ma anche di proporre delle soluzioni. Saranno poi le Commissioni competenti del Senato e della Camera dei deputati, nell'esaminare formalmente il disegno di legge costituzionale, a dibattere sulle questioni politiche e di merito, nonché a fare even-

tuali approfondimenti con gli altri soggetti competenti. Del resto, l'*iter* di un tale provvedimento è molto complesso e, se si vuole che si concluda entro la fine della legislatura, occorre presentare il disegno di legge entro l'estate, ove la Commissione convenga.

Il senatore Vincenzo DE LUCA (*PD*) precisa che il suo suggerimento di audire la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome non intende rallentare l'iniziativa del disegno di legge, ma solo favorire un corretto percorso istituzionale dello stesso.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) ribadisce la propria posizione a favore dell'iniziativa.

Il senatore NEROZZI (*PD*) condivide l'opportunità di audire preliminarmente i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sia per un fatto di correttezza istituzionale, sia per raccogliere il più ampio consenso possibile intorno alla proposta di revisione costituzionale. Si tratta infatti di una questione complessa e sulla quale esistono sensibilità diverse, per cui se non si tentasse di costruire questo consenso, il provvedimento rischierebbe di arenarsi, vista anche la lunghezza dell'*iter* parlamentare.

Il Presidente TOFANI esprime la più ampia disponibilità ad un incontro con i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: al di là dell'esito del confronto, la Commissione deve però valutare se procedere o meno con l'iniziativa del disegno di legge costituzionale, nel tentativo di dare una risposta ai problemi riscontrati con l'inchiesta e precedentemente richiamati.

Il senatore NEROZZI (*PD*) ribadisce la necessità di un confronto preliminare con la rappresentanza delle Regioni (ove possibile con l'intero Ufficio di Presidenza), sottolineando che se si volesse invece saltare questo passaggio andando avanti ad ogni costo, si rischierebbe di compromettere lo stesso esito della proposta di riforma costituzionale.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti del senatore CONTI (*PdL*) il senatore GRAMAZIO sottolinea che l'*iter* costituzionale è di per sé complesso e che nelle Commissioni di merito possono sorgere vari problemi, ove non si sia costruito preliminarmente un ampio consenso. Chiede poi alcune delucidazioni sul convegno del 25 giugno.

Il presidente TOFANI fornisce alcune risposte al senatore Gramazio in merito agli aspetti organizzativi del convegno.

In merito alla questione del disegno di legge costituzionale, si riserva di assumere le necessarie intese per organizzare quanto prima l'audizione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Ringrazia infine i colleghi e dichiara conclusa la seduta in titolo.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,**  
**con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito**

Mercoledì 9 maggio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 19**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,45*



